

QUADERNI DI DIRITTO COMMERCIALE EUROPEO
a cura di CARLO ANGELICI e GIORGIO MARASÀ

Carlo Angelici - Peter Kindler - Katrin Martucci
Filippo Murino - Maurizio Onza - Paolo Spada

LA RIFORMA TEDESCA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

(Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - MoPeG)

Introduzioni e traduzione

a cura di Maurizio Onza



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

La collana si propone di fornire un'informazione per quanto possibile costante ed aggiornata in merito ai riflessi che la produzione normativa comunitaria esplica con riferimento ai più importanti istituti del diritto commerciale.

In questo senso essa si compone di commenti aventi per oggetto sia gli atti legislativi volti all'adeguamento del diritto interno a quello comunitario sia gli atti comunitari che direttamente o indirettamente sono destinati ad influenzare l'ordinamento nazionale.

Metodo seguito è quello del commentario, dedicando quando necessario particolare attenzione ai profili comparatistici dei singoli temi trattati.

C. Angelici - G. Marasà

Carlo Angelici - Peter Kindler - Katrin Martucci
Filippo Murino - Maurizio Onza - Paolo Spada

LA RIFORMA TEDESCA DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

(*Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - MoPeG*)

Introduzioni e traduzione

a cura di Maurizio Onza



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0155-3

ISBN/EAN 979-12-211-5150-3 (ebook - pdf)

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE

PREFAZIONE	VII
LA RIFORMA DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE IN GERMANIA di PETER KINDLER	1
PER UNA LETTURA DEL MOPEG di CARLO ANGELICI	29
“FALSA AMICIZIA” TRA <i>PERSONENGESELLSCHAFTEN</i> E SOCIETÀ DI PERSONE di PAOLO SPADA	47
GESETZ ZUR MODERNISIERUNG DES PERSONENGESELL- SCHAFTSRECHTS <i>Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG)</i>	57

PREFAZIONE

Poche sono le parole che sento di racchiudere in questa prefazione.

La decisione, con Katrin Martucci e Filippo Murino, di cimentarci nella traduzione del *Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG)*, e così di avviare una esperienza tanto entusiasmante quanto impegnativa, è maturata all’esito di alcune riflessioni: in effetti, per un canto e dall’angolo visuale del dato empirico, le società di persone sono, in Italia, assai diffuse [nel 2019 ben 604.303, le s.r.l. essendo 954.782 e le s.p.a. 26.823: dati leggibili in G. ZANARONE, *La s.r.l. A vent’anni dalla Riforma del diritto societario*, Milano, 2023, p. 34]; per l’altro, la discussione teorica ed i casi litigiosi sono, quella, discontinua e, questi, “nascosti” da una dimensione di accesso al pubblico degli operatori o dei curiosi tutta centrata sulle società di capitali, pure, si direbbe, stante la specializzazione della competenza giudiziaria, in vero poco intellegibile, limitata alle società di capitali [art. 2, comma 2°, d.l. n. 1/2012]; similmente, quasi rarefatte nel magma in forme dell’intervento normativo episodico e contingente sono le disposizioni, giunte all’entrata in vigore [da parte dunque i progetti elaborati dalla Commissione Di Sabato e dalla Commissione Rovelli], che dal 1942 ad oggi hanno coinvolto, per lo più indirettamente, le società di persone [sono, essenzialmente e limitandosi al codice civile, a cagione del d.lgs. n. 14/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, gli artt. 2086, comma 2°, 2257, comma 1°, 2272, n. 5-*bis*, 2288, 2308; indirettamente, a cagione del d.lgs. n. 6/2003, la Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, gli artt. 2361, comma 2°, 2497 ss., 2498 ss., 2501 ss., 2506 ss. nonché l’art. 111-*duodecies* disp. att.; soppressi sono stati, poi, i commi 2° dell’art. 2298, 3° dell’art. 2299 e 2° dell’art. 2309, quale «Ulteriori semplificazioni in materia societaria», art. 33 l. n. 340/2000]. Episodico e contingente è stato quell’intervento anche per l’assenza, nel settore delle società personali, dell’impulso normativo uniforme dell’Unione europea.

Eppure, forse, alcune regole potrebbero apparire meritevoli di ripensamento: così sull’integrazione delle società di persone nel sistema pubblicitario del Regi-

stro delle imprese, sulle tecniche decisionali e sulle relative impugnazioni, sulla nullità della società, sulle azioni di responsabilità (pure in relazione ad una eventuale *actio pro-socio*), sul socio d'opera, sull'interdizione all'uso della società per il mero godimento, sulla circolazione della partecipazione sociale *mortis causa*.

Tradurre la riforma tedesca, allora, ci è apparsa come una opportunità, da cogliere, per contribuire a rendere attuale e, per così dire, “stabile” quella discussione; la nostra sensazione di inadeguatezza a tanto non si è tramutata nella desistenza, avendo avuto la fortuna di essere accompagnati e guidati dall'autorevolezza di Carlo Angelici, Peter Kindler e Paolo Spada che la traduzione introducono, rendendo evidenti gli aspetti più significativi, per il giurista italiano, di un percorso legislativo risalente al 2020 [M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss.].

Da costante punto di riferimento è stato, poi, Giuseppe Benedetto Portale: Pensatore e Maestro che sul diritto tedesco e, naturalmente, non solo ci ha illuminato.

Del MoPeG, abbiamo tradotto anche regole “estranee” al *Bürgerliches Gesetzbuch* ed al *Handelsgesetzbuch*; regole selezionate sulla base dell'incidenza del nuovo sull'ambiente normativo tedesco.

Le note di traduzione danno conto delle tante scelte che, faticosamente, abbiamo fatto, cercando, peraltro, di assicurare, nella traduzione, quella costanza semantica e coerenza dei significati che ad un atto normativo avente forza di legge e, per di più ad un “codice”, si deve quando ci si colloca dal punto di vista del legislatore; e, dunque, nell'invarianza del significato precettivo, contenendo, il più possibile, stile del linguaggio e convinzioni teoriche personali, essendo l'uno e le altre soggette inevitabilmente all'arbitrio. Il più possibile e non sempre, dicevo: così, esemplarmente, abbiamo tradotto *Gewinn* sempre al plurale; oppure *wenn* a volte “se”, altre volte “quando”, altre ancora “qualora”; e abbiamo, sovente, soppresso lemmi che nella traduzione di “arrivo” ci sono apparsi inutili perché esclusivamente ripetitivi.

Tanto dobbiamo all'importante attenzione e disponibilità che ci hanno riservato Giorgio Marasà e Marco Speranzin, ai quali va quindi il nostro più autentico ringraziamento.

Nell'auspicio che, dove necessario, il coraggio di innovare non sfugga.

Balestrate, 30 agosto 2023

MAURIZIO ONZA

LA RIFORMA DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE IN GERMANIA

PETER KINDLER*

“Ma in realtà gli enti e le società di persone dotate di capacità giuridica non sono delle varianti della figura unitaria di persona giuridica?”

KARSTEN SCHMIDT (2001)

SOMMARIO: I. Premessa. – II. Tipologie di società di persone in Germania. – III. L'aspetto esteriore della nuova società civile. – 1. Cenni sistematici. – 2. Modifiche di carattere redazionale. – IV. La natura giuridica della nuova società civile: persona giuridica o soltanto “società di persone dotata di capacità giuridica”? – 1. Capacità giuridica e utilizzo pratico della società civile. – 2. La società di persone dotata di capacità giuridica e principio della comunione a mani riunite (*Gesamthand*). – V. I singoli aspetti della riforma. – 1. L'introduzione di un registro delle società civili e la libertà di scelta della sede sociale. – a) La pubblicità notizia della società civile. – b) La posizione giuridica della società civile iscritta nel registro delle società civili; la sua trasformazione (“*Statuswechsel*”). – c) Sede amministrativa (*Verwaltungssitz*) e sede contrattuale (*Vertragssitz*) – Diritto applicabile. – 2. L'apertura delle società commerciali (SNC, SAS) alle libere professioni. – 3. Apporti, amministrazione e rappresentanza. – 4. Le decisioni dei soci: validità e impugnazione. – 5. La responsabilità per le obbligazioni sociali. – 6. Il bilancio delle società commerciali di persone e la suddivisione di utili e perdite. – a) Generalità. – b) La contabilizzazione degli apporti. – c) Redazione ed approvazione del bilancio nelle società commerciali di persone. – VI. Osservazioni conclusive: la “legge di modernizzazione del diritto delle società di persone” (*MoPeG*) più che un rinnovamento come un consolidamento della materia.

* Ordinario di diritto commerciale all'Università di Monaco di Baviera. Lo scritto si basa sull'articolo «La riforma del diritto delle società di persone in Germania», pubblicato in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* (Eutekne S.p.A.), 09-2022, p. 18 ss.

I. Premessa

La legge tedesca di modernizzazione del diritto delle società di persone (*Personengesellschaftsmodernisierungsgesetz* – MoPeG) del 10 agosto 2021 ha portato ad una nuova formulazione di numerose norme fondamentali in materia, risalenti in gran parte all’800. In sostanza, i cambiamenti a livello pratico sono limitati, avendo la novella per molti versi solo adattato la *lex scripta* al diritto vivente sviluppatosi sin dall’entrata in vigore delle due codificazioni rilevanti – codice civile e codice di commercio (tedeschi) – il 1° gennaio 1900. Le novità più di spicco riguardano l’introduzione di un registro delle società civili e l’apertura delle società commerciali di persone alle libere professioni.

Il processo di riforma delle società di persone¹ ebbe inizio ben 20 anni fa, quando la Corte Federale di Giustizia, con una sentenza pilota *contra legem*, attribuiva alla *Gesellschaft bürgerlichen Rechts* (società civile) capacità giuridica e sottoponeva i suoi soci al regime delle società commerciali di persone in materia di responsabilità per le obbligazioni sociali (sentenza «*Weißes Ross*»)². La

¹ Abbreviazioni tedesche usate nel testo: AcP = Archiv für die civilistische Praxis (rivista); Anwbl. = Anwaltsblatt (rivista); BB = Betriebs-Berater (rivista); BGB = Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco); BGH = Bundesgerichtshof (Corte Federale di Giustizia); BGHZ = Raccolta Ufficiale delle decisioni della Corte Federale di Giustizia in materia civile; BT-Drucks. = Bundestagsdrucksache (Gazzetta Ufficiale del Parlamento tedesco); AktG = Aktiengesetz (legge spa tedesca); DB = Der Betrieb (rivista); GbR = Gesellschaft bürgerlichen Rechts (società civile); FamFG = Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit = Legge sulle procedure in materia di diritto di famiglia e di volontaria giurisdizione; GmbH = Gesellschaft mit beschränkter Haftung (società a responsabilità limitata); GmbHR = GmbH-Rundschau (rivista); HGB = Handelsgesetzbuch (codice di commercio tedesco); InsO = Insolvenzordnung (Codice dell’insolvenza tedesco); KG = Kommanditgesellschaft (società in accomandita semplice); NJW = Neue Juristische Wochenschrift (rivista); NZG = Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht (rivista); OHG = Offene Handelsgesellschaft (società in nome collettivo); RDigital = Recht Digital (rivista); UmwG = Umwandlungsgesetz (legge sulle trasformazioni di società); WPg = Die Wirtschaftsprüfung (rivista); ZGR = Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (rivista); ZHR = Zeitschrift für das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (rivista); ZIP = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (rivista); ZfPW = Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft (rivista); ZPO = Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco).

² BGH, 29 gennaio 2001, in BGHZ, 146, 341 («*Weißes Ross*»); da ultimo BGH, 16 dicembre, NJW, 2022, p. 1020 pt. 17; per una profonda analisi della sentenza del 2001 dal punto di vista italiano v. C. ANGELICI, *Variazioni su responsabilità e irresponsabilità del socio*, in *Diritto, mercato ed etica. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, Milano, 2010, 197, 201 ss.

commissione di esperti istituita successivamente, tenendo conto delle proposte del 71° *Deutscher Juristentag* dell'anno 2016³, ha formulato un progetto di legge pubblicato il 20 aprile 2020 dal Ministero di Grazia e Giustizia (*Mauracher Entwurf*, elaborato da una commissione di esperti che si riuniva al castello di Maurach, la tenuta del monastero di Salem situata al lago di Costanza)⁴. In base a tale progetto la legge di modernizzazione del diritto delle società di persone (*MoPeG*) è stata varata il 10 agosto 2021 e pubblicata il 17 agosto 2021 nella Gazzetta Ufficiale Federale⁵. La legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 (art. 137). Per molti versi la società civile è stata assimilata alla snc, anche se a livello sistematico rimangono le bipartizioni caratteristiche per il diritto societario tedesco fra attività commerciale e di libera professione nonché fra imprese commerciali e non commerciali.

³ C. SCHÄFER, in *Verhandlungen des 71. Deutschen Juristentages Essen 2016*, vol. I: *Gutachten Teil E, Empfiehlt sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?*, 2016, p. E 1 - E 118.

⁴ Sul progetto di Maurach v. G. BACHMANN, *Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)*, in *NZG*, 2020, p. 612 ss.; M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, p. 539 ss.; H. HECKSCHEN, *Der so genannte «Mauracher Entwurf» – ein positiver Schritt zur Reform des Personengesellschaftsrechts*, in *NZG*, 2020, p. 761 ss.; A. SCHALL, *Eine dogmatische Kritik am «Mauracher Entwurf» zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *ZIP*, 2020, p. 1443 ss.

⁵ Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsg – MoPeG) vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436); v. i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, *BT-Drucks.* 19/30942 (Beschlussempfehlung Rechtsausschuss) ed in *BT-Drucks.* 19/31105 (Bericht Rechtsausschuss); testo consolidato: C. SCHÄFER (a cura di), *MoPeG. Modernisierung des Personengesellschaftsrechts mit Synopsen zum BGB aF/nF und HGB aF/nF (mit Anmerkungen)*, Monaco di Baviera, 2022. In dottrina vedansi: C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht. Einführung zum MoPeG*, Monaco di Baviera 2022; G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss.; C. SCHÄFER, *Welche Änderungen bringt das neue Personengesellschaftsrecht?*, in *WPG*, 2021, p. 919 ss.; W. SERVATIUS, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts: GbR - §§ 705-740c BGB. Kommentar*, 2023; per una prima valutazione dal punto di vista italiano M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss.; ampi riferimenti anche da C. ANGELICI, Capitolo I. «SOCIETÀ» IN EUROPA: PAROLE E PARADIGMI, in: V. DONATIVI (a cura di), *Trattato delle società – Tomo I*, 2022, p. 3 ss., anche in Studi in onore di P. Montalenti, 2022, Tomo I, p. 3 ss.

II. Tipologie di società di persone in Germania

Le tre tipologie di società di persone in Germania corrispondono a quelle esistenti in Italia. Oltre alla società civile (*Gesellschaft des bürgerlichen Rechts* – GbR, artt. 705 e ss. BGB) troviamo la società in nome collettivo (*Offene Handelsgesellschaft* – OHG, artt. 105 e ss. HGB) e la società in accomandita semplice (*Kommanditgesellschaft* – KG, artt. 161 e ss. HGB). Dal punto di vista sistematico è evidente che in Germania non abbiamo un codice unico del diritto privato. Di fianco al codice civile (*Bürgerliches Gesetzbuch*, BGB) esiste un codice di commercio (*Handelsgesetzbuch*, HGB) incentrato sulla figura del commerciante (*Kaufmann*)⁶, in Italia sostituito dall'imprenditore con l'entrata in vigore del codice civile del 1942. Il codice di commercio tedesco contiene la normativa relativa allo statuto del commerciante (artt. 1 e ss.), alle due suddette società commerciali e la partecipazione in associazione (artt. 105 e ss.), al bilancio (artt. 238 e ss.), alle obbligazioni commerciali (artt. 343 e ss.) e alla navigazione marittima (artt. 476 e ss.). Per quanto riguarda l'utilizzabilità dell'uno o dell'altro tipo nella prassi concreta, in linea di principio, il criterio distintivo consiste nel carattere commerciale dello scopo della società. In presenza di un carattere commerciale la società è automaticamente una snc o una sas (artt. 105 comma 1 e 161 comma 1, codice di commercio tedesco 2024). Inoltre, certe società civili possono "optare" per trasformarsi in società commerciale, cioè in una snc (OHG) o in una sas (KG); a partire dal 1° gennaio 2024 questa possibilità esiste per le società civili con attività commerciali modeste (*eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Absatz 2 Handelsgewerbe ist*) oppure di mero godimento (*die nur eigenes Vermögen verwaltet*)⁷ nonché per una società civile il cui oggetto è l'esercizio di una libera professione in comune da parte dei soci, se le regole professionali in materia ammettono la registrazione nel registro di commercio (art. 107 comma 1, HGB 2024).

⁶ Sul «commerciante» come figura centrale del diritto commerciale tedesco, v. P. KINDLER, *La commercializzazione imperfetta del diritto civile tedesco: cenni sistematici ed interpretativi*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, p. 55 ss., 63 ss.

⁷ Per queste due categorie di società civile la possibilità di trasformarsi in società commerciali esiste dal 1° luglio 1998, v. K. SCHMIDT, *II Codice Commerciale Tedesco: Dal Declino alla Ricodificazione (Riflessioni sulla Riforma del HGB)*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 711 ss.

III. L'aspetto esteriore della nuova società civile

1. *Cenni sistematici*

Nonostante la sua soggettività giuridica, la società civile rimane collocata nel diritto delle obbligazioni (“*Recht der Schuldverhältnisse*”; libro 2, sezione 8, titolo 16; artt. 705-740c BGB 2024); sarebbe stato più coerente trasferirne la disciplina nel libro 1 dove troviamo le persone giuridiche (*Buch 1 Abschnitt 1 Titel 2*) (v. *infra*, IV.). In fondo anche la OHG, cioè il suo modello legislativo, non si trova fra le “obbligazioni commerciali” (artt. 343 ss. HGB), bensì – giustamente – nel 2° libro del HGB dedicato alle società commerciali (artt. 105 ss. HGB). La collocazione della società civile fra i rapporti obbligatori è dovuta all’idea dei pandettisti della “*contractlichen Natur*” delle società di persone⁸.

A partire dal 2024 il diritto della società civile sarà suddiviso in tre sottotitoli. Il primo di essi consiste di un unico articolo di legge, cioè l’art. 705 BGB (versione 2024) contenente le “norme generali”, con il requisito di un contratto sociale e la distinzione fondamentale fra la società civile dotata di capacità giuridica e quella senza tale capacità. Il secondo sottotitolo (artt. 706-739 BGB 2024) è di maggiore interesse e disciplina il diritto della società civile dotata di capacità giuridica (“*Rechtsfähige Gesellschaft*”); il terzo sottotitolo (artt. 740-740c BGB 2024) è dedicato alla di società civile (interna) priva di capacità giuridica che non interessa in questa sede. Per quanto riguarda la società civile dotata di capacità giuridica, la suddivisione del sottotitolo in sei capitoli mira a facilitare il lavoro degli operatori del diritto (sede e registrazione; rapporti interni; rapporti esterni; uscita di un socio; scioglimento; liquidazione).

2. *Modifiche di carattere redazionale*

La società civile nasce – come in precedenza – con il contratto sociale svincolato da una particolare forma (art. 705 comma 1 BGB 2024) e definito come un “*contratto sociale nel quale i soci si obbligano al perseguimento di uno scopo comune*”. È stato eliminato il requisito della reciprocità (“*gegenseitig*”) per mettere in chiaro che non si applicano le norme in materia di contratti sinallagmatici

⁸ *Amplius* P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Personengesellschaft*, in *ZHR*, 185, 2021, p. 598, 605 ss.; in favore di una collocazione della nuova società civile nel libro 2, sezione 8, titolo 16 del BGB si sono espressi anche H. FLEISCHER, *Ein Rundgang durch den Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *DStR* 2021, p. 430 ss., 432; M. HABERSACK, *cit.*, p. 547.

(artt. 320 ss. BGB; in Italia artt. 1453-1469 c.c.)⁹. Inoltre, sono state codificate delle norme in materia di potere di gestione per il compimento di atti urgenti (artt. 715-715a BGB 2024; in Italia art. 2258 comma 3 c.c.), di azione individuale del socio per far valere un credito spettante alla società (art. 715b BGB 2024 – *actio pro socio*)¹⁰, e di estinzione istantanea della società con l'uscita del penultimo socio ed il passaggio del patrimonio all'ultimo socio (art. 712a BGB 2024)¹¹. È poi fondamentale la codificazione della libertà contrattuale nell'art. 708 BGB 2024 per la società civile e negli artt. 108 e 163 HGB per le società commerciali di persone.

Sono rimaste invariate le regole in materia di uscita di un socio (artt. 723-728b BGB 2024), di scioglimento (artt. 729-734 BGB 2024) e liquidazione (artt. 735-739 BGB 2024). Tali regole seguono in gran parte il diritto della OHG. La morte, il recesso e l'insolvenza di un socio non comportano lo scioglimento della società ma, in sintonia con gli artt. 2284 e 2285 c.c.¹², solo lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio interessato (art. 723 BGB 2024; per le società commerciali artt. 130 ss. e 161 comma 2 HGB 2024). Dopo lo scioglimento della società i soci possono deliberare la proroga della società se la causa di scioglimento è venuta meno (art. 734 comma 1 BGB 2024; art. 142 comma 1 HGB 2024).

IV. La natura giuridica della nuova società civile: persona giuridica o soltanto “società di persone dotata di capacità giuridica”?

1. Capacità giuridica e utilizzo pratico della società civile

In base al diritto vivente la società civile è dotata di capacità giuridica già dal 2001 (*supra*, I., sulla sentenza «*Weißes Ross*»), ma la legge non ne parla¹³. Con

⁹ È fuori discussione, tuttavia, l'applicazione dell'art. 320 BGB (v. in Italia la norma corrispondente di cui all'art. 1460 c.c.) nel caso in cui la società abbia solo due soci, essendo la situazione paragonabile al contratto sinallagmatico; v. P. KINDLER, *Grundkurs Handels - und Gesellschaftsrecht*, 9ª ediz., Monaco di Baviera, 2019, § 11 n. 6 ss.

¹⁰ P. KINDLER, *Grundkurs Handels - und Gesellschaftsrecht*, cit., § 11 n. 52 ss.

¹¹ P. KINDLER, *Grundkurs Handels - und Gesellschaftsrecht*, cit., § 11 n. 44.

¹² V., al riguardo, L. DE ANGELIS, *Il recesso del socio nelle società personali*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 1, 2015.

¹³ Giustamente in dottrina si registrano – J. WERTENBRUCH, *Die Vertretung der GbR in der*

la riforma questa regola di diritto giurisprudenziale viene codificata e finalmente la normativa in materia di società civile è in sintonia con quella vigente in materia di società commerciali di persone (art. 105 comma 2 HGB 2024). L'art. 705 comma 2 BGB 2024 dispone che la società civile può acquisire diritti ed assumere obbligazioni ("*kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen*"). Per l'acquisto della capacità giuridica da parte di una società civile la legge ha scelto un approccio soggettivo¹⁴. Si presuppone che tale società debba, in base alla volontà comune dei soci, partecipare al traffico giuridico ("*nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll*"). In mancanza di un accordo fra i soci sul punto, si fa riferimento all'oggetto sociale. Se esso richiede la partecipazione al traffico giuridico, tale partecipazione *si presume voluta* dai soci¹⁵. Altri indizi per la volontà di dotare la società di capacità giuridica sono disposizioni contrattuali riguardanti l'identità della società (nome e sede), nonché l'organizzazione e la responsabilità per le obbligazioni sociali¹⁶. Anche se la società gestisce un'impresa sotto un nome comune, la volontà di partecipare al traffico giuridico si presume (art. 705 comma 3 BGB 2024)¹⁷.

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, la capacità giuridica nasce solo nel momento in cui la società partecipa al traffico giuridico con il consenso di tutti i soci, ma al più tardi con la sua iscrizione nel registro delle società (art. 719 comma 1 BGB 2024). Tale regola coincide con la nascita della OHG nei confronti di terzi (art. 123 HGB 2024). La fattispecie della nascita della società in virtù della sua mera iscrizione al registro (art. 719 comma 1 variante 2 BGB 2024) sottolinea che la società iscritta al registro delle società di diritto civili è *sempre* – cioè anche nel caso in cui ciò non corrisponda alla volontà di tutti i soci – dotata di capacità giuridica e può assumere obbligazioni. La necessità di

Reform des Personengesellschaftsrechts, in *NZG*, 2019, p. 407 – addirittura delle “false testimonianze” nel BGB stesso, ad esempio dove parla del potere di rappresentanza del singolo socio *per gli altri soci* (!) e non per la società (art. 714 BGB nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023); sulla soggettività giuridica della società civile in Germania v. M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss., 398 ss.

¹⁴ G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss., 3074.

¹⁵ Lo si legge nei lavori preparatori: *BT-Drucks.* 19/27635, p. 126 G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss., 3074.

¹⁶ Così sempre i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, p. 126.

¹⁷ Circa l'inconfutabilità di tale presunzione e la regola della “*protestatio facto contraria non valet*”, v. G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss., 3074.

proteggere l'affidamento nei traffici giuridici prevale sulla volontà dei soci – una regola finora circoscritta al campo delle sole società commerciali¹⁸.

La soggettività giuridica della società civile permette il suo utilizzo pratico in larga scala. È importante notare, tuttavia, che solo la società iscritta al registro delle società civili può essere iscritta in altri registri e documenti, quali il libro fondiario (art. 47 comma 2 legge tavolare 2024), la lista dei soci di una srl (art. 40 comma 1 GmbHG 2024), il registro delle azioni nominative di una spa (art. 67 AktG) ed il registro delle società civili (art. 707 comma 1 frase 2 BGB 2024)¹⁹. Di conseguenza, oltre alle attività da piccolo commerciante (art. 1 comma 2 HGB) e di società tra professionisti, la società civile registrata può essere utilizzata anche per la gestione non particolarmente dinamica di immobili e partecipazioni. È ben noto, a tale ultimo riguardo, anche il fenomeno inverso, e cioè la partecipazione di società di capitali in società di persone come modello di organizzazione dell'attività di impresa²⁰. Infatti, è frequente in Germania la costituzione di società in accomandita semplice in cui unico socio accomandatario è una società a responsabilità limitata interamente posseduta dagli stessi accomandanti (*GmbH & Co. KG*). Questa prassi potrebbe svilupparsi anche in Italia, essendo stati rimossi gli ostacoli legali frapposti alla partecipazione di società di capitali in società di persone²¹.

2. La società di persone dotata di capacità giuridica e principio della comunione a mani riunite (*Gesamthand*)

Secondo il principio della comunione a mani riunite (*Gesamthand*), gli apporti dei soci e i beni acquisiti mediante l'amministrazione della società diven-

¹⁸ P. KINDLER, *Grundkurs Handels - und Gesellschaftsrecht*, cit., § 11 n. 11 ss.

¹⁹ Sull'impiego pratico della società civile registrata v. *amplius* M. HERMANNNS, *Register für die GbR*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 39 ss.

²⁰ H. FLEISCHER-P. AGSTNER, *Personengesellschaften in Italien und Deutschland. Grundlagen, Entwicklungslinien, Strukturmerkmale*, in *RabelsZ*, 81, 2017, p. 299 ss., 306; U. TOMBARI, *La partecipazione di società di capitali in società di persone come nuovo 'modello di organizzazione dell'attività di impresa'*, in *Riv. soc.*, 2006, p. 185 ss., 191; *amplius* O. CAGNASSO-C. SARACINO, *L'acquisizione di partecipazioni in società di persone da parte di una srl*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* 2, 2020, p. 1 ss.

²¹ Cfr. M. CAMPOBASSO, *Diritto delle società*, Torino 2021, p. 126; v., in giurisprudenza, Cass., 21 gennaio 2016, n. 1095, in *Sistema Integrato Eutekne*; Cass. SS.UU. 17 ottobre 1988 n. 5636, in *Foro it.*, 1988, I, c. 3247; per una critica del fenomeno v. G.E. COLOMBO, *La partecipazione di società di capitali ad una società di persone*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 1513 ss.

tano patrimonio comune dei soci (art. 718 comma 1 BGB nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023). Inoltre, sempre in base a detto principio, un socio non può disporre della propria quota del patrimonio sociale e dei singoli beni che vi rientrano (art. 719 comma 1 BGB nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023). Tali regole sono state oggetto della curiosità anche della dottrina italiana del '900²², sebbene siano state accolte con poco entusiasmo. Già nel 1923 Francesco Ferrara, studioso pisano di nota fama, constatò lo scarso livello di astrazione del diritto tedesco che nega l'idea di un'entità autonoma e distinta dai soci²³ e rigettò la teoria della *Gesamthand* perché inaccettabile²⁴. Venticinque anni dopo anche Renzo Bolaffi, nel suo trattato fondamentale sulla società civile, qualificò la *Gesamthand* del diritto tedesco una concezione estranea alla mentalità italiana²⁵.

Infatti, giustamente, con la riforma del 2024 il legislatore tedesco ha abbandonato tale principio, ormai inconciliabile con la soggettività giuridica della società stessa che comporta la titolarità del patrimonio sociale in capo alla società e non più in capo ai soci (come lo presuppone l'idea di una proprietà comune dei soci). È emblematico, al riguardo, il nuovo art. 713 BGB 2024²⁶:

Art. 713 BGB. Patrimonio sociale. *Il patrimonio della società è costituito dagli apporti dei soci, dai diritti acquistati per o dalla società e dalle obbligazioni sorte nei suoi confronti.*

Di conseguenza, la società civile intesa come *Gesamthandsgemeinschaft* cessa – ed era ora – di esistere con lo spirare del 31 dicembre 2023. Vengono abroga-

²² F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 2, 1923, p. 53 ss.; *amplius* R. BOLAFFI, *La società civile*, 1947, rist. 1975, p. 29 ss.

²³ F. FERRARA, *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 2, 1923, p. 45: “Il diritto germanico non è mai arrivato alla concezione d'un ente ideale distinto dalla collettività degli individui associati: per questo era necessaria una forza di astrazione di cui un popolo primitivo non è capace. Il diritto germanico s'è fermato all'idea ingenua e materialistica che vede nelle associazioni nient'altro che una pluralità di persone aventi dei beni comuni”.

²⁴ F. FERRARA, *La personalità giuridica delle società di commercio*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, I, p. 94 ss., 99: “Questa costruzione però non è accettabile”.

²⁵ R. BOLAFFI, *La società civile*, 1947, rist. 1975, p. 32: “una concezione estranea alla nostra mentalità”; per una comparazione italo-tedesca sul punto vedi le interessanti pagine di H. FLEISCHER-P. AGSTNER, *Personengesellschaften in Italien und Deutschland. Grundlagen, Entwicklungslinien, Strukturmerkmale*, in *RabelsZ*, 81, 2017, p. 299 ss., 326, 343.

²⁶ Traduzione a cura di M. ONZA *et al.*

ti gli artt. 718-720 BGB 1900, norme da tempo inconciliabili con il diritto vivente in materia ed enigmatici per studenti e studiosi allo stesso tempo. Infatti, se il patrimonio sociale appartiene alla società (art. 713 BGB 2024), sarebbe contraddittorio assegnarlo anche ai soci “a mani riunite”²⁷.

Sarebbe stato ancora più coerente a questo punto riconoscere tutte le società di persone come persone giuridiche. Lo fa ad esempio il diritto francese²⁸, ed in dottrina c'è chi sostiene questo inquadramento perché manca una differenza sostanziale fra la “società di persone dotata di capacità giuridica” (art. 705 comma 2 BGB 2024) e la persona giuridica; ambedue partecipano come entità autonome al traffico giuridico²⁹. Questa soluzione sembra coerente anche alla luce di un'indagine storico-comparatistica della problematica dalla quale risulta che le società di persone di diritto tedesco altro non sono che persone giuridiche³⁰. Ed infatti, la negazione *tout court* (art. 705 comma 2 BGB 2024) che

²⁷ G. BACHMANN, *Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)*, in *NZG*, 2020, p. 612 ss., 615; P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Personengesellschaft*, in *ZHR*, 185, 2021, p. 598 ss., 604 ss.

²⁸ F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Milano 2020, p. 66: “In Francia la nuova legislazione societaria introdusse essenziali miglioramenti”.

²⁹ Per l'inquadramento delle società di persone fra le persone giuridiche anche H. FLEISCHER-P. AGSTNER, *Personengesellschaften in Italien und Deutschland. Grundlagen, Entwicklungslinien, Strukturmerkmale*, in *RabelsZ*, 81, 2017, p. 299 ss., p. 326 “wissenschaftlich-konzeptionell [...] nicht ausgeschlossen, wenn man den Begriff der juristischen Person von seinem naturrechtlichen Vorverständnis befreit”, anche p. 343.

³⁰ F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Milano 2020; P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Personengesellschaft*, cit., p. 59 ss.; P. KINDLER, *Die «rechtsfähige Gesellschaft» als juristische Person – erste Befunde und Überlegungen zum Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)*, in *ZfPW*, 2022, p. 409 ss.; per l'inquadramento della società di persone come persona giuridica v. già T. RAISER, *Gesamthand und juristische Person im Licht des neuen Umwandlungsrechts*, in *AcP*, 194, 1994, p. 495 ss., 510 ss.; W. HADDING, *Zur Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit der (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts sowie zur Haftung ihrer Gesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten*, in *ZGR*, 2001, p. 712 ss., 718 (“Mit dem Terminus «juristische Person» ist nur eine Sammelbezeichnung für diejenigen Tatbestände gefunden, bei denen kraft gesetzlicher Vorschriften unter bestimmten Voraussetzungen in der einen oder anderen Weise Rechtsfähigkeit erlangt worden ist.”); P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Personengesellschaft*, in *ZHR*, 185, 2021, p. 598 ss.; in prospettiva storica v. F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Milano 2020, p. 75 ss.; l'opinione dominante in Germania – ed anche in Italia, v. Cass. 4 marzo 2022 n. 7184, in *Sistema Integrato Eutekne*, Cass. SS.UU. 15 marzo 2022 n. 8337, *Giust. civ. Mass.* 2022 – ritiene,

una determinata entità dotata di capacità giuridica sia una persona giuridica, alla René Magritte („Ceçi n'est pas une pipe“), non toglie a tale entità il carattere ontologico di persona giuridica, essendo tale caratteristica proprio fondata sulla capacità di essere titolare di diritti ed obblighi³¹.

Scendiamo nei particolari. L'appartenenza delle società di persone alla categoria delle persone giuridiche deriva, in base alla MoPeG (art. 713 BGB 2024), dal fatto che la società stessa è titolare del suo patrimonio proprio in base alla sua capacità giuridica il che, come diceva già *Friedrich Carl von Savigny*, fa parte dell'essenza di tutte le corporazioni (Teil des «Wesen[s] aller Corporationen»³²), nella traduzione di Vittorio Sciajola: «L'essenza poi di tutte le corporazioni sta in ciò che il soggetto dei diritti non è costituito dai singoli membri (neppure dalla somma totale di essi), ma dal tutto ideale»³³.

invece, che le società di persone siano delle entità sì dotate di capacità giuridica ma non di personalità giuridica: C. SCHÄFER, *Reformbedarf und Schwerpunkte*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 10; M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, p. 539 ss., 547 ss.; C. SCHÄFER in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8ª ediz., Monaco di Baviera, 2020, Introduzione al § 705 n. 12 ss.

³¹ Chiarissimo in questo senso T. RAISER, *Gesamthand und juristische Person im Licht des neuen Umwandlungsrechts*, cit., p. 495 ss., 504, il quale ricomprende fra le persone giuridiche tutte le entità alle quali la legge attribuisce capacità giuridica; nello stesso senso il progetto polacco dell'art. 43 codice civile (2008), secondo cui “una persona giuridica è una organizzazione che la legge riconosce espressamente come persona giuridica o a cui la legge conferisce capacità legale”, sul diritto polacco F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Milano 2020, p. 88; diversamente la Corte Federale Suprema Tedesca, BGH, 29 gennaio 2001, in *BGHZ*, 146, 2001, p. 341: la personalità giuridica non sarebbe la conseguenza automatica dell'attribuzione della capacità giuridica; ma v. la domanda provocatoria già di K. SCHMIDT, *Die BGB-Außengesellschaft: rechts- und parteifähig. Besprechung des Grundlagenurteils II ZR 331/00 vom 29. 1. 2001*, in *NJW*, 2001, p. 993 ss., 996: “ma in realtà gli enti e le società di persone dotate di capacità giuridica non sono delle varianti della figura unitaria di persona giuridica?”; ID., *Neuregelung des Rechts der Personengesellschaften? – Vorüberlegungen für eine konsistente Reform*, in *ZHR*, 177, 2013, p. 712 ss., 722: „Viel spricht für diese [...] Ansicht“.

³² Cfr. F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica. Un capitolo nella storia del diritto dell'Europa continentale*, Milano 2020, p. 41, il quale si riferisce a VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, II, Berlino, 1840, p. 243; P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Personengesellschaft*, in *ZHR*, 185, 2021, p. 598 ss., 606, 608.

³³ VON SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale* (trad. it. di V. SCIAJOLA), I-VIII, Torino [18886-1900], rist. 2010, p. 246-247.

In questo senso la qualità (di un'entità) di persona giuridica si determina a livello ontologico – in base (unicamente) alla sua capacità giuridica – e non spetta al legislatore negarla. La «società di persone dotata di capacità giuridica» (art. 14 comma 2, BGB) in realtà altro non è che una persona giuridica, anche se ci sono da notare certe, ma irrilevanti, differenze rispetto alle società di capitali: l'inammissibilità della società unipersonale (art. 712a BGB 2014), della plurima partecipazione in una società di persone³⁴ e dell'acquisto di partecipazioni proprie (art. 711 comma 1 frase 2 BGB 2024)³⁵. – Nessuna di queste differenze riguarda una caratteristica essenziale della persona giuridica³⁶: il requisito della pluripersonalità (*Mehrpersonenerfordernis*; art. 712a comma 1 frase 1 BGB 2024) si trova anche nelle persone giuridiche (cfr. art. 73, BGB, in materia di associazioni), e lo stesso dicasi dell'esclusione della plurima partecipazione o dell'acquisto di partecipazioni proprie (cfr. art. 38, BGB, sempre in materia di associazioni). Anche altre presunte differenze strutturali fra la persona giuridica e la società di persone³⁷ non giustificano la distinzione fra queste due categorie: il regime della responsabilità dei soci, a tale riguardo, non dice nulla. È vero che nel settore delle società di persone prevale la responsabilità dei soci per i debiti sociali, mentre ciò non vale per le società di capitali. Ci sono, tuttavia, società di persone in cui troviamo dei soci limitatamente responsabili (artt. 161 ss. HGB [società in accomandita]; art. 8 commi 2-4 PartGG [STP]) mentre esistono, d'altra parte, persone giuridiche in cui determinati soci rispondono

³⁴ C. SCHÄFER, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8ª ed., 2020, § 705 n. 187 ss., anche in merito alle eccezioni già oggi riconosciute al principio dell'unicità della appartenenza alla società (*Mitgliedschaft*).

³⁵ Diversamente M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, p. 539 ss., 548, 566, il quale mette l'accento proprio sull'importanza di tali differenze.

³⁶ In questo senso T. RAISER, *Gesamthand und juristische Person im Licht des neuen Umwandlungsrechts*, in *AcP*, 194, 1994, p. 495 ss., 504 ss., 510 sub IV, dopo aver trattato delle varie presunte caratteristiche della persona giuridica rispetto alla società di persone.

³⁷ In merito a queste (presunte) differenze strutturali v. C. SCHÄFER, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8ª ed., 2020, introduzione al § 705 n. 13 e § 705 n. 315 ss.; inoltre E. RÖDER, *Die Personengesellschaft mit beschränkter Haftung: Eine Lücke im deutschen Gesellschaftsrecht*, in *ZHR*, 184, 2020, p. 457 ss., 478 ss.; P. ULMER, *Die Gesamthandsgesellschaft – Ein noch immer unbekanntes Wesen?*, in *AcP*, 198, 1998, p. 113 ss., 122. L'atteggiamento critico di chi scrive in merito alla presunta natura tipologica delle caratteristiche di cui si tratterà in seguito: ARBEITSKREIS BILANZRECHT HOCHSCHULEHRER RECHTSWISSENSCHAFT, *Die geplante Reform des Personengesellschaftsrechts: Gesellschaftsrechtliche Grundfragen und steuerliche Implikationen*, in *ZIP*, 2021, Beilage zu Heft 2, p. 3 ss., 8 ss.

illimitatamente dei debiti sociali (artt. 278 ss., AktG [s.a.p.a.]; art. 322, AktG [*Eingliederung* in materia di gruppi]; art. 2325 comma 2 c.c. [società unipersonale in Italia]³⁸). La responsabilità limitata perciò non è una caratteristica essenziale della persona giuridica bensì il risultato di una libera decisione dei legislatori a prescindere dal tipo di ente di cui si tratta³⁹. Inoltre, la trasferibilità delle quote di partecipazione (limitata dagli artt. 711, 711a, BGB) non è garantita in tutti i tipi di persona giuridica (cfr. l'art. 76 GenG [legge sulle cooperative]; art. 38, BGB, in materia di associazioni), e, nella prassi delle società di capitali, è spesso limitata da clausole di gradimento (*Vinkulierungsklauseln*) nello statuto di s.r.l. o s.p.a.⁴⁰. La votazione a maggioranza, caratteristica per la formazione della volontà sociale nelle persone giuridiche, si trova di regola anche nelle società di persone, in virtù del contratto sociale (cfr. art. 119 comma 2 HGB; art. 109 comma 3 HGB 2014; artt. 708, 714 BGB 2024). Infine, neanche l'autorappresentanza dei soci (*Selbstorganschaft*, art. 720 comma 1, BGB 2024)⁴¹ è da considerarsi una caratteristica essenziale delle società di persone, dal momento che questa figura si trova anche nel campo delle persone giuridiche classiche (cfr. art. 9 comma 2, legge sulle cooperative [GenG]); e nella società di persone c.d. atipica (in cui l'unico socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali è una persona giuridica, art. 19 comma 2, HGB) l'autorappresentanza dei soci può essere evitata facilmente

³⁸ Per un confronto italo-tedesco v. P. KINDLER, *Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht*, 2ª ed., 2014, § 4 n. 150.

³⁹ T. RAISER-R. VEIL, *Recht der Kapitalgesellschaften*, 6ª ed., 2015, § 3 n. 12; Corte di Giustizia 21 ottobre 2010 – causa C-81/09, ECLI:EU:2010: 622 (Idryma Typou), pt. 42 (“Peraltro, anche se da un esame del diritto degli Stati membri [...] risulta che, nella maggioranza dei casi, gli azionisti delle società elencate all'art. 1 della prima direttiva non sono tenuti a rispondere personalmente dei debiti della società per azioni o della società a responsabilità limitata, non si può concludere che si tratti di un principio generale del diritto societario applicabile in tutte le circostanze e senza eccezioni.”); P. KINDLER, *Introduction*, n. 93, in P. KINDLER-J. LIEDER (a cura di), *European Corporate Law. Article-by-Article Commentary*, 2021; ID., *Kapitalgesellschaftsrechtliche Durchgriffshaftung und EU-Recht*, in *Festschrift Säcker*, 2011, p. 393 ss., 394; sempre sulla irrilevanza tipologica del regime della responsabilità per i debiti sociali vedasi H.-C. GRIGOLEIT, *Gesellschafterhaftung für interne Einflussnahme im Recht der GmbH*, 2006, p. 14: „Aus funktionaler Sicht und unter dem Gesichtspunkt kategorialer Klarheit dürfte es vorzuzugswürdig sein, die juristische Personalität mit der (externen) Rechtsfähigkeit gleichzusetzen“.

⁴⁰ P. KINDLER, *Le successioni a causa di morte nel diritto tedesco: profili generali e successione nei beni produttivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 359 ss., 379.

⁴¹ V. la ricostruzione, dal punto di vista italiano, di P. SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974, p. 339 ss.; M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss., 413 s.

attraverso la nomina di una persona estranea alla società quale amministratore del socio illimitatamente responsabile. «Demolite» tutte queste presunte caratteristiche della persona giuridica, si torna alla constatazione di cui sopra di *Friedrich Carl von Savigny* secondo cui unicamente la capacità giuridica fa parte dell'essenza di tutte le corporazioni. Di conseguenza, la «società di persone dotata di capacità giuridica» (artt. 14 comma 2, 705 comma 2 var. 1, BGB) in realtà altro non è che una persona giuridica.

V. I singoli aspetti della riforma

1. L'introduzione di un registro delle società civili e la libertà di scelta della sede sociale

a) La pubblicità notizia della società civile

Una delle principali novità della riforma riguarda l'introduzione di un registro delle società civili, con iscrizione facoltativa delle società (art. 707 BGB 2024). A differenza del diritto italiano (art. 7 comma 1 n. 9 del regolamento attuativo del registro di commercio)⁴², l'iscrizione è obbligatoria solo per le società che a loro volta hanno intenzione di essere iscritte in determinati registri o documenti (*supra*, IV.1)⁴³. Il registro è tenuto dalla pretura nella cui circoscrizione la società ha la propria sede (art. 374 n. 2 FamFG 2024; art. 707 comma 1 BGB 2024). Si tratta di un registro per attività commerciali solo nel senso che la società civile può esercitare delle attività commerciali minori (art. 1 comma 2 HGB; *supra*, III.1).

b) La posizione giuridica della società civile iscritta nel registro delle società civili; la sua trasformazione ("Statuswechsel")

La società civile iscritta nel registro delle società civili può e deve, nel suo nome, indicare la sua forma giuridica e cioè "*eingetragene Gesellschaft bürgerli-*

⁴² O. CAGNASSO-C. SARACINO, *La rappresentanza nelle società di persone*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* 1, 2019.

⁴³ In merito al registro delle società civili, v. M. RICHTER-R. BÄRWALDT, *Das künftige Recht der GbR und seine Auswirkungen auf die Registerpraxis*, in *DB*, 2021, p. 2476; M. HERMANN, *Register für die GbR*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 27 ss.; H. HECKSCHEN, *MoPeG: Der letzte Stand – vorbereitet sein auf den 1. Januar 2024*, in *Anwbl.*, 2022, p. 31; M. HERMANN, *Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) – Entstehung und Überblick*, in *DNotZ*, 2022, p. 3 ss., 5 ss.; D. JOHN, *Das Gesellschaftsregister gemäß MoPeG*, in *NZG*, 2022, p. 243 ss.

chen Rechts” (società iscritta di diritto civile) oppure “eGmbH” (art. 707a comma 2 BGB 2024). L’iscrizione nel registro ha efficacia dichiarativa, cioè rileva sul piano dell’opponibilità dell’atto o del fatto iscritto in maniera analoga al regime in materia di registro di commercio (art. 707a comma 3 BGB 2024; art. 15 HGB; in Italia: art. 2193 c.c.). L’iscrizione non può essere cancellata se non in caso di liquidazione della società (art. 707a comma 4 BGB 2024: “*Löschung nur nach allgemeinen Vorschriften*”) ⁴⁴. Con questa regola il legislatore intende rafforzare l’affidabilità della società civile nel traffico giuridico. Di conseguenza, la trasformazione di un’altra società in società civile (*Formwechsel*; artt. 191 ss. UmwG), a partire dal 1° gennaio 2024, è ammessa soltanto se la rinnovata veste giuridica è una società civile registrata. Inoltre, l’iscrizione nel registro delle società civili permette alla società di partecipare a operazioni di fusione e scissione (art. 3 comma 1 n. 1 UmwG 2024).

Dal momento che il registro delle società civili esiste accanto al registro di commercio, una società civile che si trasforma in società commerciale di persone deve uscire dal registro delle società civili ed essere iscritta nel registro di commercio. Questo procedimento (“*Statuswechsel*”) è disciplinato dagli artt. 707c BGB 2024 e 106 commi 4 e 5 HGB 2024 ⁴⁵.

c) *Sede amministrativa (Verwaltungssitz) e sede contrattuale (Vertragssitz) – Diritto applicabile*

L’art. 706 BGB 2024 disciplina la sede sociale. La sede sociale determina, fra l’altro, la competenza per territorio del giudice del registro (art. 707 comma 1 BGB 2024), del giudice in materia di contenziosi (art. 17 comma 1 frase 2 ZPO) e del giudice fallimentare (artt. 3 e 4 InsO), ed è criterio di collegamento anche per la competenza internazionale del giudice tedesco (ad es. in base agli artt. 4, 24 n. 1 e 63 comma 1 lett. a) Regolamento Bruxelles Ibis e art. 17 comma 1 frase 2 ZPO, artt. 3 e 4 InsO; art. 3 comma 1 frase 2 del Regolamento UE 2015/848 per l’insolvenza transfrontaliera) ⁴⁶. In base alla definizione le-

⁴⁴ G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss., 3074; M. HERMANN, *Register für die GmbH*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 34.

⁴⁵ *Amplius* M. NOACK-L. GÖBEL, *Die eingetragene Personengesellschaft zwischen Rechtsformwahl und Rechtsformzwang*, in *GmbHR*, 2021, p. 569 ss.; M. HERMANN, *Register für die GmbH*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 36 ss.

⁴⁶ In merito alla competenza internazionale, v. P. KINDLER, in *Münchener Kommentar zum BGB cit.*, *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 603.

gale di cui all'art. 706 frase 1 BGB 2024, la sede della società è il luogo in cui si trova effettivamente l'amministrazione. In deroga a tale norma i soci di una società civile possono concordare un altro luogo nel territorio nazionale come sede sociale (sede contrattuale, *Vertragssitz*) il quale diventa, in questo caso, la sede sociale al posto della sede amministrativa (art. 706 frase 2 BGB 2024). Questa libertà di scelta della sede sociale potrebbe essere di interesse per le *Decentralised Autonomous Organisations* (DAO)⁴⁷.

Per quanto riguarda la dimensione internazionale della libertà di scelta della sede sociale è importante notare che tale libertà non si estende alla scelta di un luogo al di fuori della Germania. In questo modo si intende garantire "l'ancoraggio" della società all'ordinamento giuridico tedesco. Infatti, una sede contrattuale all'estero renderebbe più difficile l'accertamento della competenza internazionale e territoriale dell'autorità giudiziaria tedesca⁴⁸. Esattamente come le relative norme contenute negli artt. 4a GmbHG e 5 AktG⁴⁹, anche l'art. 706 BGB 2024 non è una norma di diritto internazionale privato tedesco⁵⁰. Di conseguenza, alla società civile operativa nei traffici giuridici si applica il criterio di collegamento della sede reale ("*Sitztheorie*") quale regola di diritto internazionale privato giurisprudenziale⁵¹; la società civile interna è sottoposta alla li-

⁴⁷ L'organizzazione autonoma decentralizzata è una organizzazione la cui attività e il cui potere esecutivo sono ottenuti e gestiti attraverso regole codificate, come programmi per computer chiamati contratto intelligente; sulle questioni del diritto applicabile, v. G. SPINDLER, *Blockchaintypen und ihre gesellschaftsrechtliche Einordnung. Unter besonderer Berücksichtigung der decentralized autonomous organization (DAO)*, in *RDi*, 2021, p. 309, 313 ss.; S. SCHWEMMER, *Dezentrale (autonome) Organisationen*, in *AcP*, 221, 2021, p. 555, 569 ss.

⁴⁸ V. i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, p. 127.

⁴⁹ Che non si tratti di norme di conflitto è pacifico in giurisprudenza: BGH, 27 ottobre 2008, in *BGHZ*, 178, 2008, p. 192 – *Trabrennbahn n. 22* ("*Insbesondere enthält § 4a GmbHG [...] keine Regelung über die Anerkennung ausländischer Gesellschaften mit Verwaltungssitz im Inland*"), facendo riferimento a P. KINDLER, *GmbH-Reform und internationales Gesellschaftsrecht*, in *Die AG*, 2007, p. 721, 725 ss.; BGH, 12 luglio 2011, in *BGHZ*, 190, 2011, p. 242 n. 16; BGH, 22 novembre 2016, in *BGHZ*, 212, 2016, p. 381 n. 20; P. KINDLER, in *Münchener Kommentar zum BGB cit.*, *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 5.

⁵⁰ H. HECKSCHEN, *Der so genannte «Mauracher Entwurf» – ein positiver Schritt zur Reform des Personengesellschaftsrechts*, in *NZG*, 2020, p. 761, 763 ss.; di avviso diverso J. LIEDER-R. HILSER, *Das Internationale Personengesellschaftsrecht des MoPeG*, in *ZHR*, 185, 2021, p. 471, 490 ss.; A. SCHALL, *cit.*, p. 1443, 1448 ss.; J. HOFFMANN-S. HORN, *Die Neuordnung des internationalen Personengesellschaftsrechts*, in *RabelsZ*, 86, 2022, p. 65.

⁵¹ BGH, 22 novembre 2016, *BGHZ*, 212, p. 381 n. 20 (giurisprudenza costante); anche i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, p. 127; P. KINDLER, in *Münchener Kommentar zum*

bertà di scelta della legge applicabile riconosciuta in materia contrattuale⁵². Dal punto di vista del giudice tedesco⁵³, gli artt. 705 ss. BGB 2024 si applicano solo se al momento della conclusione del contratto sociale la sede effettiva della società si trova(va) in Germania. Inoltre, l'art. 706 BGB 2024 non è una norma di conflitto bilaterale⁵⁴, nel senso che una società civile con sede contrattuale all'estero ma sede amministrativa in Germania dovrebbe essere riconosciuta dall'autorità giudiziaria tedesca.

2. L'apertura delle società commerciali (SNC, SAS) alle libere professioni

In Italia, con la L. 183/2011 e il regolamento di attuazione (DM 8.2.2013 n. 34), è stata istituita per le libere professioni la società fra professionisti. Esiste una disposizione analoga in Germania: la legge sul "partenariato" nel settore delle libere professioni (*Partnerschaftsgesellschaftsgesetz* - PartGG)⁵⁵. Ma mentre le snc e le sas italiane non sono utilizzabili per le attività ordinarie, la riforma delle società di persone in Germania comporta l'apertura anche delle società commerciali di persone alle libere professioni. In materia di STP (tedesca) la riforma comporta due liberalizzazioni:

- non sarà obbligatorio inserire nel nome della STP, a partire dal 1° gennaio 2024, il nome di uno dei soci o delle professioni esercitate (art. 2 comma 1 PartGG 2024);
- è stato abrogato il requisito della forma scritta *ad substantiam* (art. 3 PartGG 2024).

L'apertura anche delle società commerciali di persone alle libere professioni comporta che gli interessati potranno organizzarsi utilizzando la *GmbH & Co. KG* (*supra*, IV.1), il che è interessante sotto il profilo della limitazione della responsabilità personale dei soci. Quest'ultimi da accomandanti rispondono per le obbli-

BGB cit., *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 5; M. WELLER-S. SCHWEMMER, *Das MoPeG: Eine Jahrhundertreform im Personengesellschaftsrecht?*, in *BB*, 2021, fasc. 29/30, p. I.

⁵² BGH, 13 settembre 2004, in *DB*, 2004, p. 2418; BGH, 10 febbraio 2009, in *NJW*, 2009, p. 1482 n. 10; in merito alla qualificazione contrattuale anche BGH, 10 giugno 2015, in *NJW*, 2015, p. 2581 n. 12; P. KINDLER, in *Münchener Kommentar zum BGB cit.*, *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 287.

⁵³ Per il punto di vista del giudice italiano v. art. 25 della L. 218/95.

⁵⁴ Sulle norme di conflitto bilaterali in materia societaria, v. P. KINDLER, in *Münchener Kommentar zum BGB cit.*, *Internationales Handels- und Gesellschaftsrecht*, n. 506, 544.

⁵⁵ P. KINDLER, *La nuova società tra professionisti in Germania*, in *ACADÉMIE DES PRIVATISTES EUROPÉENS* (a cura di), *Annales de droit privé 2012-2013*, Milano, 2013, p. 369 ss.

gazioni della società soltanto entro l'importo convenuto della responsabilità (*Haftsumme*) verso i creditori sociali (art. 161 comma 1 HGB 2024)⁵⁶. Queste novità non sono rilevanti per commercialisti e revisori contabili (i quali già adesso possono esercitare la loro attività sotto forma di società commerciale di persone), ma di grande interesse per gli avvocati. Se l'oggetto sociale consiste nell'esercizio di una libera professione in comune da parte dei soci e se le regole professionali in materia lo ammettono, si può richiedere l'iscrizione nel registro di commercio (art. 107 comma 1 HGB 2024). In materia di avvocatura, il nuovo art. 59b comma 1 frase 1 n. 1 della Legge professionale forense (*Bundesrechtsanwaltsordnung* – BRAO), in vigore dal 1° agosto 2022, lo permette espressamente⁵⁷.

3. *Apporti, amministrazione e rappresentanza*

La norma cardine in materia di apporti, potere di voto e partecipazione nei guadagni e nelle perdite è l'art. 709 BGB [2024], applicabile alla società civile e alle società commerciali di persone (artt. 105 comma 3, 120 comma 1 e 161 comma 2 HGB [2024])⁵⁸:

Art. 709 BGB. Apporti; potere di voto e partecipazione nei guadagni e nelle perdite.

(1) L'apporto di un socio può consistere in qualsiasi utilità per il perseguimento dello scopo comune, anche nella prestazione di servizi.

(2) Nel dubbio, i soci sono obbligati ai medesimi apporti.

(3) Il potere di voto e la quota di partecipazione agli utili e alle perdite sono regolati in primo luogo secondo le percentuali di partecipazione pattuite. Se non sono stati pattuiti rapporti di partecipazione, essi sono regolati in proporzione ai valori pattuiti degli apporti. Se nemmeno i valori degli apporti sono stati pattuiti, ogni socio, indipendentemente dal valore del suo apporto, ha lo stesso potere di voto e una uguale partecipazione agli utili e alle perdite.

⁵⁶ A tutela dei clienti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile professionale della società è di 2,5 milioni di euro, art. 59-o Legge professionale forense (*Bundesrechtsanwaltsordnung*).

⁵⁷ G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in *NJW*, 2021, p. 3073 ss.; sull'apertura delle società commerciali di persone alle libere professioni in Germania v. anche M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss., 431 s.

⁵⁸ Traduzione a cura di M. ONZA *et al.*

La riforma non ha modificato il principio secondo cui, nella società civile, in mancanza di diversa disposizione del contratto sociale, i soci sono titolari congiuntamente del potere di gestione e di rappresentanza (artt. 715 comma 3 e 720 comma 1 BGB 2024). Gli amministratori devono essere soci (*Selbstorgan-schaft*). Nelle società commerciali di persone è previsto un potere di rappresentanza dei soci disgiunto (art. 124 comma 1 HGB 2024), fatta eccezione per il socio accomandante nella KG, il quale non ha come tale il potere di rappresentanza (art. 170 comma 1 HGB 2024). Come in Italia, in assenza di contrarie stipulazioni del contratto sociale, il potere di rappresentanza è simmetrico a quello di gestione, avendo i soci la facoltà di conferire il potere di gestione solo ad alcuni soci stessi o adottare il metodo congiunto; inoltre possono conferire il potere di rappresentanza solo ad alcuni soci amministratori⁵⁹. Per quanto riguarda la portata oggettiva del potere di rappresentanza, in tutte le società di persone tale potere è onnicomprensivo e, a differenza del diritto italiano⁶⁰, va al di là dell'oggetto sociale; è nullo, nei confronti di terzi, ogni patto limitativo (art. 720 comma 3 BGB 2024; art. 124 comma 4 HGB 2024)⁶¹. Essendo il potere di rappresentanza onnicomprensivo, a differenza del diritto italiano⁶², non è possibile il compimento di atti *ultra vires*, ed eventuali limiti interni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo in caso di abuso del potere di rappresentanza e comportamento collusivo del terzo⁶³.

4. *Le decisioni dei soci: validità e impugnazione*

Gli artt. 714 ss. BGB 2024 disciplinano l'organizzazione interna della società sulla base della distinzione tra gestione dell'impresa e decisioni dei soci⁶⁴.

⁵⁹ Per l'Italia v. O. CAGNASSO-C. SARACINO, *La rappresentanza nelle società di persone*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* 1, 2019.

⁶⁰ Art. 2266 comma 2 c.c.; O. CAGNASSO-C. SARACINO, *La rappresentanza nelle società di persone*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* 1, 2019.

⁶¹ V. le osservazioni critiche al riguardo da parte di M. HABERSACK, *Vertretung und Haftung*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 92 ss. (con riferimento alla spesso scarsa esperienza professionale esistente proprio nelle società civili).

⁶² O. CAGNASSO-C. SARACINO, *La rappresentanza nelle società di persone*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* 1, 2019.

⁶³ P. KINDLER, *Grundkurs Handels- und Gesellschaftsrecht, cit.*, § 10 n. 76.

⁶⁴ *Amplius* M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss., 407 ss., *sub* 4 e 5; per una comparazione italo-tedesca vedasi anche F. MURINO,

Queste ultime comprendono le modifiche organizzative (cioè del contratto sociale), le decisioni relative alle basi essenziali o gli atti di amministrazione di natura straordinaria (art. 715 comma 2 BGB 2024), oltre alle eventuali decisioni sugli atti di gestione di natura ordinaria espressamente riservate alla competenza dei soci dal contratto sociale⁶⁵; per questa categoria vige la regola generale del necessario consenso di tutti i soci (art. 714 BGB 2024). Nella KG anche l'accomandante ha il diritto di partecipare alle decisioni organizzative o di natura straordinaria, salvo quelle relative all'attribuzione o alla revoca di procure (art. 164 HGB). A livello strutturale c'è da notare che nelle società di persone, a differenza delle società di capitali, non esiste né un CdA né un'assemblea dei soci come "organi" della società.

In materia di decisioni dei soci si nota, sotto vari profili, sempre la bipartizione fondamentale fra società civile e società commerciali. Mentre le decisioni possono essere assunte, nelle società civili, senza formalità particolari, e possono rappresentare anche una deroga *una tantum* al contratto di società, oppure risultare dalla tolleranza di decisioni a maggioranza, nelle società commerciali l'art. 109 HGB 2024 prevede che sia necessario un procedimento assembleare, anche virtuale, convocato da uno dei soci senza formalità particolari e con un congruo preavviso, e con la proclamazione del risultato della decisione da parte del presidente⁶⁶.

Inoltre, la possibilità espressa di una clausola di maggioranza è regolamentata solo nell'ambito della disciplina delle società commerciali (art. 109 comma 4 HGB); si ritiene, tuttavia, ammissibile, mediante una scelta dei soci, anche nella società civile, sulla base del principio generale della libertà contrattuale sancita dall'art. 708 BGB 2024⁶⁷. Non si è voluto codificare la regola interpretativa del Progetto di Maurach (*supra*, I.), che automaticamente estendeva il principio di maggioranza alle modifiche del contratto sociale. Questo perché l'automatica estensione della regola che prevede la maggioranza semplice anche alle modifiche del contratto si riteneva sistematicamente non coerente, fra l'altro, con la

Tendenze evolutive in tema di società di persone e ricadute su diritti, obblighi, revoca e responsabilità degli amministratori, in V. DONATIVI (a cura di), *Trattato delle società – Tomo IV*, 2022, p. 1610 ss.

⁶⁵ V. in giurisprudenza di recente BGH, 15 febbraio 2022, in *ZIP*, 2022, p. 747 ss.; il tema si discute anche in Italia: v. M. CIAN (a cura di), *Diritto commerciale. III. Diritto delle società*, Torino, 2020, p. 118.

⁶⁶ Per un'analisi v. T. TRÖGER-B. HAPP, *Beschlussmängelrecht nach dem MoPeG: Bestandsaufnahme, Kritik und Fortentwicklung*, in *ZIP*, 2021, p. 2059 ss.

⁶⁷ C. SCHÄFER, *Beschlussfassung und Beschlussanfechtung in der Personenhandels-gesellschaft nach dem MoPeG-RegE*, in *ZIP*, 2021, p. 1529 ss.

previsione di una maggioranza dei tre quarti per la decisione di messa in liquidazione o prosecuzione dell'attività d'impresa della società (artt. 732 BGB 2024 e 140 HGB 2024)⁶⁸.

Nel Progetto di Maurach si era scelto di rendere le decisioni dei soci di tutte le società di persone (con rilevanza esterna) impugnabili, secondo il sistema caratteristico del diritto azionario (artt. 714a-g BGB del Progetto di Maurach), differenziando, pertanto, decisioni di per sé nulle rispetto a quelle annullabili per effetto dell'esperimento di un'azione soggetta ad un termine.

Tenendo conto della critica secondo cui un tale regime risultava sproporzionato e complesso per le società civili⁶⁹, questa analitica disciplina è ora contenuta nel solo codice di commercio agli artt. 110 ss. HGB 2024, applicabili anche alle società in accomandita in base alla norma generale di rinvio di cui all'art. 161 comma 2 HGB; ovviamente anche il contratto di una società civile può optare (art. 708 BGB 2024) per l'applicazione del medesimo regime.

La riforma abbandona, quindi, il modello attuale secondo cui il rimedio generale è quello della nullità, da far valere con una domanda di accertamento nei confronti dei soci, che accerta la nullità o l'inefficacia della decisione *inter partes*, azionabile senza alcun termine salva l'eccezione della cosiddetta *Verwirkung*⁷⁰, paragonabile alla rinuncia tacita di diritto italiano⁷¹. La conseguenza generale dei vizi delle decisioni diviene ora quella dell'annullabilità (per contrarietà alla legge o al contratto di società)⁷²; l'azione di accertamento della

⁶⁸ H. HECKSCHEN, *Der so genannte «Mauracher Entwurf» – ein positiver Schritt zur Reform des Personengesellschaftsrechts*, in *NZG*, 2020, p. 761 ss., 766.

⁶⁹ M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, p. 539 ss., 560 ss.

⁷⁰ BGH, 9 aprile 2013, in *BB*, 2013, p. 1426 ss.; T. TRÖGER-B. HAPP, *Beschlussmängelrecht nach dem MoPeG: Bestandsaufnahme, Kritik und Fortentwicklung*, in *ZIP*, 2021, p. 2059 ss., 2061.

⁷¹ Su rinuncia tacita e *Verwirkung* vedansi P. KINDLER, *Einführung in das italienische Recht*, 3^a ediz. 2022, p. 124 con riferimento a *Cass.*, 15 marzo 2004, n. 5240, *Foro it.*, 2004, I, p. 1397, 1400 ss., con nota di M. COLANGELO (massima: “*Il semplice ritardo nell'esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare dello stesso e tale da generare nel debitore un ragionevole affidamento che il diritto non sarà più esercitato, non comporta violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto*”); S. PATTI, *Inerzia e prescrizione nel pensiero di Alberto Auricchio*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 143 ss., 155; M. VIGLIONE in G. CIAN-A. TRABUCCHI (fondato da), *Commentario breve al codice civile*, 15^a ediz., Padova, 2022, *sub art.* 2934 c.c., VI.; F. RANIERI, *Rinuncia tacita e Verwirkung*, 1971.

⁷² Tale categoria comprende i vizi del procedimento e quelli di contenuto che corrispondono a diritti disponibili dei soci, nonché per violazione dell'obbligo di buona fede o della parità di trattamento.

nullità o dell'inefficacia rimane, tuttavia, il relativo rimedio processuale nelle società civili.

Le delibere nulle, che risultano inefficaci fin dall'origine, vengono circoscritte a quelle il cui contenuto viola disposizioni di legge cui non è possibile derogare (art. 110 comma 2 HGB 2024), come i diritti assolutamente indisponibili che appartengono all'“essenza” (*Kernbereich*) dei diritti del socio. Fermo restando che l'azione di nullità risulta esperibile da chiunque vi ha interesse (art. 110 comma 2 HGB 2024), non vengono, però, disposte forme di sanatoria per le delibere nulle, analogamente a quanto previsto dal diritto delle società di capitali, fermo restando il possibile utilizzo di un'eccezione di dolo o violazione del *Treuepflicht*.

L'azione di annullamento può essere proposta nei confronti della società da ciascuno dei soci, e anche da colui che ha perso successivamente alla delibera tale qualità ma vi ha interesse (art. 111 HGB 2024), e deve essere esercitata avanti al Tribunale presso cui è situata la sede sociale (art. 113 HGB 2024) entro il termine di tre mesi dalla comunicazione o dalla conoscenza della decisione, termine riducibile al massimo ad un mese sulla base di un'apposita previsione del contratto sociale (art. 112 HGB 2024)⁷³.

La sentenza che accerta l'invalidità ha effetti retroattivi *erga omnes*, e quindi anche nei confronti dei soci (che hanno diritto di intervenire nel giudizio e di essere a tal fine informati *ex art.* 113 commi 3 e 4 HGB 2024), e ciò, si legge nei lavori preparatori, è stato il frutto di un'apposita scelta, tenendo conto delle peculiarità delle società di persone; inoltre è stata espressamente regolamentata la possibilità di richiedere l'invalidità della delibera negativa con conseguente accertamento giudiziale della delibera positiva (art. 115 HGB)⁷⁴.

In conclusione, c'è da constatare che il regime per l'adozione delle delibere (e loro impugnazione) nelle società commerciali (OHG/KG) purtroppo non è stato richiamato per la società civile (artt. 110-115 HGB 2024). Nella prassi sarà opportuno farne riferimento nel contratto sociale della società civile per garantire la certezza del diritto ai soci anche in questo ambito (art. 708 BGB 2024) oppure fare ricorso alla clausola compromissoria se l'interesse alla riservatezza lo dovesse richiedere⁷⁵.

⁷³ La legittimazione passiva della società consente di superare il problema applicativo della necessaria legittimazione passiva di tutti i soci.

⁷⁴ T. TRÖGER-B. HAPP, *Beschlussmängelrecht nach dem MoPeG: Bestandsaufnahme, Kritik und Fortentwicklung*, in ZIP, 2021, p. 2059 ss., 2064 ss.

⁷⁵ G. BACHMANN, *Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts*, in NJW, 2021, p. 3073 ss., 3076; B. GRUNEWALD-T. LIEBSCHER, *Beschlussfassung und Beschlussmängel-*

5. La responsabilità per le obbligazioni sociali

Nella sentenza «*Weißes Ross*»⁷⁶ la Corte Federale di Giustizia ha sottoposto i soci della società civile al regime accessorio della responsabilità per le obbligazioni, codificato per la OHG negli artt. 128-130 HGB (artt. 126-128 HGB 2024; la normativa corrisponde, in sostanza, agli artt. 2267 ss. c.c.), permettendo tuttavia qualche eccezione in casi particolari quali pluralità di appaltanti (*Bauherrengemeinschaft*), fondi immobiliari “chiusi” ecc.⁷⁷. La riforma rispecchia le relative norme della OHG nella nuova disciplina della società civile (artt. 721-721b BGB 2024). L'intenzione è “*di non abrogare le eccezioni alla responsabilità riconosciute in giurisprudenza e dottrina*”⁷⁸.

In realtà, tale responsabilità è di ampio respiro, estendendosi anche ai soci non amministratori di una società civile, alle obbligazioni extra-contrattuali ed alle obbligazioni nate prima dell'entrata nella società del socio in questione⁷⁹, andando forse oltre la responsabilità del diritto vivente sviluppatasi sin dai primi anni 2000⁸⁰.

recht, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 120; per la nuova disciplina dell'impugnazione delle delibere nelle società commerciali di persone – sulla scia della relativa normativa in materia di spa – W. BAYER, *Beschlussmängel im neuen Recht der Personengesellschaften nach dem MoPeG*, in *DB*, 2021, p. 2609 ss.; T. TRÖGER-B. HAPP, *Beschlussmängelrecht nach dem MoPeG: Bestandsaufnahme, Kritik und Fortentwicklung*, in *ZIP*, 2021, p. 2059 ss.; per l'arbitrato societario in Germania v., da ultimo, BGH, 23 settembre 2021, in *DB*, 2022 p. 115 con nota di A. HEINRICH, *Präzisierung der BGH-Rechtsprechung zu Schiedsvereinbarungen für Beschlussmängelstreitigkeiten in Personengesellschaften*, in *DB*, 2022, p. 446 ss.

⁷⁶ BGH, 29 gennaio 2001, in *BGHZ*, 146, 2001, 341 («*Weißes Ross*»).

⁷⁷ C. SCHÄFER, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8ª ed., 2020, § 714 n. 41.

⁷⁸ V. i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, p. 165; sulla responsabilità dei soci v. M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 393 ss., 421 ss.

⁷⁹ Vedi le osservazioni critiche M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, p. 539 ss., 563; G. BACHMANN, *Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)*, in *NZG*, 2020, p. 612 ss., 617.

⁸⁰ V. i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, p. 165; v. le osservazioni critiche riguardo a questa tendenza eccessiva “*überschießende[r] Regelungsgehalt*” del regime della responsabilità M. HABERSACK, *Vertretung und Haftung*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 101.

6. Il bilancio delle società commerciali di persone e la suddivisione di utili e perdite

a) Generalità

A partire dal 1° gennaio 2024 il bilancio delle società commerciali di persone e la suddivisione di utili e perdite saranno disciplinati dagli artt. 120, 121 e 122 HGB⁸¹, per la KG anche negli artt. 167-169, 171 e 172 HGB. A livello terminologico si distingue fra apporto (*Beitrag*) e conferimento (*Einlage*). Il termine generico è apporto (*Beitrag*) e ricomprende ogni pensabile prestazione idonea per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 709 comma 1 BGB), incluse le prestazioni non contabilizzabili quali gli apporti d'opera. Di contro, si parla di conferimento [di capitale] (*Einlage*) se il conferimento comporta un aumento del patrimonio della società idoneo ad essere contabilizzato; può trattarsi, a tale riguardo di denaro oppure di conferimenti in natura (beni mobili ed immobili, diritti di privativa, *know how* ecc.)⁸². È importante notare che tutti gli apporti – anche quelli d'opera – sono potenziali strumenti per la misura delle posizioni reciproche dei soci nella società (art. 709 comma 3 BGB 2024).

I conferimenti (*Einlagen*) vanno contabilizzati per ogni socio nel relativo conto capitale (*Kapitalkonto*). Nel bilancio della società questi conti fanno parte del “patrimonio netto” (*Eigenkapital*); lo dispongono gli artt. 120 comma 2 e 264 comma 2 HGB. In altre parole, la quota di capitale (*Kapitalanteil*) del singolo socio rispecchia la quota (ideale) del socio del patrimonio netto della società⁸³.

⁸¹ In italiano tali norme dispongono quanto segue (traduzione a cura di M. ONZA *et al.*): **art. 120 HGB (Determinazione della partecipazione agli utili e alle perdite)** (1) I soci cui spetta l'amministrazione sono obbligati nei confronti della società alla redazione del bilancio d'esercizio (§ 242, comma 3). Nel provvedervi, essi devono determinare, secondo la previsione del § 709, comma 3, del codice civile, la quota di utili e di partecipazione alle perdite di ciascun socio (art. 242 comma 3 [HGB]). (2) Gli utili spettanti al socio sono imputati alla sua quota di capitale; la sua partecipazione alle perdite ne viene scomputata.; **art. 121 HGB (Approvazione del bilancio d'esercizio)** L'approvazione del bilancio compete ai soci, i quali vi provvedono con deliberazione; **art. 122 HGB (Pagamento degli utili)**. Ciascun socio può pretendere, sulla base del bilancio d'esercizio approvato, il pagamento della propria quota di utili stabilita. Tale pretesa non può essere fatta valere nella misura in cui il pagamento procuri un evidente pregiudizio alla società oppure il socio non abbia eseguito l'apporto pattuito nonostante fosse esigibile.

⁸² V. i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, 141; J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 343; C. SCHÄFER, *Welche Änderungen bringt das neue Personengesellschaftsrecht?*, in *WPg*, 2021, p. 981, 982.

⁸³ J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 344.

Il conto capitale del singolo socio è variabile. Ciò significa che oltre agli apporti di capitale si iscrivono anche le assegnazioni della parte di utili e di perdite (*Gewinn- und Verlustanteile*) nonché eventuali restituzioni di apporti di capitali (art. 120 comma 2 HGB 2024). Nella prassi spesso si trovano un *Kapitalkonto* I (fisso) e un *Kapitalkonto* II (variabile), essendo il primo decisivo per il diritto di voto⁸⁴.

Infine, oltre a questi “conti capitale” per ogni socio si tengono spesso vari conti privati (*Privatkonten*) per i debiti della società verso il socio. In base all’art. 247 comma 1 HGB⁸⁵, questi conti del “capitale preso a prestito” (*Fremdkapital*) vanno tenuti distinti da quelli del patrimonio netto (*Eigenkapital*)⁸⁶.

Per quanto riguarda il socio accomandante nella KG, la legge contiene qualche norma speciale. Per il socio accomandante deve essere concordato l’importo della responsabilità (*Haftsumme*) verso i creditori sociali (art. 161 comma 1 HGB 2024). Tale responsabilità è esclusa se ed in quanto il socio accomandante ha effettuato il conferimento di capitale concordato alla società (art. 171 comma 1 HGB)⁸⁷. Anche gli apporti di capitale dei soci accomandanti vengono contabilizzati sui conti capitale e riportati nel bilancio nella voce quote di capitale (art. 264c comma 2 frase 6 e 2 HGB).

b) *La contabilizzazione degli apporti*

Come sopra esposto, gli apporti di capitale (*Einlagen*) vengono contabilizzati sul conto capitale del socio che ha effettuato il conferimento; nel bilancio si trovano fra le quote di capitale (*Kapitalanteile*) come sottovoci del patrimonio netto (*Eigenkapital*) della società (art. 264c comma 2 HGB). Per gli apporti dovuti ma non ancora effettuati si distingue come segue: se non sono ancora stati richiamati dalla società, si iscrivono nel passivo in detrazione dalle quote di capitale. Se sono stati richiamati dalla società, si iscrivono fra i crediti della società. Questa regola corrisponde alla situazione in materia di società di capitali (cfr. artt. 264c comma 2 e 272 comma 1 frase 2 HGB)⁸⁸.

⁸⁴ J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 344.

⁸⁵ La norma corrisponde all’art. 2423-ter c.c.

⁸⁶ J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 345.

⁸⁷ C. SCHÄFER, *Welche Änderungen bringt das neue Personengesellschaftsrecht?*, in *WPg*, 2021, p. 981, 983.

⁸⁸ J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 350.

c) *Redazione ed approvazione del bilancio nelle società commerciali di persone*

In linea generale, si distingue – come nelle società di capitali – fra la redazione e l’approvazione del bilancio.

La redazione del bilancio spetta ai soci amministratori (art. 120 comma 1 HGB 2024), mentre l’approvazione è di competenza di tutti i soci (art. 121 HGB 2024) e deve avvenire all’unanimità (art. 109 comma 3 HGB 2024)⁸⁹. Fanno eccezione le società il cui unico socio illimitatamente responsabile sia una persona giuridica; per le società commerciali di persone non è obbligatoria la presentazione del bilancio al registro di commercio (art. 325 HGB). La tenuta dei libri sociali è obbligatoria per le società commerciali di persone (artt. 238 ss. HGB; in Italia: artt. 2214 ss. c.c.), non per la società civile. Il diritto tributario disciplina l’obbligo di contabilità per tutte le imprese commerciali e agricole (artt. 141 ss. Codice dei tributi – *Abgabenordnung*).

Nelle società di persone, non si tratta di un bilancio in formato UE (previsto per le sole società di capitali in base alla direttiva UE 2013/34, artt. 264 ss. HGB), bensì di un bilancio semplificato in conformità alle norme generali del codice di commercio (art. 242 HGB), paragonabili agli artt. 2214 ss. e 2302 c.c. Manca una norma analoga all’art. 2217 comma 2 c.c. dal quale si deduce che in materia di società di persone devono essere osservati i criteri stabiliti per il bilancio delle società per azioni⁹⁰. Invece a tale riguardo, la legge tedesca dispone che il commerciante, cioè ogni commerciante individuale nonché le società commerciali, deve redigere, a chiusura di ogni esercizio, un bilancio contenente l’indicazione delle sue attività e passività (art. 242 comma 1 HGB). Inoltre, il commerciante deve redigere, a chiusura di ogni esercizio, il conto dei profitti e delle perdite (art. 242 comma 2 HGB). Insieme, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite costituiscono il bilancio di esercizio (art. 242 comma 3 HGB – *Jahresabschluss*). Per quanto riguarda la struttura del bilancio, l’art. 247 comma 1 HGB dispone che nel bilancio devono essere iscritti separatamente, sul lato attivo del bilancio, le immobilizzazioni (*Anlagevermögen*) e l’attivo circolante (*Umlaufvermögen*) e, sul lato passivo del bilancio, il patrimonio netto (*Eigenkapital*), i debiti (*Schulden*) nonché i ratei e risconti (*Rechnungsbegrenzungsposten*).

⁸⁹ Vediamo qui una netta differenza rispetto al diritto italiano ove si discute se il bilancio deve essere approvato all’unanimità o a maggioranza, v. L. DE ANGELIS, *Il bilancio nelle snc e sas: problemi irrisolti e soluzioni operative*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* n. 3/2014, p. 1 ss., 7 ss.

⁹⁰ L. DE ANGELIS, *Il bilancio nelle snc e sas: problemi irrisolti e soluzioni operative*, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione* n. 3/2014.

Alla luce del regime legale in materia (artt. 122 e 161 comma 2 HGB) tutti i soci hanno diritto di percepire la loro parte di utili sulla base del bilancio approvato; tale disposizione corrisponde alla regola generale vigente anche in Italia (art. 2262 c.c.) e nel gergo tecnico si chiama “*Vollausschüttungshypothese*” (tesi della distribuzione completa degli utili)⁹¹. A differenza delle società di capitali, l’approvazione del bilancio rende “automatico” il diritto alla immediata percezione degli utili⁹² e non è necessaria un’apposita deliberazione dei soci di distribuzione degli stessi (*Gewinnverwendungsbeschluss*), ma nella prassi il contratto sociale spesso lo richiede (art. 108 HGB 2024). Una tale clausola evita che sotto il profilo fiscale gli utili si ritengano distribuiti già con l’approvazione del bilancio; tale conseguenza è di rilievo per le società commerciali di persone che optano per il regime fiscale delle persone giuridiche (art. 1a comma 3 Legge IRPEG – *Körperschaftsteuergesetz*)⁹³.

Gli utili non distribuiti ai soci sono contabilizzati come debiti della società verso i soci, cioè nella voce “capitale preso a prestito” (*Fremdkapital*). Tali utili non si trasformano, cioè, automaticamente in patrimonio netto (*Eigenkapital*) della società⁹⁴.

L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili sono spesso oggetto di controversie fra i soci. Il diritto tedesco non conosce il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.)⁹⁵, ma si ritiene che la relativa delibera possa essere impugnata in caso di abuso di maggioranza⁹⁶.

⁹¹J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 346; anche i lavori preparatori in *BT-Drucks.* 19/27635, 239-240.

⁹²Così anche in diritto italiano: L. De Angelis “Utili e perdite in snc e sas: clausole illecite e rischi di ripartizioni illegittime”, in *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, 5, 2014.

⁹³J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 348; Bochmann C., Bron J. “Die nächste Stufe der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts: Vom MoPeG zum KöMoG. Steuerliche Skizze und gesellschaftsrechtliche Einordnung”, *NZG*, 2021, p. 613, 619.

⁹⁴J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 347.

⁹⁵Per una comparazione italo-tedesca al riguardo v. la monografia di H. FRASE, «*Leoninische Vereinbarungen*» und *Ergebnisbeteiligungspflicht im deutschen und italienischen Gesellschaftsrecht. Zum «patto leonino» des italienischen Rechts und möglichen Entsprechungen im deutschen Recht*, Francoforte, 2009.

⁹⁶BGH, 15 gennaio 2007, in *NJW*, 2007, p. 1685 – Otto; J. HENNRICHS, *Kapitalanteil, Kontensystem, Jahresabschluss*, in C. SCHÄFER (a cura di), *Das neue Personengesellschaftsrecht*, Monaco di Baviera, 2022, p. 358.

VI. Osservazioni conclusive: la “legge di modernizzazione del diritto delle società di persone” (*MoPeG*) più che un rinnovamento come un consolidamento della materia

La recente riforma tedesca delle società di persone con la “Legge di modernizzazione del diritto delle società di persone” (*MoPeG*) più che un rinnovamento è un consolidamento della materia, nel senso che il diritto positivo viene adeguato ai 120 anni di sviluppo di diritto vivente sin dall’entrata in vigore dei relativi codici il 1° gennaio 1900 (*BGB, HGB*). Ciò vale soprattutto per il riconoscimento della soggettività giuridica della società civile, effettuata dalla giurisprudenza già nell’ormai lontano 2001. Con l’abbandono del principio della comunione a mani riunite (*Gesamthand*) la «società di persone dotata di capacità giuridica» (artt. 14 comma 2, 705 comma 2 var. 1, *BGB*) in realtà altro non è che una persona giuridica. Che la *MoPeG* non comporti una modernizzazione vera e propria della materia si vede, fra l’altro, dall’omissione di ogni riferimento alla digitalizzazione del diritto societario⁹⁷. Mettendo la nuova normativa al confronto con il diritto italiano, emergono, in particolare, la (anacronistica) collocazione sistematica della società civile fra i rapporti obbligatori nel codice civile tedesco e l’abbandono del principio della comunione a mani riunite (*Gesamthand*) almeno per la società “esterna” che partecipa ai traffici giuridici. Si aggiungono l’introduzione di un registro delle società civili con iscrizione facoltativa e la libertà di scelta della sede sociale, l’apertura delle società commerciali di persone (*snc, sas*) alle libere professioni, la determinazione del potere di voto e la partecipazione ai guadagni e alle perdite in base all’assetto proprietario concordato. Il nuovo regime delle decisioni dei soci, cioè della loro validità ed impugnazione, potrebbe essere un punto di riferimento interessante nel dibattito italiano. Anche il regime in materia di bilancio delle società commerciali di persone e la suddivisione di utili e perdite sembra più sviluppato di quello del codice civile italiano e potrebbe meritare un’analisi comparatistica più approfondita.

⁹⁷ La commissione UE ha preso di mira, nella sua ultima iniziativa per la ulteriore digitalizzazione del diritto societario, anche le società di persone: Commissione Europea, Bruxelles, 29-3-2023, COM(2023) 177 final: Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario; J. SCHMIDT, *Upgrading digital company law*, in *NZG*, 2023, p. 593 ss.

PER UNA LETTURA DEL MOPEG

CARLO ANGELICI

SOMMARIO: 1. Il significato di una traduzione. – 2. Il *Leitbild* del *MoPeG*. – 3. La “commercializzazione” della disciplina. – 4. Le prospettive teoriche. – 5. Segue: *Gesamthand, Rechtsfähigkeit e juristische Person*.

1. Il significato di una traduzione

È certamente significativo e meritevole di apprezzamento che un gruppo di giovani studiosi italiani abbia spontaneamente assunto il compito tutt'altro che agevole (anzi: di estrema difficoltà) di tradurre nella nostra lingua un testo legislativo ampio e complesso come quello di cui al presente volume. Il che senza dubbio si spiega per l'importanza, anche e forse soprattutto teorico-sistematica, di tale legge; ma segnala in tal modo il permanere di un'esigenza (mi sentirei dire: in primo luogo culturale) che sembrava sempre meno sentita dalle nuove generazioni.

Mi riferisco all'esigenza di un dialogo fra le culture giuridiche dell'Europa continentale, quello sulla cui base si è notoriamente formato il sistema italiano e che ha caratterizzato la formazione della nostra cultura giuridica. E un dialogo che, pur ovviamente mai interrotto¹, sembra recedere di fronte a tendenze della ricerca che sempre più si volgono ai sistemi anglo-sassoni, in particolare nella sua versione statunitense.

Sono evidenti e note le ragioni (politiche, ma, bisogna anche dirlo, pure professionali) di ciò². Ed è perciò che la traduzione del *Gesetz zur Modernisie-*

¹ E credo si debba tutti riconoscere l'importanza in proposito, il ruolo per molti aspetti decisivo, dell'opera di GIUSEPPE B. PORTALE, per la sua preziosa attività di mediazione culturale generosamente e con passione svolta a favore di generazioni di studiosi.

² Ma si tratta di una vicenda culturale, quella per cui non solo gli studi comparatistici, ma

lung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG), in *Bundesgesetzblatt*, 2021, I, Nr. 53, 17 agosto 2021 (che di seguito sarà designato secondo l'acronimo *MoPeG* suggerito dallo stesso legislatore tedesco) merita di essere segnalata come un segnale di interesse per quel dialogo culturale³.

Il che pare a chi scrive ancora più significativo alla luce della constatazione che il *MoPeG* si caratterizza non tanto per la novità delle soluzioni applicative (pur certo non assenti) quanto per la sua portata sistematica nell'adeguare il diritto scritto all'evoluzione soprattutto giurisprudenziale⁴: risultando così ancora più evidenziato il significato soprattutto culturale di quest'opera di traduzione.

E del resto sono certamente rilevanti i motivi che giustificano l'interesse del giurista italiano (e più ampiamente, direi, del giurista continentale) per la vicenda secolare, iniziata in effetti fin dalle discussioni durante la formazione del codice civile tedesco, il *BGB*, che ha ora trovato un suo esito legislativo nel *MoPeG*. Basta in proposito considerare che centrali per la nuova disciplina e quantitativamente di gran lunga prevalenti sono le disposizioni nel *BGB* dedicate alla "società civile" (la *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, che di seguito sarà

anche e soprattutto quelli con finalità direttamente applicative, si volgono principalmente ai sistemi anglosassoni, che penso meriterebbe un ben più ampio approfondimento: per esempio interrogandosi sul senso di un'evoluzione per la quale, proprio in una fase storica caratterizzata da tendenze unificatrici dell'Europa continentale, si cercano al di fuori di essa le soluzioni giuridiche e gli schemi teorici per la loro comprensione ed elaborazione. Il che potrebbe far pensare (ma sulla base di un'indagine molto più ampia) che fra le tante possibili interpretazioni storiografiche di tali tendenze unificatrici (e v. il saggio ancora fondamentale di P. ANDERSON, *The New-Old World*, London-Brooklyn, NY, 2009) un ruolo centrale si debba riconoscere a quella che ne nega il carattere autoctono e sottolinea le spinte politiche di oltre oceano.

³ Deve anche segnalarsi a questo proposito l'ampio saggio di M. SPERANZIN, *Diritto comparato e società di persone: la riforma tedesca*, in *Riv. società*, 2022, 393; v. pure, per una considerazione del *MoPeG* in un discorso comparatistico, il mio «*Società*» in *Europa: parole e paradigmi*, in *Trattato delle società*, I, a cura di V. DONATIVI, Torino, 2022, p. 3 ss.

⁴ Come è costantemente segnalato e come sottolinea PETER KINDLER nel saggio introduttivo del presente volume: v. anche il *Gesetzentwurf der Bundesregierung*, Drucksache 19/27635, 17.03.2021, già a p. 2; e fra gli altri, anche per una sintetica esposizione della vicenda riformatrice, C. SCHÄFER, *Reformbedarf des geltenden Rechts und Schwerpunkte des neuen Personengesellschaftsrechts*, in *Das neue Personengesellschaftsrecht*, hrsg. von C. SCHÄFER, München, 2022, p. 1 ss.; v. del resto, da un contrapposto punto di vista, la critica che nega l'esigenza di un intervento riformatore del legislatore al fine di formalizzare principi giurisprudenziali in H. ALTMEPPEN, *Kritischer Zwischenruf zum „Mauracher Entwurf“*, in *NZG*, 2020, 822; e, per un esempio dei tanti interventi volti a segnalare la divergenza fra diritto scritto e diritto concretamente applicato, M. HENSSLER, *Die Personengesellschaft- das Stiefkind des deutschen Gesellschaftsrechts*, in *BB Beilage*, 49/2010, 2.

indicata, seguendo l'uso più diffuso, come *GbR*): una figura giuridica ben presente anche nella nostra tradizione giuridica, ma che a partire dall'unificazione dei codici del 1942 è formalmente estranea al nostro diritto scritto.

L'orientamento del nostro sistema è stato, a causa anche e soprattutto di quell'unificazione, di circoscrivere ulteriormente la nozione di "società" derivata dalla tradizione romanistica: non solo, come già conseguiva dall'impronta francese dei nostri codici, definendone la funzione per lo "scopo di guadagno" dei soci, ma ponendo anche l'ulteriore dato caratterizzante dell'*esercizio in comune di un'attività economica*: il che, come si è potuto poi agevolmente constatare, ha in certo modo privato il nostro sistema di una figura residuale in grado di comprendere le vicende con le quali si persegue in comune, tramite quindi un sodalizio, uno scopo diverso da quello di guadagno (alle quali, allora, si tende a provvedere con la disciplina delle associazioni) e soprattutto quelle nelle quali lo "scopo comune", qualunque esso sia, non si persegue e/o non si vuole perseguire mediante un'*attività* (perché, per esempio, è sufficiente il compimento di una singola operazione) ovvero mediante un'*attività* che le parti intendono sia anche giuridicamente *comune* (il che significa giuridicamente, e non solo economicamente, distinguibile dalle attività dei singoli).

Non può non essere significativo per il giurista italiano, che opera in un siffatto sistema e deve affrontare i problemi che ne derivano, un testo legislativo come il *MoPeG* che in definitiva pone al suo centro problemi in certo modo speculari: quelli riguardanti una *GbR* la quale, fondamentalmente ispirata alla tradizione romanistica della *societas*, era per definizione pienamente in grado di svolgere la sua caratteristica funzione residuale (la *Auffangfunktion* di cui discorrono i giuristi tedeschi), ma non era formalmente in grado di fornire una disciplina idonea a tener conto della varietà di esigenze che nella prassi possono manifestarsi all'interno di una figura così ampia⁵.

E del resto ciò pare chiaramente confermato dalla circostanza che l'evoluzione della giurisprudenza pratica e teorica è stata poi, dopo l'emanazione del *BGB*, nel senso di articolazioni e distinzioni le quali, pur all'interno della generale figura della *GbR*, fossero in grado di rendere conto delle diverse esigenze disciplinari poste dalle molteplici vicende in essa comprese⁶: come quella ora

⁵ Per qualche più ampia considerazione in merito a questo confronto fra i due sistemi mi permetto ancora rinviare al mio lavoro ricordato a nota 3; v. pure, per un esteso catalogo delle ipotesi di utilizzazione della *GbR*, H. WIEDEMANN, *Gesellschaftsrecht. II. Recht der Personengesellschaften*, München, 2004, p. 605 ss.

⁶ Cfr. per tutti, fra i tantissimi che hanno sottolineato questa esigenza, E. RÖDER, *Reformüberlegungen zum Recht der GbR*, in *AcP*, 215 (2015), 450.

formalmente recepita con la bipartizione di cui al nuovo § 705 *BGB*, che viene così a rappresentare una sorta di *summa divisio*; oppure altre, come per esempio considerando gli specifici problemi che possono presentarsi quando quella forma societaria è utilizzata per realizzare una *Publikumsgesellschaft*, fenomenologia non formalmente recepita nel diritto scritto, ma che, come si potrà in seguito accennare, continua a essere isolata in via interpretativa.

2. Il *Leitbild* del *MoPeG*

Ma il *MoPeG* segnala anche, al giurista italiano, una traiettoria dell'ordinamento, ivi compresi gli strumenti culturali elaborati per la sua comprensione, che pur muovendo da un diritto scritto ben diverso presenta non trascurabili profili di convergenza: una traiettoria che in entrambi i casi può designarsi come “commercializzazione” del diritto delle società, progressivo abbandono ovvero emarginazione della figura romanistica e tipicamente “civilistica” della *societas*.

Ciò è notoriamente avvenuto con la nostra unificazione codicistica del 1942: che in effetti ha posto al centro del suo modello di società il momento dell'*attività* economica, quello in effetti centrale per la figura dell'imprenditore, e ha così esclusa l'eventualità di una società che come quella romanistica si esaurisse in un rapporto soltanto obbligatorio⁷; in tal modo, fra l'altro, espungendo dal sistema del diritto societario vicende come quella che nel nostro sistema è denominata “associazione in partecipazione”⁸.

⁷La vicenda è notissima e certo non richiede particolari indicazioni; mi limito perciò a ricordare, fra gli autori che con particolare chiarezza l'hanno esaminata, le puntuali osservazioni (che appunto discorrono di una “commercializzazione”) di G. MARASÀ, *Le società*, Milano, 2000, p. 84 ss.; v. pure, più di recente, le considerazioni di G.C.M. RIVOLTA, *Diritto delle società. Profili generali*, in *Trattato di diritto commerciale*, fondato da V. BUONOCORE, diretto da R. COSTI, Torino, 2015, spec. p. 14 ss.

⁸Oltre a porre problemi, in effetti poi superati in via interpretativa, per le ipotesi in cui la forma societaria viene utilizzata con finalità di godimento e/o amministrazione di beni o patrimoni: v. per tutti il quadro dell'attuale situazione fornito da K. MARTUCCI, *Le società di godimento nel diritto italiano oggi*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 465; e in ampi termini comparatistici ID., *Il godimento collettivo di beni in forma societaria nell'esperienza europeo-continentale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 311; P. SPADA, *Dalla società civile alla società semplice di mero godimento*, in *Riv. not.*, 2016, 835; e da ultimo F. RIGANTI, *La società semplice di godimento. Spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 2019, 236.

Ma ciò è anche avvenuto, prima con l'evoluzione della giurisprudenza pratica e teorica e ora con il *MoPeG*, nell'ordinamento tedesco: naturalmente, non vi è bisogno di sottolinearlo, secondo modalità ben diverse e coerenti con le differenti scelte in punto di codificazione, in particolare con la conservazione di una distinta codificazione per il diritto civile e per quello commerciale.

Il punto già si evidenzia osservando che, mentre nella formazione originaria del *BGB* al centro della disciplina si poneva il rapporto obbligatorio fra i soci, secondo appunto il modello romanistico⁹, nel testo ora risultante dal *MoPeG* centrale per la disciplina è invece l'ipotesi in cui ci si propone durevolmente di operare nel mercato, in definitiva lo svolgimento di un'attività¹⁰.

La società con significato solo obbligatorio certamente continua a essere presente nel diritto scritto e continua a svolgere un ruolo non trascurabile¹¹. Essa però, che nella terminologia adottata dal legislatore (cui in seguito dedicherò qualche cenno) viene designata come *nicht rechtsfähige Gesellschaft*, diviene soltanto residuale nella disciplina legislativa; come visivamente evidenziato da un

⁹ Consueto è anzi ricordare come nel corso dell'elaborazione del *BGB* si sia passati da un primo progetto orientato nel senso romanistico della rilevanza solo obbligatoria della società a un altro con cui si introducevano elementi ispirati alla figura germanistica della *Gesamthand*, con un rilievo perciò anche "reale": v. in particolare W. FLUME, *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts*, I, 1, *Die Personengesellschaft*, Berlin-Heidelberg-New York, 1977, p. 2 ss.; e per tutti, di recente riproponendo questa ricostruzione storica, A. DIECKMANN, *Gesamthand und juristische Person*, Tübingen, 2019, p. 251 ss.; v. pure già G. BUCHDA, *Geschichte und Kritik der deutschen Gesamthandlehre*, Marburg in Hessen, 1936, p. 166 ss. e 189 ss.; e, per ricordare l'intervento cui si addebita questo mutamento di accenti, O. GIERKE, *Personengemeinschaften und Vermögensbegriffe in dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich*, Berlin, 1889, spec. p. 95 ss.

¹⁰ Per questo esplicito riconoscimento cfr. lo stesso *Gesetzesentwurf*, cit., p. 105 ss.; v. pure fra i tanti H. FLEISCHER, *Leitbildwandel im Recht der BGB-Gesellschaft*, in *Der Betrieb*, 2020, 1107; C. SCHÄFER, *Grundzüge des neuen Personengesellschaftsrechts nach dem Mauracher Entwurf*, in *ZIP*, 2020, 1149, spec. p. 1150; M. NOACK, *Von Maurach in die Welt – Der Gesetzesentwurf der Expertenkommission zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts im Überblick*, in *NZG*, 2020, 581.

¹¹ Essa infatti serve a fornire una base normativa a vicende che vanno da varie ipotesi di *pools* ai consorzi, alla *Unterbeteiligung* e in definitiva alla *stille Gesellschaft* con cui si "partecipa" a un'attività non commerciale (e v., intendendo quest'ultimo schema come una sorta di paradigma di una "società" nel senso solo romanistico di rapporto obbligatorio, W. FLUME, *Die Personengesellschaft*, cit., p. 5): cfr. per tutti, fra le più recenti ricognizioni di queste ipotesi di utilizzazione, C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Partnergesellschaft. Kommentar*, Sonderausgabe des *Münchener Kommentars zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, Beck, München, 2023, vor § 705, Rn. 17 ss. e sub § 740, Rn. 11 ss.

confronto anche solo quantitativo delle disposizioni dedicate a essa rispetto a quelle che compongono la disciplina della *rechtsfähige Gesellschaft*, caratterizzata invece in quanto *am Rechtsverkehr teilnehmen soll* e che costituisce il modello ora assunto a base della legge: per quella i soli paragrafi 740-740c, per questa i paragrafi da 706 a 739.

3. La “commercializzazione” della disciplina

Ed è del tutto naturale che questa modifica del modello di riferimento sia accompagnata da un'estesa utilizzazione, anche per la *GbR* così concepita, di regole che nel diritto commerciale traggono origine.

Il che per un verso corrisponde a una delle peculiarità con cui si è storicamente formato il sistema privatistico dello stato tedesco, per il quale (diversamente dalla vicenda francese) l'unificazione del diritto non è avvenuta in primo luogo con la codificazione civile, cui quella commerciale è seguita come una sorta di appendice, ma in una fase iniziale (antecedente anche all'unificazione politica dello stato) con un codice di commercio uniforme (il *Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* del 1861); con la conseguenza che, rappresentando in una prima fase il secondo la base legislativa per l'unificazione giuridica nazionale, è divenuto in certo modo tradizionale utilizzare anche le sue disposizioni per l'interpretazione del codice civile e per l'integrazione delle sue lacune specie in materia societaria¹²: in termini che, a ben guardare, parrebbero capovolgere l'indicazione del § 705, Abs. 3, *HGB*. Mentre per un altro verso si è anche potuto rilevare un'analogia generale tendenza sul piano internazionale, nel senso cioè della “commercializzazione” pure della disciplina delle società “civili”¹³.

Per quanto specificamente concerne il *MoPeG* questa vicenda si presenta in termini pressoché costanti, nel senso che è diffusa l'utilizzazione per la *GbR* di soluzioni normative già presenti nel *HGB*, quelle in definitiva caratteristiche della disciplina della società in nome collettivo (la *OHG*).

¹² E v. per tutti, con riferimento a questa notissima vicenda, i cenni di K. SCHMIDT, *Neuregelung des Rechts der Personengesellschaften?*, in *ZHR*, 177 (2013), 712, spec. p. 723 s.

¹³ Così per tutti H. FLEISCHER-S. COOLS, *Internationale Trajektorien und Trends im Recht der Personengesellschaften*, in *ZGR*, 2019, 463, spec. p. 496 ss.; v. pure, più di recente, ancora H. FLEISCHER, *Personengesellschaften im Rechtsvergleich: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft*, in *Personengesellschaften im Rechtsvergleich*, hrsg. H. FLEISCHER, München, 2021, p. 1 ss., spec. p. 81 s.

Ciò è avvenuto nella maniera più esplicita con riferimento al tema, su cui si è da tempo esercitata la giurisprudenza, della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali.

Un tema, che per definizione si pone nel solo caso della *rechtsfähige Gesellschaft*, quella di cui ora si sta discorrendo, poiché è solo essa che opera nei confronti dei terzi e nei rapporti con essi assume rilevanza; e per il quale il nuovo § 721 *BGB* letteralmente riprende l'originario § 128 *HGB* (ora, con termini immutati, il § 126 *HGB*).

Il che viene inteso, sulla scorta dei precedenti esiti giurisprudenziali, come una sorta di consacrazione legislativa della c.d. *Akzessorietätstheorie*¹⁴.

Da ciò una serie di conseguenze applicative, alcune delle quali vengono tratte dallo stesso legislatore.

È infatti il legislatore, nel medesimo § 721 *BGB*, a sottolineare l'inderogabilità della disciplina e quindi della responsabilità del socio: ponendo allora una serie di problemi interpretativi che vanno dalla questione concernente il modo in cui con il terzo si può concordare una diversa soluzione¹⁵ all'altra, per molti aspetti più significativa e di non trascurabile portata anche metodologica, se e in che termini sia possibile isolare classi fenomenologiche di *GbR* cui la regola legislativa non sia applicabile, una sorta di sua *teleologische Reduktion*¹⁶.

¹⁴V. per esempio, per tutti, W. SERVATIUS, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts. §§ 705-740c. Kommentar*, München, 2023, sub § 721, Rn. 1 ss.; cfr. pure fra gli altri, con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale all'origine del *MoPeG*, e icasticamente osservando che la *GbR* è divenuta *eine kleine Schwester der oHG*, K. SCHMIDT, *Fünf Jahre „neues Handelsrecht“*, in *JZ*, 2003, 585.

¹⁵La questione risale al tempo in cui prevaleva la c.d. *Doppelverpflichtungstheorie*, ritenendosi allora che, dovendo la responsabilità personale del socio essere giustificata sulla base di un potere del rappresentante della società di rappresentare anch'esso personalmente, una limitazione della responsabilità potesse ottenersi immediatamente tramite una limitazione in generale di tale potere di rappresentanza (fino al punto, con soluzione poi respinta dalla giurisprudenza, di pensare alla possibilità di far ciò mediante una specifica formulazione del nome della società in cui tale limitazione fosse segnalata). E se essa è stata superata, ora legislativamente con il *MoPeG*, rimane in buona parte aperto il problema se, essendo fuori questione la possibilità di concordare con singoli terzi un'esclusione della responsabilità personale del socio, ciò possa avvenire anche con strumenti rivolti alla generalità come le condizioni generali di contratto: cfr. ancora in tema la sintesi di W. SERVATIUS, *op. cit.*, sub § 721, Rn. 15 ss.

¹⁶La questione si pone con particolare rilievo a causa delle molteplici e variegate possibili utilizzazioni della forma della *GbR*, in alcune delle quali una responsabilità illimitata del socio potrebbe apparire incongruente: ciò con particolare riferimento alle ipotesi di *Publikumsgesellschaften*, di *Bauberrengemeinschaften*, e di *geschlossene Immobilienfonds*: cfr. per tutti C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., sub § 721, Rn. 38 ss.

È di nuovo il legislatore a dedurre da questa prospettiva la soluzione, che pur non senza contrasti si era storicamente affermata nella codificazione commerciale, della responsabilità del nuovo socio anche per le *Altverbindlichkeiten*: come appunto avviene con un nuovo § 721a *BGB*, con il quale testualmente viene ripreso l'originario § 130 *HGB* (ora § 127 *HGB*)¹⁷.

Mentre in certo modo naturalmente può conseguirne, per un aspetto non espressamente considerato dal legislatore, che tale responsabilità del socio in via di principio comprende anche le obbligazioni della società di origine legale, in primo luogo quelle per illecito aquiliano¹⁸.

Altro significativo indizio del mutato *Leitbild*, ora orientato a una considerazione in prima istanza della *Dauergesellschaft*, è inoltre su un piano più circoscritto e tecnico la regola del nuovo § 718 *BGB* che in certo modo capovolge quella originaria del § 721 *BGB*: nel senso che il bilancio e soprattutto la distribuzione degli utili non sono più in principio riferiti al momento dello scioglimento della società, bensì a quello annuale della chiusura dell'esercizio.

Mentre non si può trascurare, proseguendo in una sommaria segnalazione degli indici normativi di questa "commercializzazione" della *GbR*, la soluzione adottata nel nuovo § 720, Abs. 3, *BGB*: una soluzione la quale, questa volta non preceduta da *Rechtsfortbildung* giurisprudenziale, anche tale forma societaria assoggetta alla regola della non limitabilità del potere di rappresentanza della società, una regola che il sistema tedesco conosce tradizionalmente non solo per le società di capitali, ma anche per le società commerciali di persone (così ora il

¹⁷ Cfr. fra gli altri, manifestando perplessità sulla scelta legislativa, W. SERVATIUS, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., sub § 721a, Rn. 4; v. pure, per un primo approccio a una risulente discussione, il commento alla decisione del *Bundesgerichtshof*, nel senso ora consacrato dal legislatore del *MoPeG*, di M. HABERSACK-J. SCHÜRNBRAND, *Die Haftung des eintretenden Gesellschafters für Altverbindlichkeiten der Gesellschaft bürgerlichen Rechts – BGH, NJW 2003, 1803*, in *JuS*, 2003, 739.

¹⁸ Il tema è notoriamente delicatissimo e coinvolge anche, per quanto concerne il diritto tedesco, l'interpretazione e applicazione di una disposizione con relevantissime implicazioni teoriche, quella del § 31 *BGB*. Non sorprende perciò che sia stato uno di quelli più controversi nella discussione che ha preceduto il *MoPeG*: v. in particolare, fra i suoi più importanti protagonisti, W. FLUME, *Die persönliche Haftung der Gesellschafter einer BGB-Gesellschaft für deliktisches Handeln der geschäftsführenden Gesellschafter*, in *Der Betrieb*, 2003, 1775; H. ALTMIEPPEN, *Deliktshaftung in der Personengesellschaft*, in *NJW*, 2003, 1553; con posizione critica anche riguardo alla soluzione del tema accennato nella nota precedente, H. BAUMANN, *Rechtsnatur und Haftungsverfassung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Spannungsfeld zwischen Grundrechtsgewährleistung und Zivilrechtsdogmatik*, in *JZ*, 2001, 895; e soprattutto C.-W. CANARIS, *Die Übertragung des Regelungsmodells der §§ 125-130 HGB auf die Gesellschaft bürgerlichen Rechts als unzulässige Rechtsfortbildung contra legem*, in *ZGR*, 2004, 69.

nuovo § 124 Abs. 4 S. 2 *HGB*, che sostanzialmente riproduce l'originario § 126 Abs.2)¹⁹.

Non mancano peraltro, ovviamente, aspetti per i quali il legislatore ha posto un limite alla tendenza che si sta segnalando: come in particolare quando, ponendosi il tema della invalidità delle deliberazioni dei soci, soltanto per le società commerciali ha accolto la proposta di adottare in via generale il *Anfechtungsmodell* originariamente caratteristico della disciplina delle società per azioni (così i nuovi §§ 110 ss. *HGB*); mentre per la *GbR* ha conservato in principio il tradizionale civilistico *Feststellungsmodell*, solo consentendo l'adozione del primo in via statutaria. Una soluzione cui si è pervenuti capovolgendo l'originaria proposta nel *Mauracher Entwurf* e che è stata giustificata con la considerazione che il modello commercialistico, con i suoi termini e i suoi rigori formali, presuppone nei soci un grado di professionalizzazione che non può presumersi per chi partecipa a una società soltanto "civile"²⁰.

4. Le prospettive teoriche

Ma per chi ritiene che momento integrante della storia del diritto siano non soltanto le concrete regole e soluzioni applicative, ma anche il pensiero giuridico, questa sintetica e sommaria segnalazione di temi, di note che potrebbero agevolare al giurista italiano la lettura del *MoPeG*, non può certamente trascurare che questo nuovo testo legislativo, proprio in quanto per lo più destinato a recepire nel diritto scritto orientamenti interpretativi che già si erano affermati, ha suscitato interesse anche e soprattutto per le sue implicazioni teoriche, verrebbe da dire per i dogmi che coinvolge o pare coinvolgere.

Il che è per molti aspetti del tutto logico e naturale: in quanto si tratta in buona parte degli esiti di una *Rechtsfortbildung* giurisprudenziale ed essa, come ovvio, ha trovato motivo della propria affermazione anche e soprattutto nella

¹⁹ V. in argomento, sottolineando la novità per la *GbR* della soluzione e segnalando la posizione critica degli orientamenti maggioritari, C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., sub § 720, spec. Rn. 2 e 20 ss.

²⁰ Per questa motivazione v. *Gesetzesentwurf*, cit., p. 110 ss.; e per tutti le considerazioni di M. HABERSACK, *Modernisierung des Personengesellschaftsrechts – aber wie?*, in *ZGR*, 2020, 539, spec. p. 559 ss.; CH. BOCHMANN, *Reform des Personengesellschaftsrechts*, in *Bucerius Law Journal*, 2020, 71, spec. p. 78; e ora di W. SERVATIUS, *op. cit.*, sub § 714, Rn. 2 s.; e C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., sub § 714, Rn. 6 s. e 68 ss.

scelta di prospettive teoriche diverse (o che apparivano diverse: il che dal punto di vista storico potrebbe essere in effetti lo stesso) rispetto a quelle sulle quali si basava (o si è ritenuto si basasse) l'assetto normativo che s'intendeva far evolvere verso nuove soluzioni applicative.

Ai presenti fini, solo di una sommaria e grossolana sintesi, deve in primo luogo e soprattutto segnalarsi la centralità della prospettiva della *Rechtsfähigkeit* per la stessa classificazione legislativa delle forme di *GbR*: è in base alla possibilità di predicarla oppure no che il *MoPeG* introduce ora nel *BGB* una bipartizione della *GbR*, in base cioè, a ben guardare, a una caratteristica che di per sé potremmo dire riguardare la sfera della disciplina e non della fattispecie.

Il che, come ci segnala la prima delle preziose note alla presente traduzione, può certamente porre problemi per il lessico giuridico italiano, con un'alternativa non facilmente risolvibile fra “capacità” e “soggettività”: sicché può essere stato saggio, e in ogni caso più prudente, optare nel primo senso e così per una traduzione letterale. Ma pone in ogni caso, per un aspetto forse più rilevante, una serie di problemi teorici di amplissima portata.

Essi meritano, anche qui²¹, almeno un cenno.

A tal fine potrebbe in primo luogo segnalarsi una scelta terminologica che ha subito indotto valutazioni (almeno in apparenza) divergenti: la scelta del legislatore il quale ha preso le mosse dall'esigenza affermatasi in giurisprudenza di articolare la *GbR* e la sua disciplina in due distinte “classi”, ma le ha designate con coppie di *nomina* differenti: mentre infatti la distinzione operata dai giudici era denominata come quella fra *Außen-* e *Innengesellschaft*, la legge discorre, fin dalla disposizione introduttiva del § 705 *BGB*, di *rechtsfähige* e *nicht rechtsfähige Gesellschaft*. Da ciò il dubbio se ciò non debba indurre a considerare superata la vecchia terminologia e quindi ad abbandonarla: nel senso che le due vicende dovrebbero ora caratterizzarsi per la *willentliche Herbeiführung der Rechtsfähigkeit*²².

La discussione potrebbe in effetti apparire di poco conto: poiché significato applicativo della prima coppia era in giurisprudenza quello di distinguere fra ipotesi in cui deve riconoscersi oppure no la *Rechtsfähigkeit*; mentre la seconda, quella adottata dal legislatore, può assumere un ruolo operativo solo sulla base di comportamenti che in concreto corrispondono alla prima. Si potrebbe cioè ritenere, e lo si è pocanzi accennato, che esse guardano alle due differenti di-

²¹ Mi permetto anche di rinviare, per chi fosse interessato a una mia più ampia considerazione del tema, al lavoro indicato a nota 3.

²² Così espressamente W. SERVATIUS, *op. cit.*, *sub* § 740, Rn. 1; in senso contrapposto v. invece C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, *cit.*, *sub* § 705, Rn. 3 e *sub* §740, Rn. 1 s.

mensioni della fattispecie e della disciplina e non si escludono perciò reciprocamente, non sono comunque in contraddizione.

A ben guardare però, d'altra parte, queste scelte terminologiche, che di per sé potrebbero apparire neutrali, richiedono di essere valutate alla luce di una caratteristica di quella *Rechtsfähigkeit* che in un modo o nell'altro si pone al centro del discorso: la caratteristica di essere un momento della disciplina non disponibile dai privati, nel senso che in ogni caso la sua (se si vuol dire) *willentliche Herbeiführung* significa volontarietà dei comportamenti cui la legge la riferisce; in concreto, alla luce del § 719 *BGB*, la volontarietà della *Eintragung im Gesellschaftsregister* ovvero della *Teilnahme am Rechtsverkehr*.

Non è certamente qui possibile anche solo accennare ai tanti e complessi problemi applicativi che la verifica di questa "volontarietà" in concreto può porre²³. Merita però di essere sottolineato che in tal modo, organizzando il sistema nella prospettiva della *Rechtsfähigkeit*, ci si muove su un piano diverso da quello di un ordinamento per tipi negoziali.

Perciò riterrei, utilizzando in proposito un noto insegnamento²⁴, che le due forme di *GbR* della *rechtsfähige* e *nicht rechtsfähige Gesellschaft* individuate (o meglio: costruite) dal legislatore svolgono in realtà entrambe il ruolo di discipline *residuali*: quelle relative a vicende di perseguimento di uno scopo comune, entrambe negativamente caratterizzate dalla loro "non-commercialità", nelle quali la sua realizzazione deve avvenire mediante una "partecipazione al traffico giuridico *in quanto società*" oppure semplicemente instaurando un rapporto obbligatorio fra i soci.

Una funzione residuale ancor più sottolineata ora dall'intervento con il *MoPeG* sulla disciplina del § 54 *BGB* in tema di *Verein*: con il quale, superando aporie da tempo segnalate, cui pure da tempo si era intervenuti in via interpretativa, nell'ipotesi di mancata iscrizione e quando la funzione è un *wirtschaftliche Geschäftsbetrieb*, disciplina applicabile non è più genericamente quella della società civile, ma a seconda dei casi della *GbR* o della *OHG*²⁵.

²³ E rinvio perciò sul punto ai commenti di W. SERVATIUS e C. SCHÄFER più volte citati.

²⁴ Mi riferisco, come evidente, a quello di PAOLO SPADA, di cui v. *La tipicità delle società*, Padova, 1974.

²⁵ Sul punto v. la sintesi di J. WERTENBRUCH, *Verein ohne Rechtspersönlichkeit*, in *Das neue Personengesellschaftsrecht*, cit., p. 401 ss.

5. Segue: *Gesamthand, Rechtsfähigkeit e juristische Person*

Ma non vi è dubbio che le questioni teoriche di maggior rilievo siano quelle che conseguono da un discorso che, già ben prima del *MoPeG*, ma da esso reso ancora più urgente e attuale, in un modo o nell'altro richiede di essere confrontato con tre nozioni (o formule?) di peculiare valenza e cariche di implicazioni per il giurista tedesco (e non solo): la *Gesamthand*, la *Rechtsfähigkeit* e la *juristische Person*²⁶.

Osserverei che potrebbe essere possibile, per fornire una sintesi estrema dell'attuale dibattito, ricostruirlo mediante la considerazione di queste tre formule nei termini di due coppie problematiche: quella *Gesamthand-Rechtsfähigkeit* e l'altra *Rechtsfähigkeit-juristische Person*.

Per il primo aspetto, infatti, si pone l'interrogativo se l'esplicito riconoscimento legislativo della *Rechtsfähigkeit* alla *GbR* iscritta nell'apposito registro o che opera come tale nel mercato non abbia resa obsoleta la figura della *Gesamthand*, non imponga anzi all'interprete di abbandonarla²⁷.

Ed è una questione che, per il giurista non tedesco e in particolare per quello italiano, presenta elementi di ambiguità tali da renderla quasi intrattabile.

Per un verso, infatti, ci si può interrogare sul ruolo effettivamente svolto per il diritto societario, al di là di una ideologia romantico-germanista, dal *Gesamthandsprinzip*: quando in realtà le esigenze di separazione del patrimonio sociale da quello dei soci erano ben conosciute sulla base di altre tradizioni (e come tali affermate pure negli ordinamenti tedeschi) da esso prescindendo, in particolare proprio nella tradizione delle società commerciali italiane²⁸.

²⁶ Anche a questo proposito, per una qualche maggiore considerazione di tali implicazioni, mi permetto rinviare al mio lavoro indicato a nota 3.

²⁷ V. infatti espressamente il *Gesetzesentwurf*, cit., p. 104 ss.: «*Das Gesamthandsprinzip mit seiner Aufgabe, das Gesellschaftsvermögen dauerhaft für den vereinbarten Gesellschaftszweck zu sichern und gegen den Zugriff von Privatgläubigern abzuschotten, hat damit jedenfalls auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts ausgedient*».

²⁸ E non si possono in proposito non ricordare, proprio per il periodo storico caratterizzato dalla polemica fra germanisti e romanisti e per una posizione di estremo equilibrio sul punto, le pagine di MAX WEBER, *Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter nach südeuropäischen Quellen*, Stuttgart, 1889, (ristampa di Bonset, Amsterdam, 1970), spec. p. 151 ss. (ma v. anche, per importanti considerazioni metodologiche sul ruolo che la formula del "soggetto" può svolgere nel discorso giuridico, p. 7 s.); v. ora, discutendo l'effettivo ruolo della *Gesamthand* nella costruzione del moderno diritto societario, F. LIMBACH, *Gesamthand und Gesellschaft*, Tübingen, 2016, spec. p. 239 ss. e 397 ss.

Ma per un altro verso neppure si può trascurare, al fine se non altro di dubitare che l'una formula sia in grado di escludere l'utilizzazione dell'altra, che il tema della *Rechtsfähigkeit* è stato in realtà costantemente presente nella costruzione del ruolo della *Gesamthand* per il diritto delle società. E ciò a partire dall'opera di chi viene ritenuto il suo moderno ispiratore²⁹ fino all'intervento dell'autore che più direttamente ha ispirato gli indirizzi giurisprudenziali alle origini del *MoPeG*³⁰.

Sicché può essere ragionevole l'opinione di chi, peraltro rilevando che non è compito del legislatore la costruzione dogmatica, osserva non essersi in realtà realizzato un mutamento del sistema nel suo complesso tale da imporre una modificazione delle categorie utilizzabili dall'interprete per tale costruzione³¹.

Certamente più delicati sono i problemi posti dall'altra coppia quella *Rechtsfähigkeit-juristische Person*. Il tema è qui infatti se e in che termini l'esplicita attribuzione della prima alla *GbR* non significhi in definitiva un qualcosa di sostanzialmente indistinguibile, anzi in concreto coincidente, con il riconoscimento della seconda³².

Mi limito perciò a osservare che la questione dipende forse dagli obiettivi che ci si propone con l'utilizzazione delle due formule a confronto.

²⁹ Mi riferisco, come evidente, a O. GIERKE, di cui v. per tutti, per un'esplicita affermazione secondo cui con la *Gesamthand* «die mehreren Personen in einer rechtlichen Verbundenheit die Stellung eines Rechtssubjekts haben», *Handelsgesellschaftsrecht und bürgerliches Recht*, in *Archiv für Bürgerliches Recht*, 19 (1901), 114, a p. 117.

³⁰ Mi riferisco, come anche qui è evidente, a W. FLUME, il quale ha ripreso le prospettive di O. GIERKE elaborando una *Gruppenlehre*, che poi la giurisprudenza ha esplicitamente assunto come guida per la sua evoluzione poi consacrata nella legge con il *MoPeG*: v. già le indicazioni a nota 8 e le valutazioni di K. SCHMIDT, *Die Personengesellschaft als Rechtsfigur des "Allgemeinen Teils": Dogmatisches Konzept und Wirkungsgeschichte von Werner Flumes "Personengesellschaft"*, in *AcP*, 209 (2009), 181; e A. WILHELM, *Das Recht der Gesamthand im 21. Jahrhundert*, Tübingen, 2021, spec. p. 27 ss.

³¹ Così per tutti C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., sub § 705, Rn. 201 ss.; in senso analogo fra gli altri A. WILHELM, *op. cit.*, spec. p. 116 s.; e in definitiva K. SCHMIDT, *Ein neues Zuhause für das Recht der Personengesellschaften*, in *ZHR*, 185 (2021), 16, a p. 27 ss.

³² In tal senso, in questo stesso volume, v. il saggio introduttivo di P. KINDLER.

Si tratta del resto di un tema ben antico e che il *MoPeG* ha soltanto reso nuovamente attuale: v. per esempio la posizione, con argomentazioni non dissimili da quelle ora proposte, già di J. KOHLER, *Nochmals die offene Handelsgesellschaft als juristische Person*, in *Archiv für Bürgerliches Recht*, 40 (1914), 229, spec. p. 235 ss.; e ben più di recente la nota costruzione di TH. RAISER, *Gesamthand und juristische Person im Licht des neuen Umwandlungsrechts*, in *AcP*, 194 (1994), 495; e le considerazioni di P. ULMER-C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesellschaft*, München, 2009, sub § 705, Rn. 289 ss.

Osserverei cioè che quando con esse il problema è quello di identificare l'attività sociale, in definitiva *distinguerla* rispetto alle sfere giuridiche individuali dei singoli soci, *distinguerla* in particolare per quanto riguarda i suoi esiti in termini di situazioni giuridiche soggettive e di responsabilità patrimoniale, difficile è in effetti negare una loro sostanziale equivalenza (come dal resto ugualmente equivalente può essere considerata da questo punto di vista la formula della *Gesamthand*).

Del resto, a ben guardare, è questo l'aspetto cui ci si riferisce ponendo al centro della vicenda il *Teilnahme am Rechtsverkehr*. In quanto ciò significa che nei confronti del mercato si pone la società *in quanto tale*, derivandone allora il problema di distinguere fra ciò che giuridicamente alla società, se si vuol dire alla sua attività, deve essere riferito e ciò che invece si riferisce alle sfere giuridiche "personali" dei soci³³.

La dicotomia cui ora si ispira la disciplina delle *GbR* significa appunto la distinzione fra l'ipotesi in cui lo "scopo comune" dei soci è perseguito operando tale distinzione e l'altra nella quale, per così dire facendone a meno, si opera

³³ Un aspetto che evidentemente richiede una riconoscibilità oggettiva della vicenda e tanto più lo richiede quando fra i suoi esiti sono situazioni giuridiche che a loro volta, come in particolare quelle reali, si caratterizzano per un'esigenza di riconoscibilità e formalmente pubblicità.

Ciò spiega perché problema applicativo conseguente alla *Rechtsfähigkeit* della *GbR* sia tradizionalmente quello relativo alla pubblicità immobiliare dei suoi acquisti e alienazioni (e v. già lo stesso O. GIERKE, *Handelsgesellschaftsrecht*, cit., p. 121 s.; molto più recentemente, anche alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, fra gli altri O.L. KNÖFEL, *Rechtszuordnung und Publizität – Teilnahme der Gesellschaft bürgerlichen Rechts am Grundstücksverkehr*, in *AcP*, 205 (2005), 645; e M. TOLANI, *Grundbuchfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts – Publizität und Rechtssicherheit*, in *JZ*, 2013, 224). E spiega ora la peculiare soluzione del *MoPeG* con l'istituzione di un *Gesellschaftsregister* che per un verso consente di per sé l'«acquisto» della *Rechtsfähigkeit* (cfr. in particolare il nuovo § 719 *BGB*) e per un altro verso non solo è in grado in principio di produrre effetti positivi e negativi analoghi a quelli previsti per la pubblicità di cui al *HGB* (così il § 707a *BGB*), ma è pure condizione indispensabile per l'attuazione di altre forme di pubblicità, come in primo luogo quella immobiliare, ma anche fra l'altro dell'acquisto di beni immateriali come marchi e brevetti o di partecipazioni sociali: in argomento v. per tutti, oltre ai commentari di W. SERVATIUS e C. SCHÄFER più volte citati, considerando in particolare gli aspetti tecnici della disciplina, M. HERMANN, *Register für die GbR*, in *Das neue Personen-gesellschaftsrecht*, cit., p. 27 ss.

Ancora merita di essere osservato, a questo proposito, che tale possibilità di *identificazione* formale della *GbR* consente anche più agevolmente l'affermazione di un principio di *continuità* nel passaggio fra diverse forme di società personali, come la *GbR* e la *OHG*: vicende trasformatrici che il legislatore del *MoPeG* ha voluto chiamare *Statuswechsel*: cfr. il nuovo § 707c *BGB* e ancora i commentari più volte citati.

mediante rapporti obbligatori fra gli interessati, senza presentarsi come società nel mercato³⁴.

In definitiva e volendo ragionare nei termini più elementari: se il problema è distinguere una “sfera giuridica” della società rispetto a quelle individuali dei soci, se in definitiva la questione è di imputazione delle relative situazioni giuridiche soggettive, sembra difficile dubitare che del tutto omogeneo è il modo di operare a tal fine della *Rechtsfähigkeit* e della *juristische Person*; poco utile allora continuare a distinguerle.

L'interrogativo diviene allora se la *juristische Person*, sicuramente dotata di *Rechtsfähigkeit* e per questo aspetto non distinguibile rispetto ad altre vicende come quelle qui accennate (in quanto, per così dire, la “capacità” di essere titolari di diritti o c'è o non c'è³⁵), non debba essere caratterizzata per dati *ulteriori*, che cioè si aggiungono alla *Rechtsfähigkeit* che con le seconde condivide.

³⁴ Su questo piano è del tutto comprensibile, d'altra parte, la presunzione posta dal Abs. 3 del § 705 *BGB* secondo cui si presume che la società *nach dem gemeinsamen Willen am Rechtsverkehr teilnimmt*, e quindi realizza il presupposto per la sua *Rechtsfähigkeit*, quando suo oggetto è *der Betrieb eines Unternehmens unter gemeinschaftlichem Namen*.

E può essere utile a questo proposito, in particolare per il lettore italiano, ricordare la proposta che voleva costruire il sistema delle società, e ancora più in generale dei rapporti fra diritto civile e commerciale, nella prospettiva del *Unternehmen*, ed allora ai fini che qui interessano isolando le *unehmenstragende Gesellschaften*: così, come noto, KARSTEN SCHMIDT, di cui v. già *Zur Vermögensordnung der Gesamthands-BGB-Gesellschaft*, in *JZ*, 1985, 909, spec. p. 912 ss.; e, più recentemente, *Neuregelung des Rechts der Personengesellschaften?*, in *ZHR*, 177 (2013), 712; una proposta che in effetti è stata respinta dal legislatore del *MoPeG* (v. il *Gesetzesentwurf*, cit., p. 105) soprattutto in considerazione del rilievo che la nozione di *Unternehmen* presenterebbe (dobbiamo qui aggiungere: specie nel sistema tedesco) elementi di ambiguità e incertezza tali da renderla inidonea per la costruzione di un sistema: v. fra gli altri, per questo rilievo, C. SCHÄFER, *Empfehlte sich eine grundlegende Reform des Personengesellschaftsrechts?*, *Gutachten E zum 71. Deutschen Juristentag*, München, 2016, p. 31 ss.; e già P. ULMER, *Rückbesinnung als Fortschritt? – Bemerkungen zu Karsten Schmidt Vorschlag einer Reform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, in *ZGR*, 1984, 313.

Una discussione la quale, non vi è bisogno qui di aggiungere, trova un chiaro riscontro nei problemi di traduzione del termine denunciati con precisione dai curatori della traduzione del *MoPeG*: così nella nota 4.

³⁵ Osserverei peraltro incidentalmente, evocando una prospettiva di cui ho costantemente subito il fascino, che questo discorso non necessariamente deve essere tradotto in termini di “soggetto”: nel senso che un “soggetto” o c'è o non c'è; mentre *una* capacità giuridica non significa immediatamente *un* soggetto giuridico, essendo invece possibile (ed era questo che intendeva la figura della *Gesamthand*) che *più* soggetti abbiano insieme *una* capacità giuridica collettiva: cfr. in particolare A. DIECKMANN, *Gesamthand und juristische Person*, cit., p. 41 e 275 ss.

Il che per un verso può essere una questione di convenzioni linguistiche, in quanto tali libere, purché ne risulti un codice semantico concretamente utilizzabile e così idoneo a rendere possibile la reciproca comprensione. Ma per un altro verso, e per riferirsi allo specifico settore del diritto societario, può essere un modo per organizzarne il sistema e, se si vuol dire, per predisporre classificazioni in grado di agevolarne lo studio e l'applicazione³⁶.

Si comprende così, per esempio, perché nel sistema francese, storicamente caratterizzato da una fondamentale *unità* della fenomenologia societaria, e che tale unità anche il più recente legislatore vuole conservare³⁷, sia del tutto coerente e naturale che, appunto a tal fine, la prospettiva sia quella unitaria della *personne morale*³⁸.

Ma anche è comprensibile che nel sistema tedesco, che tale unità non conosce dalle origini, in cui anzi è tradizionale la dialettica fra *Gesellschaft* e *juristische Person*, pur poi attenuata con la distinzione fra *Gesellschaft im engeren* e *im weiteren Sinn*, il riconoscimento di un elemento a esse comune nella *Rechtsfähigkeit* induca per lo più alla ricerca di cosa *altro* possa distinguerle: una vicenda, si potrebbe dire, in cui può essere razionale e tutt'altro che arbitrario, coerente anzi al modo in cui il sistema si è storicamente formato, ricercare il senso sistematico di tale dialettica.

Logico è allora che in questa discussione, di sicuro da tempo preesistente, ma resa dal *MoPeG* di particolare attualità, tale ricerca si sia orientata interrogandosi sulla portata che a tal fine, a fini sistematici cioè, può essere riconosciuta a profili di disciplina che non riguardano direttamente la “capacità” della società e la sua distinzione rispetto a quella dei soci, ma i rapporti *strutturali* fra l'una e gli altri.

Ugualmente logico è che a questi fini si guardi ad aspetti in grado di sottolineare e accentuare, anche sul piano organizzativo della società e non principalmente nei rapporti con i terzi, il suo “distacco” rispetto ai soci³⁹.

³⁶ Nel qual caso, aggiungerei, il linguaggio dell'interprete trova un limite nella sua stessa funzione, quella cioè di agevolare la comprensione del sistema *positivo*: sicché è vincolato da un'esigenza di coerenza non necessariamente con il linguaggio del legislatore, ma di certo con il sistema di regole da esso poste.

³⁷ Si pensi soltanto alla circostanza che temi attuali come quello della *sostenibilità*, che certamente in concreto riguardano soprattutto le società azionarie (anzi quelle di grandi dimensioni), sono state di recente affrontate dal legislatore della *loi PACTE*, legge n. 2019/486 del 22 maggio 2019, intervenendo sulla disciplina generale delle società nel *code civil*.

³⁸ Una prospettiva che peraltro, come ho tentato di illustrare nel lavoro ricordato a nota 3, si spiega anche per altri e più risalenti antecedenti storico-culturali, persino anteriori allo stesso *code civil*.

³⁹ E non bisogna dimenticare che il modello sulla cui base è stata modernamente costruita la *juristische Person* è stato soprattutto quello della *Stiftung*: come appunto avviene con F.C. v.

Non stupisce allora la ricerca di elementi strutturali in grado di caratterizzare la *juristische Person*, oltre a quello della *Rechtsfähigkeit* funzionale per il *Rechtsverkehr*, e che essa per tale funzione condivide con altre vicende. E neppure stupisce che a questo scopo l'attenzione si sia fermata su aspetti come soprattutto quelli concernenti la possibilità di una unipersonalità o di un acquisto di partecipazioni proprie: aspetti che in certo modo esasperano la distinzione fra società e soci, al di là e oltre appunto la autonoma *Rechtsfähigkeit* della prima⁴⁰.

E non è certamente un caso che fra gli argomenti utilizzati in questa discussione vi siano anche vicende come quelle della *An-* o *Abwachsung*, ora disciplinate nel nuovo § 712 *BGB* riferendole non direttamente a “quote” del patrimonio sociale, bensì a “quote” di partecipazione. Una disciplina la quale vuole lessicalmente prendere atto del superamento della *Gesamthand*, quindi di una prospettiva che pur sempre sarebbe volta a individuare una forma di “comunione”, con un riferimento diretto allora al patrimonio; ma una disciplina che però in concreto implica un rifiuto di oggettivizzazione della partecipazione e quindi di una sua pensabilità indipendentemente dalla persona del socio⁴¹.

SAVIGNY, il quale infatti, e direi non a caso, la negava per la società per azioni (e a questo proposito mi permetto rinviare al mio *Discorsi di diritto societario*, in *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal code de commerce*, Milano, 2008, 141, spec. p. 147 ss.; v. pure l'approfondimento in F. RANIERI, *L'invenzione della persona giuridica*, (traduzione rivista e ampliata del contributo originariamente comparso in *Liber amicorum Giuseppe B. Portale*, Baden-Baden, 2019, 109 ss.), Milano, 2020, spec. 63 ss.; e in proposito P. KINDLER, *Filippo Ranieri und die rechtsfähige Gesellschaft*, in *ZHR*, 185 (2021), 598).

⁴⁰ Il punto, largamente condiviso, è di recente illustrato in maniera precisa nel commentario di C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*: v. in particolare *Vor § 705*, Rn. 13 ss. e *sub § 705*, Rn. 224; v. pure fra i tanti, con accenti diversi in questa diffusa prospettiva, M. HABER-SACK, *Modernisierung*, cit., spec. p. 547 ss.

Ma cfr. anche per il rilievo che in definitiva la questione riguarda fundamentalmente i rapporti fra vicende societarie *körperschaftliche* e *nichtkörperschaftliche*, già K. SCHMIDT, *Gesellschaftsrecht*, Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, p. 185.

⁴¹ Cfr. per tutti, per rilievi non completamente dissimili, G. BACHMANN, *Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrecht (MoPeG)*, in *NZG*, 2020, 612, p. 616.

E del resto, ma il discorso dovrebbe essere ancora più complesso, lo stesso legislatore del *MoPeG* ha previsto una disciplina del tutto particolare per l'ipotesi in cui rimanga un solo socio, quella cioè di uscita dalla società del *vorletzte Gesellschafter*: lo scioglimento della società senza liquidazione e l'acquisto del patrimonio sociale da parte del socio rimasto nei modi della successione universale (così il nuovo § 712a *BGB*); una soluzione per molti aspetti simile a quella dell'art. L1844-5 *code civil* francese, ma a ben guardare non del tutto coerente con la disciplina stessa della *Anwachsung* e della distinzione fra patrimonio sociale e dei soci: v. infatti il rilievo di C. SCHÄFER, *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, cit., *sub § 712 a*, Rn. 1.

Ma allora la questione riguarda in definitiva la distinzione fra società di persone e società di capitali: il tema se un discorso in termini di *juristische Person* può contribuire a chiarirne la (eventuale) portata sistematica. Il che presuppone, a ben guardare, la possibilità che abbia un senso utilizzare quegli elementi strutturali (poi, se si vuole, sintetizzati e nominati in termini di “personalità giuridica”) per costruire con quella distinzione due “tipi normativi”: “tipi” che ovviamente si caratterizzano non per un loro rigido ruolo tassonomico, ma soltanto in termini approssimativi e intuitivi, pur sempre utili, riterrei, per il lavoro del giurista⁴².

E in questo senso la questione può interessare certamente anche il giurista italiano: che ha ereditato una storia la quale per certi aspetti condivide sia la tradizione unitaria francese sia quella dicotomica tedesca: dovendosi allora chiedere se e in che termini la selezione legislativa nell’uso del sintagma “persona giuridica” possa indurre a orientarsi in un senso o nell’altro (oppure, in un certo modo coerentemente con le peculiarità della nostra storia, in un altro ancora).

Ma questa è un’altra storia: di cui da par suo discorre, in questo volume e secondo termini che mi sembrano meritare ampia riflessione e discussione, PAOLO SPADA.

⁴² Il che, penso, rende immediatamente comprensibile che il riferimento è qui alla *Typuslehre* di cui tradizionalmente si discorre nella cultura giuridica tedesca, non tanto invece a quanto discorrendo di “tipo” potrebbe dirsi alla luce dell’eredità di TULLIO ASCARELLI: e v. in proposito di recente il volume *Tullio Ascarelli e il ragionamento giuridico*, Milano, 2022, per quanto concerne lo specifico punto il mio *Concetti, tipi e Typuslehre*, p. 53 ss.

“FALSA AMICIZIA” TRA *PERSONENGESELLSCHAFTEN* E SOCIETÀ DI PERSONE

PAOLO SPADA*

SOMMARIO: 1. “Falsi amici” nella linguistica. – 2. Tipi e classi di società nel diritto italiano. – 3. Società di persone e Società di capitali. – 4. Società di persone e *Personengesellschaften*: i “falsi amici”.

1. “Falsi amici” nella linguistica

È corrente tra i linguisti l’uso di un sintagma che designa unità sintattiche che, in due lingue distinte, sono lessicalmente simili ma semanticamente divergenti. In queste evenienze si parla in italiano di “falsi amici” e in tedesco di “falsche Freunde”. Tali certamente sono “società di persone” e “Personengesellschaften”, in uso nei rispettivi linguaggi legislativi e giurisprudenziali. Sicché non sembra inutile riflettere sul divario semantico dei due sintagmi nell’accingersi ad avvalersi di una traduzione in italiano di una legge, prossima ad entrare in vigore in Germania, che “modernizza” il diritto tedesco della/e *Personengesellschaft/en*.

2. Tipi e classi di società nel diritto italiano

Comincio col chiarire la valenza semantica dell’espressione italiana “società di persone”.

“Più brillante che solida” Cesare Vivante diceva la distinzione tra società di

* Professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma.

persone e società di capitali¹; e non esitava ad aggiungere che essa è “inesatta” ed “ingannevole” perché alimenta una mentalità classificatoria manichea dei tipi di società – di qui le persone dei soci, di là ricchezza destinata a servizio del programma sociale – che non quadra con la disciplina: non sempre, nelle società di persone i soci garantiscono con il proprio patrimonio le obbligazioni sociali come non sempre, nelle società di capitali, non ne sono garanti; non sempre il “commercio sociale” è, nelle società di persone, esercitato dai “soci stessi raggruppati” come non sempre, nelle società di capitali, i soci non contribuiscono a quel commercio “con una prestazione personale”; e così via.

Nonostante una critica tanto autorevole la distinzione tiene tuttora nel linguaggio della giurisprudenza teorica e pratica e si è al punto stabilizzata semanticamente da essere approdata al linguaggio legislativo: basta oggi segnalare che la locuzione “società di capitali” compare nella rubrica della riforma organica del 2003; e non si tratta di un *apax*.

Prendere atto di un uso linguistico non equivalga, tuttavia, ad abdicare al bisogno di essere consapevoli del contesto referenziale nel quale l’uso si colloca. Appagare questo bisogno è, anzi, compito che lo studioso del diritto non può mai permettersi di eludere. Per chi si sforzi di adempierlo, allora, risulterà evidente quanto segue.

¹VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, II, V ed., Milano, 1923, n. 352, p. 84: “La ... distinzione fra società a responsabilità illimitata, limitata e mista si riproduce spesso in una forma più brillante che solida, dicendo che le società si distinguono in società di persone e società di capitali. Si ascrivono fra le prime quelle in cui i creditori sociali possono contare sul patrimonio di tutti i soci o di taluno di essi; fra le seconde quelle in cui la garanzia è limitata al capitale sociale.

La distinzione è inesatta, sia perché anche nelle cosiddette società di persone, cioè nelle società in nome collettivo e in accomandita, i creditori sociali possono contare sovra un capitale per sé stante, costituito col conferimento dei soci a loro esclusiva garanzia; sia perché anche nelle seconde, cioè nelle società anonime, finché tutto il capitale sottoscritto non sia versato, i soci sono vincolati personalmente e l’opera loro è sempre necessaria per l’amministrazione della società, almeno per la costituzione dell’assemblea; dietro le azioni stanno gli azionisti e senza di questi né il vincolo sociale si sarebbe formato né la società potrebbe svolgere la sua attività.

La distinzione è anche ingannevole perché fa credere che nelle cosiddette società di persone siano i soci stessi raggruppati a esercitare il commercio sociale, mentre anche qui l’azienda sociale è esercitata da un ente autonomo separato dalle persone dei soci e, d’altro lato, può fare credere che non sia compatibile nelle società anonime ciò che è frequentissimo specialmente nelle anonime cooperative, l’obbligo di una prestazione persona dei soci”.

La distinzione viene dagli scrittori italiani del secondo ’800 imputata alla letteratura francese successiva al codice di commercio del 1807 (così MARGHIERI, *Il Codice di Commercio Italiano commentato*, II, Torino, 1883, *sub artt.* 76-77, § 28, p. 25).

2.1. Vigenti i codici civile del 1865 e commerciale del 1882, la parola società designava un contratto funzionalmente preordinato a dividere “il guadagno” risalente al godimento di cose messe “in comunione” (società di godimento, art. 1697 c.c. '65) ovvero all’esercizio di “un’impresa determinata..., di qualche mestiere o professione” (società particolare di esercizio, art. 1706 c.c. '65). Qualora, in questo secondo caso, l’esercizio comportasse la produzione di “atti di commercio”, il contratto di società, oltre ad essere fonte di obbligazioni per i soci, provocava la costituzione “rispetto ai terzi” di “...enti collettivi distinti dalle persone dei soci” (società commerciali, artt. 76 e 77 ult. comma c. comm. '82).

Quanto alle formazioni associative non funzionalmente preordinate alla divisione di un “guadagno”, il loro regime era da attingersi al diritto comune dei contratti civili ad efficacia obbligatoria, salvo che, in virtù di provvedimenti singolari dell’Autorità (di solito legislativi), esse fossero riconosciute come “corpi morali” e, in quanto tali, “considerati come persone” ed ammessi a godere dei “diritti civili, secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico” (art. 2 c.c. 1865)².

Con l’unificazione dei codici, il *godimento* collettivo viene espunto dal paradigma funzionale del contratto di società (art. 2248 c.c.) e assoggettato alle norme sulla comunione (art. 1100 ss. c.c.); e il *contratto di società* è funzionalmente isolato per ciò che esso programma l’esercizio in comune di un’attività economica preordinata alla divisione tra i soci degli utili che ne scaturiscano (art. 2247 c.c.) o – in presenza di codici organizzativi “cooperativi” – all’accesso mutualistico dei soci a beni e servizi che ne risultano (art. 2511 c.c.); la società essendo – sempre e comunque, benché non conclamata “persona giuridica” – “[ente distinto] dalle persone dei soci” (*arg. ex* artt. 2266, 2298, 2315, 2328 n. 9, 2463 n. 7 c.c., 2521 n. 10 sulla rappresentanza della società secondo il tipo di appartenenza).

La programmazione contrattuale dell’esercizio in comune di qualsivoglia altra attività (e, quindi, non economica e/o non lucrativa) è, a sua volta, sufficiente, a entificare l’iniziativa collettiva, anche in assenza di un “benestare” (concessione, formalità pubblicitarie e simili), come si ricava dall’art. 38 c.c. – ormai legittimato dal sopravvento della Costituzione (artt. 2 e 18).

Resta, naturalmente, incondizionata (se non dal controllo causale preteso dall’art. 1322 comma 2 c.c.) la libertà contrattuale di associarsi non già per l’esercizio di un’attività collettiva lecita ma anche per regolare i comportamenti dei paciscenti (e, quindi, esclusa ogni entificazione del sodalizio): libertà modu-

² Sul tema v. il lucido compendio di BASILE, *Le persone giuridiche*, in *Trattato Iudica-Zatti*, I, 3^a ed., Milano 2020, cap. I, § 2.

lata, sul piano dei vizi originari o funzionali del “contratto plurilaterale con comunione di scopo”, dagli artt. 1420, 1446, 1449 e 1566 c.c. e talora tipizzata nel linguaggio legislativo (si pensi al consorzio senza attività esterna, alla “rete”, ai “patti parasociali”, alle “intese” e via dicendo) o in quello della pratica e della giurisprudenza (alludo alla società di mezzi che, nonostante il nome [società], è un contratto ad effetti obbligatori).

In conclusione, merita convinta adesione il panorama – che, in un’opera recente, Carlo Angelici ha sapientemente disegnato³ – delle varianti nella presentazione e nel trattamento giuridico delle formazioni associative nelle codificazioni dell’Europa continentale (Francia, Germania e Italia); panorama che compendierei nelle proposizioni seguenti:

a) le “società”, rintracciabili nelle codificazioni in parola, attingono a due fonti nomogenetiche: la prima è quella della *societas*, che il diritto romano annovera tra i contratti consensuali, nei quali l’accordo è necessario e sufficiente per il prodursi di obbligazioni; la seconda è quella del “diritto dei mercanti”, della prassi e delle regole progressivamente attestatesi a far tempo dalla stagione della c.d. rivoluzione commerciale e poi rifluite nei codici (spesso, ma non sempre, denominati) di commercio;

b) la “società” risalente alla prima delle due fonti è socio-culturalmente concepita come un sodalizio di due o più persone; quella risalente alla seconda come un’*iniziativa economica* che è o diventa *collettiva* (si pensi alla “compagnia” che, già etimologicamente, suggerisce il passaggio generazionale dell’iniziativa dal mercante ai suoi figli, a quanti hanno condiviso con il primo il “pane”);

c) d’onde, da un lato, si evidenzia il legame obbligatorio tra più soggetti di diritto, dall’altro quello dell’*attività comune* antonomasticamente preordinata al profitto; attività comune che sollecita un trattamento indipendente dalla composizione della compagine associativa, cioè un’entificazione dell’iniziativa che si riveste di un lessico molteplice e polivalente: persona giuridica, *personne morale*, soggettività.

2.2. Nel lessico del codice unificato del 1942 affiora poi il sintagma “tipo di società” (art. 2249 c.c.). Sintagma ignoto alla codificazione previgente e in allora rimpiazzato, con esclusivo riferimento alla società di esercizio preordinata alla produzione di atti di commercio (dichiarata “ente distinto dalle persone dei soci”) dal vocabolo “specie” (“specie” della società commerciale essendo la società in nome collettivo, la società in accomandita e la società anonima, art. 76 c. comm. ’82).

³ ANGELICI, “Società” in *Europa: parole e paradigmi*, in DONATIVI (diretto da), *Trattato delle società*, I, Torino, 2022, p. 4 ss.

L'unità tipologica del contratto di società (definito nell'art. 2247 c.c.) e la molteplicità dei tipi di società (art. 2249 c.c.) depongono per l'utilità conoscitiva di concepire la società come un *modello funzionale* – iscritto nella variante semantica del lemma che risale alla rivoluzione commerciale e che evoca non tanto il sodalizio quanto l'iniziativa collettiva, poi speculativa – e i tipi come regimi che gravitano sul *come* si realizza la funzione, sul *come* si decide il da farsi e lo si attua nel traffico giuridico, e sul *come* l'iniziativa collettiva vi è trattata.

Nel linguaggio del codice civile unificato, “tipo di società” è significante fortemente polisemico – benché sia ancora opinabile la misura della polisemia.

I valori semantici in uso sono i seguenti⁴.

(a) *tipo di società* come regolamento legale della produzione di atti (decisioni, dichiarazioni) preordinati al conseguimento ed alla devoluzione del risultato programmato nel contratto; regolamento designato con il sostantivo “*organizzazione*” – poi aggettivato come “personale”, “corporativa”, ecc.;

(b) *tipo di società* come regime dei rapporti tra “ente” funzionalmente societario e terzi (cc.dd. “*rapporti esterni*” del tipo: responsabilità patrimoniale per le obbligazioni dell'ente, insensibilità del patrimonio dell'ente alle pretese dei creditori dei soci);

(c) *tipo di società* come *regime legale residuale* della produzione giuridica dell'ente funzionalmente societario (regime inderogabile, se relativo ai rapporti tra ente e terzi; suppletivo, se relativo all'organizzazione) – società personale irregolare, per antonomasia c.d. di fatto;

(d) *tipo di società* come *denominazione* dell'organizzazione risultante dall'atto costitutivo, assoggettata a iscrizione nel Registro delle Imprese; la denominazione iscritta essendo sufficiente a richiamare un regime organizzativo e/o dei rapporti tra ente e terzi conforme a quello dettato dalla legge avvalendosi della denominazione stessa (per antonomasia, tutte e ciascuna delle società classificate “di capitali”).

2.3. Il sintagma “tipo di società”, già ancorato al solo *paradigma funzionale* designato “società” nel lessico del codice unificato del '42 (iniziativa economica

⁴ Il censimento semantico, che segue nel testo, è attinto alle mie ricerche ed alle conclusioni alle quali sono pervenuto sulla tipologia delle società nel corso di cinquant'anni. Nel censire le condizioni d'uso correnti di questo lessico, mi astengo dal valutarne la diffusione e la condivisione nella comunità degli attori della giurisprudenza teorica e pratica del diritto delle società. Per un riscontro attuale di questa personale mia traiettoria di studio, mi par sufficiente rinviare il lettore a SPADA, *La tipicità delle società*, Padova, 1974; ID., *La tipologia delle società tra volontà e nomenclatura*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, p. 521 ss.; ID., *Fasti di un dogma inutile*, in AA.VV., *Impresa e lavoro. Studi dedicati a Mario Libertini*, a cura di DI CATALDO, MELI, PENNISI, vol. I, Milano, 2015, p. 710 s.

collettiva speculativa o mutualistica – art. 2247 c.c.) lo è, sempre più frequentemente, ad altre epifanie funzionali: all'integrazione interaziendale (consorzio con attività esterna), alla eterodestinazione dei vantaggi dell'iniziativa nel rispetto della economicità (impresa sociale), alla articolazione organizzativa dell'azione della Pubblica Amministrazione (segnatamente, d.l. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), al godimento collettivo (per effetto dell'implicita abrogazione dell'art. 2248 c.c.⁵), all'isolamento del patrimonio aziendale dal patrimonio "domestico" di iniziative adottate da persone o enti (società unipersonali). Sicché la funzione dell'iniziativa economica speculativa finisce, probabilmente, per costituire una *funzione residuale* di questo o quel tipo di società.

3. Società di persone e Società di capitali

E veniamo alle condizioni d'uso in Italia del sintagma "società di persone", nell'intento di condividere le ragioni per le quali questo sarebbe un "falsche Freund" del corrispondente tedesco "Personengesellschaft", anche e soprattutto guardando al MoPeG, tradotto in questo volume.

Considerando la legislazione e la giurisprudenza italiane, fermerei le seguenti evidenze:

a) che "società di persone" è locuzione che designa non già un tipo di società (come, anche autorevolmente, è stato scritto) bensì una classe o una "famiglia" di tipi di società;

b) che, nonostante l'uniformità del lessico legislativo che dice "tipi" anche la società semplice e la società in nome collettivo al pari dell'accomandita semplice nel classificarle come società di persone, le realtà normative classificate sono radicalmente eterogenee;

c) che la società semplice e la società in nome collettivo sono le discipline residuali dell'esercizio (attuato e/o programmato) dell'attività funzionalmente societaria, rispettivamente civile o commerciale – come la giurisprudenza, pur chiamandole "tipi", concede nel decidere contenziosi in tema di c.d. società di fatto; nel mentre la società in accomandita è una fattispecie negoziale (ed in questo senso un tipo organizzativo, per come di tipo si parla nel diritto dei con-

⁵V. SPADA, *Dalla società civile alla società semplice di mero godimento*, in *Riv. not.*, 2016, p. 835 ss.

tratti) alla quale è essenziale un riparto della compagine sociale in due insiemi personali, in due “categorie” di potere e di rischio;

d) che le due discipline residuali – designate nel linguaggio legislativo come società semplice e società in nome collettivo – sono integralmente dispositive, quanto ai rapporti interni, e integralmente imperative, quanto ai rapporti esterni;

e) che, pertanto, la “famiglia” delle società di persone si legittima conoscitivamente se, e soltanto se, si ha riguardo allo statuto legale dei suoi membri, mentre perde qualsiasi legittimità se si tiene conto degli statuti convenzionali, in principio sempre compatibili con gli statuti legali che designiamo società semplice e società in nome collettivo (compatibilità che funge da preconditione di cittadinanza sistematica di una realtà, fatta oggetto di seria riflessione, come quella delle società di persone organizzate corporativamente⁶).

In questo contesto referenziale (tenendo conto, voglio dire, degli statuti legali), il fattore fondamentale di aggregazione delle “famiglie” delle quali si sta parlando (società di persone/di capitali) è quello stesso che già molti anni or sono fu messo in luce da chi scrisse che le società commerciali a capitale fisso si lasciavano scomporre in due classi, a seconda che i soci “... possono o non variare senza che nella società avvenga un mutamento”⁷.

Insomma la classificazione in esame riposa su due regole fondamentali contrapposte: (A) modificabilità della compagine sociale modificando il contratto (società di persone) e (B) modificabilità della compagine sociale senza modificare il contratto, senza novare personalmente il rapporto sociale (società di capitali)⁸.

La razionalità della classificazione dei tipi di società in società di persone e in società di capitali si manifesta prima di tutto in ciò: nelle prime, lo statuto può disapplicare la regola che tratta la modifica della compagine come modifica del contratto (art. 2252 c.c.) – agevolata per gli accomandanti dall’art. 2322 c.c.; nelle seconde, lo statuto può disapplicare la regola opposta a costo di un compenso legale del socio: di garantirgli il disinvestimento (art. 2355 *bis* comma 2 c.c.).

⁶ V. L. PISANI, *Società di persone “a struttura corporativa”*, Torino, 2000. Il titolo del tutto corretto di questa monografia – del resto anticipato da accreditati precedenti (NIETSCHKE, *Die körperschaftlich strukturierte Personengesellschaft*, Bielefeld, 1970) – si atterrebbe come una specie di ossimoro (quasi un *nonsense*) se non si concedesse che le discipline denominate società semplice ed in nome collettivo sono suppletive nei rapporti interni e quindi “cedono” a regolamenti pattizi difformi.

⁷ G. PIOLA, *Società commerciale (parte generale)*, in *Dig. it.*, XXI, Torino, 1928, p. 1 ss., § 6, p. 9

⁸ SPADA, *Schegge di riforma del diritto delle società di persone*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 347 ss.

La variabilità della compagine con o senza modificazione del contratto condiziona la modalità di provvista del capitale di rischio e conseguentemente l'organizzazione dei processi decisionali e dichiarativi preordinati alla realizzazione del programma lucrativo nel quale, almeno residualmente, consiste l'identità funzionale della società. Finché la variazione si attegga come modificazione del contratto, la provvista del capitale di rischio attinge a risparmio nominato, alle risorse di soci che portano un nome civile o di enti che spendono nel traffico giuridico la loro denominazione, perché senza la prospettiva dello smobilizzo dell'impiego il risparmio anonimo non è orientabile all'investimento in iniziative produttive; finché così stanno le cose, le decisioni sul da farsi sono decisioni di soci e le dichiarazioni di quanto si è deciso sono dichiarazioni di soci (cfr. artt. 2257 e 2266 c.c.).

Quando, invece, la variazione della compagine non comporta modificazione del contratto ed allora la partecipazione si rende suscettibile di circolazione, potenzialmente al pari di merci e derrate (e questo è manifesto quando la *plurilateralità* del rapporto sociale divorzia dalla *pluripersonalità*, come accade nella società per azioni⁹), allora il risparmio anonimo alimenta i mezzi propri dell'impresa collettiva, ma le decisioni e le dichiarazioni che scandiscono il realizzarsi del programma speculativo non possono più essere decisioni e dichiarazioni di (parti-)soci, devono esserlo di *uffici*, al reclutamento dei preposti ai quali provvede ciclicamente una compagine personalmente variabile, che governa "plutocraticamente" la scelta di chi decide ma che, in quanto tale, non decide (c.d. organizzazione corporativa).

Il regime della garanzia delle obbligazioni sociali segue, piuttosto che precedere, queste due diverse modalità di provvista del capitale di rischio e di sviluppo dell'attività decisionale nelle iniziative collettive speculative, ché il coinvolgimento nella garanzia di una compagine variabile sarebbe praticamente una scelta velleitaria oltreché controproducente sul piano dello stimolo all'impiego produttivo del risparmio anonimo. Tant'è che al coinvolgimento della compagine sociale si tornava quando a questa l'unicità della componente personale restituisce un volto ed un nome (come accadeva per l'unico azionista e, in assenza delle condizioni che gli accordavano il beneficio della responsabilità limitata, per l'unico quotista); ed oggi, dopo la riforma organica del diritto delle società di capitali, si torna se non sono stati soddisfatti i presupposti per la localizzazione nel patrimonio sociale della garanzia patrimoniale per le obbligazioni della società per azioni (art. 2325 comma 2 c.c.) o della società a responsabilità limitata (art. 2462 comma 2) unipersonali.

⁹ SPADA, *La tipicità*, cit., p. 380 ss.

In questa prospettiva e con i *caveat* che precedono, la classificazione delle società in “società di persone” e in “società di capitali” guadagna in utilità conoscitiva ed in rigore sistematico; e, dunque, può – senza danni e con qualche profitto – essere adottata nei processi argomentativi.

4. Società di persone e *Personengesellschaften*: i “falsi amici”

Lo scarto semantico tra società di persone e *Personengesellschaften* è manifesto. E sembra accentuarsi nella prospettiva del MoPeG.

Personengesellschaften designa una classe di formazioni associative nella quale si rintracciano tutte le figure contrattuali onerose caratterizzate da pluripersonalità e preordinate non già ad uno scambio bensì al conseguimento di un risultato programmato e condiviso dai paciscenti (*gemeinsamer Zweck*); classe nella quale coesistono (a) figure associative dotate di un rilievo meramente obbligatorio e (b) figure che sono entificate. A proposito di queste ultime, un autorevole studioso tedesco¹⁰ afferma, avvalendosi di una sapida battuta, che esse meritino d’esser qualificate persone giuridiche quando – a proposito della distinzione tra *rechtsfähige* e *nichtrechtsfähige GbR* e prendendo atto del rifiuto del legislatore d’avvalersi del sintagma *juristische Person* con riguardo alle prime – cita un celebre quadro di Magritte che rappresenta una pipa accompagnata dalla dicitura “ceci n’est pas une pipe”¹¹.

E forse c’è di più: ché non sempre la *Personengesellschaft* evoca il fenomeno pattizio che in italiano chiamiamo contratto plurilaterale con comunione di scopo. Alludo alla *stille Gesellschaft* che, considerando la combinazione degli interessi e delle corrispondenti situazioni soggettive dell’associante e dell’asso-

¹⁰ KINDLER, *Die „rechtsfähige Gesellschaft“ als juristische Person – erste Befunde und Überlegungen zum Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG)*, in *ZfPW*, 2022, p. 409, *ivi* p. 420.

¹¹ Nell’apprezzare il valido umorismo del Collega tedesco, non intendo negare quanto scrissi già una ventina d’anni fa a proposito della carica precettiva del sintagma “persona giuridica” – che ne limita la affermata succedaneità con l’articolazione del patrimonio dell’agente giuridico. Cfr. SPADA, *Persona giuridica e articolazioni del patrimonio: spunti legislativi recenti*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 837 ss. Sul punto sono tornato più di recente (in un saggio in corso di pubblicazione), valorizzando il diffondersi nel linguaggio legislativo della parola “ente”, che della “persona giuridica” funge da iperonimo (*Persona giuridica, articolazione del patrimonio, ente – vicende di un lessico dopo il Codice del Terzo Settore*, in *I Maestri del diritto civile*, in memoria di Angelo Falzea, a cura di D’AMICO E GORASSINI).

ciato, si lascia pensare come contratto di scambio; laddove nel linguaggio tedesco questo scambio è presentato come una società silente – benché non necessariamente occulta ed, eventualmente, apparente.

Nell’ottica testé accennata (della prevalenza dell’estensione sull’intensione del significato, prevalenza risalente alla debolezza semantica del *gemeinsamer Zweck*¹²), sarei riluttante ad attribuire alla classe denominata *Personengesellschaft* una qualche utilità conoscitiva ed argomentativa; come, mi pare, ne è sprovvista la classe dei contratti plurilaterali con comunione di scopo presente nel linguaggio del codice civile italiano e preordinata soltanto a regolare il rapporto fra vizi originari e funzionali della partecipazione ad un contratto e dell’intero contratto.

¹² Nonostante siano passati quasi cinquant’anni dalla pubblicazione, mi riconosco ancora nella critica alla utilità conoscitiva ed applicativa dello “scopo comune” nel diritto delle formazioni associative che sviluppai nella, già qui citata, monografia sulla tipicità delle società a p. 116 ss.

**GESETZ ZUR MODERNISIERUNG DES
PERSONENGESELLSCHAFTSRECHTS**
*Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) **

* La traduzione che segue, benché costantemente discussa e coordinata da tutti gli Autori, è da attribuirsi individualmente – nell’ordine della progressione espositiva – così: §§ 705-728b *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) a Filippo Murino; §§ 729-740c BGB a Maurizio Onza; §§ 105-129 *Handelsgesetzbuch* (HGB) a Katrin Martucci; §§ 130-137 HGB a Filippo Murino; §§ 138-148 HGB a Maurizio Onza; §§ 149-152 HGB a Katrin Martucci; §§ 161-179 HGB a Katrin Martucci; §§ 230-236 HGB a Maurizio Onza; § 54 BGB a Filippo Murino; § 736 *Zivilprozessordnung* (ZPO), § 47 *Grundbuchordnung* (GBO), § 51 *Schiffsregisterordnung* (SchRegO), § 228 *Umwandlungsgesetz* (UmwG), § 67 *Aktiengesetz* (AktG), § 40 *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* (GmbHG), § 12 *Einführungsgesetz zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung* (EGGmbHG) a Filippo Murino; § 4 *Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt* (PatV) a Maurizio Onza. Le note di traduzione sono state elaborate congiuntamente dagli Autori.

TRADUZIONE **

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Titel 16 Gesellschaft¹

Untertitel 1 Allgemeine Bestimmungen

§ 705 Rechtsnatur der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft wird durch den Abschluss des Gesellschaftsvertrags errichtet, in dem sich die Gesellschafter verpflichten, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern.

Codice civile

Titolo 16 Società

Sottotitolo 1 Disposizioni generali

§ 705 *Natura giuridica della società*

(1) La società è costituita con la conclusione del contratto sociale nel quale i soci si obbligano al perseguimento di uno scopo comune secondo la modalità determinata nel contratto.

** Note di lettura: (a) si è scelto di tradurre (a') prima, il BGB, nei §§ dedicati alla *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*; (a'') poi, lo HGB, nei §§ dedicati alla *offene Handelsgesellschaft*, alla *Kommanditgesellschaft* ed alla *stille Gesellschaft*; ciò benché sia la *Kommanditgesellschaft* sia la *stille Gesellschaft* siano state solo parzialmente interessate dal MoPeG, onde consentire al lettore una cognizione completa delle fonti; (a''') quindi sono state tradotte altre disposizioni comunque innovate dal MoPeG che sono apparse di particolare rilevanza sistematica; (b) per ogni gruppo di disposizioni è segnalato, in nota, l'articolo del MoPeG che le ha introdotte, trascrivendone la parte iniziale; (c) il testo delle disposizioni o di parti di disposizioni già abrogate al momento dell'approvazione del MoPeG non è stato riportato; (d) l'innovazione parziale da parte del MoPeG in disposizioni o in commi non integralmente sostituiti o abrogati è segnalata, nel testo, con il carattere grassetto ed in nota riportando le parole del testo previgente modificate o sopresse; solo in grassetto, nel testo, sono indicate le parole aggiunte; (e) le disposizioni o i commi dal MoPeG abrogati e non sostituiti neppure parzialmente non sono stati tradotti e sono isolati nel testo con il barrato; (f) talvolta sono compendiate, in note di traduzione, informazioni ed indicazioni che sono apparse utili alla comprensione del percorso argomentativo che ha guidato gli Autori o del contesto della regola tradotta; (g) fatta eccezione per il § 707d BGB (v. *Artikel 137 MoPeG*), tutte le disposizioni tradotte entreranno in vigore il primo gennaio 2024; e (h) si è scelto, infine, di rendere in lingua italiana le espressioni *Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, *eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts*, *offene Handelsgesellschaft*, *Kommanditgesellschaft*, *Gesellschaft mit beschränkter Haftung*, *Partnerschaftsgesellschaft*, nonché *stille Gesellschaft*, lasciando tuttavia in lingua tedesca i relativi acronimi ove menzionati nel testo normativo.

¹ MoPeG: *Artikel 1 – Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs* – «Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3433) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 3. Buch 2 Abschnitt 8 Titel 16 wird wie folgt gefasst: [...]».

(2) Die Gesellschaft kann entweder selbst Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, wenn sie nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnehmen soll (rechtsfähige Gesellschaft), oder sie kann den Gesellschaftern zur Ausgestaltung ihres Rechtsverhältnisses untereinander dienen (nicht rechtsfähige Gesellschaft).

(3) Ist der Gegenstand der Gesellschaft der Betrieb eines Unternehmens unter gemeinschaftlichem Namen, so wird vermutet, dass die Gesellschaft nach dem gemeinsamen Willen der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt.

(2) La società può essa stessa acquistare diritti ed assumere obbligazioni se, secondo la volontà comune dei soci, partecipa al traffico giuridico (società avente capacità giuridica)² oppure può essere utilizzata dai soci per regolare il loro rapporto giuridico (società non avente capacità giuridica)³.

(3) Se l'oggetto della società consiste nell'esercizio di una impresa⁴ sotto un nome comune, si presume che la società partecipa al traffico giuridico secondo la volontà comune dei soci.

²La traduzione "capacità giuridica" appare più aderente al testo ed al contesto di partenza. Tuttavia, si sarebbe potuta impiegare anche la locuzione "soggettività giuridica" giacché, nell'ambiente di riflessione italiano, *Rechtsfähigkeit* può, senza troppe distonie, essere tradotta con "soggettività", ciò significando che, giuridicamente, l'attività con la quale si persegue lo scopo (comune) si intesta su un "altro" soggetto (la società) distinto da coloro che vi partecipano (i soci). Del resto, nel formante legale italiano si discorre testualmente di «soggettività giuridica» rispetto al contratto di rete iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese (v. art. 3, comma 4°- *quater*, d.l. n. 5/2009).

³V. *supra*, nt. 2.

⁴I lemmi *Unternehmen* (v. anche i §§ 707c, comma 5°, 707d, comma 2°, BGB; §§ 107, comma 1°, 137, comma 3°, HGB; § 228, comma 1°, UmwG; § 67, comma 6°, AktG) e *Gewerbe* (e poi *Handelsgewerbe*; v. il § 1 HGB nonché *ultra*, nt. 121 e nt. 124) sono stati entrambi tradotti con "impresa", pur avendo essi un significato normativo di diversa estensione: la fattispecie *Unternehmen*, infatti, è comprensiva non soltanto delle attività che si declinano come *Gewerbe* (v. i §§ 1 ss. HGB nonché il novellato § 107, comma 1°, HGB) ma anche di attività ulteriori quali, ad esempio, quella libero professionale, intraprese da uno o più soggetti (cfr. il § 14 BGB nonché la Relazione al disegno di legge MoPeG, «Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts», p. 117). Nonostante la diversa estensione normativa delle fattispecie, la scelta di tradurre *Unternehmen* con "impresa" è stata determinata dalla circostanza che quest'ultimo è lemma diffuso nel linguaggio normativo e giurisprudenziale italiano. L'impiego di termini diversi rispetto a "impresa" come, ad esempio, "iniziativa" o "intrapresa", pur presentando il vantaggio di dare evidenza testuale a quella differenza normativa tra le due fattispecie, sarebbe risultato in alcuni passaggi della traduzione poco familiare al lettore (ad esempio, *Unternehmensregister* di cui al § 707d, comma 2°, BGB che si sarebbe dovuto tradurre come "registro delle intraprese" o "registro delle iniziative"). Del resto, anche nella legislazione italiana il lemma "impresa" risulta polisemico (esemplarmente, si pensi all'impresa di navigazione di cui è titolare l'armatore o l'esercente e che è tale pur se la nave o l'aeromobile sono esercitati a scopo di diporto, per spedizioni scientifiche o in via occasionale: v. artt. 265 e 874 r.d. n. 327/1942, codice della navigazione, che, al vertice, denomina «Dell'impresa di navigazione» il titolo III del Libro II delle parti prima e seconda).

**Untertitel 2
Rechtsfähige Gesellschaft**

**Kapitel 1
Sitz; Registrierung**

**§ 706
Sitz der Gesellschaft**

Sitz der Gesellschaft ist der Ort, an dem deren Geschäfte tatsächlich geführt werden (Verwaltungssitz). Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen und haben die Gesellschafter einen Ort im Inland als Sitz vereinbart (Vertragssitz), so ist abweichend von Satz 1 dieser Ort Sitz der Gesellschaft.

**§ 707
Anmeldung zum Gesellschaftsregister**

(1) Die Gesellschafter können die Gesellschaft bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anmelden.

(2) Die Anmeldung muss enthalten:

1. folgende Angaben zur Gesellschaft:
a) den Namen,
b) den Sitz und
c) die Anschrift, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union;

2. folgende Angaben zu jedem Gesellschafter:
a) wenn der Gesellschafter eine natürliche

**Sottotitolo 2
Società avente capacità giuridica⁵**

**Capitolo 1
Sede; iscrizione**

**§ 706
*Sede della società***

La sede della società è il luogo in cui si compiono effettivamente i suoi atti (sede amministrativa). Se la società è iscritta nel registro delle società ed i soci hanno pattuito come sede un luogo che si trova nello Stato (sede contrattuale), questo luogo, in deroga al periodo 1, costituisce la sede della società.

**§ 707
*Iscrizione nel registro delle società***

(1) I soci possono richiedere l'iscrizione della società nel registro delle società presso il tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

(2) La richiesta di iscrizione deve contenere:

1. le seguenti indicazioni sulla società:
a) il nome,
b) la sede e
c) l'indirizzo in uno Stato membro dell'Unione Europea;

2. le seguenti indicazioni su ciascun socio:
a) se il socio è una persona fisica: il suo

⁵V. *supra*, nt. 2.

Person ist: dessen Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort;

b) wenn der Gesellschafter eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft ist: deren Firma oder Namen, Rechtsform, Sitz und, soweit gesetzlich vorgesehen, zuständiges Register und Registernummer;

3. die Angabe der Vertretungsbefugnis der Gesellschafter;

4. die Versicherung, dass die Gesellschaft nicht bereits im Handels- oder im Partnerschaftsregister eingetragen ist.

(3) Wird der Name der im Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft geändert, der Sitz an einen anderen Ort verlegt oder die Anschrift geändert oder ändert sich die Vertretungsbefugnis eines Gesellschafters, ist dies zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden. Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, so sind auch das Ausscheiden eines Gesellschafters und der Eintritt eines neuen Gesellschafters zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden.

(4) Anmeldungen sind vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 von sämtlichen Gesellschaftern zu bewirken. Scheidet ein Gesellschafter durch Tod aus, kann die Anmeldung ohne Mitwirkung der Erben erfolgen, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.

cognome e nome, la data di nascita e il luogo di residenza;

b) se il socio è una persona giuridica o una società di persone avente capacità giuridica⁶: la sua ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e, se previsto dalla legge, il registro competente e il numero di iscrizione;

3. l'indicazione dei soci che hanno la rappresentanza;

4. l'attestazione che la società non è già iscritta nel registro di commercio o nel registro delle società tra professionisti.

(3) Se viene modificato il nome della società iscritto nel registro delle società o trasferita in un altro luogo la sede o modificato l'indirizzo o se si modificano i poteri di rappresentanza di un socio, deve essere richiesta l'iscrizione di tali modifiche nel registro delle società. Se la società è iscritta nel registro delle società, deve essere richiesta l'iscrizione nel registro delle società anche dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio⁷ e dell'ingresso di un nuovo socio.

(4) Salvo quanto disposto dai periodi 2 e 3, le iscrizioni devono essere richieste da tutti i soci. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio⁸ per morte, la richiesta di iscrizione può essere presentata senza la partecipazione degli eredi, qualora alla medesima si contrap-

⁶V. *supra*, nt. 2.

⁷V. *ultra*, nt. 38.

⁸V. *ultra*, nt. 38.

Ändert sich nur die Anschrift der Gesellschaft, ist die Anmeldung von der Gesellschaft zu bewirken.

§ 707a

Inhalt und Wirkungen der Eintragung im Gesellschaftsregister

(1) Die Eintragung im Gesellschaftsregister hat die in § 707 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Angaben zu enthalten. Eine Gesellschaft soll als Gesellschafter nur eingetragen werden, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist.

(2) Mit der Eintragung ist die Gesellschaft verpflichtet, als Namenszusatz die Bezeichnungen „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts“ oder „eGmbH“ zu führen. Wenn in einer eingetragenen Gesellschaft keine natürliche Person als Gesellschafter haftet, muss der Name eine Bezeichnung enthalten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet.

(3) Die Eintragung bewirkt, dass § 15 des Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden ist, dass das Fehlen der Kaufmannseigenschaft nicht an der Publizität des Gesellschaftsregisters teilnimmt. Die Eintragung lässt die Pflicht, die Gesellschaft zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden (§ 106 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs), unberührt.

pongano particolari ostacoli. Se viene modificato soltanto l'indirizzo della società, l'iscrizione deve essere richiesta dalla società.

§ 707a

Contenuto ed effetti dell'iscrizione nel registro delle società

(1) L'iscrizione nel registro delle società deve contenere le indicazioni menzionate nel § 707, comma 2, nn. da 1 a 3. Una società può essere iscritta come socio soltanto se è iscritta nel registro delle società.

(2) A seguito dell'iscrizione la società deve aggiungere al nome la locuzione "società civile iscritta" o "eGmbH". Se in una società iscritta nessuna persona fisica è responsabile in quanto socio, il nome deve contenere una indicazione che segnali la limitazione di responsabilità.

(3) Per effetto dell'iscrizione si applica, in quanto compatibile⁹, il § 15 del codice di commercio, fermo restando che la pubblicità nel registro delle società non si estende alla mancanza della qualifica di commerciante. L'iscrizione non pregiudica l'obbligo di richiedere quella nel registro di commercio (§ 106, comma 1, del codice di commercio).

⁹ Valorizzando un passaggio testuale della Relazione al disegno di legge, *cit.* (in particolare, *sub* § 105, *zu Absatz* 2, p. 261), si è ritenuto di tradurre, se utilizzato nel contesto relativo ad *anwenden, entsprechend* con la locuzione "in quanto compatibile"; ciò, sul presupposto che il legislatore richieda all'interprete di isolare della disciplina richiamata il "quantum" da applicare sulla base del complesso delle regole della fattispecie di "partenza" (cioè, quella nella quale il richiamo è prescritto).

(4) Nach Eintragung der Gesellschaft findet die Löschung der Gesellschaft nur nach den allgemeinen Vorschriften statt.

§ 707b

Entsprechend anwendbare Vorschriften des Handelsgesetzbuchs

(1) Folgende Vorschriften des Handelsgesetzbuchs sind auf eingetragene Gesellschaften entsprechend anzuwenden:

1. auf die Auswahl und den Schutz des Namens der Gesellschaft: die §§ 18, 21 bis 24, 30 und 37,

2. auf die registerrechtliche Behandlung der Gesellschaft und die Führung des Gesellschaftsregisters: die §§ 8, 8a Absatz 1, § 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 bis 6, die §§ 10 bis 12, 13h, 14, 16 und 32 und

3. auf die registerrechtliche Behandlung der Zweigniederlassung einer Gesellschaft: die §§ 13 und 13d mit der Maßgabe, dass eine Verpflichtung zur Anmeldung der Zweigniederlassung nicht besteht.

§ 707c

Statuswechsel

(1) Die Anmeldung zur Eintragung einer bereits in einem Register eingetragenen Gesellschaft unter einer anderen Rechtsform einer rechtsfähigen Personengesellschaft in

(4) Dopo l'iscrizione della società la sua cancellazione ha luogo soltanto sulla base delle disposizioni generali.

§ 707b

*Disposizioni del codice di commercio applicabili in quanto compatibili*¹⁰

(1) Alle società iscritte si applicano, in quanto compatibili¹¹, le seguenti disposizioni del codice di commercio:

1. alla scelta ed alla tutela del nome della società: i §§ 18, da 21 a 24, 30 e 37,

2. quanto al regime giuridico della società in ordine all'iscrizione ed alla tenuta del registro delle società: i §§ 8, 8a comma 1, § 9, comma 1, periodo 1 e commi da 3 a 6, §§ da 10 a 12, 13h, 14, 16 e 32 e

3. quanto al regime giuridico della sede secondaria della società in ordine all'iscrizione nel registro: i §§ 13 e 13d, fermo restando che non sussiste l'obbligo di richiedere l'iscrizione della sede secondaria.

§ 707c

Cambiamento di status

(1) La richiesta di iscrizione di una società di persone avente capacità giuridica¹², già iscritta in un altro registro, sotto una diversa forma giuridica

¹⁰ V. *supra*, nt. 9.

¹¹ V. *supra*, nt. 9.

¹² V. *supra*, nt. 2.

ein anderes Register (Statuswechsel) kann nur bei dem Gericht erfolgen, das das Register führt, in dem die Gesellschaft eingetragen ist.

(2) Wird ein Statuswechsel angemeldet, trägt das Gericht die Rechtsform ein, in der die Gesellschaft in dem anderen Register fortgesetzt wird (Statuswechselvermerk). Diese Eintragung ist mit dem Vermerk zu versehen, dass die Eintragung erst mit der Eintragung der Gesellschaft in dem anderen Register wirksam wird, sofern die Eintragungen in den beteiligten Registern nicht am selben Tag erfolgen. Sodann gibt das Gericht das Verfahren von Amts wegen an das für die Führung des anderen Registers zuständige Gericht ab. Nach Vollzug des Statuswechsels trägt das Gericht den Tag ein, an dem die Gesellschaft in dem anderen Register eingetragen worden ist. Ist die Eintragung der Gesellschaft in dem anderen Register rechtskräftig abgelehnt worden oder wird die Anmeldung zurückgenommen, wird der Statuswechselvermerk von Amts wegen gelöscht.

(3) Das Gericht soll eine Gesellschaft, die bereits im Handels- oder im Partnerschaftsregister eingetragen ist, in das Gesellschaftsregister nur eintragen, wenn

1. der Statuswechsel zu dem anderen Register angemeldet wurde,
2. der Statuswechselvermerk in das andere Register eingetragen wurde und
3. das für die Führung des anderen Registers zuständige Gericht das Verfahren an das für die Führung des Gesellschaftsregisters zuständige Gericht abgegeben hat.

§ 707 Absatz 2 bleibt unberührt.

(cambiamento di *status*) può essere presentata soltanto presso il tribunale dove è tenuto il registro in cui la società è iscritta.

(2) Se viene richiesto un cambiamento di *status*, il tribunale iscrive la forma giuridica che la società assume nell'altro registro (annotazione di cambiamento di *status*). Tale iscrizione, nel caso in cui le iscrizioni nei registri interessati non avvengano lo stesso giorno, deve essere accompagnata dall'annotazione che l'iscrizione diviene efficace soltanto con l'iscrizione della società nell'altro registro. Il tribunale quindi trasferisce d'ufficio il procedimento al tribunale competente per la tenuta dell'altro registro. Dopo che si è perfezionato il cambiamento di *status*, il tribunale iscrive la data in cui la società è stata iscritta nell'altro registro. Se l'iscrizione della società nell'altro registro è stata rigettata in via definitiva o se la richiesta è ritirata, l'annotazione del cambiamento di *status* è cancellata d'ufficio.

(3) Il tribunale può iscrivere nel registro delle società una società già iscritta nel registro di commercio o nel registro delle società tra professionisti, soltanto se

1. la richiesta di cambiamento di *status* è stata presentata all'altro registro,
2. l'annotazione di cambiamento di *status* è stata iscritta nell'altro registro e
3. il tribunale competente per la tenuta dell'altro registro ha trasmesso il procedimento al tribunale competente per la tenuta del registro delle società.

Resta salva l'applicazione del § 707, comma 2.

(4) Die Eintragung der Gesellschaft hat die Angabe des für die Führung des Handels- oder des Partnerschaftsregisters zuständigen Gerichts, die Firma oder den Namen und die Registernummer, unter der die Gesellschaft bislang eingetragen ist, zu enthalten. Das Gericht teilt dem Gericht, das das Verfahren abgegeben hat, von Amts wegen den Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Partnerschaftsregister und die neue Registernummer mit. Die Ablehnung der Eintragung teilt das Gericht ebenfalls von Amts wegen dem Gericht, das das Verfahren abgegeben hat, mit, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

(5) Wird ein Gesellschafter Kommanditist, ist für die Begrenzung seiner Haftung für die zum Zeitpunkt seiner Eintragung im Handelsregister begründeten Verbindlichkeiten § 728b entsprechend anzuwenden. Dies gilt auch, wenn er in der Gesellschaft oder einem ihr als Gesellschafter angehörenden Unternehmen geschäftsführend tätig wird. Seine Haftung als Kommanditist bleibt unberührt.

§ 707d Verordnungsermächtigung

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen über die elektronische Führung des Partnerschaftsregisters, die elektronische Anmeldung, die elektronische Einreichung von Dokumenten

¹³ V. *supra*, nt. 9.

¹⁴ V. *supra*, nt. 4.

(4) L'iscrizione della società deve contenere l'indicazione del tribunale competente per la tenuta del registro di commercio o del registro delle società tra professionisti, la ditta o il nome e il numero di registrazione sotto il quale la società è stata fino ad allora iscritta. Il tribunale comunica d'ufficio al tribunale che ha trasferito il procedimento la data di iscrizione della società nel registro delle società ed il nuovo numero di iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione è dal tribunale comunicato d'ufficio al tribunale che ha trasferito il procedimento non appena il relativo provvedimento è divenuto definitivo.

(5) Nel caso in cui un socio diventi accomandante, per la limitazione della sua responsabilità alle obbligazioni sorte dal momento della sua iscrizione nel registro di commercio si applica, in quanto compatibile¹³, il § 728b. Questa disposizione si applica anche qualora egli amministri la società o un'impresa¹⁴ che partecipi alla stessa come socio. Resta ferma la sua responsabilità in quanto socio accomandante.

§ 707d *Attribuzione del potere di emanare regolamenti*

(1) I governi dei *Länder* sono autorizzati ad adottare, mediante regolamento, disposizioni di dettaglio sulla tenuta elettronica del registro delle società, sulla domanda in modalità elettronica, sul deposito elettronico di documenti e sulla

sowie deren Aufbewahrung zu treffen, soweit nicht durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nach § 387 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Vorschriften erlassen werden. Dabei können sie auch Einzelheiten der Datenübermittlung regeln sowie die Form zu übermittelnder elektronischer Dokumente festlegen, um die Eignung für die Bearbeitung durch das Gericht sicherzustellen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Die Landesjustizverwaltungen bestimmen das elektronische Informations- und Kommunikationssystem, über das die Daten aus den Gesellschaftsregistern abrufbar sind, und sind für die Abwicklung des elektronischen Abrufverfahrens zuständig. Die Landesregierung kann die Zuständigkeit durch Rechtsverordnung abweichend regeln; sie kann diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Die Länder können ein länderübergreifendes, zentrales elektronisches Informations- und Kommunikationssystem bestimmen. Sie können auch eine Übertragung derwicklungsaufgaben auf die zuständige Stelle eines anderen Landes sowie mit dem Betreiber des Unternehmensregisters eine Übertragung derwicklungsaufgaben auf das Unternehmensregister vereinbaren.

loro conservazione nella misura in cui il Ministero federale della Giustizia e per la tutela dei consumatori non emani normative corrispondenti secondo il § 387, comma 2, della legge sulla procedura in materia familiare ed in materia di volontaria giurisdizione. Nel provvedervi, possono altresì disciplinare i dettagli del trasferimento di dati e determinare la forma dei documenti elettronici da trasmettere al fine di garantire l' idoneità all'elaborazione da parte del tribunale. Mediante regolamento i governi dei *Länder* possono trasferire tale potere alle amministrazioni della giustizia dei *Länder*.

(2) Le amministrazioni della giustizia dei *Länder* determinano il sistema elettronico di informazione e comunicazione attraverso il quale possono essere consultati i dati provenienti dai registri delle società e sono competenti per la gestione della procedura di consultazione elettronica. Il governo del *Land* può con regolamento disciplinare in via derogatoria sulla competenza; esso può, con regolamento, trasferire tale potere all'amministrazione della giustizia del *Land*. I *Länder* possono determinare un sistema, interconnesso tra i singoli *Länder*, elettronico centrale di informazione e di comunicazione. Possono inoltre pattuire un trasferimento dei compiti di gestione all'organo competente di un altro *Land* nonché, con il conservatore del registro delle imprese¹⁵, il trasferimento dei compiti di gestione al registro delle imprese¹⁶.

¹⁵ V. *supra*, nt. 4.

¹⁶ V. *supra*, nt. 4.

Kapitel 2
Rechtsverhältnis der Gesellschafter
untereinander und der Gesellschafter
zur Gesellschaft

§ 708
Gestaltungsfreiheit

Von den Vorschriften dieses Kapitels kann durch den Gesellschaftsvertrag abgewichen werden, soweit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 709
Beiträge; Stimmkraft; Anteil an
Gewinn und Verlust

(1) Der Beitrag eines Gesellschafters kann in jeder Förderung des gemeinsamen Zwecks, auch in der Leistung von Diensten, bestehen.

(2) Im Zweifel sind die Gesellschafter zu gleichen Beiträgen verpflichtet.

(3) Die Stimmkraft und der Anteil an Gewinn und Verlust richten sich vorrangig nach den vereinbarten Beteiligungsverhältnissen. Sind keine Beteiligungsverhältnisse vereinbart worden, richten sie sich nach dem Verhältnis der vereinbarten Werte der Beiträge. Sind auch

Capitolo 2
Rapporti giuridici tra i soci
e tra i soci e la società

§ 708
Libertà contrattuale

Il contratto sociale può derogare alle disposizioni del presente capitolo se non è diversamente disposto dalla legge.

§ 709
Apporti¹⁷; potere di voto; quota di
partecipazione agli utili ed alle perdite

(1) L'apporto¹⁸ di un socio può consistere in qualsiasi utilità per il perseguimento dello scopo comune, anche nella prestazione di servizi.

(2) Nel dubbio, i soci sono obbligati ai medesimi apporti¹⁹.

(3) Il potere di voto e la quota di partecipazione agli utili ed alle perdite sono regolati in primo luogo in proporzione alle partecipazioni pattuite. Se non sono state pattuite le proporzioni di partecipazione, esse sono regolate in proporzione

¹⁷ Nel tradurre *Beitrag* e *Einlage* si è scelto di avvalersi, per quello, di “apporto” e, per questo, di “conferimento”, per tentare di dare conto della relazione tra il valore “apportato” o “conferito” e l'imputazione a capitale sociale. Ciò, benché l'uso delle parole tedesche è, specialmente nella società con socio interno, non sempre del tutto costante; in effetti, nella definizione di *stille Gesellschaft* (§ 230 BGB) si discorre di *Vermögenseinlage* e, così, in definitiva di *Beitrag*, siccome, allora, “conferimento di patrimonio” (*i.e.* non imputato a capitale sociale). Cfr., *ultra*, nt. 273.

¹⁸ V. *supra*, nt. 17.

¹⁹ V. *supra*, nt. 17.

Werte der Beiträge nicht vereinbart worden, hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf den Wert seines Beitrags die gleiche Stimmkraft und einen gleichen Anteil am Gewinn und Verlust.

§ 710 Mehrbelastungsverbot

Zur Erhöhung seines Beitrags kann ein Gesellschafter nicht ohne seine Zustimmung verpflichtet werden. Die §§ 728a und 737 bleiben unberührt.

§ 711 Übertragung und Übergang von Gesellschaftsanteilen

(1) Die Übertragung eines Gesellschaftsanteils bedarf der Zustimmung der anderen Gesellschafter. Die Gesellschaft kann eigene Anteile nicht erwerben.

(2) Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart, dass im Fall des Todes eines Gesellschafters die Gesellschaft mit seinem Erben fortgesetzt werden soll, geht der Anteil auf den Erben über. Sind mehrere Erben vorhanden, fällt der Gesellschaftsanteil kraft Gesetzes jedem Erben entsprechend der Erbquote zu. Die Vorschriften über die Erbengemeinschaft finden insoweit keine Anwendung.

ai valori pattuiti degli apporti²⁰. Se nemmeno i valori degli apporti²¹ sono stati pattuiti, ogni socio, indipendentemente dal valore del suo apporto²², ha un uguale potere di voto e un'uguale partecipazione agli utili ed alle perdite.

§ 710 *Divieto di oneri aggiuntivi*

Un socio non può essere obbligato a incrementare il suo apporto²³ senza il suo consenso. Resta ferma l'applicazione dei §§ 728a e 737.

§ 711 *Trasferimento e trasmissione di quote*

(1) Il trasferimento di una quota sociale richiede il consenso degli altri soci. La società non può acquistare quote proprie.

(2) Se nel contratto sociale è pattuito che, in caso di morte di un socio, la società debba continuare con il suo erede, la quota è trasmessa all'erede. Se sono presenti più eredi, la quota spetta per legge a ciascun erede in misura corrispondente alla sua quota successoria. Non si applicano a tale riguardo le disposizioni relative alla comunione ereditaria.

²⁰ V. *supra*, nt. 17.

²¹ V. *supra*, nt. 17.

²² V. *supra*, nt. 17.

²³ V. *supra*, nt. 17.

§ 711a
Eingeschränkte Übertragbarkeit von
Gesellschafterrechten

Die Rechte der Gesellschafter aus dem Gesellschaftsverhältnis sind nicht übertragbar. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche, die einem Gesellschafter aus seiner Geschäftsbesorgung für die Gesellschaft zustehen, soweit deren Befriedigung außerhalb der Liquidation verlangt werden kann, sowie Ansprüche eines Gesellschafters auf einen Gewinnanteil oder auf dasjenige, was ihm im Fall der Liquidation zukommt.

§ 712
Ausscheiden eines Gesellschafters;
Eintritt eines neuen Gesellschafters

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so wächst sein Anteil an der Gesellschaft den übrigen Gesellschaftern im Zweifel im Verhältnis ihrer Anteile zu.

(2) Tritt ein neuer Gesellschafter in die Gesellschaft ein, so mindern sich die Anteile der anderen Gesellschafter an der Gesellschaft im Zweifel im Umfang des dem neuen Gesellschafter zuwachsenden Anteils und in dem Verhältnis ihrer bisherigen Anteile.

§ 712a
Ausscheiden des vorletzten
Gesellschafters

(1) Verbleibt nur noch ein Gesellschafter,

²⁴ V. *ultra*, nt. 38.

²⁵ V. *ultra*, nt. 38.

§ 711a
Limitazioni alla trasferibilità
dei diritti dei soci

I diritti dei soci derivanti dal rapporto sociale non sono trasferibili. Non soggiacciono a tale limite le pretese che spettano a un socio per la sua attività di gestione degli affari per la società, nella misura in cui la loro soddisfazione possa essere richiesta al di fuori della liquidazione, nonché le pretese di un socio su una quota di utili o su quanto a lui spettante in caso di liquidazione.

§ 712
Scioglimento del rapporto sociale
limitatamente a un socio²⁴; ***ingresso di***
un nuovo socio

(1) Se si scioglie il rapporto sociale limitatamente a un socio, la sua quota, nel dubbio, si accresce in proporzione alle quote degli altri soci.

(2) Se un nuovo socio entra nella società, le quote degli altri soci, nel dubbio, sono ridotte nella misura in cui si accresce la quota del nuovo socio ed in proporzione alle loro quote in precedenza esistenti.

§ 712a
Scioglimento del rapporto sociale
relativo al penultimo socio²⁵

(1) Se rimane soltanto un socio, la

so erlischt die Gesellschaft ohne Liquidation. Das Gesellschaftsvermögen geht zum Zeitpunkt des Ausscheidens des vorletzten Gesellschafters im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den verbleibenden Gesellschafter über.

(2) In Bezug auf die Rechte und Pflichten des vorletzten Gesellschafters sind anlässlich seines Ausscheidens die §§ 728 bis 728b entsprechend anzuwenden.

§ 713 Gesellschaftsvermögen

Die Beiträge der Gesellschafter sowie die für oder durch die Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen sie begründeten Verbindlichkeiten sind Vermögen der Gesellschaft.

§ 714 Beschlussfassung

Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der Zustimmung aller stimmberechtigten Gesellschafter.

società si estingue senza liquidazione. Al momento dello scioglimento del rapporto sociale relativo al penultimo socio il patrimonio sociale si trasmette al socio rimasto mediante successione a titolo universale.

(2) Ai diritti e agli obblighi del penultimo socio per il quale si è verificato lo scioglimento si applicano, in quanto compatibili²⁶, i §§ da 728 a 728b.

§ 713 *Patrimonio sociale*

Il patrimonio della società è costituito dagli apporti²⁷ dei soci, dai diritti acquistati per o dalla società e dalle obbligazioni sorte nei suoi confronti.

§ 714 *Decisioni*²⁸

Le decisioni²⁹ dei soci sono adottate con il consenso di tutti i soci ai quali spetta il diritto di voto.

²⁶ V. *supra*, nt. 9.

²⁷ V. *supra*, nt. 17.

²⁸ Il termine *Beschluss* ed i suoi composti risultano impiegati indistintamente nel regime sia della *Gesellschaft bürgerlichen Rechts* sia della *offene Handelsgesellschaft* (v., tra i vari, i §§ 714 e 732 BGB e, nel HGB, i §§ 109 e 138). La previsione, introdotta dal MoPeG, di una procedura che scandisce l'attività decisionale dei soci della oHG (ed anche della *Kommanditgesellschaft*, in forza del richiamo contenuto nel § 161, 2° comma, HGB) nelle fasi della convocazione, con relativo ordine del giorno, riunione (anche telematica; cfr. la Relazione al disegno di legge, *cit.*, *sub* § 109 *zu Absatz* 1, p. 266) e votazione dei soci (come si ricava dalla regola organizzativa residuale, per la quale i soci decidono all'unanimità; cfr. § 109 HGB), ha indotto alla scelta di dare evidenza testuale al fatto che nella GbR l'attività decisionale dei soci è libera quanto alle modalità con le quali può esplicarsi; nella oHG (e nella KG) essa è procedimentalizzata, appropriata, quindi, essendo la traduzione di *Beschluss*, rispettivamente, con "decisione" e "deliberazione".

²⁹ V. *supra*, nt. 28.

§ 715
Geschäftsführungsbefugnis

(1) Zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft sind alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet.

(2) Die Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Geschäfte, die die Teilnahme der Gesellschaft am Rechtsverkehr gewöhnlich mit sich bringt. Zur Vornahme von Geschäften, die darüber hinausgehen, ist ein Beschluss aller Gesellschafter erforderlich.

(3) Die Geschäftsführung steht allen Gesellschaftern in der Art zu, dass sie nur gemeinsam zu handeln berechtigt sind, es sei denn, dass mit dem Aufschub eines Geschäfts Gefahr für die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist. Dies gilt im Zweifel entsprechend, wenn nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern zusteht.

(4) Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, dass jeder allein zu handeln berechtigt ist, kann jeder andere geschäftsführungsbefugte Gesellschafter der Vornahme des Geschäfts widersprechen. Im Fall des Widerspruchs muss das Geschäft unterbleiben.

(5) Die Befugnis zur Geschäftsführung kann einem Gesellschafter durch Beschluss der anderen Gesellschafter ganz

§ 715
Amministrazione

(1) Tutti i soci hanno il potere di condurre le operazioni sociali e vi sono obbligati.

(2) Il potere di amministrazione si estende a tutte le operazioni che la partecipazione della società al traffico giuridico ordinariamente comporta. Per il compimento delle operazioni eccedenti, è necessaria la decisione³⁰ di tutti i soci.

(3) L'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci a meno che dal ritardo di un atto derivi un pericolo per la società o per il patrimonio sociale. Nel dubbio, questa disposizione si applica, in quanto compatibile³¹, quando, secondo il contratto sociale, l'amministrazione spetta a più soci.

(4) Se l'amministrazione, secondo il contratto sociale, spetta disgiuntamente a tutti o a più soci, ogni socio cui spetta l'amministrazione può opporsi al compimento dell'operazione. In caso di opposizione, l'operazione non deve essere compiuta.

(5) Il potere di amministrazione di un socio può essere revocato, in tutto o in

³⁰ V. *supra*, nt. 28.

³¹ V. *supra*, nt. 9.

oder teilweise entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtverletzung des Gesellschafters oder die Unfähigkeit des Gesellschafters zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

(6) Der Gesellschafter kann seinerseits die Geschäftsführung ganz oder teilweise kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 671 Absatz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 715a Notgeschäftsführungsbefugnis

Sind alle geschäftsführungsbefugten Gesellschafter verhindert, nach Maßgabe von § 715 Absatz 3 Satz 3 bei einem Geschäft mitzuwirken, kann jeder Gesellschafter das Geschäft vornehmen, wenn mit dem Aufschub Gefahr für die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche dieses Recht ausschließt, ist unwirksam.

§ 715b Gesellschafterklage

(1) Jeder Gesellschafter ist befugt, einen auf

parte, con decisione³² degli altri soci se ricorre una giusta causa. Una giusta causa consiste in particolare in una grave inosservanza del socio o nell'incapacità del socio ad amministrare correttamente.

(6) Il socio può, da parte sua, rinunciare³³, in tutto o in parte, al potere di amministrazione se ricorre una giusta causa. Si applica, in quanto compatibile³⁴, il § 671, commi 2 e 3.

§ 715a *Amministrazione in casi di emergenza*

Se tutti i soci cui spetta l'amministrazione sono impediti, secondo la previsione del § 715, comma 3, periodo 3, a partecipare ad un atto, ciascun socio può compiere l'atto qualora dal ritardo derivi un pericolo per la società o per il patrimonio sociale. È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda questo diritto.

§ 715b *Potere dei soci di agire in giudizio*

(1) Ogni socio può far valere giudizial-

³² V. *supra*, nt. 28.

³³ *Kündigung* allude genericamente alla "cessazione" da un rapporto (patrimoniale o meno) di durata (richiama, in effetti, la *termination* del *Common law*). In questo caso, è stato tradotto con "rinuncia" in riferimento ai poteri di amministrazione. Si è così evitato di impiegare "cessazione", pur presente nella rubrica e nel testo dell'art. 2385 c.c.: sia perché, nella s.p.a., l'amministrazione è, come noto, "per uffici"; sia perché «cessazione» sarebbe stato polisemico per il lettore italiano giacché l'art. 2385 c.c. se, per un verso, annovera nel perimetro semantico della cessazione la «rinuncia», per l'altro, include anche la «scadenza» e «qualsiasi causa». Cfr., anche, *ultra*, nt. 38.

³⁴ V. *supra*, nt. 9.

dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Anspruch der Gesellschaft gegen einen anderen Gesellschafter im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen, wenn der dazu berufene geschäftsführungsbefugte Gesellschafter dies pflichtwidrig unterlässt. Die Befugnis nach Satz 1 erstreckt sich auch auf einen Anspruch der Gesellschaft gegen einen Dritten, wenn dieser an dem pflichtwidrigen Unterlassen mitwirkte oder es kannte.

(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche das Klagerecht ausschließt oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, ist unwirksam.

(3) Der klagende Gesellschafter hat die Gesellschaft unverzüglich über die Erhebung der Klage und die Lage des Rechtsstreits zu unterrichten. Ferner hat er das Gericht über die erfolgte Unterrichtung in Kenntnis zu setzen. Das Gericht hat auf eine unverzügliche Unterrichtung der Gesellschaft hinzuwirken.

(4) Soweit über den Anspruch durch rechtskräftiges Urteil entschieden worden ist, wirkt die Entscheidung für und gegen die Gesellschaft.

§ 716

Ersatz von Aufwendungen und Verlusten; Vorschusspflicht; Herausgabepflicht; Verzinsungspflicht

(1) Macht ein Gesellschafter zum Zwecke der Geschäftsbesorgung für die Gesellschaft Aufwendungen, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, oder erleidet er unmittelbar infolge der

mente, in nome proprio e nei confronti di un altro socio, una pretesa della società che si fonda sul rapporto sociale, se il socio cui spetta l'amministrazione a ciò chiamato, in violazione dei suoi doveri, non vi provveda. La facoltà di cui al periodo 1 si estende anche ad una pretesa della società nei confronti di un terzo quando questi ha concorso all'inadempimento o ne era a conoscenza.

(2) È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda o, in contrasto con questa disposizione, limiti il diritto di agire in giudizio.

(3) Il socio che agisce deve informare senza ritardo la società della proposizione dell'azione ed in merito allo stato della controversia. Egli deve inoltre comunicare al tribunale l'avvenuta informativa. Il tribunale deve adoperarsi affinché la società sia informata senza ritardo.

(4) Nella misura in cui sulla pretesa sia stato deciso con sentenza passata in giudicato, la decisione ha effetto a favore e contro società.

§ 716

Rimborso per spese e perdite; obbligo di anticipazione; obbligo di rimessione; obbligo di corresponsione degli interessi

(1) Se allo scopo della gestione degli affari per la società un socio sostiene spese che, secondo le circostanze, può ritenere necessarie o subisce perdite quale conseguenza diretta della gestione degli affari,

Geschäftsbesorgung Verluste, ist ihm die Gesellschaft zum Ersatz verpflichtet.

(2) Für die erforderlichen Aufwendungen hat die Gesellschaft dem Gesellschafter auf dessen Verlangen Vorschuss zu leisten.

(3) Der Gesellschafter ist verpflichtet, der Gesellschaft dasjenige, was er selbst aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben.

(4) Verwendet der Gesellschafter Geld für sich, das er der Gesellschaft nach Absatz 3 herauszugeben hat, ist er verpflichtet, es von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen. Satz 1 gilt entsprechend für die Verzinsung des Anspruchs des Gesellschafters auf ersatzfähige Aufwendungen oder Verluste.

§ 717

Informationsrechte und -pflichten

(1) Jeder Gesellschafter hat gegenüber der Gesellschaft das Recht, die Unterlagen der Gesellschaft einzusehen und sich aus ihnen Auszüge anzufertigen. Ergänzend kann er von der Gesellschaft Auskunft über die Gesellschaftsangelegenheiten verlangen. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche diese Rechte ausschließt oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, steht ihrer Geltendmachung nicht entgegen, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Mitgliedschaftsrechte erforderlich ist, insbesondere, wenn Grund zur Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.

la società è obbligata a rimborsarlo.

(2) La società deve versare al socio che ne faccia richiesta una anticipazione per le spese necessarie.

(3) Il socio è obbligato a rimettere alla società quanto egli stesso ha ricavato dalla gestione degli affari.

(4) Se il socio impiega per sé denaro che, secondo il comma 3, deve rimettere alla società, egli è obbligato a corrisponderne gli interessi dalla data dell'impiego. Il periodo 1 si applica, in quanto compatibile³⁵, per la corresponsione degli interessi relativi alla pretesa del socio per spese o perdite rimborsabili.

§ 717

Diritti e obblighi di informazione

(1) Ciascun socio ha diritto nei confronti della società di prendere visione dei documenti sociali ed estrarne copia. Inoltre, può richiedere alla società notizie sugli affari sociali. La clausola del contratto sociale che escluda o, in contrasto con questa disposizione, limiti tali diritti non impedisce di farli valere nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio dei propri diritti sociali, in particolare se vi sia ragione di supporre una scorretta amministrazione.

³⁵V. *supra*, nt. 9.

(2) Die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter haben der Gesellschaft von sich aus die erforderlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über die Geschäftsangelegenheiten Auskunft zu erteilen und nach Beendigung der Geschäftsführertätigkeit Rechenschaft abzulegen. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche diese Verpflichtungen ausschließt, ist unwirksam.

§ 718
Rechnungsabschluss und
Gewinnverteilung

Der Rechnungsabschluss und die Gewinnverteilung haben im Zweifel zum Schluss jedes Kalenderjahrs zu erfolgen.

Kapitel 3
Rechtsverhältnis
der Gesellschaft zu Dritten

§ 719
Entstehung der Gesellschaft im
Verhältnis zu Dritten

(1) Im Verhältnis zu Dritten entsteht die Gesellschaft, sobald sie mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt, spätestens aber mit ihrer Eintragung im Gesellschaftsregister.

(2) Eine Vereinbarung, dass die Gesellschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen soll, ist Dritten gegenüber unwirksam.

(2) I soci cui spetta l'amministrazione devono fornire, di propria iniziativa, alla società le comunicazioni necessarie e, su richiesta, notizie sugli affari sociali nonché, dopo aver portato a compimento la loro attività, devono presentare il rendiconto. È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda tali obblighi.

§ 718
Chiusura dei conti
e distribuzione degli utili

Nel dubbio, la chiusura dei conti e la distribuzione degli utili devono avvenire al termine di ogni anno solare.

Capitolo 3
Rapporti giuridici
della società con i terzi

§ 719
Venuta ad esistenza della società nei
rapporti con i terzi

(1) Nei rapporti con i terzi la società viene ad esistenza non appena, con il consenso di tutti i soci, partecipa al traffico giuridico e, comunque, con la sua iscrizione nel registro delle società.

(2) È inefficace nei confronti dei terzi il patto che posticipa ad un momento successivo la venuta ad esistenza della società.

§ 720
Vertretung der Gesellschaft

(1) Zur Vertretung der Gesellschaft sind alle Gesellschafter gemeinsam befugt, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag bestimmt etwas anderes.

(2) Die zur Gesamtvertretung nach Absatz 1 befugten Gesellschafter können einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

(3) Die Vertretungsbefugnis der Gesellschafter erstreckt sich auf alle Geschäfte der Gesellschaft. Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber unwirksam. Dies gilt insbesondere für die Beschränkung, dass sich die Vertretung nur auf bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften erstreckt oder dass sie nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll.

(4) Die Vertretungsbefugnis kann einem Gesellschafter in entsprechender Anwendung von § 715 Absatz 5 ganz oder teilweise entzogen werden.

(5) Ist der Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber einem vertretungsbefugten Gesellschafter.

§ 720
Rappresentanza della società

(1) Se il contratto sociale non dispone diversamente, la rappresentanza della società spetta congiuntamente a tutti i soci.

(2) I soci cui spetta la rappresentanza congiuntiva secondo il comma 1 possono attribuire ad alcuni tra loro il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti.

(3) Il potere di rappresentanza dei soci si estende a tutti gli atti della società. È inefficace nei confronti dei terzi ogni limitazione dell'estensione del potere di rappresentanza. Questa disposizione si applica, in particolare, alla limitazione in forza della quale la rappresentanza o si estende soltanto a determinati atti o categorie di atti oppure può sussistere soltanto in determinate circostanze, per un certo tempo o in singoli luoghi.

(4) Il potere di rappresentanza del socio può essere revocato in tutto o in parte in applicazione, in quanto compatibile³⁶, del § 715, comma 5.

(5) Se deve essere resa una dichiarazione di volontà alla società, è sufficiente che questa sia ricevuta da uno dei soci cui spetta la rappresentanza.

³⁶V. *supra*, nt. 9.

§ 721
Persönliche Haftung der Gesellschafter

Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 721a
Haftung des eintretenden
Gesellschafters

Wer in eine bestehende Gesellschaft eintritt, haftet gleich den anderen Gesellschaftern nach Maßgabe der §§ 721 und 721b für die vor seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 721b
Einwendungen und Einreden des
Gesellschafters

(1) Wird ein Gesellschafter wegen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen, kann er Einwendungen und Einreden, die nicht in seiner Person begründet sind, insoweit geltend machen, als sie von der Gesellschaft erhoben werden können.

(2) Der Gesellschafter kann die

§ 721
Responsabilità personale dei soci

I soci rispondono solidalmente e personalmente nei confronti dei creditori per le obbligazioni della società. È inefficace nei confronti dei terzi il patto contrario.

§ 721a
Responsabilità del nuovo socio

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde come gli altri soci, secondo la previsione dei §§ 721 e 721b, delle obbligazioni della società sorte prima del suo ingresso. È inefficace nei confronti dei terzi il patto contrario.

§ 721b
*Difese ed eccezioni del socio*³⁷

(1) Il socio richiesto di adempiere un'obbligazione della società può opporre le difese e le eccezioni a lui non personali nella misura in cui esse possano essere sollevate dalla società.

(2) Il socio può rifiutare la soddisfazione

³⁷ Nonostante *Einwendungen* e *Einreden* indichino, nel lessico del BGB, le prime, le eccezioni impeditive ed estintive e, le seconde, le eccezioni sospensive (v. CAPONI, *La nuova disciplina della prescrizione nel codice civile tedesco: spunti per una riforma italiana*, in *Corr. giur.*, 2006, 1322, nt. 15), si è preferito tradurre con “difese ed eccezioni”, non riscontrandosi nell’ambiente normativo italiano una contrapposizione solida fra eccezioni impeditive ed estintive, da un lato, ed eccezioni sospensive, dall’altro, discorrendosi, piuttosto, rispetto alla nozione di eccezione *tout court* e muovendo dall’art. 2697, comma 2°, c.c., di «fatti» “estintivi” e “modificativi” (e, nell’elaborazione teorica, “impeditivi”).

Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gesellschaft in Ansehung der Verbindlichkeit das Recht zur Anfechtung oder Aufrechnung oder ein anderes Gestaltungsrecht, dessen Ausübung die Gesellschaft ihrerseits zur Leistungsverweigerung berechtigen würde, zusteht.

§ 722

Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschaft oder gegen ihre Gesellschafter

(1) Zur Zwangsvollstreckung in das Vermögen der Gesellschaft ist ein gegen die Gesellschaft gerichteter Vollstreckungstitel erforderlich.

(2) Aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten Vollstreckungstitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschafter nicht statt.

Kapitel 4

Ausscheiden eines Gesellschafters

del creditore fintanto che alla società, in relazione all'obbligazione, spetti il diritto di contestarla oppure di opporre la compensazione o un diverso diritto potestativo il cui esercizio consentirebbe alla società, a sua volta, di rifiutare la prestazione.

§ 722

Esecuzione forzata contro la società o contro i suoi soci

(1) Per l'esecuzione forzata sul patrimonio della società è richiesto un titolo esecutivo contro la società.

(2) Il titolo esecutivo contro la società non consente l'esecuzione forzata contro i soci.

Capitolo 4

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio³⁸

³⁸ Nell'intitolazione del Capitolo 4 BGB e del Titolo quarto HGB compare *Ausscheiden* che, riferito al socio (*Ausscheiden eines Gesellschafters*), ne indica l'“uscita”; all'interno, poi, del Capitolo 4 BGB e del Titolo quarto HGB tale “uscita” si declina, tra l'altro, come *Kündigung* (v. *supra*, nt. 33 e, *ultra*, nt. 72). In quest'ultimo caso, si tratta della “cessazione dalla partecipazione sociale” (*Kündigung der Mitgliedschaft*): “su iniziativa del socio” (*durch den Gesellschafter*; § 723, comma 1°, n. 2 BGB; § 130, comma 1°, n. 2, HGB) o “su iniziativa del creditore particolare del socio” (*durch einen Privatgläubiger des Gesellschafters*; § 726 BGB; § 133 HGB). Ipotesi, queste, riconducibili a fattispecie previste nel nostro codice civile sì da consigliare la relativa traduzione con le espressioni “recesso del socio”, per la prima, e “scioglimento del rapporto sociale su iniziativa del creditore particolare del socio”, per la seconda. Similmente, nel Capitolo 4 BGB e nel Titolo quarto HGB rientrano tutte le fattispecie riconducibili nel codice civile allo “scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio”: donde, in tale contesto, quest'ultima locuzione traduce *Ausscheiden eines Gesellschafters*; mentre solo “scioglimento” traduce *Ausscheiden* nelle altre ipotesi in cui compare tanto nel BGB quanto nello HGB. “Uscito”, infine, è termine scelto, in consonanza con il lessico del codice civile (art. 2290), per tradurre tutti i casi, nell'indifferenza della causa, in cui si allude all'avvenuto scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.

§ 723
Gründe für das Ausscheiden;
Zeitpunkt des Ausscheidens

(1) Folgende Gründe führen zum Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft, sofern der Gesellschaftsvertrag für diese Fälle nicht die Auflösung der Gesellschaft vorsieht:

1. Tod des Gesellschafters;
2. Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter;
3. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters;
4. Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Privatgläubiger des Gesellschafters;
5. Ausschließung des Gesellschafters aus wichtigem Grund.

(2) Im Gesellschaftsvertrag können weitere Gründe für das Ausscheiden eines Gesellschafters vereinbart werden.

(3) Der Gesellschafter scheidet mit Eintritt des ihn betreffenden Ausscheidensgrundes aus, im Fall der Kündigung der Mitgliedschaft aber nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist und im Fall der Ausschließung aus wichtigem Grund nicht vor Mitteilung des betreffenden Beschlusses an den auszuschließenden Gesellschafter.

§ 723
Cause dello scioglimento; momento dello scioglimento

(1) Sono cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, se il contratto sociale, per questi casi, non prevede lo scioglimento della società:

1. la morte del socio;
2. il recesso del socio³⁹;
3. l'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del socio;
4. l'iniziativa del creditore particolare del socio⁴⁰;
5. l'esclusione del socio per giusta causa.

(2) Nel contratto sociale possono essere pattuite ulteriori cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio⁴¹.

(3) Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio⁴² ha effetto al verificarsi della relativa causa di scioglimento; in caso di recesso o in caso di iniziativa del creditore particolare del socio⁴³, non prima della scadenza del termine di preavviso previsto per tali ipotesi di scioglimento e, nel caso di esclusione per giusta causa, non prima della comunicazione al socio da escludere della relativa decisione⁴⁴.

³⁹ V. *supra*, nt. 38.

⁴⁰ V. *supra*, nt. 38.

⁴¹ V. *supra*, nt. 38.

⁴² V. *supra*, nt. 38.

⁴³ V. *supra*, nt. 38. Nella traduzione sono state, dunque, rese esplicite le ipotesi di cui al precedente § 723, comma 1°, nn. 2 e 4.

⁴⁴ V. *supra*, nt. 28.

§ 724

Fortsetzung mit dem Erben; Ausscheiden des Erben

(1) Geht der Anteil eines verstorbenen Gesellschafters auf seine Erben über und erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen nach § 107 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, um in das Handelsregister eingetragen zu werden, so kann jeder Erbe gegenüber den anderen Gesellschaftern antragen, dass ihm die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt und der auf ihn entfallende Anteil des Erblassers als seine Kommanditeinlage anerkannt wird.

(2) Nehmen die anderen Gesellschafter einen Antrag nach Absatz 1 nicht an oder ist eine Fortführung der Gesellschaft als Kommanditgesellschaft nicht möglich, ist der Erbe befugt, seine Mitgliedschaft in der Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

(3) Die Rechte nach den Absätzen 1 bis 2 können von dem Erben nur innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er von dem Anfall der Erbschaft Kenntnis erlangt hat, geltend gemacht werden. Auf den Lauf der Frist ist § 210 entsprechend anzuwenden. Ist bei Ablauf der drei Monate das Recht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, endet die Frist nicht vor dem Ablauf der Ausschlagungsfrist.

§ 724

Prosecuzione con l'erede; scioglimento del rapporto sociale relativo all'erede

(1) Se la quota di un socio deceduto si trasmette ai suoi eredi e la società soddisfa le condizioni per essere iscritta nel registro di commercio secondo il § 107, comma 1, del codice di commercio, ciascun erede può chiedere agli altri soci che gli venga attribuita la qualifica di socio accomandante e che la quota del socio defunto a lui spettante venga riconosciuta come suo conferimento⁴⁵ quale socio accomandante.

(2) Se gli altri soci non accettano la richiesta di cui al comma 1 oppure la continuazione della società come società in accomandita semplice non è possibile, l'erede può recedere⁴⁶ dal rapporto sociale senza il rispetto di un termine di preavviso per il recesso.

(3) I diritti di cui ai commi da 1 a 2 possono essere fatti valere dall'erede unicamente entro tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza della devoluzione dell'eredità. Al decorso del termine si applica, in quanto compatibile⁴⁷, il § 210. Se, alla scadenza dei tre mesi, il diritto di rinunciare all'eredità non è ancora estinto, il termine non scade prima della scadenza del termine per la rinuncia all'eredità.

⁴⁵ V. *supra*, nt. 17.

⁴⁶ V. *supra*, nt. 38.

⁴⁷ V. *supra*, nt. 9.

(4) Scheidet innerhalb der Frist des Absatzes 3 der Erbe aus der Gesellschaft aus oder wird innerhalb der Frist die Gesellschaft aufgelöst oder dem Erben die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt, so haftet er für die bis dahin entstandenen Gesellschaftsverbindlichkeiten nur nach Maßgabe der Vorschriften, welche die Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten betreffen.

§ 725

Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter

(1) Ist das Gesellschaftsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen, kann ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Kalenderjahres gegenüber der Gesellschaft kündigen, es sei denn, aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich etwas anderes.

(2) Ist für das Gesellschaftsverhältnis eine Zeitdauer vereinbart, ist die Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter vor dem Ablauf dieser Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung

(4) Se entro il termine di cui al comma 3 il rapporto sociale relativo all'erede si scioglie⁴⁸ oppure entro il termine la società è sciolta o all'erede è attribuita la qualifica di socio accomandante, egli risponde soltanto per le obbligazioni sociali sorte fino a quel momento secondo quanto previsto dalle disposizioni che riguardano la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari.

§ 725

*Recesso del socio*⁴⁹

(1) Se il rapporto sociale è contratto a tempo indeterminato, il socio può recedere dalla società⁵⁰ nel rispetto del termine di tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, salvo che diversamente non risulti dal contratto sociale o dallo scopo della società.

(2) Se per il rapporto sociale è pattuita una durata determinata, il recesso del socio dalla società⁵¹ è ammesso, prima della scadenza di questo termine, se ricorre una giusta causa. Una giusta causa ricorre, in particolare, se un altro socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto

⁴⁸ V. *supra*, nt. 38.

⁴⁹ V. *supra*, nt. 38.

⁵⁰ V. *supra*, nt. 38. Si è tradotto “recedere dalla società” e non “recedere dal rapporto sociale” al fine di evitare una ripetizione e la stessa traduzione è stata, per coerenza, riproposta anche quando quella ripetizione manca.

⁵¹ V. *supra*, nt. 50.

vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.

(3) Liegt ein wichtiger Grund im Sinne von Absatz 2 Satz 2 vor, so ist eine Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter stets ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zulässig.

(4) Ein Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft auch kündigen, wenn er volljährig geworden ist. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegenstands der Gesellschaft zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gemäß § 112 ermächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. Der volljährig Gewordene kann die Kündigung nur binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis hatte oder haben musste.

(5) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft ohne solchen Grund zur Unzeit, hat er der Gesellschaft den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(6) Eine Vereinbarung im Gesell-

soziale o se l'adempimento di tale obbligo diventi impossibile.

(3) Se ricorre una giusta causa ai sensi del comma 2, periodo 2, il recesso del socio dalla società⁵² è sempre ammesso senza il rispetto di un termine per il recesso.

(4) Un socio può inoltre recedere dalla società⁵³ se è divenuto maggiorenne. Il diritto di recedere non sussiste se il socio, relativamente all'oggetto della società, era autorizzato all'esercizio autonomo di un'attività lucrativa ai sensi del § 112 o se lo scopo della società serviva esclusivamente alla soddisfazione delle sue esigenze personali. Colui che è divenuto maggiorenne può dichiarare di recedere⁵⁴ soltanto entro tre mesi dal momento in cui ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza della sua qualità di socio.

(5) Il recesso⁵⁵ non può essere esercitato anticipatamente a meno che ricorra una giusta causa. Se un socio recede⁵⁶ anticipatamente senza che ricorra una tale causa, egli deve risarcire la società per il danno conseguente.

(6) È inefficace la clausola del contratto

⁵² V. *supra*, nt. 50.

⁵³ V. *supra*, nt. 50.

⁵⁴ V. *supra*, nt. 38.

⁵⁵ V. *supra*, nt. 38.

⁵⁶ V. *supra*, nt. 38.

schaftsvertrag, welche das Kündigungsrecht nach den Absätzen 2 und 4 ausschließt oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 726

Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Privatgläubiger des Gesellschafters

Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters, nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Gesellschafters ohne Erfolg versucht wurde, aufgrund eines nicht bloß vorläufig vollstreckbaren Schuldtitels die Pfändung des Anteils des Gesellschafters an der Gesellschaft erwirkt, kann er dessen Mitgliedschaft gegenüber der Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ablauf des Kalenderjahrs kündigen.

§ 727

Ausschließung aus wichtigem Grund

Tritt in der Person eines Gesellschafters ein wichtiger Grund ein, kann er durch Beschluss der anderen Gesellschafter aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn ihm die Erfüllung einer

soziale che escluda il diritto di recesso secondo i commi 2 e 4 o, in contrasto con queste disposizioni, lo limiti.

§ 726

*Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio su iniziativa di un creditore particolare del socio*⁵⁷

Se un creditore particolare di un socio, dopo che, negli ultimi sei mesi, è stata infruttuosamente tentata una esecuzione forzata sul patrimonio mobiliare del socio, ha ottenuto, in base a un titolo esecutivo definitivo, il pignoramento della quota del socio, egli può determinare, nei confronti della società, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio⁵⁸ nel rispetto del termine di tre mesi prima della scadenza dell'anno solare.

§ 727

Esclusione per giusta causa

Se si verifica una giusta causa che riguarda la persona del socio, egli può essere escluso dalla società con una decisione⁵⁹ degli altri soci. Una giusta causa ricorre, in particolare, se il socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto sociale o se l'adempimento di tale obbligo diventi per lui impossibile. Non osta alla

⁵⁷ V. *supra*, nt. 38.

⁵⁸ V. *supra*, nt. 38.

⁵⁹ V. *supra*, nt. 28.

solchen Verpflichtung unmöglich wird. Dem Beschluss steht nicht entgegen, dass nach der Ausschließung nur ein Gesellschafter verbleibt.

§ 728
Ansprüche des ausgeschiedenen
Gesellschafters

(1) Sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist, ist die Gesellschaft verpflichtet, den ausgeschiedenen Gesellschafter von der Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu befreien und ihm eine dem Wert seines Anteils angemessene Abfindung zu zahlen. Sind Verbindlichkeiten der Gesellschaft noch nicht fällig, kann die Gesellschaft dem Ausgeschiedenen Sicherheit leisten, statt ihn von der Haftung nach § 721 zu befreien.

(2) Der Wert des Gesellschaftsanteils ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 728a
Haftung des ausgeschiedenen
Gesellschafters für Fehlbetrag

Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht aus, hat der ausgeschiedene Gesellschafter der Gesellschaft

decisione⁶⁰ che, successivamente all'esclusione, rimanga soltanto un socio.

§ 728
Pretese del socio uscito⁶¹

(1) Se nel contratto sociale non è pattuito diversamente, la società è obbligata a liberare il socio uscito⁶² dalla responsabilità per le obbligazioni della società ed a liquidargli una somma di denaro congrua rispetto al valore della sua quota. Se le obbligazioni della società non sono ancora esigibili, la società, anziché liberare dalla responsabilità il socio uscito⁶³ secondo il § 721, può prestargli garanzia.

(2) Il valore della quota deve essere determinato, se necessario, con una perizia di stima.

§ 728a
Responsabilità per il disavanzo
del socio uscito⁶⁴

Se il valore del patrimonio sociale non è sufficiente per la copertura delle obbligazioni della società, del disavanzo risponde il socio uscito⁶⁵ in proporzione

⁶⁰ V. *supra*, nt. 28.

⁶¹ V. *supra*, nt. 38.

⁶² V. *supra*, nt. 38.

⁶³ V. *supra*, nt. 38.

⁶⁴ V. *supra*, nt. 38.

⁶⁵ V. *supra*, nt. 38.

für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis seines Anteils am Gewinn und Verlust aufzukommen.

§ 728b

Nachhaftung des ausgeschiedenen Gesellschafters

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er für deren bis dahin begründete Verbindlichkeiten, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig sind und

1. daraus Ansprüche gegen ihn in einer in § 197 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 bezeichneten Art festgestellt sind oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Erlass eines Verwaltungsakts.

Ist die Verbindlichkeit auf Schadensersatz gerichtet, haftet der ausgeschiedene Gesellschafter nach Satz 1 nur, wenn auch die zum Schadensersatz führende Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten vor dem Ausscheiden des Gesellschafters eingetreten ist. Die Frist beginnt, sobald der Gläubiger von dem Ausscheiden des Gesellschafters Kenntnis erlangt hat oder das Ausscheiden des Gesellschafters im Gesellschaftsregister

alla sua quota di partecipazione agli utili ed alle perdite.

§ 728b

*Responsabilità successiva del socio uscito*⁶⁶

(1) Il socio che è uscito⁶⁷ dalla società è responsabile per le obbligazioni di quest'ultima sorte fino a quel momento, se esigibili entro i cinque anni successivi e

1. in ragione di queste sono state accertate pretese nei suoi confronti in una delle modalità stabilite nel § 197, comma 1, numeri da 3 a 5, oppure

2. un atto di esecuzione giudiziale o amministrativa è emanato o richiesto; nell'ipotesi di obbligazioni nei confronti della pubblica amministrazione, è sufficiente l'emanazione di un atto amministrativo.

Se l'obbligazione è di risarcimento del danno, il socio uscito⁶⁸ risponde secondo il periodo 1 soltanto se anche la violazione degli obblighi contrattuali o legali da cui deriva il risarcimento del danno si è verificata prima dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio⁶⁹. Il termine decorre dal momento in cui il creditore è venuto a conoscenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio o in

⁶⁶ V. *supra*, nt. 38.

⁶⁷ V. *supra*, nt. 38.

⁶⁸ V. *supra*, nt. 38.

⁶⁹ V. *supra*, nt. 38.

eingetragen worden ist. Die §§ 204, 206, 210, 211 und 212 Absatz 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

(2) Einer Feststellung in einer in § 197 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 bezeichneten Art bedarf es nicht, soweit der Gesellschafter den Anspruch schriftlich anerkannt hat.

Kapitel 5 Auflösung der Gesellschaft

§ 729 Auflösungsgründe

(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst durch:

1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen wurde;
2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft;
3. Kündigung der Gesellschaft;
4. Auflösungsbeschluss.

cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio⁷⁰ è stato iscritto nel registro delle società. Si applicano, in quanto compatibili⁷¹, i §§ 204, 206, 210, 211 e 212, commi 2 e 3.

(2) Non è richiesto un accertamento secondo una delle modalità stabilite nel § 197, comma 1, numeri da 3 a 5 nella misura in cui il socio abbia riconosciuto la pretesa in forma scritta.

Capitolo 5 Scioglimento della società⁷²

§ 729 Cause di scioglimento

(1) La società si scioglie per:

1. scadenza del termine per il quale è stata contratta;
2. apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio della società;
3. iniziativa di un socio⁷³;
4. decisione⁷⁴ di scioglimento.

⁷⁰ V. *supra*, nt. 38.

⁷¹ V. *supra*, nt. 9.

⁷² Nell'intitolazione del Capitolo 5 BGB e del Titolo quinto HGB compare la parola *Auflösung* che, riferita alla società (*Auflösung der Gesellschaft*), ne indica lo "scioglimento" (per la società senza capacità giuridica, v. *ultra*, nt. 103); all'interno del Capitolo 5 BGB (ma non all'interno del Titolo quinto HGB), tale "scioglimento" si declina, tra l'altro, ancora una volta, come *Kündigung*; tuttavia, qui, la "cessazione" riguarda la società (*Kündigung der Gesellschaft*), e non il socio, disciplinando il § 731 BGB una fattispecie in cui è il socio ad avere un diritto potestativo di provocare la "cessazione" della società qualora ricorra una giusta causa (*aus wichtigem Grund*); per un caso particolare di ulteriore significato normativo di *Kündigung der Gesellschaft* v. il § 234 HGB (v. *ultra*, nt. 284). In linea con quanto scritto prima (*supra*, nt. 38) e considerata l'estraneità dell'istituto all'ordinamento italiano, all'espressione "cessazione della società" si è, così, preferita quella di "scioglimento della società su iniziativa del socio" (v., tuttavia, per un'ulteriore ipotesi, *ultra*, nt. 106).

⁷³ V. *supra*, nt. 72.

⁷⁴ V. *supra*, nt. 28.

(2) Die Gesellschaft wird ferner aufgelöst, wenn der Zweck, zu dem sie errichtet wurde, erreicht oder seine Erreichung unmöglich geworden ist.

(3) Eine Gesellschaft, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, wird ferner aufgelöst:
1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist;
2. durch die Löschung wegen Vermögenslosigkeit nach § 394 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere rechtsfähige Personengesellschaft gehört, bei der mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

(4) Im Gesellschaftsvertrag können weitere Auflösungsgründe vereinbart werden.

§ 730

Auflösung bei Tod oder Insolvenz eines Gesellschafters

(1) Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart, dass die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst wird, hat der Erbe des verstorbenen Gesellschafters den anderen Gesellschaftern dessen Tod unverzüglich anzuzeigen. Wenn mit dem Aufschub Gefahr für die Gesellschaft oder

(2) La società inoltre si scioglie se lo scopo per cui è stata costituita viene conseguito o il suo conseguimento è divenuto impossibile.

(3) Una società, nella quale nessuno dei soci personalmente responsabili è una persona fisica, inoltre si scioglie:
1. con il passaggio in giudicato della decisione con cui è stata rigettata, per insufficienza dell'attivo, l'apertura della procedura di insolvenza;
2. a seguito della cancellazione dovuta a mancanza di patrimonio secondo il § 394 della legge sulla procedura in materia familiare ed in materia di volontaria giurisdizione.

Questa disposizione non si applica qualora tra i soci personalmente responsabili vi sia un'altra società di persone avente capacità giuridica⁷⁵ in cui almeno un socio personalmente responsabile è una persona fisica.

(4) Nel contratto sociale possono essere pattuite ulteriori cause di scioglimento.

§ 730

Scioglimento per morte o insolvenza di un socio

(1) Se nel contratto sociale è pattuito lo scioglimento della società per la morte di un socio, l'erede del socio defunto, senza ritardo, deve rendere nota la morte del socio agli altri soci. Qualora dal ritardo derivi un pericolo per la società o per il patrimonio sociale, l'erede deve inoltre

⁷⁵V. *supra*, nt. 2.

das Gesellschaftsvermögen verbunden ist, hat der Erbe außerdem die laufenden Geschäfte fortzuführen, bis die anderen Gesellschafter in Gemeinschaft mit ihm anderweitig Fürsorge treffen können. Abweichend von § 736b Absatz 1 gilt für die einstweilige Fortführung der laufenden Geschäfte die dem Erblasser durch den Gesellschaftsvertrag übertragene Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis als fortbestehend. Die anderen Gesellschafter sind in gleicher Weise zur einstweiligen Fortführung der laufenden Geschäfte berechtigt und verpflichtet.

(2) Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, wenn im Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, dass die Gesellschaft durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst wird.

§ 731 Kündigung der Gesellschaft

(1) Ein Gesellschafter kann die Gesellschaft jederzeit aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Fortsetzung der Gesellschaft nicht zuzumuten ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.

⁷⁶V. *supra*, nt. 9.

⁷⁷V. *supra*, nt. 72.

⁷⁸V. *supra*, nt. 72.

proseguire le operazioni in corso fino al momento in cui gli altri soci possano, insieme a lui, provvedere diversamente. In deroga al § 736b, comma 1, il potere di amministrazione e di rappresentanza conferito al socio defunto dal contratto sociale si considera prorogato per la prosecuzione provvisoria delle operazioni in corso. Gli altri soci, allo stesso modo, sono legittimati ed obbligati alla prosecuzione provvisoria delle operazioni in corso.

(2) Il comma 1, periodo 4, si applica, in quanto compatibile⁷⁶, quando nel contratto sociale è pattuito che la società si scioglie⁷⁷ a seguito dell'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio di un socio.

§ 731 *Scioglimento della società su iniziativa di un socio*⁷⁸

(1) Un socio può determinare lo scioglimento della società per giusta causa in qualsiasi momento senza rispettare un termine di preavviso se non può esigersi da lui la prosecuzione della società. Ricorre una giusta causa, in particolare, se un altro socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto sociale o se l'adempimento di tale obbligo diventi impossibile.

(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche das Kündigungsrecht ausschließt oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 732 Auflösungsbeschluss

Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss ein Beschluss, der die Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand hat, mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

§ 733 Anmeldung der Auflösung

(1) Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, ist ihre Auflösung von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden. Dies gilt nicht in den Fällen der Eröffnung oder der Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft (§ 729 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 1); dann hat das Gericht die Auflösung und ihren Grund von Amts wegen einzutragen. Im Fall der Löschung der Gesellschaft (§ 729 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2) entfällt die Eintragung der Auflösung.

(2) Ist aufgrund einer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst,

(2) È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda il potere di scioglimento o, in contrasto con questa disposizione, lo limiti.

§ 732 *Decisione⁷⁹ di scioglimento*

Se, secondo il contratto sociale, le decisioni⁸⁰ devono essere adottate a maggioranza dei voti, la decisione⁸¹ che ha per oggetto lo scioglimento della società deve essere presa da una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi.

§ 733 *Iscrizione dello scioglimento*

(1) Se la società è iscritta nel registro delle società, tutti i soci devono richiedere l'iscrizione del suo scioglimento nel registro delle società. Questa disposizione non si applica nei casi di apertura o di rigetto della apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio della società (§ 729, comma 1, numero 2 e comma 3, periodo 1, numero 1); in questi casi il tribunale iscrive d'ufficio lo scioglimento e la relativa causa. In caso di cancellazione della società (§ 729, comma 3, periodo 1, numero 2), l'iscrizione dello scioglimento non ha luogo.

(2) Quando, in base ad una clausola del contratto sociale, la società si è sciolta in conseguenza della morte di un socio, la

⁷⁹ V. *supra*, nt. 28.

⁸⁰ V. *supra*, nt. 28.

⁸¹ V. *supra*, nt. 28.

kann die Anmeldung der Auflösung der Gesellschaft ohne Mitwirkung der Erben erfolgen, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.

§ 734

Fortsetzung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschafter können nach Auflösung der Gesellschaft deren Fortsetzung beschließen, sobald der Auflösungsgrund beseitigt ist.

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss der Beschluss über die Fortsetzung der Gesellschaft mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(3) War die Gesellschaft vor ihrer Auflösung im Gesellschaftsregister eingetragen, ist die Fortsetzung von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden.

Kapitel 6

Liquidation der Gesellschaft

§ 735

Notwendigkeit der Liquidation; anwendbare Vorschriften

(1) Nach Auflösung der Gesellschaft

richiesta di iscrizione dello scioglimento della società può essere presentata senza la partecipazione degli eredi, qualora alla medesima si contrappongano particolari ostacoli.

§ 734

Prosecuzione della società

(1) Dopo lo scioglimento della società⁸², i soci possono decidere⁸³ la sua prosecuzione non appena è eliminata la causa dello scioglimento.

(2) Se, secondo il contratto sociale, le decisioni⁸⁴ devono essere adottate a maggioranza dei voti, la decisione⁸⁵ sulla prosecuzione della società deve essere presa con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi.

(3) Se la società prima del suo scioglimento era iscritta nel registro delle società, tutti i soci devono richiedere l'iscrizione della prosecuzione nel medesimo registro.

Capitolo 6

Liquidazione della società

§ 735

Necessità della liquidazione; disposizioni applicabili

(1) Dopo lo scioglimento della società⁸⁶,

⁸² V. *supra*, nt. 72.

⁸³ V. *supra*, nt. 28.

⁸⁴ V. *supra*, nt. 28.

⁸⁵ V. *supra*, nt. 28.

⁸⁶ V. *supra*, nt. 72.

findet die Liquidation statt, sofern nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Ist die Gesellschaft durch Löschung wegen Vermögenslosigkeit aufgelöst, findet eine Liquidation nur statt, wenn sich nach der Löschung herausstellt, dass noch Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt.

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquidation eine andere Art der Abwicklung vereinbaren. Ist aufgrund einer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft durch die Kündigung eines Privatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, bedarf eine Vereinbarung über eine andere Art der Abwicklung der Zustimmung des Privatgläubigers oder des Insolvenzverwalters. Ist im Insolvenzverfahren Eigenverwaltung angeordnet, tritt an die Stelle der Zustimmung des Insolvenzverwalters die Zustimmung des Schuldners.

(3) Die Liquidation erfolgt nach den folgenden Vorschriften dieses Kapitels, sofern sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt.

§ 736 Liquidatoren

(1) Zur Liquidation sind alle Gesellschafter berufen.

la liquidazione ha luogo qualora non sia aperta la procedura di insolvenza sul patrimonio della società. Se la società è sciolta per cancellazione dovuta a mancanza di patrimonio, la liquidazione ha luogo soltanto se dopo la cancellazione risulti ancora esistente un patrimonio suscettibile di distribuzione.

(2) In luogo della procedura di liquidazione, i soci possono pattuire una diversa modalità di svolgimento della liquidazione⁸⁷. Se, in base ad una clausola del contratto sociale, lo scioglimento della società è determinato dall'iniziativa di un creditore particolare di un socio o dall'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di un socio, il patto sulla diversa modalità di svolgimento della liquidazione⁸⁸ richiede il consenso del creditore particolare o del curatore della procedura di insolvenza. Se nella procedura di insolvenza è prevista l'auto-curatela⁸⁹, in sostituzione del consenso del curatore, è richiesto il consenso del debitore.

(3) La liquidazione si svolge in conformità alle disposizioni di questo capitolo, se dal contratto sociale non risulti diversamente.

§ 736 *Liquidatori*

(1) Tutti i soci sono di diritto nominati liquidatori.

⁸⁷ Da intendersi quale modalità diversa dal procedimento di liquidazione espressamente disciplinato.

⁸⁸ V. *supra*, nt. 87.

⁸⁹ Ossia che la società debitrice mantenga l'amministrazione e la disponibilità dei suoi beni.

(2) Ist über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden, tritt dieser an die Stelle des Gesellschafters.

(3) Mehrere Erben eines Gesellschafters haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

(4) Durch Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag oder durch Beschluss der Gesellschafter können auch einzelne Gesellschafter oder andere Personen zu Liquidatoren berufen werden. Das Recht, einen solchen Liquidator nach § 736a Absatz 1 Satz 1 zu berufen, bleibt unberührt.

(5) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, gilt dies im Zweifel nicht für die Berufung und Abberufung eines Liquidators.

§ 736a

Gerichtliche Berufung und Abberufung von Liquidatoren

(1) Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, kann auf Antrag eines Beteiligten ein Liquidator aus wichtigem Grund durch das Gericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, berufen und abberufen werden. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche dieses Recht ausschließt, ist unwirksam.

(2) Se è stata aperta una procedura d'insolvenza sul patrimonio di un socio ed è stato nominato un curatore della procedura di insolvenza, quest'ultimo si sostituisce al socio.

(3) Più eredi di un socio devono nominare un rappresentante comune.

(4) Con clausola del contratto sociale o con decisione⁹⁰ dei soci possono essere nominati liquidatori anche singoli soci o altri soggetti. Resta salvo il diritto di nominare tale liquidatore secondo il § 736a, comma 1, periodo 1.

(5) Se, secondo il contratto sociale, le decisioni⁹¹ devono essere adottate a maggioranza dei voti, questa previsione non si applica, nel dubbio, per la nomina e per la revoca di un liquidatore.

§ 736a

Nomina e revoca giudiziale dei liquidatori

(1) Se la società è iscritta nel registro delle società, su istanza dei soggetti che hanno interesse, il tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede può nominare e revocare per giusta causa un liquidatore. Una clausola del contratto sociale che escluda tale diritto è inefficace.

⁹⁰ V. *supra*, nt. 28.

⁹¹ V. *supra*, nt. 28.

(2) Beteiligte sind:

1. jeder Gesellschafter (§ 736 Absatz 1),
2. der Insolvenzverwalter über das Vermögen des Gesellschafters (§ 736 Absatz 2),
3. der gemeinsame Vertreter (§ 736 Absatz 3) und
4. der Privatgläubiger des Gesellschafters, durch den die zur Auflösung der Gesellschaft führende Kündigung erfolgt ist (§ 735 Absatz 2 Satz 2).

(3) Gehört der Liquidator nicht zu den Gesellschaftern, hat er Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. Einigen sich der Liquidator und die Gesellschaft hierüber nicht, setzt das Gericht die Aufwendungen und die Vergütung fest. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung statt.

§ 736b Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Liquidatoren

(1) Mit der Auflösung der Gesellschaft erlischt die einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung und Vertretung. Diese Befugnis steht von der Auflösung an allen Liquidatoren gemeinsam zu.

(2) Die bisherige Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung und,

(2) I soggetti che hanno interesse sono:

1. ciascun socio (§ 736, comma 1),
2. il curatore della procedura di insolvenza sul patrimonio del socio (§ 736, comma 2),
3. il rappresentante comune (§ 736, comma 3) e
4. il creditore particolare del socio, su iniziativa del quale si è verificato lo scioglimento della società (§ 735, comma 2, periodo 2)⁹².

(3) Se il liquidatore non è uno dei soci, egli ha la pretesa al rimborso delle spese necessarie ed al compenso per l'attività svolta. In mancanza di accordo fra il liquidatore e la società, le spese ed il compenso sono determinati dal tribunale. Contro il provvedimento è ammesso reclamo; il reclamo per motivi di diritto è escluso. Sulla base del provvedimento con efficacia di giudicato ha luogo l'esecuzione forzata secondo il codice di procedura civile.

§ 736b *Amministrazione e rappresentanza dei liquidatori*

(1) Con lo scioglimento della società, il potere di amministrazione e di rappresentanza conferito nel contratto sociale ad un socio si estingue. Dallo scioglimento tale potere spetta congiuntamente a tutti i liquidatori.

(2) Il precedente potere di amministrazione di un socio e quello, qualora la

⁹² In tal caso la traduzione tiene conto della peculiarità dell'ipotesi di scioglimento testualmente richiamata dalla disposizione (§ 735, comma 2°, periodo 2).

sofern die Gesellschaft nicht im Gesellschaftsregister eingetragen ist, zur Vertretung gilt gleichwohl zu seinen Gunsten als fortbestehend, bis er von der Auflösung der Gesellschaft Kenntnis erlangt hat oder die Auflösung kennen muss.

§ 736c

Anmeldung der Liquidatoren

(1) Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, sind die Liquidatoren und ihre Vertretungsbefugnis von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden. Das Gleiche gilt für jede Änderung in der Person des Liquidators oder seiner Vertretungsbefugnis. Wenn im Fall des Todes eines Gesellschafters anzunehmen ist, dass die Anmeldung den Tatsachen entspricht, kann die Eintragung erfolgen, auch ohne dass die Erben bei der Anmeldung mitwirken, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.

(2) Die Eintragung gerichtlich berufener Liquidatoren sowie die Eintragung der gerichtlichen Abberufung von Liquidatoren geschieht von Amts wegen.

§ 736d

Rechtstellung der Liquidatoren

(1) Die Liquidatoren haben, auch wenn sie vom Gericht berufen sind, den Weisungen Folge zu leisten, welche die Beteiligten in Bezug auf die Geschäftsführung beschließen. Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen

società non sia iscritta nel registro delle società, di rappresentanza sono comunque prorogati a suo favore fino al momento in cui egli è venuto a conoscenza dello scioglimento della società o avrebbe dovuto conoscerlo.

§ 736c

Iscrizione dei liquidatori

(1) Se la società è iscritta nel registro delle società, tutti i soci devono richiedere l'iscrizione dei liquidatori e del loro potere di rappresentanza nel registro delle società. Questa disposizione si applica a ogni cambiamento della persona del liquidatore o del suo potere di rappresentanza. Quando, in caso di morte di un socio, deve ritenersi che i dati della richiesta di iscrizione corrispondano agli elementi di fatto, l'iscrizione può proporsi anche senza che gli eredi partecipino alla richiesta, qualora alla loro partecipazione si contrappongano particolari ostacoli.

(2) L'iscrizione della nomina giudiziale e l'iscrizione della revoca giudiziale dei liquidatori sono effettuate d'ufficio.

§ 736d

Posizione giuridica dei liquidatori

(1) I liquidatori, anche se nominati dal tribunale, devono eseguire le istruzioni che i soggetti che hanno interesse stabiliscono in ordine alla amministrazione. Qualora, secondo il contratto sociale, le decisioni devono essere adottate a

zu entscheiden, bedarf der Beschluss der Zustimmung der Beteiligten nach § 736a Absatz 2 Nummer 2 und 4.

(2) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beenden, die Forderungen der Gesellschaft einzuziehen und das übrige Vermögen in Geld umzusetzen. Zur Beendigung der laufenden Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen.

(3) Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, haben die Liquidatoren bei Abgabe ihrer Unterschrift dem Namen der Gesellschaft einen Liquidationszusatz beizufügen.

(4) Aus dem Vermögen der Gesellschaft sind zunächst die Gläubiger der Gesellschaft zu befriedigen. Ist eine Verbindlichkeit noch nicht fällig oder ist sie streitig, ist das zur Berichtigung der Verbindlichkeit Erforderliche zurückzubehalten.

(5) Aus dem nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten verbleibenden Gesellschaftsvermögen sind die geleisteten Beiträge zurückzuerstatten. Für Beiträge, die nicht in Geld bestanden haben, ist der Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der Einbringung gehabt haben. Für Beiträge, die in der Leistung von Diensten oder in der Überlassung der Benutzung eines Gegen-

maggioranza dei voti, la decisione⁹³ richiede il consenso dei soggetti che hanno interesse secondo il § 736a, comma 2, nn. 2 e 4.

(2) I liquidatori devono portare a compimento le operazioni in corso, riscuotere i crediti della società e convertire in danaro il restante patrimonio. Per portare a compimento le operazioni in corso, i liquidatori possono anche concludere nuove operazioni.

(3) Se la società è iscritta nel registro delle società, i liquidatori, all'atto della loro sottoscrizione, devono aggiungere al nome della società la locuzione "in liquidazione".

(4) Il patrimonio della società deve essere destinato innanzitutto a soddisfare i creditori della società. Se una obbligazione non è ancora esigibile o è controversa, deve essere accantonato quanto necessario per soddisfare l'obbligazione.

(5) Con il patrimonio sociale che residua dopo la soddisfazione delle obbligazioni devono essere rimborsati gli apporti⁹⁴ eseguiti. Per gli apporti⁹⁵ diversi dal danaro, deve essere rimborsato il valore che avevano al tempo della loro esecuzione. Per gli apporti⁹⁶ che consistevano nella prestazione di servizi o nella concessione in godimento di un bene,

⁹³ V. *supra*, nt. 28.

⁹⁴ V. *supra*, nt. 17.

⁹⁵ V. *supra*, nt. 17.

⁹⁶ V. *supra*, nt. 17.

stands bestanden haben, kann im Zweifel kein Ersatz verlangt werden.

(6) Das nach Berichtigung der Verbindlichkeiten und Rückerstattung der Beiträge verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinn und Verlust zu verteilen.

§ 737
Haftung der Gesellschafter für Fehlbetrag

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der Verbindlichkeiten und zur Rückerstattung der Beiträge nicht aus, haben die Gesellschafter der Gesellschaft für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis ihrer Anteile am Gewinn und Verlust aufzukommen. Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht erlangt werden, haben die anderen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnis zu tragen.

§ 738
Anmeldung des Erlöschens

Ist die Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen, ist das Erlöschen der Gesellschaft von sämtlichen Liquidatoren zur Eintragung in das Gesellschaftsregister anzumelden, sobald die Liquidation beendet ist.

nel dubbio, non può essere richiesto alcun rimborso.

(6) Il patrimonio della società che residua dopo la soddisfazione delle obbligazioni e dopo il rimborso degli apporti⁹⁷ deve essere distribuito tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili ed alle perdite.

§ 737
Responsabilità del socio per il disavanzo

Se il patrimonio sociale non è sufficiente per la soddisfazione delle obbligazioni e per il rimborso degli apporti⁹⁸, del disavanzo rispondono i soci della società in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili ed alle perdite. Se da un socio non può essere ottenuto l'importo da lui dovuto, questo deve essere corrisposto dagli altri soci secondo la medesima proporzione.

§ 738
Iscrizione dell'estinzione

Se la società è iscritta nel registro delle società, tutti i liquidatori devono richiedere l'iscrizione dell'estinzione della società nel registro delle società non appena la liquidazione è terminata.

⁹⁷ V. *supra*, nt. 17.

⁹⁸ V. *supra*, nt. 17.

§ 739

Verjährung von Ansprüchen aus der Gesellschafterhaftung

(1) Ist die Gesellschaft durch Liquidation oder auf andere Weise erloschen, verjähren Ansprüche gegen einen Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der Gesellschaft in fünf Jahren, sofern nicht der Anspruch gegen die Gesellschaft einer kürzeren Verjährung unterliegt.

(2) Die Verjährung beginnt abweichend von § 199 Absatz 1, sobald der Gläubiger von dem Erlöschen der Gesellschaft Kenntnis erlangt hat oder das Erlöschen der Gesellschaft im Gesellschaftsregister eingetragen worden ist.

(3) Beginnt die Verjährung des Anspruchs gegen die Gesellschaft neu oder wird die Verjährung des Anspruchs gegenüber der Gesellschaft nach den §§ 203, 204, 205 oder 206 gehemmt, wirkt dies auch gegenüber den Gesellschaftern, die der Gesellschaft zur Zeit des Erlöschens angehört haben.

Untertitel 3

Nicht rechtsfähige Gesellschaft

§ 740

Fehlende Vermögensfähigkeit; anwendbare Vorschriften

(1) Eine nicht rechtsfähige Gesellschaft

§ 739

Prescrizione delle pretese derivanti dalla responsabilità dei soci

(1) Se la società si è estinta a seguito della sua liquidazione o secondo altra modalità⁹⁹, le pretese verso un socio derivanti dalle obbligazioni della società si prescrivono in cinque anni, se la pretesa verso la società non è soggetta ad una prescrizione più breve.

(2) In deroga al § 199, comma 1, la prescrizione inizia a decorrere non appena il creditore è venuto a conoscenza dell'estinzione della società o l'estinzione della società è stata iscritta nel registro delle società.

(3) Se la prescrizione della pretesa verso la società decorre nuovamente o se essa rimane sospesa secondo i §§ 203, 204, 205 o 206, tali effetti si producono anche nei confronti dei soci che appartenevano alla società alla data dell'estinzione.

Sottotitolo 3

Società non avente capacità giuridica¹⁰⁰

§ 740

Mancanza di capacità patrimoniale; disposizioni applicabili

(1) Una società non avente capacità

⁹⁹ Vale a dire: in qualunque ipotesi di estinzione.

¹⁰⁰ V. *supra*, nt. 2.

hat kein Vermögen.

(2) Auf das Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander sind die §§ 708, 709, 710, 711, 711a, 712, die §§ 714, 715, 715a, 716, 717 Absatz 1 sowie § 718 entsprechend anzuwenden.

§ 740a Beendigung der Gesellschaft

(1) Die nicht rechtsfähige Gesellschaft endet durch:

1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen wurde;
2. Auflösungsbeschluss;
3. Tod eines Gesellschafters;
4. Kündigung der Gesellschaft durch einen Gesellschafter;
5. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters;
6. Kündigung der Gesellschaft durch einen Privatgläubiger eines Gesellschafters.

(2) Die Gesellschaft endet ferner, wenn der vereinbarte Zweck erreicht oder seine Erreichung unmöglich geworden ist.

(3) Auf die Beendigung der Gesellschaft

giuridica¹⁰¹ non ha patrimonio.

(2) Al rapporto giuridico tra i soci si applicano, in quanto compatibili¹⁰², i §§ 708, 709, 710, 711, 711a, 712, i §§ 714, 715, 715a, 716, 717, comma 1, nonché il § 718.

§ 740a Cessazione della società¹⁰³

(1) La società non avente capacità giuridica¹⁰⁴ ha fine per:

1. scadenza del termine per la quale è stata contratta;
2. decisione¹⁰⁵ di scioglimento;
3. morte di un socio;
4. recesso di un socio¹⁰⁶;
5. apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di un socio;
6. iniziativa di un creditore particolare di un socio¹⁰⁷.

(2) La società inoltre ha fine quando lo scopo pattuito è stato conseguito o il suo conseguimento è divenuto impossibile.

(3) Alla cessazione della società si

¹⁰¹ V. *supra*, nt. 2.

¹⁰² V. *supra*, nt. 9.

¹⁰³ *Beendigung* è stato qui tradotto con “cessazione” trattandosi di società senza capacità giuridica laddove il legislatore tedesco, per il caso di società con capacità giuridica, si avvale di *Auflösung* tradotto “scioglimento” (v. *supra*, nt. 72).

¹⁰⁴ V. *supra*, nt. 2.

¹⁰⁵ V. *supra*, nt. 28.

¹⁰⁶ Si tratta di un’ipotesi di scioglimento congrua ad una società priva di capacità giuridica nella quale, dunque, manca l’entificazione, essendo, allora, la persona di ciascun socio determinante ai fini della persistenza del contratto.

¹⁰⁷ V. *supra*, nt. 38.

sind die §§ 725, 726, 730, 732 und 734 Absatz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 740b
Auseinandersetzung

(1) Nach der Beendigung der nicht rechtsfähigen Gesellschaft findet die Auseinandersetzung unter den Gesellschaftern statt.

(2) Auf die Auseinandersetzung sind § 736d Absatz 2, 4, 5 und 6 und § 737 entsprechend anzuwenden.

§ 740c
Ausscheiden eines Gesellschafters

(1) Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart, dass abweichend von den in § 740a Absatz 1 Nummer 3 bis 6 genannten Beendigungsgründen die Gesellschaft fortbestehen soll, so tritt mangels abweichender Vereinbarung an die Stelle der Beendigung der Gesellschaft das Ausscheiden des Gesellschafters, in dessen Person der Ausscheidensgrund eintritt.

(2) Auf das Ausscheiden eines Gesellschafters sind die §§ 727, 728 und 728a entsprechend anzuwenden.“

applicano, in quanto compatibili¹⁰⁸, i §§ 725, 726, 730, 732 e 734, commi 1 e 2.

§ 740b
Divisione

(1) Dopo la cessazione della società non avente capacità giuridica¹⁰⁹ ha luogo la divisione tra i soci.

(2) Alla divisione si applicano, in quanto compatibili¹¹⁰, il § 736d, commi 2, 4, 5 e 6 e il § 737.

§ 740c
Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹¹¹

(1) Se nel contratto sociale è pattuito che, in deroga alle cause di cessazione indicate nel § 740a, comma 1, numeri da 3 a 6, la società può proseguire, in luogo della cessazione della società si verifica, salvo diverso accordo, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio rispetto al quale è intervenuta la causa dello scioglimento.

(2) Allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹¹² si applicano, in quanto compatibili¹¹³, i §§ 727, 728 e 728a.

¹⁰⁸ V. *supra*, nt. 9.

¹⁰⁹ V. *supra*, nt. 2.

¹¹⁰ V. *supra*, nt. 9.

¹¹¹ V. *supra*, nt. 38.

¹¹² V. *supra*, nt. 38.

¹¹³ V. *supra*, nt. 9.

**Handelsgesetzbuch
(HGB)**

**Erster Abschnitt
Offene Handelsgesellschaft¹¹⁴**

**Erster Titel
Errichtung der Gesellschaft**

**§ 105
Begriff der offenen
Handelsgesellschaft; Anwendbarkeit
des Bürgerlichen Gesetzbuchs**

(1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist.

(2) Die offene Handelsgesellschaft kann Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen.

(3) Auf die offene Handelsgesellschaft finden, soweit in diesem Abschnitt nichts anderes vorgeschrieben ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Gesellschaft entsprechende Anwendung.

**§ 106
Anmeldung zum Handelsregister;
Statuswechsel**

(1) Die Gesellschaft ist beim Gericht, in

Codice di commercio

**Capo primo
Società in nome collettivo**

**Titolo primo
Costituzione della società**

**§ 105
*Nozione di società in nome collettivo;
applicabilità del codice civile***

(1) Una società che ha come scopo l'esercizio di un'impresa commerciale¹¹⁵ sotto una ditta comune è una società in nome collettivo se per nessuno dei soci la responsabilità verso i creditori sociali è limitata.

(2) La società in nome collettivo può acquistare diritti ed assumere obbligazioni.

(3) Alla società in nome collettivo si applicano, per quanto non diversamente disposto nel presente capo, le disposizioni del codice civile relative alla società, in quanto compatibili¹¹⁶.

**§ 106
*Iscrizione nel registro di commercio;
cambiamento di status***

(1) La società deve essere iscritta nel

¹¹⁴ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 3. Das Zweite Buch Erster Abschnitt wird wie folgt gefasst: [...]».

¹¹⁵ V. *supra*, nt. 4 e *ultra*, nt. 121.

¹¹⁶ V. *supra*, nt. 9.

dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

(2) Die Anmeldung muss enthalten:

1. folgende Angaben zur Gesellschaft:

- a) die Firma,
- b) den Sitz und
- c) die Geschäftsanschrift in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union;

2. folgende Angaben zu jedem Gesellschafter:

- a) wenn der Gesellschafter eine natürliche Person ist: dessen Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort;
 - b) wenn der Gesellschafter eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft ist: deren Firma oder Namen, Rechtsform, Sitz und, soweit gesetzlich vorgesehen, zuständiges Register und Registernummer;
3. die Angabe der Vertretungsbefugnis der Gesellschafter;
4. die Versicherung, dass die Gesellschaft nicht bereits im Gesellschafts- oder im Partnerschaftsregister eingetragen ist.

(3) Ist die Gesellschaft bereits im Gesellschafts- oder im Partnerschaftsregister eingetragen, hat die Anmeldung im Wege eines Statuswechsels dort zu erfolgen.

(4) Das Gericht soll eine Gesellschaft, die bereits im Gesellschafts- oder Partnerschaftsregister eingetragen ist, in das Handelsregister nur eintragen, wenn

1. der Statuswechsel zum dem anderen Register nach Absatz 3 angemeldet wurde;
2. der Statuswechselvermerk in das

registro di commercio presso il tribunale nella cui circoscrizione essa ha sede.

(2) La richiesta di iscrizione deve contenere:

1. le seguenti indicazioni sulla società:

- a) la ditta,
- b) la sede e
- c) il domicilio eletto in uno Stato membro dell'Unione Europea;

2. le seguenti indicazioni su ciascun socio:

- a) se il socio è una persona fisica: il suo cognome e nome, la data di nascita e la residenza;
 - b) se il socio è una persona giuridica o una società di persone avente capacità giuridica¹¹⁷: la sua ditta o il nome, la forma giuridica, la sede e, se previsto dalla legge, il registro competente ed il numero di iscrizione;
3. l'indicazione dei soci che hanno la rappresentanza;
4. l'attestazione che la società non è già iscritta nel registro delle società o nel registro delle società tra professionisti.

(3) Se la società è già iscritta nel registro delle società o nel registro delle società tra professionisti, la richiesta di iscrizione deve avvenire presso lo stesso per mezzo di un cambiamento di *status*.

(4) Il tribunale può iscrivere nel registro di commercio una società già iscritta nel registro delle società o nel registro delle società tra professionisti, soltanto se

1. la richiesta di cambiamento di *status* è stata presentata all'altro registro secondo quanto previsto nel comma 3;
2. l'annotazione di cambiamento di

¹¹⁷ V. *supra*, nt. 2.

andere Register eingetragen wurde und 3. das für die Führung des anderen Registers zuständige Gericht das Verfahren an das für die Führung des Handelsregisters zuständige Gericht abgegeben hat. § 707c Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist entsprechend anzuwenden. Absatz 2 bleibt im Übrigen unberührt.

(5) Die Eintragung der Gesellschaft hat im Fall des Absatzes 4 die Angabe des für die Führung des Gesellschafts- oder des Partnerschaftsregisters zuständige Gerichts, den Namen und die Registernummer, unter der die Gesellschaft bislang eingetragen ist, zu enthalten. Das Gericht teilt dem Gericht, das das Verfahren abgegeben hat, von Amts wegen den Tag der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und die neue Registernummer mit. Die Ablehnung der Eintragung teilt das Gericht von Amts wegen dem Gericht, das das Verfahren abgegeben hat, mit, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

(6) Wird die Firma der Gesellschaft geändert, der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt, die Geschäftsanschrift geändert, scheidet ein Gesellschafter aus oder tritt ein neuer Gesellschafter ein oder ändert sich die Vertretungsbefugnis eines Gesellschafters, ist dies ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

status è stata iscritta nell'altro registro e 3. il tribunale competente per la tenuta dell'altro registro ha trasferito il procedimento al tribunale competente per la tenuta del registro di commercio.

Si applica, in quanto compatibile¹¹⁸, il § 707c, comma 2, del codice civile. Resta salva, per il resto, l'applicazione del comma 2.

(5) Nel caso del comma 4, l'iscrizione della società deve contenere l'indicazione del tribunale competente per la tenuta del registro delle società o del registro delle società tra professionisti, il nome ed il numero di iscrizione con il quale la società è stata fino ad allora iscritta. Il tribunale comunica d'ufficio al tribunale che ha trasferito il procedimento la data di iscrizione della società nel registro di commercio ed il nuovo numero di iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione è dal tribunale comunicato d'ufficio al tribunale che ha trasferito il procedimento non appena il relativo provvedimento è divenuto definitivo.

(6) Se viene modificata la ditta della società, trasferita in un altro luogo la sua sede o modificato il domicilio eletto, nei casi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹¹⁹ o di ingresso di un nuovo socio nella società o se vengono modificati i poteri di rappresentanza di un socio, di tali modifiche deve parimenti essere richiesta l'iscrizione nel registro di commercio.

¹¹⁸ V. *supra*, nt. 9.

¹¹⁹ V. *supra*, nt. 36.

(7) Anmeldungen sind vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 von sämtlichen Gesellschaftern zu bewirken. Scheidet ein Gesellschafter durch Tod aus, kann die Anmeldung ohne Mitwirkung der Erben erfolgen, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen. Ändert sich nur die Geschäftsschrift der Gesellschaft, ist die Anmeldung von der Gesellschaft zu bewirken.

§ 107
Kleingewerbliche,
vermögensverwaltende oder
freiberufliche Gesellschaft;
Statuswechsel

(1) Eine Gesellschaft, deren Gewerbe-

(7) Salvo quanto disposto dai periodi 2 e 3, le iscrizioni devono essere richieste da tutti i soci. In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹²⁰ per morte, la richiesta di iscrizione può essere presentata senza la partecipazione degli eredi, qualora alla medesima si contrappongano particolari ostacoli. Se viene modificato soltanto il domicilio eletto della società, l'iscrizione deve essere richiesta dalla società.

§ 107
Società esercente un'impresa minore¹²¹,
società per la gestione del patrimonio o
società tra professionisti; cambiamento
di status

(1) Una società la cui attività¹²² non

¹²⁰ V. *supra*, nt. 38.

¹²¹ Sono da intendersi *kleingewerblich* le attività che (pur declinandosi come *gewerblich*, e cioè imprenditoriali; v. *supra*, nt. 4) non si qualificano come *Handelsgewerbe*. Quest'ultimo, come si trae dai §§ 1 e 3 HGB, risulta connotato non soltanto dalla natura – commerciale – del risultato produttivo, ma altresì dalla complessità che deve caratterizzare l'iniziativa sotto un profilo sia qualitativo sia quantitativo («Art oder Umfang», secondo il § 1 HGB); complessità, tale da richiedere, al fine della sua ordinata gestione (v. KINDLER, *sub* § 1, Rn. 46, in Boujong, Ebenroth, Joost, Strohn, HGB, 2023), l'applicazione del regime previsto con riferimento alle produzioni professionali di beni e servizi che assumono la qualifica di *Kaufmann*. La scelta di tradurre *kleingewerblich* con il sintagma “impresa minore” anziché con quello, presente nell'art. 2083 c.c., di “piccola impresa”, trova fondamento nel progressivo declino di quest'ultima – quale fattore di disapplicazione selettiva dello “statuto dell'imprenditore” – ad opera della legislazione sopravvenuta al codice civile del 1942. Questa, infatti, ha finito per affievolire la valenza semantica del sintagma codicistico, da un lato, attuando le diversità di regime della “piccola impresa” rispetto a quella “medio-grande” (è il caso, ad esempio, delle norme in tema di pubblicità); e, dall'altro, recando enunciati definitori con essa (anche implicitamente) concorrenti (come, ad esempio, è accaduto con la normativa in tema di impresa artigiana o di fallimento). In tale prospettiva, l'impiego della locuzione, mutuata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, «impresa minore» [cfr. l'art. 2, lett. d), d.lgs. n. 14/2019] è parso – in via meramente stipulativa – rendere maggiormente evidente, nella lingua italiana, l'elemento della piccolezza (*klein*) a cui allude la rubrica del § 107 HGB. Al fenomeno disciplinato da questa disposizione, sia ben chiaro, resta del tutto estranea la crescente sensibilità della legislazione italiana ed europea al profilo dimensionale dell'iniziativa produttiva che si manifesta con l'uso di un variegato strumentario linguistico (“microimprese”, “piccole e medie imprese-PMI”, “grandi imprese” e “grandissime imprese”).

¹²² Si è scelto di tradurre *Gewerbe* con il lemma “attività” anziché con quello di “impresa” (v. *supra*, nt. 4 e 121) al fine di non rendere ridondante il testo della traduzione.

betrieb nicht schon nach § 1 Absatz 2 Handelsgewerbe ist oder die nur eigenes Vermögen verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister eingetragen ist. Dies gilt auch für eine Gesellschaft, deren Zweck die gemeinsame Ausübung Freier Berufe durch ihre Gesellschafter ist, soweit das anwendbare Berufsrecht die Eintragung zulässt.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung nach den für die Eintragung einer offenen Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften herbeizuführen. Ist die Eintragung erfolgt, ist eine Fortsetzung als Gesellschaft bürgerlichen Rechts nur im Wege eines Statuswechsels zulässig.

(3) Wird eine offene Handelsgesellschaft zur Eintragung in das Gesellschaftsregister angemeldet, trägt das Gericht ihre Fortsetzung als Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein, sofern nicht die Voraussetzung des § 1 Absatz 2 eingetreten ist. Im Übrigen findet § 707c Absatz 2 Satz 2 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.

costituisce esercizio di un'impresa commerciale¹²³ secondo il § 1, comma 2, o che gestisce soltanto il proprio patrimonio è una società in nome collettivo se la ditta dell'impresa¹²⁴ è iscritta nel registro di commercio. Tale disposizione si applica altresì alla società che ha come scopo l'esercizio in comune di attività professionali per mezzo dei suoi soci se l'ordinamento professionale applicabile ne consente l'iscrizione.

(2) La società può, senza esservi obbligata, procedere all'iscrizione secondo le disposizioni in vigore per l'iscrizione della società in nome collettivo. Se l'iscrizione è avvenuta, è ammessa la prosecuzione della società come società civile¹²⁵ soltanto per mezzo di un cambiamento di *status*.

(3) Se viene richiesta l'iscrizione nel registro delle società di una società in nome collettivo, il tribunale ne iscrive la prosecuzione come società civile purché non si sia verificato il presupposto di cui al § 1, comma 2. Per il resto, si applica, in quanto compatibile¹²⁶, il § 707c, comma 2, periodi da 2 a 5, del codice civile.

¹²³ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

¹²⁴ *Unternehmen* è qui da intendersi nel significato di "iniziativa", "intrapresa" (v. *supra*, nt. 4).

¹²⁵ Vale a dire: (*e*)*GbR*.

¹²⁶ V. *supra*, nt. 9.

Zweiter Titel
Rechtsverhältnis der Gesellschafter
untereinander und der Gesellschafter
zur Gesellschaft

§ 108
Gestaltungsfreiheit

Von den Vorschriften dieses Titels kann durch den Gesellschaftsvertrag abgewichen werden, soweit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

§ 109
Beschlussfassung

- (1) Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in Versammlungen gefasst.
- (2) Die Versammlung kann durch jeden Gesellschafter einberufen werden, der die Befugnis zur Geschäftsführung hat. Die Einberufung erfolgt durch formlose Einladung der anderen Gesellschafter unter Ankündigung des Zwecks der Versammlung in angemessener Frist.
- (3) Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der Zustimmung aller stimmberechtigten Gesellschafter.
- (4) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, ist die Gesellschafterversammlung beschlussfähig, wenn die anwesenden Gesellschafter oder ihre Vertreter ohne Rücksicht auf ihre Stimmberechtigung

Titolo secondo
Rapporti giuridici tra i soci e tra i soci
e la società

§ 108
Libertà contrattuale

Il contratto sociale può derogare alle disposizioni del presente titolo se non è diversamente disposto dalla legge.

§ 109
Deliberazioni¹²⁷

- (1) Le deliberazioni¹²⁸ dei soci sono adottate in assemblea.
- (2) L'assemblea può essere convocata da ciascun socio cui spetta l'amministrazione. La convocazione è effettuata mediante avviso informale, comunicato agli altri soci, in un termine congruo, con l'indicazione dell'oggetto dell'assemblea.
- (3) Per l'approvazione delle deliberazioni occorre il consenso di tutti i soci legittimati al voto.
- (4) Quando, secondo il contratto sociale, le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita se i soci presenti o i loro rappresentanti, indipendentemente dalla loro legittimazione al voto,

¹²⁷ V. *supra*, nt. 28.

¹²⁸ V. *supra*, nt. 28.

die für die Beschlussfassung erforderlichen Stimmen haben.

§ 110

Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Gesellschafterbeschlüssen

(1) Ein Beschluss der Gesellschafter kann wegen Verletzung von Rechtsvorschriften durch Klage auf Nichtigklärung angefochten werden (Anfechtungsklage).

(2) Ein Gesellschafterbeschluss ist von Anfang an nichtig, wenn er

1. durch seinen Inhalt Rechtsvorschriften verletzt, auf deren Einhaltung die Gesellschafter nicht verzichten können, oder

2. nach einer Anfechtungsklage durch Urteil rechtskräftig für nichtig erklärt worden ist.

Die Nichtigkeit eines Beschlusses der Gesellschafter kann auch auf andere Weise als durch Klage auf Feststellung der Nichtigkeit (Nichtigkeitsklage) geltend gemacht werden.

§ 111

Anfechtungsbefugnis; Rechtsschutzbedürfnis

(1) Anfechtungsbefugt ist jeder Gesellschafter, der oder dessen Rechtsvor-

rappresentano i voti richiesti per l'adozione della deliberazione.

§ 110

Annullabilità e nullità delle deliberazioni¹²⁹ dei soci

(1) Una deliberazione dei soci contraria a disposizioni giuridiche¹³⁰ può essere impugnata con un'azione diretta al suo annullamento (azione di annullamento).

(2) Una deliberazione dei soci è nulla fin dall'inizio, se

1. il suo contenuto è contrario a disposizioni giuridiche¹³¹ cui i soci non possono derogare, oppure

2. a seguito della proposizione di un'azione di annullamento ne è stato pronunciato l'annullamento con sentenza passata in giudicato.

La nullità di una deliberazione dei soci può essere fatta valere anche in modo diverso dalla proposizione di un'azione diretta alla dichiarazione della sua nullità (azione di nullità).

§ 111

Legittimazione a proporre l'azione di annullamento; interesse ad agire

(1) La legittimazione a proporre l'azione di annullamento spetta a ciascun socio,

¹²⁹ V. *supra*, nt. 28.

¹³⁰ Secondo quanto specificato nella Relazione al disegno di legge, *cit.* (*sub* § 110 *zu Absatz* 1, p. 269), per *Rechtsvorschriften* sono da intendersi «jede Rechtsnorm und der Gesellschaftsvertrag» e, cioè, qualsiasi norma di legge ed il contratto sociale (v. art. 2377 c.c.).

¹³¹ V. *supra*, nt. 130.

gänger im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Gesellschaft angehört hat.

(2) Ein Verlust der Mitgliedschaft nach dem Zeitpunkt der Beschlussfassung lässt das Rechtsschutzbedürfnis des Rechtsvorgängers unberührt, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Führung des Rechtsstreits hat.

§ 112 Klagefrist

(1) Die Anfechtungsklage ist innerhalb von drei Monaten zu erheben. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche eine kürzere Frist als einen Monat vorsieht, ist unwirksam.

(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Beschluss dem anfechtungsbefugten Gesellschafter bekanntgegeben worden ist.

(3) Für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den Gegenstand des Beschlusses oder die ihm zugrundeliegenden Umstände zwischen dem anfechtungsbefugten Gesellschafter und der Gesellschaft wird die Klagefrist gehemmt. Die für die Verjährung geltenden §§ 203 und 209 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass die Klagefrist frühestens einen Monat nach dem Scheitern der Vergleichsverhandlungen endet.

se lui o il suo dante causa, alla data dell'adozione della deliberazione¹³², partecipavano alla società.

(2) La perdita della qualità di socio successivamente alla data dell'adozione della deliberazione non pregiudica l'interesse ad agire del dante causa se egli ha un interesse giuridicamente apprezzabile allo svolgimento della controversia.

§ 112 *Termine per la proposizione dell'azione*

(1) L'azione di annullamento deve essere proposta nel termine di tre mesi. È inefficace la clausola del contratto sociale che fissi un termine inferiore ad un mese.

(2) Il termine decorre dal giorno in cui la deliberazione¹³³ è stata portata a conoscenza del socio legittimato all'impugnazione.

(3) Per la durata del tentativo di conciliazione sull'oggetto della deliberazione o sulle circostanze che sono poste a suo fondamento tra il socio legittimato all'impugnazione e la società, il termine per la proposizione dell'azione rimane sospeso. Si applicano, in quanto compatibili¹³⁴, i §§ 203 e 209 del codice civile sulla prescrizione in vigore, fermo restando che il termine per la proposizione dell'azione non scade prima che sia decorso un mese dall'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione.

¹³² V. *supra*, nt. 28.

¹³³ V. *supra*, nt. 28.

¹³⁴ V. *supra*, nt. 9.

§ 113
Anfechtungsklage

(1) Zuständig für die Anfechtungsklage ist ausschließlich das Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.

(2) Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten. Ist außer dem Kläger kein Gesellschafter zur Vertretung der Gesellschaft befugt, wird die Gesellschaft von den anderen Gesellschaftern gemeinsam vertreten.

(3) Die Gesellschaft hat die Gesellschafter unverzüglich über die Erhebung der Klage und die Lage des Rechtsstreits zu unterrichten. Ferner hat sie das Gericht über die erfolgte Unterrichtung in Kenntnis zu setzen. Das Gericht hat auf eine unverzügliche Unterrichtung der Gesellschafter hinzuwirken.

(4) Die mündliche Verhandlung soll nicht vor Ablauf der Klagefrist stattfinden. Mehrere Anfechtungsprozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

(5) Den Streitwert bestimmt das Gericht unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Bedeutung der Sache für die Parteien, nach billigem Ermessen.

(6) Soweit der Gesellschafterbeschluss durch rechtskräftiges Urteil für nichtig erklärt worden ist, wirkt das Urteil für und gegen alle Gesellschafter, auch wenn sie nicht Partei sind.

§ 113
Azione di annullamento

(1) La competenza esclusiva in merito all'azione di annullamento spetta al tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

(2) L'azione deve essere proposta nei confronti della società. Se la rappresentanza della società, all'infuori dell'attore, non spetta a nessun altro socio, la società è rappresentata congiuntamente dagli altri soci.

(3) La società deve informare senza ritardo i soci della proposizione dell'azione ed in merito allo stato della controversia. Essa deve inoltre mettere al corrente il tribunale dell'avvenuta informativa. Il tribunale deve adoperarsi affinché i soci siano informati senza ritardo.

(4) La trattazione orale non può avere luogo prima della scadenza del termine per la proposizione dell'azione. Più cause di annullamento devono essere riunite per la loro trattazione e decisione congiunta.

(5) Il valore della lite è determinato discrezionalmente dal tribunale tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare della rilevanza della questione per le parti.

(6) Se la deliberazione¹³⁵ dei soci è stata annullata con sentenza passata in giudicato, la sentenza ha effetto a favore e contro tutti i soci, anche se non sono parti in causa.

¹³⁵ V. *supra*, nt. 28.

§ 114
Nichtigkeitsklage

Erhebt ein Gesellschafter Nichtigkeitsklage gegen die Gesellschaft, sind die § 111 und § 113 entsprechend anzuwenden. Mehrere Nichtigkeits- und Anfechtungsprozesse sind zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden.

§ 115
Verbindung von Anfechtungs- und
Feststellungsklage

Wendet sich ein Gesellschafter gegen einen Beschluss, mit dem ein Beschlussvorschlag abgelehnt wurde, kann er seinen Antrag auf Nichtigerklärung des ablehnenden Beschlusses mit dem Antrag verbinden, dass ein Beschluss festgestellt wird, der bei Annahme des Beschlussvorschlags rechtmäßig gefasst worden wäre. Auf die Feststellungsklage finden die für die Anfechtungsklage geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung.

§ 116
Geschäftsführungsbefugnis

(1) Zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft sind alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet.

§ 114
Azione di nullità

Se un socio propone un'azione di nullità nei confronti della società, si applicano, in quanto compatibili¹³⁶, il § 111 e il § 113. Più cause di nullità e di annullamento devono essere riunite per la loro trattazione e decisione congiunta.

§ 115
*Riunione delle azioni di annullamento
e di accertamento*

Se un socio ricorre avverso una deliberazione¹³⁷ con la quale è stata rigettata una proposta deliberativa¹³⁸, può cumulare la sua istanza di annullamento della deliberazione di rigetto con l'istanza di accertamento della deliberazione che, conformemente alle disposizioni giuridiche¹³⁹, sarebbe stata adottata con l'accoglimento della proposta deliberativa. All'azione di accertamento si applicano, in quanto compatibili¹⁴⁰, le disposizioni in vigore per l'azione di annullamento.

§ 116
Amministrazione

(1) Tutti i soci hanno il potere di condurre le operazioni sociali e vi sono obbligati.

¹³⁶ V. *supra*, nt. 9.

¹³⁷ V. *supra*, nt. 28.

¹³⁸ V. *supra*, nt. 28.

¹³⁹ Cfr. *supra*, nt. 130.

¹⁴⁰ V. *supra*, nt. 9.

(2) Die Befugnis zur Geschäftsführung erstreckt sich auf alle Geschäfte, die der gewöhnliche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt; zur Vornahme von Geschäften, die darüber hinausgehen, ist ein Beschluss aller Gesellschafter erforderlich. Zur Bestellung eines Prokuristen bedarf es der Zustimmung aller geschäftsführungsbefugten Gesellschafter, es sei denn, dass mit dem Aufschub Gefahr für die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist. Der Widerruf der Prokura kann von jedem der zur Erteilung oder zur Mitwirkung bei der Erteilung befugten Gesellschafter erfolgen.

(3) Die Geschäftsführung steht vorbehaltlich des Absatzes 4 allen Gesellschaftern in der Art zu, dass jeder von ihnen allein zu handeln berechtigt ist. Das gilt im Zweifel entsprechend, wenn nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern zusteht. Widerspricht ein geschäftsführungsbefugter Gesellschafter der Vornahme des Geschäfts, muss dieses unterbleiben.

(4) Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die Geschäftsführung allen oder mehreren Gesellschaftern in der Art zu, dass sie nur gemeinsam zu handeln berechtigt sind, bedarf es für jedes Geschäft der Zustimmung aller geschäftsführungsbefugten Gesellschafter, es sei denn, dass mit dem Aufschub Gefahr für die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist.

(2) Il potere di amministrazione si estende a tutte le operazioni che l'esercizio ordinario dell'impresa commerciale¹⁴¹ da parte della società comporta; per il compimento delle operazioni eccezionali è necessaria una deliberazione¹⁴² di tutti i soci. Per la nomina di un procuratore è richiesto il consenso di tutti i soci cui spetta l'amministrazione, salvo che dal ritardo derivi un pericolo per la società o per il patrimonio sociale. La procura può essere revocata da ciascun socio cui spetta il potere di conferirla o di partecipare al suo conferimento.

(3) Salvo quanto previsto dal comma 4, l'amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente. Tale disposizione, in quanto compatibile¹⁴³, nel dubbio, si applica nel caso in cui l'amministrazione, secondo il contratto sociale, spetti a più soci. Se uno dei soci cui spetta l'amministrazione si oppone al compimento di un'operazione, questa deve essere omessa.

(4) Se l'amministrazione, secondo il contratto sociale, spetta a tutti o a più soci congiuntamente, per il compimento di ciascuna operazione è necessario il consenso di tutti i soci cui spetta l'amministrazione, a meno che dal ritardo derivi un pericolo per la società o per il patrimonio sociale.

¹⁴¹ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

¹⁴² V. *supra*, nt. 28.

¹⁴³ V. *supra*, nt. 9.

(5) Die Befugnis zur Geschäftsführung kann einem Gesellschafter auf Antrag der anderen Gesellschafter ganz oder teilweise durch gerichtliche Entscheidung entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtverletzung des Gesellschafters oder die Unfähigkeit des Gesellschafters zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung.

(6) Der Gesellschafter kann seinerseits die Geschäftsführung ganz oder teilweise kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 671 Absatz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist entsprechend anzuwenden.

§ 117 Wettbewerbsverbot

(1) Ein Gesellschafter darf ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter weder in dem Handelszweig der Gesellschaft Geschäfte machen noch an einer anderen gleichartigen Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter teilnehmen.

(2) Die Einwilligung zur Teilnahme an einer anderen Gesellschaft gilt als erteilt, wenn den anderen Gesellschaftern bei Eingehung der Gesellschaft bekannt ist, dass der Gesellschafter an einer anderen Gesellschaft als persönlich haftender Gesellschafter teilnimmt, und gleichwohl die Aufgabe dieser Beteiligung nicht ausdrücklich vereinbart wird.

(5) Il potere di amministrazione di un socio, su istanza degli altri soci, può essere revocato giudizialmente, in tutto o in parte, per giusta causa. In particolare, costituisce giusta causa una grave inosservanza del socio oppure la sua incapacità di amministrare correttamente.

(6) Il socio può rinunciare¹⁴⁴, in tutto o in parte, all'amministrazione se ricorre una giusta causa. Si applica, in quanto compatibile¹⁴⁵, il § 671, commi 2 e 3, del codice civile.

§ 117 *Divieto di concorrenza*

(1) Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, compiere affari nel settore commerciale della società né partecipare come socio personalmente responsabile ad altra società concorrente.

(2) Il consenso alla partecipazione del socio ad altra società si presume se gli altri soci, al momento dell'assunzione della partecipazione nella società, sono a conoscenza che egli partecipa come socio personalmente responsabile ad altra società e tuttavia non viene espressamente pattuita la rinuncia a tale partecipazione.

¹⁴⁴ V. *supra*, nt. 33.

¹⁴⁵ V. *supra*, nt. 9.

§ 118

Verletzung des Wettbewerbsverbots

(1) Verletzt ein Gesellschafter die ihm nach § 117 obliegende Verpflichtung, kann die Gesellschaft Schadensersatz fordern. Sie kann stattdessen von dem Gesellschafter verlangen, dass er die für eigene Rechnung gemachten Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft eingegangen gelten lasse und die aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergütung abtrete.

(2) Über die Geltendmachung dieser Ansprüche beschließen die anderen Gesellschafter.

(3) Die Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem die anderen Gesellschafter von dem Abschluss des Geschäfts oder von der Teilnahme des Gesellschafters an der anderen Gesellschaft Kenntnis erlangt haben oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen mussten. Sie verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in fünf Jahren von ihrer Entstehung an.

(4) Das Recht der anderen Gesellschafter, den betreffenden Gesellschafter auszuschließen oder die Auflösung der Gesellschaft zu verlangen, wird durch diese Vorschriften nicht berührt.

§ 118

Violazione del divieto di concorrenza

(1) Se un socio viola l'obbligo gravante su di lui secondo il § 117, la società può pretendere il risarcimento del danno. In alternativa, la società può richiedere al socio che egli consideri gli affari compiuti per conto proprio come conclusi per conto della società e che riversi il compenso ricevuto per gli affari compiuti per conto altrui oppure ceda la sua pretesa al compenso.

(2) Sull'esercizio di tali pretese deliberano¹⁴⁶ gli altri soci.

(3) Le pretese di cui al comma 1 si prescrivono nel termine di tre mesi dal momento in cui gli altri soci sono venuti a conoscenza della conclusione dell'affare o della partecipazione del socio ad altra società oppure avrebbero dovuto averne senza colpa grave. Esse, indipendentemente da tale conoscenza o ignoranza gravemente colpevole, si prescrivono in cinque anni dal momento in cui sono sorte.

(4) Resta fermo il diritto degli altri soci di escludere il socio interessato o di richiedere lo scioglimento¹⁴⁷ della società.

¹⁴⁶ V. *supra*, nt. 28.

¹⁴⁷ V. *supra*, nt. 72.

§ 119
Verzinsungspflicht

(1) Schuldet die Gesellschaft nach Maßgabe von § 716 Absatz 4 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Gesellschafter die Verzinsung von Aufwendungen und Verlusten, richtet sich deren Höhe nach § 352 Absatz 2.

(2) Ein Gesellschafter, der der Gesellschaft liquide Geldmittel dadurch vorenthält, dass er seinen vereinbarten Beitrag nicht zur rechten Zeit einzahlt oder eingenommenes Geld der Gesellschaft nicht zur rechten Zeit an die Gesellschaftskasse abliefert oder unbefugt Geld aus der Gesellschaftskasse für sich entnimmt, hat der Gesellschaft Zinsen von dem Tag an zu entrichten, an welchem die Zahlung oder die Ablieferung hätte geschehen sollen oder die Herausnahme des Geldes erfolgt ist. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 120
Ermittlung von Gewinn- und Verlustanteilen

(1) Die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter sind gegenüber der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 242 Absatz 3) verpflichtet. Sie haben dabei für jeden Gesellschafter nach Maßgabe von § 709 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Anteil am Gewinn oder Verlust zu ermitteln.

§ 119
Obbligo di corresponsione degli interessi

(1) Se la società, secondo la previsione del § 716, comma 4, periodo 2, del codice civile, deve corrispondere al socio interessi per spese e perdite, il saggio d'interesse si determina secondo il § 352, comma 2.

(2) Il socio che priva la società di mezzi finanziari liquidi non versando, nel termine previsto, l'apporto¹⁴⁸ pattuito o non trasferendo tempestivamente nelle casse della società somme di denaro della stessa che egli abbia riscosso oppure prelevando, senza autorizzazione, dalle casse della società denaro per sé deve corrispondere alla società gli interessi dal giorno in cui il versamento o il trasferimento avrebbero dovuto avere luogo oppure il prelevamento del denaro è avvenuto. È fatta salva la possibilità di far valere il maggior danno.

§ 120
Determinazione della partecipazione agli utili ed alle perdite

(1) I soci cui spetta l'amministrazione sono obbligati nei confronti della società alla redazione del bilancio d'esercizio (§ 242, comma 3). Nel provvedervi, essi devono determinare, secondo la previsione del § 709, comma 3, del codice civile, la quota di partecipazione agli utili o alle perdite di ciascun socio.

¹⁴⁸ V. *supra*, nt. 17.

(2) Der einem Gesellschafter zukommende Gewinn wird dem Kapitalanteil des Gesellschafters zugeschrieben; der auf einen Gesellschafter entfallende Verlust wird davon abgeschrieben.

§ 121

Feststellung des Jahresabschlusses

Über die Feststellung des Jahresabschlusses entscheiden die Gesellschafter durch Beschluss.

§ 122

Gewinnauszahlung

Jeder Gesellschafter hat aufgrund des festgestellten Jahresabschlusses Anspruch auf Auszahlung seines ermittelten Gewinnanteils. Der Anspruch kann nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht oder der Gesellschafter seinen vereinbarten Beitrag trotz Fälligkeit nicht geleistet hat.

Dritter Titel

Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu Dritten

§ 123

Entstehung der Gesellschaft im Verhältnis zu Dritten

(1) Im Verhältnis zu Dritten entsteht die

(2) Gli utili spettanti al socio sono imputati alla sua quota di capitale^{148-bis}; la sua partecipazione alle perdite ne viene scomputata.

§ 121

Approvazione del bilancio d'esercizio

L'approvazione del bilancio compete ai soci, i quali vi provvedono con deliberazione¹⁴⁹.

§ 122

Pagamento degli utili

Ciascun socio può pretendere, sulla base del bilancio d'esercizio approvato, il pagamento della sua quota di utili. Tale pretesa non può essere fatta valere nella misura in cui il pagamento procuri un evidente pregiudizio alla società oppure il socio non abbia eseguito l'apporto¹⁵⁰ pattuito nonostante fosse esigibile.

Titolo terzo

Rapporti giuridici della società con i terzi

§ 123

Venuta ad esistenza della società nei rapporti con i terzi

(1) Nei rapporti con i terzi la società

^{148-bis} Al fine di orientare la comprensione della traduzione letterale che si è proposta, suscettibile di generare dubbi nel lettore in ragione della polisemia che, nel lessico giuridico italiano, caratterizza il lemma "capitale", è opportuno chiarire che la parola *Kapitalanteil* individua il saldo di un conto (c.d. *Kapitalkonto*) – e dunque un valore espresso in termini numerici – tenuto dalla società per ciascun socio, che misura, secondo i principi e le regole della contabilità ordinaria, il valore attuale della sua partecipazione.

¹⁴⁹ V. *supra*, nt. 28.

¹⁵⁰ V. *supra*, nt. 17.

Gesellschaft, sobald sie im Handelsregister eingetragen ist. Dessen ungeachtet entsteht die Gesellschaft schon dann, wenn sie mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt, soweit sich aus § 107 Absatz 1 nichts anderes ergibt.

(2) Eine Vereinbarung, dass die Gesellschaft erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen soll, ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 124

Vertretung der Gesellschaft

(1) Zur Vertretung der Gesellschaft ist jeder Gesellschafter befugt, wenn er nicht durch den Gesellschaftsvertrag von der Vertretung ausgeschlossen ist.

(2) Im Gesellschaftsvertrag kann vereinbart werden, dass alle oder mehrere Gesellschafter nur gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen. Die zur Gesamtvertretung befugten Gesellschafter können einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen.

(3) Im Gesellschaftsvertrag kann vereinbart werden, dass die Gesellschafter, sofern nicht mehrere zusammen handeln, nur gemeinsam mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sein sollen. Absatz 2 Satz 2 und Absatz 6 sind in diesem Fall entsprechend anzuwenden.

(4) Die Vertretungsbefugnis der

viene ad esistenza con la sua iscrizione nel registro di commercio. La società viene comunque già ad esistenza quando, con il consenso di tutti i soci, partecipa al traffico giuridico, se non risulta diversamente dal § 107, comma 1.

(2) È inefficace nei confronti dei terzi il patto che posticipa ad un momento successivo la venuta ad esistenza della società.

§ 124

Rappresentanza della società

(1) Se il contratto sociale non dispone diversamente, la rappresentanza della società spetta a ciascun socio.

(2) Nel contratto sociale può essere pattuito che la rappresentanza spetti a tutti o più soci congiuntamente. I soci cui spetta la rappresentanza congiuntiva possono attribuire ad alcuni tra loro il potere di compiere determinati atti o determinate categorie di atti.

(3) Nel contratto sociale può essere pattuito che, ove più soci non agiscano assieme, la rappresentanza della società spetti loro soltanto congiuntamente con un procuratore. Si applicano, in quanto compatibili¹⁵¹, il comma 2, periodo 2 ed il comma 6.

(4) Il potere di rappresentanza dei soci si

¹⁵¹ V. *supra*, nt. 9.

Gesellschafter erstreckt sich auf alle Geschäfte der Gesellschaft einschließlich der Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie der Erteilung und des Widerrufs einer Prokura. Eine Beschränkung des Umfangs der Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber unwirksam. Dies gilt insbesondere für die Beschränkung, dass sich die Vertretung nur auf bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäften erstreckt oder dass sie nur unter gewissen Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnen Orten stattfinden soll. Hinsichtlich der Beschränkung auf den Betrieb einer von mehreren Niederlassungen der Gesellschaft ist § 50 Absatz 3 entsprechend anzuwenden.

(5) Die Vertretungsbefugnis kann einem Gesellschafter in entsprechender Anwendung von § 116 Absatz 5 ganz oder teilweise entzogen werden, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

(6) Ist der Gesellschaft gegenüber eine Willenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe gegenüber einem vertretungsbefugten Gesellschafter.

§ 125

Angaben auf Geschäftsbriefen

(1) Auf allen Geschäftsbriefen der Gesellschaft, gleichviel welcher Form, die an einen bestimmten Empfänger gerichtet werden, müssen die Firma und der Sitz der Gesellschaft, das Registergericht

estende a tutti gli atti della società, comprese l'alienazione e la costituzione di ipoteche su beni immobili, nonché il conferimento e la revoca di una procura. Una limitazione dell'estensione del potere di rappresentanza è inefficace nei confronti dei terzi. Tale disposizione si applica, in particolare, alla limitazione per la quale la rappresentanza si estende soltanto a determinati atti o categorie di atti oppure può sussistere soltanto in determinate circostanze, per un certo tempo o in singoli luoghi. Alla limitazione della rappresentanza all'esercizio di una delle sedi della società si applica, in quanto compatibile¹⁵², il § 50, comma 3.

(5) Se non è diversamente pattuito nel contratto sociale, il potere di rappresentanza può essere revocato, in tutto o in parte, ad un socio in applicazione del § 116, comma 5, in quanto compatibile¹⁵³.

(6) Se deve essere resa una dichiarazione di volontà alla società, è sufficiente che questa sia ricevuta da uno dei soci cui spetta la rappresentanza.

§ 125

Indicazioni nella corrispondenza

(1) Nella corrispondenza della società indirizzata ad un determinato destinatario devono sempre essere indicati la ditta e la sede della società nonché il tribunale del registro ed il numero d'iscrizione

¹⁵² V. *supra*, nt. 9.

¹⁵³ V. *supra*, nt. 9.

und die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, angegeben werden. Bei einer Gesellschaft, bei der kein Gesellschafter eine natürliche Person ist, sind auf den Geschäftsbriefen der Gesellschaft ferner die Firmen oder Namen der Gesellschafter anzugeben sowie für die Gesellschafter die nach § 35a des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder § 80 des Aktiengesetzes für Geschäftsbriefe vorgeschriebenen Angaben zu machen. Die Angaben nach Satz 2 sind nicht erforderlich, wenn zu den Gesellschaftern der Gesellschaft eine rechtsfähige Personengesellschaft gehört, bei der mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

(2) Für Vordrucke und Bestellscheine ist § 37a Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Für Zwangsgelder gegen die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Gesellschafter oder deren organschaftliche Vertreter und die Liquidatoren ist § 37a Absatz 4 entsprechend anzuwenden.

§ 126

Persönliche Haftung der Gesellschafter

Die Gesellschafter haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft den Gläubigern als Gesamtschuldner persönlich. Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

della società nel registro di commercio. Nell'ipotesi di una società, nella quale nessuno dei soci è una persona fisica, nella corrispondenza della società devono inoltre essere indicati le ditte o i nomi dei soci nonché, per i soci, le indicazioni prescritte dal § 35a della legge sulle società a responsabilità limitata o dal § 80 della legge sulle società per azioni. Le indicazioni di cui al periodo 2 non sono necessarie se tra i soci della società vi sia una società di persone avente capacità giuridica¹⁵⁴, in cui almeno uno dei soci personalmente responsabili è una persona fisica.

(2) Ai moduli prestampati ed ai moduli d'ordine si applica, in quanto compatibile¹⁵⁵, il § 37a, commi 2 e 3. Alle ammesse inflitte ai soci cui spetta la rappresentanza o ai loro rappresentanti legali e ai liquidatori si applica, in quanto compatibile¹⁵⁶, il § 37a, comma 4.

§ 126

Responsabilità personale dei soci

I soci rispondono solidalmente e personalmente verso i creditori per le obbligazioni della società. È inefficace nei confronti dei terzi il patto contrario.

¹⁵⁴ V. *supra*, nt. 2.

¹⁵⁵ V. *supra*, nt. 9.

¹⁵⁶ V. *supra*, nt. 9.

§ 127
Haftung des eintretenden
Gesellschafters

Wer in eine bestehende Gesellschaft eintritt, haftet gleich den anderen Gesellschaftern nach Maßgabe der §§ 126 und 128 für die vor seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Eine entgegengesetzte Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 128
Einwendungen und Einreden des
Gesellschafters

(1) Wird ein Gesellschafter wegen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen, kann er Einwendungen und Einreden, die nicht in seiner Person begründet sind, insoweit geltend machen, als sie von der Gesellschaft erhoben werden können.

(2) Der Gesellschafter kann die Befriedigung des Gläubigers verweigern, solange der Gesellschaft in Ansehung der Verbindlichkeit das Recht zur Anfechtung oder Aufrechnung oder ein anderes Gestaltungsrecht, dessen Ausübung die Gesellschaft ihrerseits zur Leistungsverweigerung berechtigen würde, zusteht.

§ 129
Zwangsvollstreckung gegen die
Gesellschaft oder gegen ihre
Gesellschafter

(1) Zur Zwangsvollstreckung in das

§ 127
Responsabilità
del nuovo socio

Chi entra a far parte di una società già costituita risponde come gli altri soci, secondo i §§ 126 e 128, delle obbligazioni della società sorte prima del suo ingresso. È inefficace nei confronti dei terzi il patto contrario.

§ 128
Difese ed eccezioni
del socio¹⁵⁷

(1) Il socio richiesto di adempiere un'obbligazione della società può opporre le difese e le eccezioni a lui non personali nella misura in cui esse possano essere sollevate dalla società.

(2) Il socio può rifiutare la soddisfazione del creditore fintanto che alla società, in relazione all'obbligazione, spetti il diritto di contestarla oppure di opporre la compensazione o un diverso diritto potestativo il cui esercizio consentirebbe alla società, a sua volta, di rifiutare la prestazione.

§ 129
Esecuzione forzata contro
la società o i suoi soci

(1) Per l'esecuzione forzata sul patri-

¹⁵⁷ V. *supra*, nt. 37.

Vermögen der Gesellschaft ist ein gegen die Gesellschaft gerichteter Vollstreckungstitel erforderlich.

(2) Aus einem gegen die Gesellschaft gerichteten Vollstreckungstitel findet die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschafter nicht statt.

Vierter Titel Ausscheiden eines Gesellschafters

§ 130 Gründe für das Ausscheiden; Zeitpunkt des Ausscheidens

(1) Folgende Gründe führen zum Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Gesellschaft, sofern der Gesellschaftsvertrag für diese Fälle nicht die Auflösung der Gesellschaft vorsieht:

1. Tod des Gesellschafters;
2. Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter;
3. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Gesellschafters;
4. Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Privatgläubiger des Gesellschafters;
5. gerichtliche Entscheidung über Ausschließungsklage.

(2) Im Gesellschaftsvertrag können weitere Gründe für das Ausscheiden eines

monio della società è richiesto un titolo esecutivo contro la società.

(2) Il titolo esecutivo contro la società non consente l'esecuzione forzata contro i soci.

Titolo quarto Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹⁵⁸

§ 130 *Cause dello scioglimento; momento dello scioglimento*

(1) Sono cause di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹⁵⁹, se il contratto sociale, per questi casi, non prevede lo scioglimento della società¹⁶⁰:

1. la morte del socio;
2. il recesso del socio¹⁶¹;
3. l'apertura della procedura di insolvenza sul patrimonio del socio;
4. l'iniziativa del creditore particolare del socio¹⁶²;
5. il provvedimento giudiziale sull'azione di esclusione.

(2) Nel contratto sociale possono essere pattuite ulteriori cause di scioglimento del

¹⁵⁸ V. *supra*, nt. 38.

¹⁵⁹ V. *supra*, nt. 38.

¹⁶⁰ V. *supra*, nt. 72.

¹⁶¹ V. *supra*, nt. 38.

¹⁶² V. *supra*, nt. 38.

Gesellschafters vereinbart werden.

(3) Der Gesellschafter scheidet mit Eintritt des ihn betreffenden Ausscheidensgrundes aus, im Fall der Kündigung der Mitgliedschaft aber nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist und im Fall der gerichtlichen Entscheidung über die Ausschließungsklage nicht vor Rechtskraft des stattgebenden Urteils.

§ 131

Fortsetzung mit dem Erben; Ausscheiden des Erben

(1) Geht der Anteil eines verstorbenen Gesellschafters auf dessen Erben über, so kann jeder Erbe gegenüber den anderen Gesellschaftern antragen, dass ihm die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt und der auf ihn entfallende Anteil des Erblassers als seine Kommanditeinlage anerkannt wird.

(2) Nehmen die anderen Gesellschafter einen Antrag nach Absatz 1 nicht an, ist der Erbe befugt, seine Mitgliedschaft in der Gesellschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

rapporto sociale limitatamente a un socio¹⁶³.

(3) Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio¹⁶⁴ ha effetto al verificarsi della relativa causa di scioglimento; in caso di recesso¹⁶⁵ o in caso di iniziativa del creditore particolare¹⁶⁶, non prima della scadenza del termine di preavviso previsto per tali ipotesi di scioglimento e, nel caso del provvedimento giudiziale sull'azione di esclusione, non prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento.

§ 131

Proseguizione con l'erede; scioglimento del rapporto sociale relativo all'erede

(1) Se la quota di un socio deceduto si trasmette ai suoi eredi, ciascun erede può chiedere agli altri soci che gli venga attribuita la qualifica di socio accomandante e che la quota del socio defunto a lui spettante venga riconosciuta come suo conferimento¹⁶⁷ quale socio accomandante.

(2) Se gli altri soci non accettano una richiesta di cui al comma 1, l'erede può recedere¹⁶⁸ dal rapporto sociale senza il rispetto di un termine di preavviso per il recesso.

¹⁶³ V. *supra*, nt. 38.

¹⁶⁴ V. *supra*, nt. 38.

¹⁶⁵ V. *supra*, nt. 38.

¹⁶⁶ V. *supra*, nt. 38 e nt. 43.

¹⁶⁷ V. *supra*, nt. 17.

¹⁶⁸ V. *supra*, nt. 38.

(3) Die Rechte nach den Absätzen 1 bis 2 können von dem Erben nur innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem er von dem Anfall der Erbschaft Kenntnis erlangt hat, geltend gemacht werden. Auf den Lauf der Frist ist § 210 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. Ist bei Ablauf der drei Monate das Recht zur Ausschlagung der Erbschaft noch nicht verloren, endet die Frist nicht vor dem Ablauf der Ausschlagungsfrist.

(4) Scheidet innerhalb der Frist des Absatzes 3 der Erbe aus der Gesellschaft aus oder wird innerhalb der Frist die Gesellschaft aufgelöst oder dem Erben die Stellung eines Kommanditisten eingeräumt, so haftet er für die bis dahin entstandenen Gesellschaftsverbindlichkeiten nur nach Maßgabe der Vorschriften des bürgerlichen Rechts, welche die Haftung des Erben für die Nachlassverbindlichkeiten betreffen.

(5) Der Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung der Vorschriften der Absätze 1 bis 4 nicht ausschließen. Jedoch kann für den Fall, dass der Erbe sein Verbleiben in der Gesellschaft von der Einräumung der Stellung eines Kommanditisten abhängig macht, sein Gewinnanteil anders als der des Erblassers bestimmt werden.

§ 132

Kündigung der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter

(1) Ist das Gesellschaftsverhältnis auf

(3) I diritti di cui ai commi da 1 a 2 possono essere fatti valere dall'erede unicamente entro tre mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza della devoluzione dell'eredità. Al decorso del termine si applica, in quanto compatibile¹⁶⁹, il § 210 del codice civile. Se, alla scadenza dei tre mesi, il diritto di rinunciare all'eredità non è ancora estinto, il termine non scade prima della scadenza del termine per la rinuncia all'eredità.

(4) Se entro il termine di cui al comma 3, il rapporto sociale relativo all'erede si scioglie¹⁷⁰ oppure entro il termine la società è sciolta o all'erede è attribuita la qualifica di socio accomandante, egli risponde soltanto per le obbligazioni sociali sorte fino a quel momento secondo quanto previsto dalle disposizioni del diritto civile che riguardano la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari.

(5) Il contratto sociale non può escludere l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4. Tuttavia, per il caso in cui l'erede condizioni la sua permanenza nella società all'attribuzione della qualifica di socio accomandante, la sua quota di utili è determinata in modo diverso da quella del defunto.

§ 132

*Recesso del socio*¹⁷¹

(1) Se il rapporto sociale è contratto a

¹⁶⁹ V. *supra*, nt. 9.

¹⁷⁰ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷¹ V. *supra*, nt. 38.

unbestimmte Zeit eingegangen, kann ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf des Geschäftsjahres gegenüber der Gesellschaft kündigen.

(2) Ist für das Gesellschaftsverhältnis eine Zeitdauer vereinbart, ist die Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter vor dem Ablauf dieser Zeit zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.

(3) Liegt ein wichtiger Grund im Sinne von Absatz 2 Satz 2 vor, so ist eine Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter stets ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zulässig.

(4) Ein Gesellschafter kann seine Mitgliedschaft auch kündigen, wenn er volljährig geworden ist. Das Kündigungsrecht besteht nicht, wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegenstands der Gesellschaft zum selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts gemäß § 112 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ermächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft allein der Befriedigung seiner persönlichen Bedürfnisse diente. Der volljährig Gewordene kann die Kündigung

tempo indeterminato, il socio può recedere dalla società¹⁷² nel rispetto del termine di preavviso di sei mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

(2) Se per il rapporto sociale è pattuita una durata determinata, il recesso del socio dalla società¹⁷³ è ammesso, prima della scadenza di questo termine, se ricorre una giusta causa. Una giusta causa ricorre in particolare se un altro socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto sociale o se l'adempimento di tale obbligo diventi impossibile.

(3) Se ricorre una giusta causa ai sensi del comma 2, periodo 2, il recesso del socio dalla società¹⁷⁴ è sempre ammesso senza il rispetto di un termine di preavviso per il recesso.

(4) Un socio può inoltre recedere dalla società¹⁷⁵ se è divenuto maggiorenne. Il diritto di recedere non sussiste se il socio, relativamente all'oggetto della società, era autorizzato all'esercizio autonomo di un'attività lucrativa ai sensi del § 112 del codice civile o se lo scopo della società serviva esclusivamente alla soddisfazione delle sue esigenze personali. Colui che è divenuto maggiorenne può dichiarare di

¹⁷² V. *supra*, nt. 38.

¹⁷³ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷⁴ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷⁵ V. *supra*, nt. 38.

nur binnen drei Monaten von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis hatte oder haben musste.

(5) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft dennoch ohne einen solchen Grund zur Unzeit, hat er der Gesellschaft den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

(6) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche das Kündigungsrecht nach den Absätzen 2 und 4 ausschließt oder diesen Vorschriften zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 133

Kündigung der Mitgliedschaft durch einen Privatgläubiger des Gesellschafters

Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschafters, nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen des Gesellschafters ohne Erfolg versucht wurde, aufgrund eines nicht bloß vorläufig vollstreckbaren Schuldtitels die Pfändung des Anteils des Gesellschafters an der Gesellschaft erwirkt, kann er dessen Mitgliedschaft gegenüber der Gesellschaft

recedere¹⁷⁶ soltanto entro tre mesi dal momento in cui ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto avere conoscenza della sua qualità di socio.

(5) Il recesso¹⁷⁷ non può essere esercitato anticipatamente a meno che ricorra una giusta causa. Se un socio recede¹⁷⁸ anticipatamente senza che ricorra una tale causa, egli deve risarcire la società per il danno conseguente.

(6) È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda il diritto di recesso secondo i commi 2 e 4 o, in contrasto con queste disposizioni, lo limiti.

§ 133

*Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio su iniziativa di un creditore particolare del socio*¹⁷⁹

Se un creditore particolare di un socio, dopo che, negli ultimi sei mesi, è stata infruttuosamente tentata una esecuzione forzata sul patrimonio mobiliare del socio, ha ottenuto, in base a un titolo esecutivo definitivo, il pignoramento della quota del socio, egli può determinare, nei confronti della società, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio¹⁸⁰ nel rispetto del termine

¹⁷⁶ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷⁷ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷⁸ V. *supra*, nt. 38.

¹⁷⁹ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁰ V. *supra*, nt. 38.

unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ablauf des Geschäftsjahrs kündigen.

§ 134
Gerichtliche Entscheidung über
Ausschließungsklage

Tritt in der Person eines Gesellschafters ein wichtiger Grund ein, kann auf Antrag der anderen Gesellschafter seine Ausschließung aus der Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung ausgesprochen werden, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn ihm die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird. Der Klage steht nicht entgegen, dass nach der Ausschließung nur ein Gesellschafter verbleibt.

§ 135
Ansprüche des ausgeschiedenen
Gesellschafters

(1) Sofern im Gesellschaftsvertrag nichts anderes vereinbart ist, ist die Gesellschaft verpflichtet, den ausgeschiedenen Gesellschafter von der Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu befreien und ihm eine dem Wert seines Anteils angemessene Abfindung zu

di sei mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale.

§ 134
Provvedimento giudiziale
sull'azione di esclusione

Se si verifica una giusta causa che riguarda la persona del socio, su istanza degli altri soci può essere pronunciata con provvedimento giudiziale la sua esclusione dalla società, se non è diversamente pattuito nel contratto sociale. Una giusta causa ricorre, in particolare, se il socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto sociale o se l'adempimento di tale obbligo diventi per lui impossibile. Non osta all'azione che, successivamente all'esclusione, rimanga soltanto un socio.

§ 135
Pretese del socio uscito¹⁸¹

(1) Se nel contratto sociale non è pattuito diversamente, la società è obbligata a liberare il socio uscito¹⁸² dalla responsabilità per le obbligazioni della società ed a liquidargli una somma di denaro congrua rispetto al valore della sua quota. Se le obbligazioni della società

¹⁸¹ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸² V. *supra*, nt. 38.

zahlen. Sind Verbindlichkeiten der Gesellschaft noch nicht fällig, kann die Gesellschaft dem Ausgeschiedenen Sicherheit leisten, statt ihn von der Haftung nach § 126 zu befreien.

(2) Im Fall des § 134 ist für die Ermittlung des Abfindungsanspruchs die Vermögenslage der Gesellschaft in dem Zeitpunkt maßgebend, in welchem die Ausschließungsklage erhoben ist.

(3) Der Wert des Gesellschaftsanteils ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln.

§ 136 Haftung des ausgeschiedenen Gesellschafters für Fehlbetrag

Reicht der Wert des Gesellschaftsvermögens zur Deckung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft nicht aus, hat der ausgeschiedene Gesellschafter der Gesellschaft für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis seines Anteils am Gewinn und Verlust aufzukommen.

§ 137 Nachhaftung des ausgeschiedenen Gesellschafters

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er für deren bis

non sono ancora esigibili, la società, anziché liberare dalla responsabilità il socio uscito¹⁸³ secondo il § 126, può prestargli garanzia.

(2) Nel caso del § 134, per la determinazione della pretesa relativa alla liquidazione fa fede lo stato patrimoniale della società alla data in cui è proposta l'azione di esclusione.

(3) Il valore della quota deve essere determinato, se necessario, con una perizia di stima.

§ 136 *Responsabilità per il disavanzo del socio uscito*¹⁸⁴

Se il valore del patrimonio sociale non è sufficiente per la copertura delle obbligazioni della società, del disavanzo risponde il socio uscito¹⁸⁵ in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili ed alle perdite.

§ 137 *Responsabilità successiva del socio uscito*¹⁸⁶

(1) Il socio che è uscito¹⁸⁷ dalla società è responsabile per le obbligazioni di

¹⁸³ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁴ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁵ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁶ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁷ V. *supra*, nt. 38.

dahin begründete Verbindlichkeiten, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig sind und

1. daraus Ansprüche gegen ihn in einer in § 197 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art festgestellt sind oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Erlass eines Verwaltungsakts.

Ist die Verbindlichkeit auf Schadensersatz gerichtet, haftet der ausgeschiedene Gesellschafter nach Satz 1 nur, wenn auch die zum Schadensersatz führende Verletzung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten vor dem Ausscheiden des Gesellschafters eingetreten ist. Die Frist beginnt, sobald der Gläubiger von dem Ausscheiden des Gesellschafters Kenntnis erlangt hat oder das Ausscheiden des Gesellschafters im Handelsregister eingetragen worden ist. Die §§ 204, 206, 210, 211 und 212 Absatz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden.

(2) Einer Feststellung in einer in § 197 Absatz 1 Nummer 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art bedarf es nicht, soweit der Gesellschafter

quest'ultima sorte fino a quel momento, se esigibili entro i cinque anni successivi e

1. in ragione di queste sono state accertate pretese nei suoi confronti in una delle modalità stabilite nel § 197, comma 1, numeri da 3 a 5 del codice civile, oppure

2. un atto di esecuzione giudiziale o amministrativa è emanato o richiesto; nell'ipotesi di obbligazioni nei confronti della pubblica amministrazione, è sufficiente l'emanazione di un atto amministrativo.

Se l'obbligazione è di risarcimento del danno, il socio uscito¹⁸⁸ risponde secondo il periodo 1 soltanto se anche la violazione degli obblighi contrattuali o legali da cui deriva il risarcimento del danno si è verificata prima dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio¹⁸⁹. Il termine decorre dal momento in cui il creditore è venuto a conoscenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio o in cui lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio¹⁹⁰ è stato iscritto nel registro di commercio. Si applicano, in quanto compatibili¹⁹¹, i §§ 204, 206, 210, 211 e 212, commi 2 e 3 del codice civile.

(2) Non è richiesto un accertamento secondo una delle modalità stabilite nel § 197, comma 1, numeri da 3 a 5 del codice civile nella misura in cui il socio

¹⁸⁸ V. *supra*, nt. 38.

¹⁸⁹ V. *supra*, nt. 38.

¹⁹⁰ V. *supra*, nt. 38.

¹⁹¹ V. *supra*, nt. 9.

den Anspruch schriftlich anerkannt hat.

(3) Wird ein Gesellschafter Kommanditist, sind für die Begrenzung seiner Haftung für die im Zeitpunkt der Eintragung der Änderung in das Handelsregister begründeten Verbindlichkeiten die Absätze 1 und 2 entsprechend anzuwenden. Dies gilt auch, wenn er in der Gesellschaft oder einem ihr als Gesellschafter angehörenden Unternehmen geschäftsführend tätig wird. Seine Haftung als Kommanditist bleibt unberührt.

Fünfter Titel Auflösung der Gesellschaft

§ 138 Auflösungsgründe

(1) Die Gesellschaft wird aufgelöst durch:

1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen wurde;
2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft;
3. gerichtliche Entscheidung über den Antrag auf Auflösung;
4. Auflösungsbeschluss.

(2) Eine Gesellschaft, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, wird ferner aufgelöst:

1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insolven-

abbia riconosciuto la pretesa in forma scritta.

(3) Se un socio diventa accomandante, al fine della limitazione della sua responsabilità alle obbligazioni sorte fino al momento dell'iscrizione della modifica nel registro di commercio, si applicano, in quanto compatibili¹⁹², i commi 1 e 2. Questa disposizione si applica anche qualora egli amministri la società o un'impresa¹⁹³ che partecipi alla stessa come socio. Rimane ferma la sua responsabilità in quanto socio accomandante.

Titolo quinto Scioglimento della società¹⁹⁴

§ 138 Cause di scioglimento

(1) La società si scioglie per:

1. scadenza del termine per il quale è stata contratta;
2. apertura della procedura d'insolvenza sul patrimonio della società;
3. provvedimento giudiziale sulla istanza di scioglimento;
4. deliberazione¹⁹⁵ di scioglimento.

(2) Una società, nella quale nessuno dei soci personalmente responsabili è una persona fisica, inoltre si scioglie:

1. con il passaggio in giudicato della decisione con cui è stata rigettata, per

¹⁹² V. *supra*, nt. 9.

¹⁹³ V. *supra*, nt. 4.

¹⁹⁴ V. *supra*, nt. 72.

¹⁹⁵ V. *supra*, nt. 28.

verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist;

2. durch die Löschung wegen Vermögenslosigkeit nach § 394 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine andere rechtsfähige Personengesellschaft gehört, bei der mindestens ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

(3) Im Gesellschaftsvertrag können weitere Auflösungsgründe vereinbart werden.

§ 139

Auflösung durch gerichtliche Entscheidung

(1) Auf Antrag eines Gesellschafters kann aus wichtigem Grund die Auflösung der Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung ausgesprochen werden, wenn ihm die Fortsetzung der Gesellschaft nicht zuzumuten ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmöglich wird.

(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche das Recht des Gesellschafters, die Auflösung der Gesellschaft

insuffizienz dell'attivo, l'apertura della procedura di insolvenza;

2. a seguito della cancellazione dovuta a mancanza di patrimonio secondo il § 394 della legge sulla procedura in materia familiare ed in materia di volontaria giurisdizione.

Questa disposizione non si applica qualora tra i soci personalmente responsabili vi sia un'altra società di persone avente capacità giuridica¹⁹⁶ in cui almeno un socio personalmente responsabile è una persona fisica.

(3) Nel contratto sociale possono essere pattuite ulteriori cause di scioglimento.

§ 139

Scioglimento per provvedimento giudiziale

(1) Su istanza di un socio, lo scioglimento della società¹⁹⁷ può essere pronunciato per giusta causa con un provvedimento giudiziale se non può esigersi da lui la prosecuzione della società. Una giusta causa ricorre, in particolare, se un altro socio, intenzionalmente o con colpa grave, abbia violato un obbligo essenziale gravante su di lui secondo il contratto sociale o se l'adempimento di tale obbligo diventi impossibile.

(2) È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda il diritto del socio di richiedere lo scioglimento della so-

¹⁹⁶ V. *supra*, nt. 2.

¹⁹⁷ V. *supra*, nt. 72.

aus wichtigem Grund zu verlangen, ausschließt oder Absatz 1 zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 140 Auflösungsbeschluss

Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss ein Beschluss, der die Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand hat, mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

§ 141 Anmeldung der Auflösung

(1) Die Auflösung der Gesellschaft ist von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Dies gilt nicht in den Fällen der Eröffnung oder Ablehnung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft (§ 138 Absatz 1 Nummer 2 und § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1); dann hat das Gericht die Auflösung und ihren Grund von Amts wegen einzutragen. Im Fall der Löschung der Gesellschaft (§ 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2) entfällt die Eintragung der Auflösung.

cietà¹⁹⁸ per giusta causa o, in contrasto con il comma 1, lo limiti.

§ 140 *Deliberazione*¹⁹⁹ *di scioglimento*

Se, secondo il contratto sociale, le deliberazioni²⁰⁰ devono essere adottate a maggioranza dei voti, la deliberazione²⁰¹ che ha per oggetto lo scioglimento della società²⁰² deve essere presa da una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi.

§ 141 *Iscrizione dello scioglimento*²⁰³

(1) Tutti i soci devono richiedere l'iscrizione dello scioglimento della società²⁰⁴ nel registro di commercio. Questa disposizione non si applica nei casi di apertura o di rigetto della apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio della società (§ 138, comma 1, numero 2 e § 138, comma 2, periodo 1, numero 1); in questi casi il tribunale iscrive d'ufficio lo scioglimento²⁰⁵ e la relativa causa. In caso di cancellazione della società (§ 138, comma 2, periodo 1, numero 2), l'iscrizione dello scioglimento non ha luogo.

¹⁹⁸ V. *supra*, nt. 72.

¹⁹⁹ V. *supra*, nt. 28.

²⁰⁰ V. *supra*, nt. 28.

²⁰¹ V. *supra*, nt. 28.

²⁰² V. *supra*, nt. 72.

²⁰³ V. *supra*, nt. 72.

²⁰⁴ V. *supra*, nt. 72.

²⁰⁵ V. *supra*, nt. 72.

(2) Ist aufgrund einer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst, kann die Anmeldung der Auflösung der Gesellschaft ohne Mitwirkung der Erben erfolgen, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.

§ 142
Fortsetzung der Gesellschaft

(1) Die Gesellschafter können nach Auflösung der Gesellschaft deren Fortsetzung beschließen, sobald der Auflösungsgrund beseitigt ist.

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss der Beschluss über die Fortsetzung mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(3) Die Fortsetzung ist von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

Sechster Titel
Liquidation der Gesellschaft

§ 143
**Notwendigkeit der Liquidation;
anwendbare Vorschriften**

(1) Nach Auflösung der Gesellschaft

(2) Quando, in base ad una clausola del contratto sociale, la società si è sciolta²⁰⁶ in conseguenza della morte di un socio, la richiesta di iscrizione dello scioglimento della società²⁰⁷ può essere presentata senza la partecipazione degli eredi, qualora alla medesima si contrappongano particolari ostacoli.

§ 142
Prosecurione della società

(1) Dopo lo scioglimento della società²⁰⁸, i soci possono deliberare²⁰⁹ la sua prosecuzione non appena è eliminata la causa dello scioglimento.

(2) Se, secondo il contratto sociale, le deliberazioni²¹⁰ devono essere adottate a maggioranza dei voti, la deliberazione²¹¹ sulla prosecuzione della società deve essere presa con una maggioranza di almeno tre quarti dei voti espressi.

(3) Tutti i soci devono richiedere l'iscrizione della prosecuzione nel registro di commercio.

Titolo sesto
Liquidazione della società

§ 143
***Necessità della liquidazione;
disposizioni applicabili***

(1) Dopo lo scioglimento della società, la

²⁰⁶ V. *supra*, nt. 72.

²⁰⁷ V. *supra*, nt. 72.

²⁰⁸ V. *supra*, nt. 72.

²⁰⁹ V. *supra*, nt. 28.

²¹⁰ V. *supra*, nt. 28.

²¹¹ V. *supra*, nt. 28.

findet die Liquidation statt, sofern nicht über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Ist die Gesellschaft durch Löschung wegen Vermögenslosigkeit aufgelöst, findet eine Liquidation nur statt, wenn sich nach der Löschung herausstellt, dass noch Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt.

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquidation eine andere Art der Abwicklung vereinbaren. Ist aufgrund einer Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag die Gesellschaft durch die Kündigung eines Privatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters aufgelöst, bedarf eine Vereinbarung über eine andere Art der Abwicklung der Zustimmung des Privatgläubigers oder des Insolvenzverwalters; ist im Insolvenzverfahren Eigenverwaltung angeordnet, tritt an die Stelle der Zustimmung des Insolvenzverwalters die Zustimmung des Schuldners.

(3) Die Liquidation erfolgt nach den folgenden Vorschriften dieses Titels, sofern sich nicht aus dem Gesellschaftsvertrag etwas anderes ergibt.

§ 144 Liquidatoren

(1) Zur Liquidation sind alle Gesellschafter berufen.

liquidazione ha luogo qualora non sia aperta la procedura di insolvenza sul patrimonio della società. Se la società è sciolta per cancellazione dovuta a mancanza di patrimonio, la liquidazione ha luogo soltanto se dopo la cancellazione risulti ancora esistente un patrimonio suscettibile di distribuzione.

(2) In luogo della procedura di liquidazione, i soci possono pattuire una diversa modalità di svolgimento della liquidazione²¹². Se, in base ad una clausola del contratto sociale, lo scioglimento della società è determinato dall'iniziativa di un creditore particolare di un socio o dall'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio di un socio, il patto sulla diversa modalità di svolgimento della liquidazione²¹³ richiede il consenso del creditore particolare o del curatore della procedura di insolvenza; se nella procedura di insolvenza è prevista l'auto-curatela²¹⁴, in sostituzione del consenso del curatore, è richiesto il consenso del debitore.

(3) La liquidazione si svolge in conformità alle disposizioni di questo titolo, se dal contratto sociale non risulti diversamente.

§ 144 *Liquidatori*

(1) Tutti i soci sono di diritto nominati liquidatori.

²¹² V. *supra*, nt. 87.

²¹³ V. *supra*, nt. 87.

²¹⁴ V. *supra*, nt. 89.

(2) Ist über das Vermögen eines Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt worden, tritt dieser an die Stelle des Gesellschafters.

(3) Mehrere Erben eines Gesellschafters haben einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.

(4) Durch Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag oder durch Beschluss der Gesellschafter können auch einzelne Gesellschafter oder andere Personen zu Liquidatoren berufen werden.

(5) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, gilt dies im Zweifel nicht für die Berufung und Abberufung eines Liquidators.

§ 145

Gerichtliche Berufung und Abberufung von Liquidatoren

(1) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigem Grund ein Liquidator durch das Gericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, berufen und abberufen werden. Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche dieses Recht ausschließt, ist unwirksam.

(2) Beteiligte sind:

1. jeder Gesellschafter (§ 144 Absatz 1),
2. der Insolvenzverwalter über das Ver-

(2) Se è stata aperta una procedura d'insolvenza sul patrimonio di un socio ed è stato nominato un curatore della procedura di insolvenza, quest'ultimo si sostituisce al socio.

(3) Più eredi di un socio devono nominare un rappresentante comune.

(4) Con clausola del contratto sociale o con deliberazione²¹⁵ dei soci possono essere nominati liquidatori anche singoli soci o altri soggetti.

(5) Se, secondo il contratto sociale, le deliberazioni²¹⁶ devono essere adottate a maggioranza dei voti, questa previsione non si applica, nel dubbio, per la nomina e per la revoca di un liquidatore.

§ 145

Nomina e revoca giudiziale dei liquidatori

(1) Su istanza dei soggetti che hanno interesse, il tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede può nominare e revocare per giusta causa un liquidatore. Una clausola del contratto sociale che escluda tale diritto è inefficace.

(2) I soggetti che hanno interesse sono:

1. ciascun socio (§ 144, comma 1),
2. il curatore della procedura di insol-

²¹⁵ V. *supra*, nt. 28.

²¹⁶ V. *supra*, nt. 28.

mögen des Gesellschafters (§ 144 Absatz 2),

3. der gemeinsame Vertreter (§ 144 Absatz 3) und

4. der Privatgläubiger des Gesellschafters, durch den die zur Auflösung der Gesellschaft führende Kündigung erfolgt ist (§ 143 Absatz 2 Satz 2).

(3) Gehört der Liquidator nicht zu den Gesellschaftern, hat er Anspruch auf Ersatz der erforderlichen Aufwendungen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. Einigen sich der Liquidator und die Gesellschaft hierüber nicht, setzt das Gericht die Aufwendungen und die Vergütung fest. Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde zulässig; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der Zivilprozessordnung statt.

§ 146

Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der Liquidatoren

(1) Mit der Auflösung erlischt die einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag übertragene Befugnis zur Geschäftsführung und Vertretung. Diese Befugnis steht von der Auflösung an allen Liquidatoren gemeinsam zu.

(2) Die bisherige Befugnis eines Gesellschafters zur Geschäftsführung gilt gleichwohl zu seinen Gunsten als

venza sul patrimonio del socio (§ 144, comma 2),

3. il rappresentante comune (§ 144, comma 3) e

4. il creditore particolare del socio, su iniziativa del quale si è verificato lo scioglimento della società (§ 143, comma 2, periodo 2)²¹⁷.

(3) Se il liquidatore non è uno dei soci, egli ha la pretesa al rimborso delle spese necessarie ed al compenso per l'attività svolta. In mancanza di accordo fra il liquidatore e la società, le spese ed il compenso sono determinati dal tribunale. Contro il provvedimento è ammesso reclamo; il reclamo per motivi di diritto è escluso. Sulla base del provvedimento con efficacia di giudicato ha luogo l'esecuzione forzata secondo il codice di procedura civile.

§ 146

Amministrazione e rappresentanza dei liquidatori

(1) Con lo scioglimento²¹⁸, il potere di amministrazione e di rappresentanza conferito nel contratto sociale ad un socio si estingue. Dallo scioglimento²¹⁹ tale potere spetta congiuntamente a tutti i liquidatori.

(2) Il precedente potere di amministrazione di un socio è comunque prorogato a suo favore fino al momento in cui egli

²¹⁷ In tal caso la traduzione tiene conto della peculiarità dell'ipotesi di scioglimento testualmente richiamata dalla disposizione (§ 133, comma 2, periodo 2).

²¹⁸ V. *supra*, nt. 72.

²¹⁹ V. *supra*, nt. 72.

fortbestehend, bis er von der Auflösung der Gesellschaft Kenntnis erlangt hat oder die Auflösung kennen muss.

§ 147
Anmeldung der Liquidatoren

(1) Die Liquidatoren und ihre Vertretungsbefugnis sind von sämtlichen Gesellschaftern zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. Das Gleiche gilt für jede Änderung in der Person des Liquidators oder in seiner Vertretungsbefugnis. Wenn im Fall des Todes eines Gesellschafters anzunehmen ist, dass die Anmeldung den Tatsachen entspricht, kann die Eintragung erfolgen, auch ohne dass die Erben bei der Anmeldung mitwirken, sofern einer solchen Mitwirkung besondere Hindernisse entgegenstehen.

(2) Die Eintragung gerichtlich berufener Liquidatoren sowie die Eintragung der gerichtlichen Abberufung von Liquidatoren geschieht von Amts wegen.

§ 148
Rechtsstellung der Liquidatoren

(1) Die Liquidatoren haben, auch wenn sie vom Gericht berufen sind, den Weisungen Folge zu leisten, welche die Beteiligten in Bezug auf die Geschäftsführung beschließen. Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, bedarf der Beschluss der Zustimmung der Beteiligten

è venuto a conoscenza dello scioglimento della società o avrebbe dovuto conoscerlo.

§ 147
Iscrizione dei liquidatori

(1) Tutti i soci devono richiedere l'iscrizione dei liquidatori e del loro potere di rappresentanza nel registro di commercio. Questa disposizione si applica a ogni cambiamento della persona del liquidatore o del suo potere di rappresentanza. Quando, in caso di morte di un socio, deve ritenersi che i dati della richiesta di iscrizione corrispondano agli elementi di fatto, l'iscrizione può proporsi anche senza che gli eredi partecipino alla richiesta, qualora alla loro partecipazione si contrappongano particolari ostacoli.

(2) L'iscrizione della nomina giudiziale e l'iscrizione della revoca giudiziale dei liquidatori sono effettuate d'ufficio.

§ 148
Posizione giuridica dei liquidatori

(1) I liquidatori, anche se nominati dal tribunale, devono eseguire le istruzioni che i soggetti che hanno interesse stabiliscono in ordine alla amministrazione. Qualora, secondo il contratto sociale, le deliberazioni²²⁰ devono essere adottate a maggioranza dei voti, la deliberazione²²¹ richiede il consenso dei soggetti che hanno interesse

²²⁰ V. *supra*, nt. 28.

²²¹ V. *supra*, nt. 28.

nach § 145 Absatz 2 Nummer 2 und 4.
(2) Die Liquidatoren haben die laufenden Geschäfte zu beendigen, die Forderungen der Gesellschaft einzuziehen und das übrige Vermögen in Geld umzusetzen. Zur Beendigung der laufenden Geschäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte eingehen.

(3) Die Liquidatoren haben bei Abgabe ihrer Unterschrift der Firma einen Liquidationszusatz beizufügen. Dies gilt entsprechend für die Pflicht nach § 125.

(4) Die Liquidatoren haben gegenüber den nach § 145 Absatz 2 Beteiligten zur Ermittlung des zu verteilenden Gesellschaftsvermögens bei Beginn und Beendigung der Liquidation eine Bilanz aufzustellen. Die Pflichten zur Buchführung (§§ 238 bis 241a) und Jahresrechnungslegung (§§ 242 bis 256a) bleiben unberührt.

(5) Aus dem Vermögen der Gesellschaft sind zunächst die Gläubiger der Gesellschaft zu befriedigen. Ist eine Verbindlichkeit noch nicht fällig oder ist sie streitig, ist das zur Berichtigung der Verbindlichkeit Erforderliche zurückzubehalten.

(6) Aus dem nach der Berichtigung der Verbindlichkeiten verbleibenden Gesellschaftsvermögen sind die geleisteten Beiträge zurückzuerstatten. Für Beiträge, die nicht in Geld bestanden haben, ist der

secondo il § 145, comma 2, numeri 2 e 4.
(2) I liquidatori devono portare a compimento le operazioni in corso, riscuotere i crediti della società e convertire in danaro il restante patrimonio. Per portare a compimento le operazioni in corso, i liquidatori possono anche concludere nuove operazioni.

(3) I liquidatori, all'atto della loro sottoscrizione, devono aggiungere alla ditta la locuzione "in liquidazione". Questa disposizione si applica, in quanto compatibile²²², all'obbligo previsto dal § 125.

(4) I liquidatori sono obbligati verso i soggetti che hanno interesse secondo il § 145, comma 2, a predisporre, all'inizio ed al compimento della liquidazione, un bilancio al fine di determinare il patrimonio sociale da distribuire. Resta salva l'applicazione degli obblighi sulle scritture contabili (§§ da 238 a 241a) e sulla tenuta dei conti annuali (§§ da 242 a 256a).

(5) Il patrimonio della società deve essere destinato innanzitutto a soddisfare i creditori della società. Se una obbligazione non è ancora esigibile o è controversa, deve essere accantonato quanto necessario per soddisfare l'obbligazione.

(6) Con il patrimonio sociale che residua dopo la soddisfezione delle obbligazioni devono essere rimborsati gli apporti²²³ eseguiti. Per gli apporti²²⁴ diversi dal danaro, deve essere rimborsato il valore che

²²² V. *supra*, nt. 9.

²²³ V. *supra*, nt. 17.

²²⁴ V. *supra*, nt. 17.

Wert zu ersetzen, den sie zur Zeit der Einbringung gehabt haben. Für Beiträge, die in der Leistung von Diensten oder in der Überlassung der Benutzung eines Gegenstands bestanden haben, kann im Zweifel kein Ersatz verlangt werden.

(7) Das während der Liquidation entbehrliche Geld wird unter Berücksichtigung der den Gesellschaftern bei der Schlussverteilung zukommenden Beiträge vorläufig verteilt.

(8) Das nach Berichtigung der Verbindlichkeiten und Rückerstattung der Beiträge verbleibende Vermögen der Gesellschaft ist unter den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Kapitalanteile, wie sie sich aufgrund der Schlussbilanz im Sinne von Absatz 4 ergeben, schließlich zu verteilen.

§ 149 Haftung des Gesellschafters für Fehlbetrag

Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Berichtigung der Verbindlichkeiten und zur Rückerstattung der Beiträge nicht aus, haben die Gesellschafter der Gesellschaft für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis ihrer Kapitalanteile aufzukommen. Kann von einem Gesellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht erlangt

avevano al tempo della loro esecuzione. Per gli apporti²²⁵ che consistevano nella prestazione di servizi o nella concessione in godimento di un bene, nel dubbio, non può essere richiesto alcun rimborso.

(7) Durante la liquidazione, il danaro disponibile²²⁶ è distribuito in via provvisoria tenendo conto degli importi spettanti ai soci al momento della distribuzione finale.

(8) Il patrimonio della società che residua dopo la soddisfazione delle obbligazioni e dopo il rimborso degli apporti²²⁷ deve essere distribuito tra i soci in proporzione alle loro quote di capitale^{227-bis} risultanti dal bilancio finale ai sensi del comma 4.

§ 149 *Responsabilità del socio per il disavanzo*

Se il patrimonio sociale non è sufficiente per la soddisfazione delle obbligazioni e per il rimborso degli apporti²²⁸, del disavanzo rispondono i soci della società in proporzione alle loro quote di capitale^{228-bis}. Se da un socio non può essere ottenuto l'importo da lui dovuto, questo deve essere corri-

²²⁵ V. *supra*, nt. 17.

²²⁶ Ossia: non necessario al pagamento dei debiti.

²²⁷ V. *supra*, nt. 17.

^{227-bis} V. *supra*, nt. 148-*bis*.

²²⁸ V. *supra*, nt. 17.

^{228-bis} V. *supra*, nt. 148-*bis*.

werden, haben die anderen Gesellschafter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnis zu tragen.

§ 150

Anmeldung des Erlöschens der Firma

Nach der Beendigung der Liquidation ist das Erlöschen der Firma von sämtlichen Liquidatoren zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

§ 151

Verjährung von Ansprüchen aus der Gesellschafterhaftung

(1) Ist die Gesellschaft durch Liquidation oder auf andere Weise erloschen, verjähren Ansprüche gegen einen Gesellschafter aus Verbindlichkeiten der Gesellschaft in fünf Jahren, sofern nicht der Anspruch gegen die Gesellschaft einer kürzeren Verjährung unterliegt.

(2) Die Verjährung beginnt abweichend von § 199 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, sobald der Gläubiger von dem Erlöschen der Firma Kenntnis erlangt hat oder das Erlöschen der Firma im Handelsregister eingetragen worden ist.

(3) Beginnt die Verjährung des Anspruchs gegen die Gesellschaft neu oder wird die Verjährung des Anspruchs gegenüber der Gesellschaft nach den §§ 203, 204, 205 oder 206 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt, wirkt dies auch gegenüber den Gesellschaftern, die der Gesellschaft zur Zeit des Erlöschens angehört haben.

sposto dagli altri soci secondo la medesima proporzione.

§ 150

Iscrizione dell'estinzione della ditta

Terminata la liquidazione, tutti i liquidatori devono richiedere l'iscrizione dell'estinzione della ditta nel registro di commercio.

§ 151

Prescrizione delle pretese derivanti dalla responsabilità dei soci

(1) Se la società si è estinta a seguito della sua liquidazione o secondo altra modalità²²⁹, le pretese verso un socio derivanti dalle obbligazioni della società si prescrivono in cinque anni, se la pretesa verso la società non è soggetta ad una prescrizione più breve.

(2) In deroga al § 199, comma 1, del codice civile, la prescrizione inizia a decorrere non appena il creditore è venuto a conoscenza dell'estinzione della ditta o l'estinzione della ditta è stata iscritta nel registro di commercio.

(3) Se la prescrizione della pretesa verso la società decorre nuovamente o se essa rimane sospesa secondo i §§ 203, 204, 205 o 206 del codice civile, tali effetti si producono anche nei confronti dei soci che appartenevano alla società alla data dell'estinzione.

²²⁹ V. *supra*, nt. 99.

§ 152
Aufbewahrung der
Geschäftsunterlagen; Einsicht in die
Geschäftsunterlagen

(1) Die Geschäftsunterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden einem der Gesellschafter oder einem Dritten in Verwahrung gegeben. In Ermangelung einer Verständigung wird der Gesellschafter oder der Dritte durch das Gericht bestimmt, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat.

(2) Die Gesellschafter und deren Erben behalten das Recht auf Einsicht und Benutzung der Geschäftsunterlagen.

Zweiter Abschnitt

§ 161²³¹

(1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn bei einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern auf **einen bestimmten Betrag (Haftsumme)**²³² beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teile der Gesellschafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (persönlich haftende Gesellschafter).

§ 152
*Conservazione e consultazione dei
documenti aziendali*

(1) I documenti aziendali della società sciolta²³⁰ sono consegnati in deposito ad uno dei soci oppure ad un terzo. In mancanza di accordo, il socio o il terzo sono designati dal tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

(2) I soci ed i loro eredi conservano il diritto a consultare e ad utilizzare i documenti aziendali.

Capo secondo

§ 161

(1) Una società che ha come scopo l'esercizio di un'impresa commerciale²³³ sotto una ditta comune è una società in accomandita semplice se per uno o per alcuni dei soci (soci accomandanti) la responsabilità verso i creditori sociali è limitata ad un determinato importo (somma a garanzia), mentre per gli altri soci non ha luogo alcuna limitazione di responsabilità (soci responsabili personalmente).

²³⁰ V. *supra*, nt. 72.

²³¹ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 4. § 161 wird wie folgt geändert: [...]».

²³² «Den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage».

²³³ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

(2) Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, finden auf die Kommanditgesellschaft die für die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften **entsprechende** Anwendung.

§ 162²³⁵

(1) Die Anmeldung der Gesellschaft hat außer den in § 106 Abs. 2 vorgesehenen Angaben die Bezeichnung der Kommanditisten und den Betrag der **Haftsumme**²³⁶ eines jeden von ihnen zu enthalten. Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts Kommanditist, so sind auch deren Gesellschafter entsprechend § 106 Abs. 2 und spätere Änderungen in der Zusammensetzung der Gesellschafter zur Eintragung anzumelden.

~~(2) Bei der Bekanntmachung der Eintragung der Gesellschaft sind keine Angaben zu den Kommanditisten zu machen; die Vorschriften des § 15 sind insoweit nicht anzuwenden.~~

(3) Diese Vorschriften finden im Falle des Eintritts eines Kommanditisten in eine bestehende Handelsgesellschaft und im Falle des Ausscheidens eines Kommanditisten aus einer Kommandit-

(2) Se non diversamente disposto nel presente capo, alla società in accomandita semplice si applicano, in quanto compatibili²³⁴, le disposizioni in vigore per la società in nome collettivo.

§ 162

(1) Oltre ai dati stabiliti dal § 106, comma 2, la richiesta di iscrizione della società deve indicare i soci accomandanti e l'importo della somma a garanzia di ciascuno di essi. Se socio accomandante è una società civile, deve essere richiesta l'iscrizione anche dei suoi soci, in applicazione del §106, comma 2, in quanto compatibile²³⁷, nonché delle successive modifiche nella loro composizione.

(3) Queste disposizioni, in quanto compatibili²³⁸, si applicano nel caso di ingresso di un socio accomandante in una società commerciale già costituita e nel caso di scioglimento²³⁹, in una società in

²³⁴ V. *supra*, nt. 9.

²³⁵ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 5. § 162 Absatz 1 wird wie folgt geändert: [...]».

²³⁶ «Einlage».

²³⁷ V. *supra*, nt. 9.

²³⁸ V. *supra*, nt. 9.

²³⁹ V. *supra*, nt. 38.

gesellschaft entsprechende Anwendung.

§ 163

Für das Verhältnis der Gesellschafter untereinander gelten in Ermangelung abweichender Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags die besonderen Vorschriften der §§ 164 bis 169.

§ 164²⁴⁰ Geschäftsführungsbefugnis

Die Kommanditisten sind von der Geschäftsführungsbefugnis ausgeschlossen; § 116 Absatz 2 Satz 1 bleibt unberührt.

§ 165²⁴¹

Die §§ 117 und 118²⁴² finden auf die Kommanditisten keine Anwendung.

§ 166²⁴³ Informationsrecht der Kommanditisten

(1) Der Kommanditist kann von der

accomandita semplice, di un socio accomandante dal rapporto sociale.

§ 163

Se non è diversamente previsto nel contratto sociale, i rapporti tra i soci sono regolati dalle disposizioni particolari dei §§ da 164 a 169.

§ 164 *Amministrazione*

I soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione; resta salva l'applicazione del § 116, comma 2, periodo 1.

§ 165

I §§ 117 e 118 non si applicano ai soci accomandanti.

§ 166 *Diritto di informazione dei soci accomandanti*

(1) Il socio accomandante può pretendere

²⁴⁰ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 6. § 164 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁴¹ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 7. In § 165 wird die Angabe [...] ersetzt».

²⁴² «112 und 113».

²⁴³ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 8. Die §§ 166 bis 168 werden durch die folgenden §§ 166 und 167 ersetzt: [...]».

Gesellschaft eine Abschrift des Jahresabschlusses (§ 242 Absatz 3) verlangen und zu dessen Überprüfung Einsicht in die zugehörigen Geschäftsunterlagen nehmen. Daneben kann er von der Gesellschaft Auskunft über die Gesellschaftsangelegenheiten verlangen, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Mitgliedschaftsrechte erforderlich ist, insbesondere, wenn Grund zu der Annahme unredlicher Geschäftsführung besteht.

(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche diese Rechte ausschließt oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 167²⁴⁴ Verlustbeteiligung

Soweit der Kommanditist die vereinbarte Einlage geleistet hat, sind die §§ 136 und 149 auf ihn nicht anzuwenden.

~~§ 168²⁴⁶~~

~~(1) Die Anteile der Gesellschafter am Gewinne bestimmen sich, soweit der Gewinn den Betrag von vier vom Hundert der Kapitalanteile nicht übersteigt, nach den Vorschriften des § 121 Abs. 1 und 2.~~

~~(2) In Ansehung des Gewinns, welcher diesen Betrag übersteigt, sowie in~~

dalla società una copia del bilancio d'esercizio (§ 242, comma 3) e per la sua verifica può consultare i relativi documenti aziendali. Inoltre, può pretendere dalla società di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti sociali, in particolare, se vi è ragione di ritenere che sussistano delle irregolarità nell'amministrazione.

(2) È inefficace la clausola del contratto sociale che escluda o, in violazione di questa disposizione, limiti tali diritti.

§ 167 *Partecipazione alle perdite*

Nella misura in cui il socio accomandante abbia eseguito il conferimento²⁴⁵ pattuito, allo stesso non si applicano i §§ 136 e 149.

²⁴⁴ V. *supra*, nt. 243.

²⁴⁵ V. *supra*, nt. 17.

²⁴⁶ V. *supra*, nt. 243.

~~Ansehung des Verlustes gilt, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, ein den Umständen nach angemessenes Verhältnis der Anteile als bedungen.~~

§ 169²⁴⁷

(1) Der Kommanditist kann die Auszahlung des Gewinns nicht fordern, soweit sein Kapitalanteil durch den ihm zugewiesenen Verlust unter den auf die vereinbarte Einlage geleisteten Betrag herabgemindert ist oder durch die Auszahlung des Gewinns unter diesen Betrag herabgemindert werden würde.

(2) Der Kommanditist ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste zurückzuzahlen.

§ 170²⁴⁹ Vertretung der Kommanditgesellschaft

(1) Der Kommanditist ist als solcher nicht befugt, die Gesellschaft zu vertreten.

(2) Sofern der einzig persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft eine Kapitalgesellschaft ist, an der die Gesell-

§ 169

(1) Il socio accomandante non può esigere il pagamento degli utili nella misura in cui la sua quota di capitale^{247-bis}, per effetto della perdita imputatagli, si sia ridotta al di sotto dell'importo versato in esecuzione del conferimento²⁴⁸ pattuito o essa, per effetto del pagamento degli utili, verrebbe a ridursi al di sotto di tale importo.

(2) Nel caso di successive perdite, il socio accomandante non è obbligato a restituire gli utili ricevuti.

§ 170 *Rappresentanza della società in accomandita semplice*

(1) Al socio accomandante non spetta, in quanto tale, la rappresentanza della società.

(2) Se l'unico socio personalmente responsabile della società è una società di capitali, la quale è interamente parte-

²⁴⁷ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 9. § 169 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: [...]».

^{247-bis} V. *supra*, nt. 148-*bis*.

²⁴⁸ V. *supra*, nt. 17.

²⁴⁹ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 10. § 170 wird wie folgt gefasst: [...]».

schaft sämtliche Anteile hält, werden vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung die Rechte in der Gesellschafterversammlung der Kapitalgesellschaft von den Kommanditisten wahrgenommen.

§ 171²⁵⁰

(1) Der Kommanditist haftet den Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe **seiner Haftsumme**²⁵¹ unmittelbar; die Haftung ist ausgeschlossen, soweit **die vereinbarte Einlage**²⁵² geleistet ist.

(2) Ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet, so wird während der Dauer des Verfahrens das den Gesellschaftsgläubigern nach Absatz 1 zustehende Recht durch den Insolvenzverwalter oder den Sachwalter ausgeübt.

§ 172²⁵⁴

(1) Im Verhältniss zu den Gläubigern der Gesellschaft wird nach der Eintragung in das Handelsregister die **Haftsumme**²⁵⁵ eines Kommanditisten durch den in der Eintragung angegebenen Betrag bestimmt.

cipata dalla società, i diritti nell'assemblea della società di capitali, salva una diversa pattuizione, sono esercitati dai soci accomandanti.

§ 171

(1) Il socio accomandante risponde direttamente verso i creditori della società entro i limiti della sua somma a garanzia; la responsabilità è esclusa nella misura in cui il conferimento²⁵³ pattuito sia stato eseguito.

(2) Se sul patrimonio della società è aperta una procedura d'insolvenza, per la durata della procedura il diritto spettante ai creditori sociali ai sensi del comma 1 è esercitato dal curatore oppure dal commissario giudiziale.

§ 172

(1) Nei rapporti con i creditori della società la somma a garanzia del socio accomandante, successivamente all'iscrizione nel registro di commercio, è determinata dall'importo iscritto.

²⁵⁰ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 11. In § 171 Absatz 1 werden die Wörter [...] ersetzt».

²⁵¹ «seiner Einlage».

²⁵² «die Einlage».

²⁵³ V. *supra*, nt. 17.

²⁵⁴ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 12. § 172 wird wie folgt geändert: [...]».

²⁵⁵ «Einlage».

(2) Auf eine nicht eingetragene Erhöhung der aus dem Handelsregister ersichtlichen **Haftsumme**²⁵⁶ können sich die Gläubiger nur berufen, wenn die Erhöhung in handelsüblicher Weise kundgemacht oder ihnen in anderer Weise von der Gesellschaft mitgeteilt worden ist.

(3) Eine Vereinbarung der Gesellschafter, durch die einem Kommanditisten die Einlage erlassen oder gestundet wird, ist den Gläubigern gegenüber unwirksam.

(4) Soweit die Einlage eines Kommanditisten zurückbezahlt wird, gilt sie den Gläubigern gegenüber als nicht geleistet. Das gleiche gilt, soweit ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der **Haftsumme**²⁵⁷ herabgemindert ist, oder soweit durch die Entnahme der Kapitalanteil unter den bezeichneten Betrag herabgemindert wird. Bei der Berechnung des Kapitalanteils nach Satz 2 sind Beträge **im Sinne der §§ 253 Absatz 6 Satz 2 und 268 Absatz 8**²⁵⁸ nicht zu berücksichtigen.

~~(5) Was ein Kommanditist auf Grund einer in gutem Glauben errichteten Bilanz in gutem Glauben als Gewinn bezieht, ist er in keinem Falle zurückzahlen verpflichtet.~~

(2) I creditori possono invocare un aumento, non iscritto, della somma a garanzia risultante dal registro di commercio soltanto se l'aumento è stato reso noto dalla società secondo modalità correnti negli usi commerciali o comunicato loro in altro modo.

(3) È inefficace nei confronti dei creditori la pattuizione dei soci che dispensa il socio accomandante dal conferimento²⁵⁹ oppure ne differisce l'esecuzione.

(4) Nella misura in cui il conferimento²⁶⁰ di un socio accomandante venga rimborsato, esso nei confronti dei creditori si considera come non eseguito. Lo stesso vale nella misura in cui un socio accomandante percepisca quote di utili pur essendosi la sua quota di capitale²⁶¹, a seguito di perdite, ridotta al di sotto dell'importo della somma a garanzia oppure nella misura in cui, a seguito della percezione delle quote di utili, la quota di capitale si riduca al di sotto di tale importo. Nel computo della quota di capitale secondo il periodo 2 non si considerano gli importi di cui ai §§ 253, comma 6, periodo 2 e 268, comma 8.

²⁵⁶ «Einlage».

²⁵⁷ «geleistete Einlage».

²⁵⁸ «im Sinn des § 268 Abs. 8».

²⁵⁹ V. *supra*, nt. 17.

²⁶⁰ V. *supra*, nt. 17.

²⁶¹ V., anche per le successive ipotesi in cui l'espressione compare, *supra*, nt. 148-bis.

(5)^{261-bis} Gegenüber den Gläubigern einer Gesellschaft, bei der kein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, gilt die Einlage eines Kommanditisten als nicht geleistet, soweit sie in Anteilen an den persönlich haftenden Gesellschaftern bewirkt ist. Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haftenden Gesellschaftern eine offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft gehört, bei der ein persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist.

§ 173

(1) Wer in eine bestehende Handelsgesellschaft als Kommanditist eintritt, haftet nach Maßgabe der §§ 171 und 172 für die vor seinem Eintritte begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft, ohne Unterschied, ob die Firma eine Änderung erleidet oder nicht.

(2) Eine entgegenstehende Vereinbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 174²⁶³

Eine Herabsetzung der **Haftsumme**²⁶⁴ eines Kommanditisten ist, solange sie nicht in das Handelsregister des Gerichts, in dessen Bezirke die Gesellschaft

(5) Nei confronti dei creditori il conferimento²⁶² del socio accomandante si considera non eseguito nella misura in cui, in una società nella quale nessuno dei soci personalmente responsabili è una persona fisica, esso abbia ad oggetto quote di partecipazione in questi ultimi. Tale disposizione non si applica se tra i soci personalmente responsabili vi è una società in nome collettivo oppure una società in accomandita semplice nella quale un socio personalmente responsabile è una persona fisica.

§ 173

(1) Chi entra a far parte, come socio accomandante, di una società commerciale già costituita risponde, secondo la previsione dei §§ 171 e 172, delle obbligazioni della società sorte prima del suo ingresso, senza che rilevi che la ditta subisca o meno una modifica.

(2) È inefficace nei confronti dei terzi il patto contrario.

§ 174

La riduzione della somma a garanzia di un socio accomandante è inefficace nei confronti dei creditori fino alla sua iscrizione nel registro di commercio del

^{261-bis} «(6)».

²⁶² V. *supra*, nt. 17.

²⁶³ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 13. In § 174 wird das Wort: [...] ersetzt».

²⁶⁴ «Einlage».

ihren Sitz hat, eingetragen ist, den Gläubigern gegenüber unwirksam; Gläubiger, deren Forderungen zur Zeit der Eintragung begründet waren, brauchen die Herabsetzung nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 175²⁶⁵
*Anmeldung der Änderung der
Haftsumme*

Die Erhöhung sowie die Herabsetzung einer Haftsumme ist durch sämtliche Gesellschafter zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden.

§ 176²⁶⁶

(1) Hat die Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet ist, am Rechtsverkehr teilgenommen, bevor sie in das Handelsregister eingetragen ist, haftet jeder Kommanditist, der der Teilnahme am Rechtsverkehr zugestimmt hat, für die bis zur Eintragung begründeten Verbindlichkeiten der Gesellschaft gleich einem persönlich haftenden Gesellschafter, es sei denn, dass seine Beteiligung als Kommanditist dem Gläubiger bekannt war.

tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede; la riduzione è inopponibile ai creditori le cui pretese erano già sorte alla data dell'iscrizione.

§ 175
*Iscrizione della modifica
della somma a garanzia*

L'iscrizione dell'aumento e della riduzione di una somma a garanzia nel registro di commercio deve essere richiesta da tutti i soci.

§ 176

(1) Se la società, che ha come scopo l'esercizio di un'impresa commerciale²⁶⁷ sotto una ditta comune, ha partecipato al traffico giuridico prima della sua iscrizione nel registro di commercio, ciascun socio accomandante che vi ha consentito risponde per le obbligazioni della società sorte fino all'iscrizione al pari di un socio personalmente responsabile, salvo che la sua partecipazione alla società come socio accomandante fosse conosciuta al creditore.

²⁶⁵ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – « Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 14. § 175 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁶⁶ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 15. § 176 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁶⁷ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

(2) Tritt ein weiterer Gesellschafter als Kommanditist in eine bestehende Handelsgesellschaft ein, ist Absatz 1 für die in der Zeit zwischen seinem Eintritt und dessen Eintragung in das Handelsregister begründeten Verbindlichkeiten entsprechend anzuwenden.

§ 177

Beim Tod eines Kommanditisten wird die Gesellschaft mangels abweichender vertraglicher Bestimmung mit den Erben fortgesetzt.

§ 177a²⁶⁹

§ 125 gilt auch für die Gesellschaft, bei der ein Kommanditist eine natürliche Person ist. Der in § 125 Absatz 1 Satz 2²⁷⁰ für die Gesellschafter vorgeschriebenen Angaben bedarf es nur für die persönlich haftenden Gesellschafter der Gesellschaft.

§ 178²⁷¹

Liquidation der Kommanditgesellschaft

§ 144 Absatz 1 findet auf die Kommanditisten keine Anwendung.

(2) Se un nuovo socio entra a far parte, come socio accomandante, di una società commerciale già costituita, alle obbligazioni sorte nel periodo tra il suo ingresso e la sua iscrizione nel registro di commercio si applica, in quanto compatibile²⁶⁸, il comma 1.

§ 177

In caso di morte del socio accomandante, la società, in mancanza di una diversa disposizione del contratto, continua con gli eredi.

§ 177a

Il § 125 si applica anche alla società nella quale uno dei soci accomandanti è una persona fisica. Le indicazioni prescritte per i soci nel § 125, comma 1, periodo 1, sono dovute unicamente per i soci personalmente responsabili della società.

§ 178

Liquidazione della società in accomandita semplice

Il § 144, comma 1, non si applica ai soci accomandanti.

²⁶⁸ V. *supra*, nt. 9.

²⁶⁹ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 16. § 177a wird wie folgt geändert: [...]».

²⁷⁰ «§ 125a Absatz 1 Satz 2».

²⁷¹ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 17. § 178 wird wie folgt gefasst: [...]».

§ 179²⁷²
*Insolvenz
der Kommanditgesellschaft*

§ 130 Absatz 1 Nummer 3 findet keine Anwendung, wenn der Gesellschafter, über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist, der einzige persönlich haftende Gesellschafter der Kommanditgesellschaft ist und

1. über das Vermögen der Kommanditgesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet ist oder
2. die Voraussetzungen für die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Kommanditgesellschaft erfüllt sind und ein Antrag auf die Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt ist.

Wird im Falle des Satzes 1 Nummer 2 der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgewiesen, treten die Wirkungen des § 130 Absatz 1 Nummer 3 mit dem Eintritt der Rechtskraft der Abweisungsentscheidung ein.

**Dritter Abschnitt
stille Gesellschaft**

§ 230

(1) Wer sich als stiller Gesellschafter an

§ 179
*Insolvenza della società
in accomandita semplice*

Il § 130, comma 1, numero 3, non si applica se il socio, sul cui patrimonio è stata aperta una procedura di insolvenza, è l'unico socio personalmente responsabile della società in accomandita semplice e

1. sul patrimonio della società in accomandita semplice è aperta una procedura di insolvenza oppure
2. sono soddisfatte le condizioni per l'apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio della società in accomandita semplice e una tale istanza è stata presentata.

Se nel caso del periodo 1, numero 2, l'istanza di apertura della procedura di insolvenza è rigettata per insufficienza dell'attivo, gli effetti del § 130, comma 1, numero 3, si producono con il passaggio in giudicato della decisione di rigetto.

**Capo Terzo
Società con socio interno²⁷³**

§ 230

(1) Chi partecipa, nella qualità di socio

²⁷² MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 18. § 179 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁷³ In luogo di una traduzione suggerita dal dato letterale, e cioè “società silente”, si è preferito discorrere di “società con socio interno”, essendo, nell'ordinamento di partenza, la *stille Gesellschaft* una società; ciò, benché la di essa disciplina evochi parzialmente (v., per il distacco, almeno il § 234) l'“associazione in partecipazione” di diritto italiano. Sotto altro profilo, è bene avvertire che la locuzione “socio interno” potrebbe rivelarsi parzialmente fuorviante giacché, almeno nel regime legale, lo *stiller Gesellschafter* non partecipa alle decisioni.

dem Handelsgewerbe, das ein anderer betreibt, mit einer Vermögenseinlage beteiligt, hat die Einlage so zu leisten, daß sie in das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht.

(2) Der Inhaber wird aus den in dem Betrieb geschlossenen Geschäften allein berechtigt und verpflichtet.

§ 231

(1) Ist der Anteil des stillen Gesellschafters am Gewinn und Verlust nicht bestimmt, so gilt ein den Umständen nach angemessener Anteil als bedungen.

(2) Im Gesellschaftsvertrag kann bestimmt werden, daß der stille Gesellschafter nicht am Verlust beteiligt sein soll; seine Beteiligung am Gewinn kann nicht ausgeschlossen werden.

§ 232

(1) Am Schluß jedes Geschäftsjahrs wird der Gewinn und Verlust berechnet und der auf den stillen Gesellschafter fallende Gewinn ihm ausbezahlt.

(2) Der stille Gesellschafter nimmt an dem Verlust nur bis zum Betrag seiner eingezahlten oder rückständigen Einlage teil. Er ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste

interno, ad un'impresa commerciale²⁷⁴ esercitata da un'altra persona con un conferimento²⁷⁵ di patrimonio, deve eseguire il proprio conferimento²⁷⁶ nel patrimonio del titolare dell'affare commerciale.

(2) Solo il titolare acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dalle operazioni concluse nell'esercizio dell'affare.

§ 231

(1) Se la quota di partecipazione agli utili ed alle perdite del socio interno non è determinata, si ritiene concordata una quota di partecipazione adeguata alle circostanze.

(2) Il contratto di società può prevedere che il socio interno non partecipi alle perdite; la sua partecipazione agli utili non può essere esclusa.

§ 232

(1) Alla fine di ogni esercizio sociale, sono calcolati gli utili e le perdite ed al socio interno vengono corrisposti gli utili a lui spettanti.

(2) Il socio interno partecipa alle perdite nei limiti dell'ammontare del suo conferimento²⁷⁷ versato o ancora dovuto. In caso di perdite successivamente intervenute, egli non è obbligato a restituire gli

²⁷⁴ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

²⁷⁵ V. *supra*, nt. 17.

²⁷⁶ V. *supra*, nt. 17.

²⁷⁷ V. *supra*, nt. 17.

zurückzuzahlen; jedoch wird, solange seine Einlage durch Verlust vermindert ist, der jährliche Gewinn zur Deckung des Verlustes verwendet.

(3) Der Gewinn, welcher von dem stillen Gesellschafter nicht erhoben wird, vermehrt dessen Einlage nicht, sofern nicht ein anderes vereinbart ist.

§ 233²⁸⁰
**Informationsrecht des stillen
Gesellschafters**

Auf das Informationsrecht des stillen Gesellschafters ist § 166 entsprechend anzuwenden.

§ 234²⁸²

(1) Auf die Kündigung der Gesellschaft durch einen der Gesellschafter oder durch einen Gläubiger des stillen Gesellschafters finden die Vorschriften der §§ 132 und 133²⁸³ entsprechende Anwen-

utili ricevuti; tuttavia, finché il valore da lui conferito²⁷⁸ è ridotto in ragione della perdita, gli utili annuali devono essere destinati alla copertura delle perdite.

(3) Gli utili che non vengono riscossi dal socio interno non incrementano il valore del suo conferimento²⁷⁹, salvo che non sia stato pattuito diversamente.

§ 233
***Diritto di informazione del socio
interno***

Al diritto di informazione del socio interno si applica, in quanto compatibile²⁸¹, il § 166.

§ 234

(1) Allo scioglimento della società su iniziativa di un socio²⁸⁴ o di un creditore di un socio interno²⁸⁵ si applicano, in quanto compatibili²⁸⁶, le disposizioni dei §§ 132 e 133.

²⁷⁸ V. *supra*, nt. 17.

²⁷⁹ V. *supra*, nt. 17.

²⁸⁰ MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 19. § 233 wird wie folgt gefasst: [...]»

²⁸¹ V. *supra*, nt. 9.

²⁸² MoPeG: Artikel 51 – Änderung des Handelsgesetzbuchs – «Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 20. § 234 Absatz 1 wird wie folgt geändert: [...]».

²⁸³ «§§ 132, 134 und 135».

²⁸⁴ V. *supra*, nt. 72. In questo caso, lo scioglimento della società è dipendente dal recesso del socio o dall'iniziativa del creditore del socio interno.

²⁸⁵ V. *supra*, nt. 284.

²⁸⁶ V. *supra*, nt. 9.

~~dung. Die Vorschriften des § 723 des Bürgerlichen Gesetzbuchs über das Recht, die Gesellschaft aus wichtigen Gründen ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, bleiben unberührt.~~

(2) Durch den Tod des stillen Gesellschafters wird die Gesellschaft nicht aufgelöst.

§ 235

(1) Nach der Auflösung der Gesellschaft hat sich der Inhaber des Handelsgeschäfts mit dem stillen Gesellschafter auseinanderzusetzen und dessen Guthaben in Geld zu berichtigen.

(2) Die zur Zeit der Auflösung schwebenden Geschäfte werden von dem Inhaber des Handelsgeschäfts abgewickelt. Der stille Gesellschafter nimmt teil an dem Gewinn und Verlust, der sich aus diesen Geschäften ergibt.

(3) Er kann am Schluß jedes Geschäftsjahrs Rechenschaft über die inzwischen beendigten Geschäfte, Auszahlung des ihm gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

§ 236

(1) Wird über das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts das Insolvenzverfahren eröffnet, so kann der stille

(2) La società non si scioglie²⁸⁷ in caso di morte del socio interno.

§ 235

(1) Dopo lo scioglimento della società²⁸⁸, il titolare dell'affare commerciale deve accordarsi con il socio interno e corrispondergli il suo saldo attivo in denaro.

(2) Le operazioni in corso al tempo dello scioglimento²⁸⁹ sono portate a compimento dal titolare dell'affare commerciale. Il socio interno partecipa agli utili ed alle perdite derivanti da queste operazioni.

(3) Alla fine di ogni esercizio sociale, egli può richiedere un rendiconto delle operazioni nel frattempo concluse nonché il pagamento dell'importo a lui dovuto e informazioni sullo stato delle operazioni ancora in corso.

§ 236

(1) Se viene aperta una procedura di insolvenza sul patrimonio del titolare dell'affare commerciale, il socio interno

²⁸⁷ V. *supra*, nt. 72.

²⁸⁸ V. *supra*, nt. 72.

²⁸⁹ V. *supra*, nt. 72.

Gesellschafter wegen der Einlage, soweit sie den Betrag des auf ihn fallenden Anteils am Verlust übersteigt, seine Forderung als Insolvenzgläubiger geltend machen.

(2) Ist die Einlage rückständig, so hat sie der stille Gesellschafter bis zu dem Betrag, welcher zur Deckung seines Anteils am Verlust erforderlich ist, zur Insolvenzmasse einzuzahlen.

può far valere il proprio credito come creditore concorsuale in relazione al conferimento²⁹⁰ nella misura in cui il valore del conferimento²⁹¹ superi l'importo della sua partecipazione alla perdita.

(2) Se il conferimento²⁹² è ancora dovuto, il socio interno deve versarlo alla massa concorsuale fino all'importo necessario per coprire la sua quota di partecipazione alla perdita.

ALTRE DISPOSIZIONI

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 54²⁹³ Vereine ohne Rechtspersönlichkeit

(1) Für Vereine, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist und die nicht durch Eintragung in das Vereinsregister Rechtspersönlichkeit erlangt haben, sind die Vorschriften der §§ 24 bis 53 entsprechend anzuwenden. Für Vereine, deren Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäft-

Codice civile

§ 54 *Associazioni non aventi personalità giuridica*

(1) Alle associazioni che non hanno come scopo l'esercizio di un'attività economica e che non hanno acquistato personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle associazioni, si applicano, in quanto compatibili²⁹⁴, le disposizioni dei §§ da 24 a 53. Alle associazioni che hanno come scopo l'esercizio di un'attività

²⁹⁰ V. *supra*, nt. 17.

²⁹¹ V. *supra*, nt. 17.

²⁹² V. *supra*, nt. 17.

²⁹³ MoPeG: Artikel 1 – Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs – «Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3433) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 2. § 54 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁹⁴ V. *supra*, nt. 9.

sbetrieb gerichtet ist und die nicht durch staatliche Verleihung Rechtspersönlichkeit erlangt haben, sind die Vorschriften über die Gesellschaft entsprechend anzuwenden.

(2) Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines Vereins ohne Rechtspersönlichkeit einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich; handeln mehrere, haften sie als Gesamtschuldner.

~~§ 899a BGB~~²⁹⁶

~~Maßgaben für die Gesellschaft bürgerlichen Rechts~~

~~Ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch eingetragen, so wird in Ansehung des eingetragenen Rechts auch vermutet, dass diejenigen Personen Gesellschafter sind, die nach § 47 Absatz 2 Satz 1 der Grundbuchordnung im Grundbuch eingetragen sind, und dass darüber hinaus keine weiteren Gesellschafter vorhanden sind. Die §§ 892 bis 899 gelten bezüglich der Eintragung der Gesellschafter entsprechend.~~

economica e che non hanno acquistato personalità giuridica con il riconoscimento statale, si applicano le disposizioni sulla società, in quanto compatibili²⁹⁵.

(2) Dell'atto giuridico compiuto in nome di un'associazione non avente personalità giuridica nei confronti di un terzo, risponde personalmente colui che agisce; se agiscono più soggetti, essi rispondono solidalmente.

²⁹⁵ V. *supra*, nt. 9.

²⁹⁶ MoPeG: Artikel 1 – Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs – «Das Bürgerliche Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3433) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 4. § 899a wird aufgehoben».

Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 736²⁹⁷

Zwangsvollstreckung für oder gegen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts bei nachträglicher Eintragung im Gesellschaftsregister

Die Zwangsvollstreckung für oder gegen eine im Gesellschaftsregister eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts findet auch aus einem Vollstreckungstitel für oder gegen eine nicht im Gesellschaftsregister eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts statt, wenn

1. der in dem Vollstreckungstitel genannte Name und Sitz oder die Anschrift der Gesellschaft identisch sind mit dem Namen und Sitz oder der Anschrift der im Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft und
2. die gegebenenfalls in dem Vollstreckungstitel aufgeführten Gesellschafter der Gesellschaft identisch sind mit den Gesellschaftern der im Gesellschaftsregister eingetragenen Gesellschaft.

Codice di procedura civile

§ 736

Esecuzione forzata a favore o contro una società civile nell'ipotesi di iscrizione successiva nel registro delle società

L'esecuzione forzata a favore o contro una società civile iscritta nel registro delle società ha luogo anche in forza di un titolo esecutivo a favore o contro una società civile non iscritta nel registro delle società se:

1. il nome e la sede o l'indirizzo della società menzionati nel titolo esecutivo sono identici al nome e alla sede o all'indirizzo della società iscritta nel registro delle società e
2. i soci della società eventualmente elencati nel titolo esecutivo sono identici ai soci della società iscritta nel registro delle società.

²⁹⁷ MoPeG: Artikel 34 – Änderung der Zivilprozessordnung – «Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3424) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 4. § 736 wird wie folgt gefasst: [...]».

Grundbuchordnung (GBO)

§ 47

Eintragung gemeinschaftlicher Rechte bzw. von Rechten einer GbR²⁹⁸

(1) Soll ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen werden, so soll die Eintragung in der Weise erfolgen, daß entweder die Anteile der Berechtigten in Bruchteilen angegeben werden oder das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis bezeichnet wird.

(2) Für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts soll ein Recht nur eingetragen werden, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist.

Schiffsregisterordnung (SchRegO)

§ 51

Berechtigtenanteile²⁹⁹

(1) Wird ein Recht für mehrere gemeinschaftlich eingetragen, so sollen in der Eintragung entweder die Anteile der Berechtigten in Bruchteilen angegeben oder es soll das für die Gemeinschaft maßgebende Rechtsverhältnis bezeichnet werden.

(2) Für eine Gesellschaft bürgerlichen

Regolamento dei Libri fondiari

§ 47

Trascrizione di diritti in comune e specificamente di diritti di una GbR

(1) Se un diritto deve essere trascritto in comune a più soggetti, la trascrizione deve avvenire in modo tale che o le quote dei titolari siano indicate in frazioni oppure che sia definito il rapporto giuridico a fondamento della comunione.

(2) Per una società civile, un diritto deve essere trascritto soltanto se è iscritta nel registro delle società.

Regolamento dei Registri navali

§ 51

Titolari delle quote

(1) Se un diritto viene iscritto in comune a più soggetti, nell'iscrizione le quote dei titolari devono essere indicate in frazioni oppure deve stabilirsi il rapporto giuridico a fondamento della comunione.

(2) Per una società civile un diritto deve

²⁹⁸ MoPeG: Artikel 40 – Änderung der Grundbuchordnung – «Die Grundbuchordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1114), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2187) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 2. § 47 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: [...]».

²⁹⁹ MoPeG: Artikel 42 – Änderung der Schiffsregisterordnung – «Die Schiffsregisterordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 1994 (BGBl. I S. 1133), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1724) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 5. § 51 wird wie folgt geändert: [...]».

Rechts sollen ein Recht nur eingetragen und Eintragungen, die ein Recht der Gesellschaft bürgerlichen Rechts betreffen, nur vorgenommen werden, wenn sie im Gesellschaftsregister eingetragen ist.

Umwandlungsgesetz (UmwG)

§ 228

Möglichkeit des Formwechsels³⁰⁰

(1) Durch den Formwechsel kann eine Kapitalgesellschaft die Rechtsform einer Personenhandelsgesellschaft nur erlangen, wenn der Unternehmensgegenstand im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Formwechsels den Vorschriften über die Gründung einer offenen Handelsgesellschaft (§ 105 Absatz 1 und § 107 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs)³⁰¹ genügt.

(2) Ein Formwechsel in eine Partnerschaftsgesellschaft ist nur möglich, wenn im Zeitpunkt seines Wirksamwerdens alle Anteilshaber des formwechselnden Rechtsträgers natürliche Personen sind, die einen Freien Beruf ausüben (§ 1 Abs. 1 und 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes). § 1 Abs. 3 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes bleibt unberührt.

(3) Ein Formwechsel in eine Gesell-

essere iscritto e le iscrizioni relative a un diritto della società civile devono essere eseguite soltanto se è iscritta nel registro delle società.

Legge sulla trasformazione

§ 228

Possibilità di trasformazione

(1) Con la trasformazione una società di capitali può acquisire la forma giuridica di una società commerciale di persone soltanto se l'oggetto dell'impresa³⁰² al momento in cui la trasformazione ha effetto è conforme alle disposizioni sulla costituzione di una società in nome collettivo (§ 105, comma 1 e § 107, comma 1 del codice di commercio).

(2) La trasformazione in una società tra professionisti è possibile soltanto se, alla data in cui la trasformazione ha effetto, tutti i titolari delle quote del soggetto di diritto che si trasforma sono persone fisiche che esercitano una libera professione (§ 1, commi 1 e 2 della legge sulle società tra professionisti). Resta salva l'applicazione del § 1 comma 3 della legge sulle società tra professionisti.

(3) La trasformazione in una società

³⁰⁰ MoPeG: Artikel 60 – Änderung des Umwandlungsgesetzes – «Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3210; 1995 I S. 428), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 20. § 228 wird wie folgt geändert: [...]».

³⁰¹ «(§ 105 Abs. 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs)».

³⁰² V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

schaft bürgerlichen Rechts ist nur möglich, wenn die Gesellschaft kein Handelsgewerbe gemäß § 1 Absatz 2 des Handelsgesetzbuchs betreibt.

Aktiengesetz (AktG)

§ 67

Eintragung im Aktienregister³⁰⁴

(1) Namensaktien sind unabhängig von einer Verbriefung unter Angabe des Namens, **Vornamens**, Geburtsdatums und einer **Anschrift**³⁰⁵ sowie einer elektronischen Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der Aktiennummer und bei Nennbetragsaktien des Betrags in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen. **Ist ein Aktionär selbst eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, sind in das Aktienregister deren Firma oder Name, Sitz und Anschrift einzutragen. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann nur in das Aktienregister eingetragen und Veränderungen an ihrer Eintragung können nur vorgenommen werden, wenn sie in das Gesellschaftsregister eingetragen ist.** Der Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft die Angaben nach **den Sätzen 1 und 2**³⁰⁶ mitzuteilen. Die Satzung kann Näheres dazu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen Eintragungen

civile è possibile soltanto se la società non esercita un'impresa commerciale³⁰³ secondo il § 1, comma 2, del codice di commercio.

Legge sulle società per azioni

§ 67

Iscrizione nel registro degli azionisti

(1) Le azioni nominative, indipendentemente dalla loro rappresentazione cartolare, devono essere iscritte nel registro degli azionisti della società con l'indicazione del cognome e del nome, della data di nascita e di un indirizzo nonché di un recapito elettronico dell'azionista, nonché della quantità o del numero dell'azione e, nell'ipotesi di azioni con valore nominale, del valore nominale. Se un azionista è egli stesso una persona giuridica o una società di persone avente capacità giuridica³⁰⁷, la sua ditta o il nome, la sede e l'indirizzo devono essere iscritti nel registro degli azionisti. Una società civile può essere iscritta nel registro degli azionisti e le modifiche alla sua iscrizione possono essere apportate soltanto se essa è iscritta nel registro delle società. L'azionista è obbligato a fornire alla società le indicazioni di cui ai periodi 1 e 2. L'atto costitutivo può al riguardo disporre nel dettaglio a quali condizioni

³⁰³ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

³⁰⁴ MoPeG: Artikel 61 – Änderung des Aktiengesetzes – «Das Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: [...] 1. § 67 wird wie folgt geändert: [...]».

³⁰⁵ «Postanschrift».

³⁰⁶ «Satz 1».

³⁰⁷ V. *supra*, nt. 2.

im eigenen Namen für Aktien, die einem anderen gehören, zulässig sind. Aktien, die zu einem inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch gehören, dessen Anteile oder Aktien nicht ausschließlich von professionellen und semiprofessionellen Anlegern gehalten werden, gelten als Aktien des inländischen, EU- oder ausländischen Investmentvermögens, auch wenn sie im Miteigentum der Anleger stehen; verfügt das Investmentvermögen über keine eigene Rechtspersönlichkeit, gelten sie als Aktien der Verwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens.

(2) Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Jedoch bestehen Stimmrechte aus Eintragungen nicht, die eine nach **Absatz 1 Satz 5**³⁰⁸ bestimmte satzungsmäßige Höchstgrenze überschreiten oder hinsichtlich derer eine satzungsmäßige Pflicht zur Offenlegung, dass die Aktien einem anderen gehören, nicht erfüllt wird. Ferner bestehen Stimmrechte aus Aktien nicht, solange ein Auskunftsverlangen gemäß Absatz 4 Satz 2 nach Fristablauf und Androhung des Stimmrechtsverlustes nicht erfüllt ist.

(3) Löschung und Neueintragung im Aktienregister erfolgen auf Mitteilung und Nachweis. Die Gesellschaft kann eine Eintragung auch auf Mitteilung nach § 67d Absatz 4 vornehmen.

sono ammesse iscrizioni a proprio nome di azioni che appartengono a terzi. Le azioni che appartengono a un fondo di investimento nazionale, dell'UE o estero secondo il codice degli investimenti di capitale le cui quote o azioni non sono detenute esclusivamente da investitori professionali e semiprofessionali, si considerano come azioni del fondo di investimento nazionale, dell'UE o estero anche se esse sono in comproprietà tra gli investitori; se il fondo di investimento non è dotato di una propria personalità giuridica, sono considerate come azioni della società che gestisce il fondo di investimento.

(2) Nei rapporti con la società diritti e obblighi derivanti dalle azioni sussistono soltanto a favore e contro colui che è iscritto nel registro degli azionisti. Tuttavia, i diritti di voto non sussistono per le iscrizioni che eccedono il limite massimo determinato dall'atto costitutivo secondo il comma 1, periodo 5, o per le quali non è adempiuto l'obbligo dell'atto costitutivo di dichiarare che le azioni appartengono a un terzo. Inoltre, non sussistono diritti di voto fino a quando non è soddisfatta una richiesta di informazioni ai sensi del comma 4, periodo 2, successivamente alla scadenza del termine e all'avvertimento della perdita del diritto di voto.

(3) La cancellazione e la nuova iscrizione nel registro degli azionisti avvengono su comunicazione e prova. La società può anche eseguire una iscrizione secondo il § 67d comma 4.

³⁰⁸ «Absatz 1 Satz 3».

(4) Die bei Übertragung oder Verwahrung von Namensaktien mitwirkenden Intermediäre sind verpflichtet, der Gesellschaft die für die Führung des Aktienregisters erforderlichen Angaben gegen Erstattung der notwendigen Kosten zu übermitteln. Der Eingetragene hat der Gesellschaft auf ihr Verlangen unverzüglich mitzuteilen, inwieweit ihm die Aktien, für die er im Aktienregister eingetragen ist, auch gehören; soweit dies nicht der Fall ist, hat er die in **Absatz 1 Satz 1 und 2**³⁰⁹ genannten Angaben zu demjenigen zu übermitteln, für den er die Aktien hält. Dies gilt entsprechend für denjenigen, dessen Daten nach Satz 2 oder diesem Satz übermittelt werden. **Absatz 1 Satz 6**³¹⁰ gilt entsprechend; für die Kostentragung gilt Satz 1. Wird der Inhaber von Namensaktien nicht in das Aktienregister eingetragen, so ist der depotführende Intermediär auf Verlangen der Gesellschaft verpflichtet, sich gegen Erstattung der notwendigen Kosten durch die Gesellschaft an dessen Stelle gesondert in das Aktienregister eintragen zu lassen. Wird ein Intermediär im Rahmen eines Übertragungsvorgangs von Namensaktien nur vorübergehend gesondert in das Aktienregister eingetragen, so löst diese Eintragung keine Pflichten infolge des Absatzes 2 aus und führt nicht zur Anwendung von satzungsmäßigen Beschränkungen nach **Absatz 1 Satz 5**³¹¹. § 67d bleibt unberührt.

(4) Gli intermediari che prendono parte al trasferimento o alla custodia di azioni nominative devono fornire alla società, dietro rimborso delle spese necessarie, le indicazioni richieste per la tenuta del registro degli azionisti. Colui che viene iscritto deve, dietro richiesta, comunicare senza ritardo alla società, anche in che misura le azioni per le quali è iscritto nel registro degli azionisti gli appartengano; se questo non è il caso, egli deve trasmettere le indicazioni menzionate nel comma 1 periodi 1 e 2 inerenti al soggetto per conto del quale detiene le azioni. Questa disposizione si applica, in quanto compatibile³¹², al soggetto i cui dati sono trasmessi ai sensi del periodo 2 o di questo periodo. Si applica in quanto compatibile³¹³ il comma 1, periodo 6; per le spese si applica il periodo 1. Se il titolare di azioni nominative non viene iscritto nel registro degli azionisti, l'intermediario depositario è obbligato, su richiesta della società, a farsi iscrivere separatamente al posto del titolare nel registro degli azionisti dietro rimborso delle spese necessarie da parte della società. Se, nel corso di un trasferimento di azioni nominative, un intermediario viene iscritto, soltanto provvisoriamente, in modo separato, nel registro degli azionisti, questa iscrizione non fa sorgere alcun obbligo ai sensi del comma 2 e non comporta l'applicazione delle limitazioni dell'atto costitutivo ai sensi del comma 1, periodo 5. Resta salva l'applicazione del § 67d.

³⁰⁹ «Absatz 1 Satz 1».

³¹⁰ «Absatz 1 Satz 4».

³¹¹ «Absatz 1 Satz 3».

³¹² V. *supra*, nt. 9.

³¹³ V. *supra*, nt. 9.

(5) Ist jemand nach Ansicht der Gesellschaft zu Unrecht als Aktionär in das Aktienregister eingetragen worden, so kann die Gesellschaft die Eintragung nur löschen, wenn sie vorher die Beteiligten von der beabsichtigten Löschung benachrichtigt und ihnen eine angemessene Frist zur Geltendmachung eines Widerspruchs gesetzt hat. Widerspricht ein Beteiligter innerhalb der Frist, so hat die Löschung zu unterbleiben.

(6) Der Aktionär kann von der Gesellschaft Auskunft über die zu seiner Person in das Aktienregister eingetragenen Daten verlangen. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung Weiteres bestimmen. Die Gesellschaft darf die Registerdaten sowie die nach Absatz 4 Satz 2 und 3 mitgeteilten Daten für ihre Aufgaben im Verhältnis zu den Aktionären verwenden. Zur Werbung für das Unternehmen darf sie die Daten nur verwenden, soweit der Aktionär nicht widerspricht. Die Aktionäre sind in angemessener Weise über ihr Widerspruchsrecht zu informieren.

(7) Diese Vorschriften gelten sinngemäß für Zwischenscheine.

(5) Se ad avviso della società qualcuno è stato, senza averne diritto, iscritto come azionista nel registro degli azionisti, la società può cancellare l'iscrizione soltanto se essa abbia precedentemente informato i soggetti che hanno interesse alla prevista cancellazione ed abbia fissato loro un termine congruo per proporre opposizione. Se il soggetto che ha interesse si oppone entro il termine assegnato, non si deve procedere alla cancellazione.

(6) L'azionista può pretendere dalla società informazioni sui dati relativi alla propria persona iscritti nel registro degli azionisti. Nell'ipotesi di società non quotate, l'atto costitutivo può disporre ulteriormente. La società può utilizzare i dati del registro nonché i dati comunicati ai sensi del comma 4, periodi 2 e 3 per l'esercizio delle proprie funzioni nei rapporti con gli azionisti. Ai fini della pubblicità dell'impresa³¹⁴ essa può utilizzare i dati soltanto nella misura in cui l'azionista non si opponga. Gli azionisti devono essere adeguatamente informati sul loro diritto di opposizione.

(7) Le presenti disposizioni si applicano, analogicamente, ai certificati provvisori.

³¹⁴ V. *supra*, nt. 4 e nt. 121.

Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)

§ 40

Liste der Gesellschafter, Verordnungsermächtigung³¹⁵

(1) Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene oder mit ihrer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Liste der Gesellschafter zum Handelsregister einzureichen, aus welcher Name, Vorname, Geburtsdatum und Wohnort derselben sowie die Nennbeträge und die laufenden Nummern der von einem jeden derselben übernommenen Geschäftsanteile sowie die durch den jeweiligen Nennbetrag eines Geschäftsanteils vermittelte jeweilige prozentuale Beteiligung am Stammkapital zu entnehmen sind. **Ist ein Gesellschafter selbst eine juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, sind in die Liste deren Firma oder Name, Sitz und, soweit gesetzlich vorgesehen, das zuständige Registergericht und die Registernummer aufzunehmen. Eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann nur in die Liste eingetragen und Veränderungen an ihrer Eintragung können nur vorgenommen werden, wenn sie in das Gesellscha-**

Legge sulle società a responsabilità limitata

§ 40

Elenco dei soci, attribuzione del potere di emanare regolamenti

(1) Dopo che qualsiasi modifica delle persone dei soci oppure dell'entità della loro partecipazione diviene efficace, gli amministratori devono, senza ritardo, presentare al registro di commercio un elenco dei soci vidimato da loro sottoscritto o munito della loro firma elettronica qualificata, dal quale si desumono il cognome e il nome, la data di nascita e il luogo di residenza degli stessi nonché gli importi nominali e i numeri progressivi delle quote sociali assunte da ciascuno di essi nonché la rispettiva partecipazione percentuale al capitale sociale attribuita dal rispettivo importo nominale della quota sociale. Se un socio è egli stesso una persona giuridica o una società di persone avente capacità giuridica³¹⁶, nell'elenco devono essere inseriti la sua ditta o il nome, la sede e, se previsto dalla legge, il tribunale del registro competente e il numero di registrazione. Una società civile può essere iscritta nell'elenco e modifiche alla sua iscrizione possono essere apportate soltanto se è iscritta nel registro delle società. Se un socio detiene più quote unitariamente, nell'elenco dei soci deve essere inserita

³¹⁵ MoPeG: Artikel 64 – Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – «§ 40 Absatz 1 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. Satz 2 wird wie folgt gefasst: [...] 2. Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: [...]».

³¹⁶ V. *supra*, nt. 2.

ftsregister eingetragen ist. Hält ein Gesellschafter mehr als einen Geschäftsanteil, ist in der Liste der Gesellschafter zudem der Gesamtumfang der Beteiligung am Stammkapital als Prozentsatz gesondert anzugeben. Die Änderung der Liste durch die Geschäftsführer erfolgt auf Mitteilung und Nachweis.

(2) Hat ein Notar an Veränderungen nach Absatz 1 Satz 1 mitgewirkt, hat er unverzüglich nach deren Wirksamwerden ohne Rücksicht auf etwaige später eintretende Unwirksamkeitsgründe die Liste anstelle der Geschäftsführer zu unterschreiben oder mit seiner qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen, zum Handelsregister einzureichen und eine Abschrift der geänderten Liste an die Gesellschaft zu übermitteln. Die Liste muss mit der Bescheinigung des Notars versehen sein, dass die geänderten Eintragungen den Veränderungen entsprechen, an denen er mitgewirkt hat, und die übrigen Eintragungen mit dem Inhalt der zuletzt im Handelsregister aufgenommenen Liste übereinstimmen.

(3) Geschäftsführer, welche die ihnen nach Absatz 1 obliegende Pflicht verletzen, haften denjenigen, deren Beteiligung sich geändert hat, und den Gläubigern der Gesellschaft für den daraus entstandenen Schaden als Gesamtschuldner.

(4) Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates nähere Bestimmungen über die Ausgestaltung der Gesellschafterliste zu treffen.

inoltre l'entità complessiva in percentuale, separatamente, della partecipazione al capitale sociale. La modifica dell'elenco avviene su comunicazione e prova attraverso gli amministratori.

(2) Se un notaio ha partecipato alle modifiche ai sensi del comma 1, periodo 1, divenute queste efficaci deve, indipendentemente da un'eventuale causa di inefficacia verificatasi successivamente, sottoscrivere senza ritardo l'elenco in sostituzione degli amministratori oppure munirlo della sua firma elettronica qualificata, trasmetterlo al registro di commercio e inviare una copia dell'elenco modificato alla società. L'elenco deve essere munito dell'attestazione del notaio che le iscrizioni modificate corrispondono alle modifiche a cui egli ha partecipato e che le restanti iscrizioni coincidono con il contenuto dell'ultimo elenco iscritto nel registro di commercio.

(3) Gli amministratori che violano l'obbligo impostogli ai sensi del comma 1 rispondono solidalmente nei confronti di coloro la cui partecipazione è mutata e nei confronti dei creditori della società per il danno che ne è derivato.

(4) Il Ministero federale della Giustizia e per la tutela dei consumatori è autorizzato ad adottare, mediante regolamento con il consenso del Consiglio federale, disposizioni di dettaglio sulla regolamentazione dell'elenco dei soci.

(5) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass bestimmte in der Liste der Gesellschafter enthaltene Angaben in strukturierter maschinenlesbarer Form an das Handelsregister zu übermitteln sind, soweit nicht durch das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz nach § 387 Absatz 2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechende Vorschriften erlassen werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

**Einführungsgesetz zum Gesetz
betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (EGGmbHG)**

**§ 12
Veränderung der Gesellschafterliste in
Bezug auf eine Gesellschaft
bürgerlichen Rechts³¹⁷**

(1) Wird an der Eintragung einer nach § 40 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der bis zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung in eine Gesellschafterliste eingetragenen Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach den durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geänderten Vorschriften eine Veränderung vorgenom-

(5) I governi dei *Länder* sono autorizzati a disporre, mediante regolamento, che determinate indicazioni contenute nell'elenco dei soci debbano essere trasmesse al registro di commercio in forma strutturata e leggibile da dispositivo meccanico, nella misura in cui il Ministero federale della Giustizia e per la tutela dei consumatori non emani normative corrispondenti secondo il § 387, comma 2, della legge sulla procedura in materia familiare ed in materia di volontaria giurisdizione. Mediante regolamento i governi dei *Länder* possono trasferire tale potere alle amministrazioni della giustizia dei *Länder*.

Legge introduttiva della *GmbHG*

**§ 12
*Modifiche dell'elenco dei soci in
riferimento a una società civile***

(1) Se, ai sensi delle disposizioni modificate dalla legge sulla modernizzazione delle società di persone 10 agosto 2021 (Gazzetta federale I p. 3436), viene apportata una modifica all'iscrizione di una società civile iscritta in un elenco di soci secondo il § 40, comma 1, seconda metà del periodo 2 della legge sulle società a responsabilità limitata, nella versione in vigore fino al 1° gennaio 2024, sia tutti i soci fino ad allora iscritti nell'elenco dei

³¹⁷ MoPeG: Artikel 66 – Änderung des GmbHG-Einführungsgesetzes – «Dem GmbHG-Einführungsgesetz vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026, 2031), das zuletzt durch Artikel 21 des Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 3338) geändert worden ist, wird folgender § 12 angefügt: [...]».

men, haben sowohl sämtliche bislang in der Gesellschafterliste eingetragene Gesellschafter als auch die im Gesellschaftsregister eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegenüber den zur Einreichung der geänderten Gesellschafterliste Verpflichteten zu versichern, dass die in der geänderten Gesellschafterliste eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts dieselbe ist wie diejenige, die in der zuletzt zum Handelsregister eingereichten Gesellschafterliste eingetragen wurde.

(2) Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die nach § 40 Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung in der bis zum 1. Januar 2024 geltenden Fassung unter Angabe ihrer Gesellschafter in der Gesellschafterliste eingetragen ist, gilt als Veränderung im Sinne des § 40 Absatz 1 Satz 1 und 3 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung auch eine Veränderung in ihrem Gesellschafterbestand.

Verordnung zum Verfahren in Patentsachen vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (PatV)

§ 4 Anmeldung zur Erteilung eines Patents³¹⁸

(1) Für die schriftliche Anmeldung zur Erteilung eines Patents ist für die

soci sia anche la società civile iscritta nel registro delle società devono attestare a coloro che sono obbligati alla presentazione dell'elenco dei soci modificato che la società civile iscritta nell'elenco dei soci modificato è la medesima di quella iscritta nell'elenco dei soci presentato per ultimo al registro di commercio.

(2) Nell'ipotesi di una società civile iscritta nell'elenco dei soci secondo il § 40, comma 1, seconda metà del periodo 2 della legge sulle società a responsabilità limitata nella versione vigente fino al 1° gennaio 2024, con l'indicazione dei suoi soci, anche una modifica nella composizione dei suoi soci si considera come modifica ai sensi del § 40, comma 1, periodi 1 e 3 della legge sulle società a responsabilità limitata.

Regolamento sul procedimento in materia di brevetti davanti all'Ufficio tedesco brevetti e marchi

§ 4 *Domanda di concessione di un brevetto*

(1) Per la domanda scritta di concessione di un brevetto, al fine di fornire le

³¹⁸ MoPeG: Artikel 71 – Änderung der Patentverordnung – «§ 4 der Patentverordnung vom 1. September 2003 (BGBl. I S. 1702), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt geändert: [...] 2. In Absatz 5 wird jeweils [...]».

nachfolgend genannten Angaben das vom Deutschen Patent- und Markenamt herausgegebene Formblatt zu verwenden, sofern diese Verordnung nichts anderes bestimmt.

(2) Die Anmeldung muss enthalten:

1.

folgende Angaben zum Anmelder:

a)

wenn der Anmelder eine natürliche Person ist: Vornamen und Namen oder, falls die Eintragung unter der Firma des Anmelders erfolgen soll, die Firma, wie sie im Handelsregister eingetragen ist, sowie die Anschrift des Wohn- oder Firmensitzes mit Angabe von Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort,

b)

wenn der Anmelder eine juristische Person oder eine **rechtsfähige Personengesellschaft**³¹⁹ ist:

aa)

Name oder Firma, Rechtsform sowie Anschrift mit Angabe von Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort des Sitzes; die Bezeichnung der Rechtsform kann auf übliche Weise abgekürzt werden; wenn die juristische Person oder **rechtsfähige Personengesellschaft**³²⁰ in einem Register eingetragen ist, müssen die Angaben dem Registereintrag entsprechen;

bb)

bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, **die nicht im Gesellschafts-**

segunti informazioni, deve utilizzarsi il modulo emesso dall'Ufficio tedesco brevetti e marchi, a meno che il presente regolamento non preveda diversamente.

(2) La domanda deve contenere:

1.

i seguenti dati del richiedente:

a)

se il richiedente è una persona fisica: nome e cognome o, se la registrazione deve essere effettuata con la ditta del richiedente, la ditta iscritta nel registro di commercio, nonché l'indirizzo della residenza o del domicilio, con indicazione di via, numero civico, codice postale e luogo,

b)

se il richiedente è una persona giuridica o una società di persone avente capacità giuridica³²¹:

aa)

nome o ditta, forma giuridica nonché indirizzo con indicazione di via, numero civico, codice postale e luogo della sede; la indicazione della forma giuridica può essere abbreviata con la modalità d'uso; se la persona giuridica o la società di persone avente capacità giuridica³²² è iscritta in un registro, le informazioni devono corrispondere a quanto iscritto nel registro;

bb)

nell'ipotesi di una società civile, che non sia iscritta nel registro delle società,

³¹⁹ «Personengesellschaft».

³²⁰ «Personengesellschaft».

³²¹ V. *supra*, nt. 2.

³²² V. *supra*, nt. 2.

sregister eingetragen ist, zusätzlich Name und Anschrift mit Angabe von Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort mindestens eines vertretungsberechtigten Gesellschafters;

2. eine kurze und genaue Bezeichnung der Erfindung;

3. die Erklärung, dass für die Erfindung die Erteilung eines Patents beantragt wird;

4. gegebenenfalls die Angabe eines Vertreters;

5. die Unterschrift aller Anmelder oder deren Vertreter.

(3) Wenn der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz im Ausland hat, so ist bei der Angabe der Anschrift nach Absatz 2 Nummer 1 außer dem Ort auch der Staat anzugeben. Weitere Angaben zum Bezirk, zur Provinz oder zum Bundesstaat, in dem der Anmelder seinen Wohnsitz oder Sitz hat oder dessen Rechtsordnung er unterliegt, sind freiwillig.

(4) Hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Anmelder eine Kennnummer zugeteilt, so soll diese in der Anmeldung genannt werden. In der Anmeldung können zusätzlich eine von der Anschrift des Anmelders abweichende Postanschrift, eine Postfachanschrift sowie Telefonnummern, Telefaxnummern und E-Mail-Adressen angegeben werden.

(5) Wird die Anmeldung von mehreren Personen oder **rechtsfähigen Personen-**

anche il cognome e l'indirizzo con indicazione di via, numero civico, codice postale e città di almeno un socio al quale spetta la rappresentanza;

2. breve e precisa descrizione dell'invenzione;

3. la dichiarazione che per l'invenzione viene richiesta la concessione di un brevetto;

4. se del caso, l'indicazione di un rappresentante;

5. la sottoscrizione di tutti i richiedenti o dei loro rappresentanti.

(3) Se il richiedente è residente o ha sede all'estero, l'indicazione dell'indirizzo di cui al comma 2, n. 1 deve comprendere, oltre al luogo, anche lo Stato. Ulteriori informazioni sulla circoscrizione, sulla provincia o sullo Stato federale in cui il richiedente ha il domicilio o la sede o al cui ordinamento giuridico è soggetto sono facoltative.

(4) Se l'Ufficio tedesco brevetti e marchi ha assegnato un numero di identificazione al richiedente, tale numero deve essere indicato nella domanda. Nella domanda può anche essere indicato, in aggiunta, un indirizzo postale diverso dall'indirizzo del richiedente, un indirizzo di casella postale, nonché di numeri di telefono, numeri di fax e indirizzi e-mail.

(5) Se la domanda è presentata da più persone o da più società di persone

gesellschaften³²³ eingereicht, so gelten Absatz 2 Nummer 1 und die Absätze 3 und 4 für alle anmeldenden Personen oder Personengesellschaften.

(6) Ist ein Vertreter bestellt, so gelten hinsichtlich der Angaben zum Vertreter Absatz 2 Nummer 1 und die Absätze 3 und 4 Satz 2 entsprechend. Hat das Deutsche Patent- und Markenamt dem Vertreter eine Kennnummer oder die Nummer einer allgemeinen Vollmacht zugeteilt, so soll diese zusätzlich angegeben werden.

(7) Unterzeichnen Angestellte für ihren anmeldenden Arbeitgeber, so ist auf Anforderung der Nachweis der Zeichnungsbefugnis vorzulegen. Auf beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Unterzeichner hinterlegte Angestelltenvollmachten ist unter Angabe der hierfür mitgeteilten Kennnummer hinzuweisen.

(8) Die Angaben zum geographischen Herkunftsort biologischen Materials nach § 34a Absatz 1 Satz 1 des Patentgesetzes sind auf einem gesonderten Blatt anzugeben.

aventi capacità giuridica³²⁴, il comma 2, n. 1, e i commi 3 e 4 si applicano a tutte le persone o società di persone che presentano la domanda.

(6) Se è stato nominato un rappresentante, il comma 2, n. 1, ed i commi 3 e 4, periodo 2, si applicano in quanto compatibili³²⁵ alle informazioni relative al rappresentante. Se l'Ufficio tedesco brevetti e marchi ha assegnato al rappresentante un numero di identificazione o il numero di una procura generale, tale numero deve essere indicato in aggiunta.

(7) Se per conto del datore di lavoro richiedente firmano i suoi dipendenti, su richiesta deve essere esibita la prova del loro potere di firma. Deve essere fatto riferimento alle procure, rilasciate a favore dei dipendenti firmatari, depositate presso l'Ufficio tedesco brevetti e marchi, indicando il numero di identificazione comunicato a tal fine.

(8) Le informazioni sul luogo geografico di provenienza del materiale biologico secondo il § 34a, comma, 1, periodo 1, della legge sui brevetti devono essere indicate su un foglio separato.

³²³ «Personengesellschaften».

³²⁴ V. *supra*, nt. 2.

³²⁵ V. *supra*, nt. 9.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2023
nella Stampatre s.r.l. di Torino
Via Bologna, 220

Volumi pubblicati

1. *La disciplina della concorrenza e del mercato* (Commento alla L. 10 ottobre 1990, n. 287 ed al Regolamento CEE n. 4064/89 del 21 dicembre 1989), a cura di R. ALESSI e G. OLIVIERI, 1991, vol. di pagg. X-476.
2. *La nuova disciplina dei bilanci di società* (Commento al d.lg. 9 aprile 1991 n. 127), a cura di M. BUSSOLETTI, 1993, vol. di pagg. XII-300.
3. *Fusioni e scissioni di società* (Commento al d.lg. 16 gennaio 1991 n. 22), a cura di A. SERRA e M.S. SPOLIDORO, 1994, vol. di pagg. XIV-342.
4. *La repressione della pubblicità ingannevole* (Commento al d.lg. 25 gennaio 1992 n. 74), a cura di V. MELI, 1994, vol. di pagg. XIV-210.
5. *Le società di investimento a capitale variabile* (Commento al d.lg. 25 gennaio 1992 n. 84), a cura di R. LENER, 1994, vol. di pagg. X-262.
6. *Il gruppo europeo di interesse economico* (Commento al Regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985 e al d.lg. 23 luglio 1991 n. 240), a cura di P. MASI, 1994, vol. di pagg. XII-292.
7. *La società a responsabilità limitata con un solo socio* (Commento al d.lg. 3 marzo 1993 n. 88), a cura di C. IBBA, 1995, vol. di pagg. X-278.
8. *Contratti negoziati fuori dai locali commerciali* (Commento al d.lg. 15 gennaio 1992 n. 50), a cura di C. MACRÌ, 1998, vol. di pagg. VIII-140.
9. *Commento tematico della legge marchi*, di G. MARASÀ, P. MASI, G. OLIVIERI, P. SPADA, M.S. SPOLIDORO, M. STELLA RICHTER, 1998, vol. di pagg. XX-596.
10. *Le società di avvocati* (Commento al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), di R. BARRATA, V. FICARI, C. IBBA, G. MARASÀ, N. RICCARDELLI, G. SCOGNAMIGLIO, M. STELLA RICHTER, 2002, vol. di pagg. X-234.
11. *La società europea. Fonti comunitarie e modelli nazionali*, a cura di D. CORAPI e F. PERNAZZA, 2011, vol. di pagg. XII-436.
12. *Le offerte pubbliche di acquisto. Commento agli artt. 101-bis ss. T.U.F., così come modificati dal d.lgs. n. 229/2007, dalla legge n. 2/2009 e dal d.lgs. n. 146/2009*, a cura di M. STELLA RICHTER jr, 2011, vol. di pagg. XII-416.
13. *I diritti degli azionisti nelle società quotate* (Commento ai d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e 18 luglio 2012, n. 91), a cura di N. CIOCCA e G. MARASÀ, 2015, vol. di pagg. XII-452.
14. *La riforma tedesca delle società di persone (Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz - MoPeG)* di C. ANGELICI, P. KINDLER, K. MARTUCCI, F. MURINO, M. ONZA, P. SPADA, *Introduzioni e traduzione*, a cura di M. ONZA, 2023, vol. di pagg. VIII-176.

Registrati alla Biblioteca Digitale >



La **Biblioteca Digitale** di Giappichelli Editore è una piattaforma che offre allo studente strumenti e contenuti integrativi al libro.


Per accedere >

Aprire l'indirizzo **<https://biblioteca.giappichelli.it/varia>** ed effettuare la registrazione impostando *login e password*.

Autenticarsi alla piattaforma con le credenziali scelte.

Per sbloccare il libro nella versione digitale e/o i contenuti integrativi associati:

- Accedere alla piattaforma;
- Cliccare sul pulsante "Aggiungi un libro";
- Inserire l'ISBN del volume acquistato;
- Inserire il codice di sblocco (presente sul bollino SIAE) che si trova nella prima pagina del volume.



Avvertenza: i materiali on-line sono disponibili fin quando il testo sarà presente nel catalogo Giappichelli fatto salvo differente disposizione da parte dell'Editore
